



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



RegioneLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche



CODICE
COMMESSA

LIVELLO
PROGETTAZIONE

D.P.R.
207/10

PROGRESSIVO
ELABORATO

CATEGORIA
OPERA

NUMERO
OPERA

REVISIONE

SCALA

B 3 5

D

e

0 0 3

I A

0 1

R 0

===

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDROGENO
ADEGUAMENTO IMPIANTO FERROVIARIO DI EDOLO
Progetto Definitivo

STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
Relazione di Cave e discariche

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Giu. 2024	PRIMA EMISSIONE	A. Colonna	C. De Maria

FERROVIENORD

APPALTATORE

Progettista

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
A. Colonna	P. L. Carci	C. De Maria	Giu. 2024
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
3.1. Attività estrattiva.....	4
3.2. Smaltimento e recupero inerti	5
3.2.1. <i>Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta</i>	5
3.2.2. <i>Decreto legislativo 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.</i>	6
4. BREVE SINTESI DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PREVISTI	10
6. BILANCIO DEI MATERIALI	12
6.1. Materie prime da approvvigionare	12
6.2. Materiali di risulta	12
7. SITI DI APPROVVIGIONAMENTO	14
7.1. Approvvigionamento pietrisco per massicciate ferroviarie	14
8. SITI DI CONFERIMENTO.....	16
9. ALLEGATI	17
9.1. Autorizzazioni per i siti di conferimento	17

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le indicazioni relative alle disponibilità nell'intorno delle aree di progetto, sul territorio della Regione Lombardia e regioni limitrofe, di siti di cava per l'approvvigionamento del materiale inerte necessario alla realizzazione degli interventi e di impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni che saranno gestiti in regime di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Le informazioni riportate nel documento scaturiscono da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava nonché contatti con Enti, Province e Comuni.

In particolare, vengono analizzati i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- normativa nazionale e regionale sul trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per lo smaltimento dei materiali di risulta.

I dati sono pertanto stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area non eccessivamente estesa, individuando all'interno di questa ultima gli impianti in grado di fornire materiali dalle caratteristiche e quantità conformi a quelle richieste dal progetto stesso e i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni.

Nel presente documento vengono forniti i dati necessari all'individuazione e localizzazione dei siti di cava attivi e degli impianti di smaltimento/trattamento/recupero selezionati.

In fondo a questo documento sono inoltre allegati la seguente documentazione:

Allegato 1 - Autorizzazioni impianti di conferimento

Propedeuticamente all'avvio dei lavori, sarà verificata l'effettiva presenza e disponibilità sul territorio dei siti di seguito indicati, nonché di ulteriori impianti al fine di garantire per tutta la durata dell'intervento la gestione dell'approvvigionamento degli inerti e dei materiali di risulta in conformità con la normativa vigente e con l'avanzamento delle lavorazioni.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area oggetto di studio è ubicata nel comune di Edolo, che è situato in Alta Valle Camonica (provincia di Brescia) in corrispondenza della confluenza del Torrente Ogliolo di Edolo (che scorre in direzione ovest – est lungo il fondovalle e che mette in comunicazione la Valle Camonica e la Valtellina) e del Fiume Oglio. La stazione di Edolo è situata ad una quota di circa 665 m s.l.m., nel fondovalle della Val Camonica e dista dal Fiume Oglio circa 400 m.

Quest'area è individuabile all'interno del foglio "019 Tirano" in scala 1:100.000, della tavoletta 019 I-SE (Edolo) in scala 1:25.000, entrambi della Carta topografica d'Italia dell'IGMI e all'interno della tavola D3C2 in scala 1:10.000 della Carta tecnica Regionale della Regione Lombardia in scala 1:10.000.

Le coordinate del sito in oggetto, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga Monte Mario (EPSG: 3003) sono:

$x = 1602635.08$

$y = 5114587.12$.




Figura 2-1: Corografia dell'area di studio su base cartografica IGM 1:25.000. In rosso, l'area oggetto di studio.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, il recupero e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

3.1. Attività estrattiva

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I^a Categoria (materiali e sostanze di miniera):

- a. minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;
- b. grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c. fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;
- d. pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e. sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II^a Categoria (materiali di cava):

- a. torbe;
- b. materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c. terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d. altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di I categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

3.2. Smaltimento e recupero inerti

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale.

3.2.1. Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta

- Deliberazione del 27.07.1984 *Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti*
- D.M. del 5.02.1998 e s.m.i. *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
- L. n.93 del 23 marzo 2001, n.93 *Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79*
- D.Lgs. n. 36 del 13.1.2003 e s.m.i. *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*
- D.M. del 13 marzo 2003 *Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*
- D.M. n.248 del 29.07. 2004 *Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto*
- D. Lgs. n.152 del 3.04 2006 *Norme in materia ambientale*
- D.M. 22 .12.2010 *Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*
- D. Lgs. n. 205 del 3.12.2010 *Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006*
- D.M. 27.09.2010 *Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*
- Legge n. 28 del 24.03 2012 *Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente*
- Legge n. 35 del 4.04.2012 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (cd. “Semplificazioni”)*
- D.M. n. 161 del 10.08.2012 *Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*
- Legge n.98 del 9.08.2013 *Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*
- D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*
- D. Lgs n. 116 del 3.09.2020 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*
- D. Lgs. n. 121 del 3.09.2020 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*

3.2.2. Decreto legislativo 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l’applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell’ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell’allegato D alla parte IV viene riportato l’elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) e i criteri di attribuzione del codice stesso. L’elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l’attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all’interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

Nell’elenco dei rifiuti sono inoltre presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso per la presenza o meno di sostanze pericolose e l’altra allo stesso rifiuto, non pericoloso.

La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell’articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

A partire dal 1° giugno 2015 è divenuto obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 che, sostituendo l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, elimina i codici H che allo stato attuale identificano le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e introduce i nuovi codici HP relazionati con i codici di indicazione di pericolo risultanti dal regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CE n. 1272/2008).

Lo stesso D. Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell’avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono riportati i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), l’obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l’autorizzazione di impianti di trattamento sia fissi che mobili (art. 208) e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

3.2.2.1. Classificazione delle discariche

L’articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono invece definiti dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 che ha abrogato il D.M. 27 settembre 2010.

Le discariche, in base all’attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle suddette tipologie di impianti.

3.2.2.2. *Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo i seguenti punti:

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore degli stessi, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

L'articolo 7-quarter del decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per inerti. In particolare, dei rifiuti di interesse per l'appalto in oggetto sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione le tipologie identificate dai seguenti codici C.E.R.: 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche), 17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terre e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati). Inoltre, sono conferibili in discarica per rifiuti inerti i rifiuti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 7-bis dello stesso decreto, soddisfano i seguenti requisiti:

- sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 4 del citato Allegato 4.

Sono ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che soddisfano i limiti di cui alla tabella 5-a dell'Allegato 4.

Qualora i rifiuti prodotti non risultino ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, si procederà alla verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi qualora siano soddisfatti i limiti di cui alla tabella 6 dell'Allegato 4.

3.2.2.3. *Recupero di rifiuti*

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L'Art.1 definisce i principi generali:

1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

2. negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

3. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;

4. le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati. L'Art.3 è relativo alle attività di recupero di materia:

1. le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;

2. i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni;

3. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art.8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

1. il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";

2. le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

3. il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903;

4. il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;

5. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;

6. il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Art.9 definisce i criteri per il test di cessione:

1. ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";

2. il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3;

3. i test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Gli interventi in oggetto sono quelli relativi all'adeguamento dell'attuale impianto di Edolo, realizzando le opere necessarie affinché si seguano anche gli standard per l'interoperabilità delle linee.

Il progetto definitivo si sviluppa sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica sviluppato dal Committente. In aggiunta alle indicazioni del suddetto progetto, posto a base di gara, è stato emesso un Ordine di Servizio, su richiesta di Regione Lombardia, in data 06/12/2023 in cui si richiede la modifica dei deviatori di ingresso previsti, in modo da garantire una percorrenza ad una velocità pari a 60 km/h.




Figura 4-1: L'area oggetto di studio.

Un secondo Ordine di Servizio è stato emesso in data 17/05/2024 in cui si richiede di predisporre gli elaborati relativi ad una prima fase funzionale dell'intervento tale da consentire il rifornimento di idrogeno dei treni.

Tale prima fase funzionale costituisce, in effetti, l'oggetto di questa relazione, che prevede la realizzazione, nella zona est della stazione, la zona di sosta e rifornimento dei treni a idrogeno. Sarà quindi realizzata una nuova banchina di servizio a quota +25 cm dove saranno posizionati i distributori di idrogeno e gli impianti ad essi connessi. Saranno inoltre realizzati dei muri paraschegge a protezione di via Sora lato nord e tra il secondo e terzo binario.

Contestualmente agli interventi descritti, verranno realizzati gli impianti a servizio della nuova banchina.




Figura 2 – Adeguamento dell'impianto di Edolo – Individuazione degli interventi della prima fase funzionale

6. BILANCIO DEI MATERIALI

6.1. Materie prime da approvvigionare

Per quanto attiene i fabbisogni delle opere in progetto, questi si compongono di materiali inerti e calcestruzzo.

Il dettaglio dei quantitativi dei fabbisogni delle lavorazioni per specialistica e tipologia viene di seguito dettagliato in tabella.

FABBISOGNO MATERIALI DA COSTRUZIONE [mc]	VOLUMI [mc]
Supercompattato	116,00
Ballast (pietrisco ferroviario)	815,00
Riempimenti vari	150,00
TOTALI	1.081,00
ALTRI MATERIALI	
Calcestruzzo	605,00
TOTALI	605,00

Il fabbisogno di materiali inerti pari a circa **1.081,00 mc** sarà garantito attraverso l'approvvigionamento esterno.

Anche il fabbisogno complessivo di calcestruzzo, complessivamente pari a circa **605 mc**, sarà garantito totalmente da approvvigionamento esterno.

Per quanto attiene i materiali da approvvigionare esternamente, essi saranno reperiti presso cave ed impianti di produzione selezionati secondo quanto descritto nel paragrafo "Siti di approvvigionamento dei materiali" della presente relazione.

6.2. Materiali di risulta

La realizzazione delle opere previste determina complessivamente la produzione di **1.784,36 mc** di materiali di risulta. Tali volumetrie sono riconducibili ai materiali di scavo e a quelli derivanti dalle attività di demolizione.

Il dettaglio dei quantitativi di materiali di risulta delle lavorazioni per specialistica e tipologia viene di seguito dettagliato in tabella.

PRODUZIONE MATERIALI DI RISULTA [mc]	VOLUMI [mc]
Materiali di scavo	943,46
Demolizione supercompattato	327,00
Rimozione ballast	508,00
Demolizioni	5,90
TOTALI	1.784,36

Tutto il materiale di risulta sarà gestito in qualità di rifiuto ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e sarà conferito ad impianto di recupero.

7. SITI DI APPROVVIGIONAMENTO

Tutti i siti presi in considerazione per vicinanza alle aree di progetto sono stati riportati nella tavola "Corografia cave e discariche".

7.1. Cave attive di riferimento

La seguente tabella riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento.


CAVE - SITI DI APPROVVIGIONAMENTO CALCESTRUZZO, CONGLOMERATO BITUMINOSO ED INERTI				
CODICE	SOCIETÀ	INDIRIZZO	PRODOTTI	DISTANZA
C1	Calcestruzzi e Aggregati S.r.l.	Via Nazionale, 1 25048 Sonico (BS)	Calcestruzzo Inerti (Sabbie e ghiaie)	ca. 3 km
C2	F.lli Trentini S.r.l.	Via dell'Industria 25040 Malonno (BS)	Calcestruzzo	ca. 7 km
C3	Edilponte S.r.l.	Via Nazionale 25044 Capo di Ponte (BS)	Inerti (Sabbie e ghiaie)	ca. 20 km
C4	Asfalti De Piaz S.r.l.	Via Argine Destro, 8 23030 Villa di Tirano (SO)	Conglomerato bituminoso	ca. 29 km
C5	Martinelli Calcestruzzi SNC	Via Piazzur, 5 23036 Teglio (SO)	Calcestruzzo Inerti (Sabbie e ghiaie)	ca. 29 km
C6	Betonfas S.r.l.	Via Rag. Evangelista Laini, 19 25043 Breno (BS)	Calcestruzzo	ca. 30 km
C7	Pedretti S.r.l.	Via San Martino 25040 Plemo di Esine (BS)	Calcestruzzo	ca. 40 km
C8	Edilquattro S.r.l.	Località Fenil Nuovo 26016 Ghedi (BS)	Calcestruzzo Conglomerato bituminoso Inerti (Sabbie e ghiaie)	ca. 108 km

7.2. Approvvigionamento pietrisco per massicciate ferroviarie

Relativamente all'approvvigionamento di Ballast per massicciate ferroviarie, per il lavori di armamento previsto, si è fatto riferimento all'Elenco Fornitori Qualificati di Pietrisco per massicciata ferroviaria di RFI, aggiornato al 21/02/2024 (<https://www.rfi.it/it/fornitori-e-gare/qualificazione-operatori-economici/elenchi/elenco-fornitori-di-pietrisco.html>), di cui di seguito si riporta lo stralcio relativo agli impianti ubicati nel nord Italia.

ELENCO DEI FORNITORI QUALIFICATI DI PIETRISCO PER MASSICIATA FERROVIARIA						
AGGIORNAMENTO AL : 21/02/2024						
Dati Identificativi della Cava						
N° dist.	Fornitore	Nome Cava	Comune	Regione	Categoria	Scadenza Attestato di Qualificazione
122001	Vaccari Antonio Giulio S.p.A.	Bosco Lauri	Montecchia di Crosara (VR)	Veneto	1 ^A	19/04/2024
122002	Porfido Elit S.r.l.	Albiano	Albiano (TN)	Trentino A. Adige	1 ^A	07/07/2026
122003	Top Center Porfido S.r.l.	Cembra	Cembra (TN)	Trentino A. Adige	1 ^A	07/05/2025
122021	Vaccari Antonio Giulio S.p.A.	Bertocchi	Montecchio Precalcino (VI)	Trentino A. Adige	1 ^A	09/06/2025
122023	Frantumazione Porfidi 2000 s.r.l.	Lotto 14-15	Albiano (TN)	Trentino A. Adige	1 ^A	07/01/2026
122024	Frantumazione Porfidi 2000 s.r.l.	Lotto 16-17	Albiano (TN)	Trentino A. Adige	1 ^A	07/01/2026
122025	Frantumazione Porfidi 2000 s.r.l.	Lotto 18-19	Albiano (TN)	Trentino A. Adige	1 ^A	07/01/2026

Elenco fornitori qualificati di pietrisco per massciato (R.F.I.)



Stralcio di mappa tratto dal sito di RFI con individuazione dei fornitori qualificati da RFI per la fornitura di pietrisco ferroviario

Come si evince dalla mappa sopra riportata è ampia la disponibilità di siti nei pressi dell'area di progetto (6 siti) ubicati tutti tra il Veneto ed il Trentino - Alto Adige.

8. SITI DI CONFERIMENTO

La seguente riporta l'elenco degli impianti di recupero per rifiuti inerti/speciali pericolosi e non pericolosi individuati in prossimità delle aree di intervento.

IMPIANTI DI RECUPERO, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN REGIME RIFIUTI					
CODICE	SOCIETÀ	INDIRIZZO	C.E.R. AUTORIZZATI/ ATTIVITÀ AUTORIZZATE	N. AUTORIZZAZIONI SCADENZA	DISTANZA
R1	Fasanini S.r.l.	Via Rag. Evangelista Laini, 19 25043 Breno (BS)	17 05 04 R5 R13 17 05 08 R5 R13 17 09 04 R5 R13 Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi	n. 1828/2022 del 30/06/2022 Scadenza 30/06/2032	ca. 30 km
R2	Pedretti S.r.l.	Via San Martino 25040 Plemo di Esine (BS)	17 05 04 R5 R13 17 09 04 R5 R13 Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi	n. 75069/2013 del 19/06/2013 Scadenza 17/06/2024	ca. 40 km
R3	BETONVALTELLIN A S.r.l.	Via al Ponte 23100 Lovero (SO)	17 05 04 R5 R13 17 05 08 R5 R13 17 09 04 R5 R13 Impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi	n. 76/2022 del 04/04/2022 Scadenza 17/09/2030	ca. 38 km
R4	Genesi S.r.l.	Via Adua 25050 Paderno Franciacorta (BS)	17 05 04 R5 R13 17 09 04 R5 R13 Impianto di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi	n. 3233/2019 del 04/11/2019 Validità 10 anni	ca. 89 km
R5	Brixambiente S.r.l.	Via Molino Emili, 22 25030 Macclodio (BS)	17 05 03* D9 D13 D14 D15 R5 R12 R13 17 05 04 D9D13 D14 D15 R1 R3 R5 R12 R13 17 05 07* D9 D13 D14 D15 R5 R12 R13 17 05 08 D9 D13 D14 D15 R5 R12 R13 17 09 03* D9 D13 D14 D15 R5 R12 R13 17 09 04 D9 D13 D14 D15 R5 R12 R13 Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	n. 1550 del 11/05/2018 Validità 16 anni	ca. 100 km

9. ALLEGATI

9.1. Autorizzazioni per i siti di conferimento

**PROVINCIA
DI BRESCIA****Atto Dirigenziale n° 1828/2022****SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 682/2022**

OGGETTO: DITTA FASANINI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA RAG. EVANGELISTA LAINI N. 19 NEL COMUNE DI BRENO. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 1606 DEL 11/05/2011 E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BRENO (BS) IN VIA RAG. EVANGELISTA LAINI N. 26, PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), TRATTAMENTO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DI MESSA IN RISERVA (R13) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ E DI DEPOSITO DEGLI EOW "AGGREGATI RICICLATI". ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE


(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";

Documento Firmato Digitalmente

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;


Premesso che la ditta Fasanini s.r.l. codice fiscale 01462790179 con sede legale in Via Rag. Evangelista Laini n. 19 nel comune di Breno (BS), per l'insediamento in Via Rag. Evangelista Laini n. 26 nel comune di Breno (BS) è titolare dei seguenti provvedimenti:

- atto dirigenziale n. 1606 del 11/05/2011, avente per oggetto: *“Approvazione del progetto e orizzazione all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di BRENO – VIA LEONARDO DA VINCI, 26”*;
- atto dirigenziale n. 1438 del 04/05/2012, avente per oggetto: *“Modifica ed integrazione dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1606 del 11/05/2021 – Art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*;
- Presa d'atto della variazione della sede legale e amministrativa e sede operativa/impianto nota Prot. n. 38458/13 del 29/03/2013;
- atto dirigenziale n. 2374 del 18/04/2016, avente per oggetto: *“Ditta Fasanini srl con sede legale in Via Rag. Evangelista Laini 19 nel Comune di Breno (BS). Modifica e integrazione dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 1606 del 11/05/2011 e s.m.i. nell'insediamento ubicato in Comune di Breno – Via Rag. Evangelista Laini 26. Art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*;

Rilevato che la ditta Fasanini s.r.l. codice fiscale 01462790179 ha presentato sulla Piattaforma “Procedimenti e Servizi” della Regione Lombardia (cod. SAUR 180608) istanza in data 11/05/2021, registrata al P.G. prov. n. 76863 in data 11/05/2021, tendente ad ottenere il rinnovo tal quale del provvedimento n. 1606 del 11/05/2011 e s.m.i. per l'insediamento ubicato in comune di Breno (BS) Via Rag. Evangelista Laini n. 26, per l'esercizio delle seguenti operazioni: messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività.

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



Dato atto che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;



Preso atto che:

- con nota prot. Prov. n. 78480 del 13/05/2021 ha comunicato alla ditta che la domanda di rinnovo non è pervenuta nei tempi fissati dal provvedimento (entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione) e che, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31/07/2021, le autorizzazioni conservavano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza al 29/10/2021, ed ha preso atto della presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria, che ne ha esteso la validità fino al 11/05/2023, comprensiva di un anno in più, ai fini della prosecuzione dell'attività;
- con nota prot. 121500 del 20/07/2021 ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con richiesta di integrazioni e sospensione dei termini di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 208 del d. lgs. 152/06;
- con nota prot. 56934 del 25/03/2022 ha esteso la validità dell'autorizzazione fino al 29/06/2022, richiamate le disposizioni relative alla proroga ex lege degli atti autorizzativi in scadenza introdotte in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in atto sul territorio nazionale di cui al decreto legge 24/12/2021 n. 221, che ha prorogato al 31.03.2022 lo stato di emergenza legato alla pandemia in atto;
- - con nota prot. 71657 del 15/04/2022 ha preso atto dell'avvenuta presentazione dell'estensione della garanzia finanziaria al 29/06/2023;

Tenuto conto che dall'istruttoria tecnico-amministrativa si è rilevato che oltre all'istanza di rinnovo tal quale, nel presente procedimento sono previste le seguenti varianti:

- incremento dei quantitativi di messa in riserva istantanea per una volumetria complessiva pari a 2.905 mc, con un aumento inferiore al 10% rispetto a quelli attualmente autorizzati di 2.655 mc, così suddivisi:
 1. aumento del volume di stoccaggio dei rifiuti in ingresso di 250 mc, da 1.750 mc a 2.000 mc, nell'area di deposito di rifiuti costituiti da laterizi e conglomerati in c.a., rocce di cave autorizzate, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, scorie di acciaieria;
 2. riduzione di 55 mc del volume in deposito relativo ai rifiuti costituiti da fanghi provenienti da lavaggio inerti da 900 mc a 845 mc;
 3. aumento di 55 mc del volume in deposito dei rifiuti decadenti (R13) da 5 mc a 60 mc;
- messa in riserva di 3.000 mc di rifiuti trattati (aggregati) in attesa di analisi test di cessione e di certificazione EoW;
- incremento della superficie dell'area di deposito di rifiuti costituiti da laterizi e conglomerati in c.a., rocce di cave autorizzate, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, scorie di acciaieria, da 1.500 mq a 1.666,25.
- incremento superficie dell'area di deposito adibita allo stoccaggio dei rifiuti decadenti da 3,75 mq a 37,5 mq.

Documento Firmato Digitalmente



- diminuzione superficie dell'area di deposito degli End of Waste aggregati e riciclati da 16.500 mq a 8.237 mq
- inserimento di nuova area destinata al deposito degli End of Waste aggregati e riciclati in attesa di certificazione -test di cessione per una superficie pari a 470 mq (volume di deposito 3.000 mc), con pavimentazione in cls per la quale la ditta ha presentato SCIA al Comune di Breno);
- stralcio dell'area per la gestione di terre e rocce da scavo sottoprodotti (non rifiuti) che vengono depositate in area apposita identificata in planimetria dal numero 6.

Vista: la documentazione integrativa presentata dalla ditta e registrata al P.G. provinciale con il n. 130531 del 02/08/2021, P.G. 213190 del 06/12/2021, P.G. 17472 del 31/01/2022, P.G. 79359 del 02/05/2022, P.G. 116146 in data 24/06/2022;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al comune di Breno al foglio n. 6 - Mapp: n.13540, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Breno n. 7140 del 28/07/2021), ha la seguente destinazione urbanistica: *ambito fluviale di fondovalle comparto N.1 del piano delle Regole*;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente, trattandosi di rinnovo senza ampliamenti con consumo di suolo;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 0120203696338;

Preso atto che con nota registrata al P.G. provinciale n. 106347 del 29/07/2019 la ditta ha trasmesso la verifica del rischio idraulico a UTR Brescia quale autorità competente;

Richiamate le seguenti note inviate dalla Regione Lombardia- UTR Brescia in merito al Parere Idraulico n. 15/2019:

- nota del 27/01/2022, registrata al P.G. 16395 in data 28/01/2022;
- nota Prot. 1428 del 09/03/2022, registrata al P.G. n. 45039 in data 10/03/2022;
- nota Prot. 1419 del 09/03/2022, registrata al P.G. n. 45041 in data 10/03/2022, ed in particolare il richiamo a quanto disposto dalla dgr 239/2018 "2.7.9 *Conclusione dei procedimenti in corso - Restano impregiudicati i termini dettati dalle discipline di settore nazionale e regionale per la conclusione dei singoli procedimenti. Peraltro, l'articolo 62 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che la verifica del rischio idraulico deve essere predisposta "anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni". Pertanto, impregiudicate restando le competenze e le responsabilità delle singole Autorità competenti di cui al paragrafo 2.7.2, ai fini di garantire l'uniformità applicativa delle presenti disposizioni su tutto il territorio regionale, si dispone, quale indicazione operativa, che i singoli procedimenti possano essere conclusi in termini positivi, ricorrendone i presupposti, anche laddove la verifica del rischio idraulico non sia stata presentata nei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, ovvero sia stata presentata ma abbia avuto esito negativo e la conseguente progettazione e realizzazione degli interventi di riduzione del rischio siano realizzabili solo successivamente alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento in corso. In tale ipotesi il procedimento può essere comunque concluso positivamente con l'apposizione di specifica condizione che assegni un termine congruo per porre in essere gli adempimenti mancanti. Laddove tali adempimenti non vengano posti in essere nel*

Documento Firmato Digitalmente



termine assegnato, l'autorità competente, verificata la mancata ottemperanza alla condizione apposta, sospende l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sino ad esatto adempimento di quanto richiesto con la condizione medesima.”;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi riunitasi in data 06/10/2021 e dell'incontro tecnico del 09/05/2022 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che, con riferimento ai contenziosi in corso relativi alla titolarità di parte delle aree interessate dall'autorizzazione, la problematica può interessare i seguenti aspetti:

- 1) la titolarità e disponibilità delle aree dell'impianto;
- 2) la conformità edilizia delle opere esistenti.

Ritenuto:

- per quanto riguarda la titolarità e la disponibilità delle aree, rilevato che trattasi di impianto autorizzato ed esistente, di attendere l'esito del contenzioso in corso;
- per quanto riguarda la regolarità edilizia delle opere esistenti che la ditta debba attenersi alle disposizioni del Comune di Breno.

Vista l'autorizzazione paesaggistica semplificata n.04/2022-Progr PE/2022/0004 rilasciata dal Comune di Breno con prot.n. 3920 del 5/05/2022 Cla 6.3, avente per oggetto: “Realizzazione di n.2 platee in calcestruzzo per lavorazione e deposito materiali inerti in via Rag. Evangelista Laini n. 19 Breno” che sostituisce l'atto dirigenziale di competenza della Provincia;

Considerato che il Comune di Breno ha dichiarato che la ditta ha presentato in data 06/05/2022 la S.C.I.A. relativa alla realizzazione delle suddette n.2 platee in calcestruzzo, come da dichiarazione riportata nel verbale dell'incontro tecnico del 09/05/2022;

Preso atto, del parere obbligatorio vincolante di ARPA relativo alla produzione di EoW caso per caso (P.G. prov. n. 104798 del 8.06.2022) le cui prescrizioni e condizioni vengono integralmente recepite e riportate nell'allegato sezione “Rifiuti” al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;


Rilevato che:

- con nota del 29/06/2022 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 24/06/2022 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia e lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di gestione rifiuti che risulta inserito nella sezione ACQUE dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e

Documento Firmato Digitalmente



di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato Sezione "RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al P.G. 116146 in data 24/06/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- le varianti non sostanziali richieste mantengono la potenzialità ed i principi di processo impiantistico e non rientrano tra le fattispecie previste dal punto 8t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **216.158,67 (Euro duecentosedicimilacentocinquattotto/67)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 2.905 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€.	51.308,11
- messa in riserva di 3.000 mc di rifiuti trattati (aggregati) in attesa di analisi e di certificazione EoW;	€.	52.986,00
- trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 101.600 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€.	111.864,56

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. n. 95 del 16/05/2022;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n.1606 del 11/05/2011 e autorizzazione alla realizzazione di varianti per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Breno in Via Rag. Evangelista Laini n. 26, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione "RIFIUTI", Sezione "EMISSIONI" e Sezione ACQUE e secondo quanto rappresentato nell'/negli elaborato/i tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 1606 del 11/05/2011 alla ditta Fasanini s.r.l., con sede legale in via Via Rag. Evangelista Laini n. 19 nel comune di Breno e di autorizzare la realizzazione delle varianti, nelle premesse citate, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in via Rag. Evangelista Laini n. 26 nel Comune di Breno, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte

Documento Firmato Digitalmente



integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- b) autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia e lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue assimilate alle domestiche;

3. di dare atto che compete al Comune di Breno la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione all'impianto in oggetto ed il rilascio degli atti di assenso necessari;

4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Breno, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;

5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe; (da valutare caso per caso);



6. che le varianti dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la gestione dell'impianto, secondo le varianti in premesse citate, potranno essere avviate dalla data di asseverazione della perizia giurata;

7. sono fatti salvi gli esiti dei procedimenti in corso con riferimento alla titolarità e disponibilità di parte delle aree dell'impianto e alla verifica del rischio idraulico, a conclusione dei quali la Provincia si riserva di emanare gli eventuali provvedimenti di competenza;

8. di dare atto che:

- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- c) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- d) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- e) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- f) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal

Documento Firmato Digitalmente



Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;

g) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

h) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);

i) e il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato , sezione X (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

j) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

k) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

l) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

m) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);

n) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;

o) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;

p) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

9. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del

Documento Firmato Digitalmente



processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

13. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "emissioni";

14. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato del presente atto, Sezione "ACQUA";

15. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

16. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **216.158,67 (Euro duecentosedicimilacentocinquattotto/67)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

17. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

18. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre:

- relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- per l'autorizzazione alle varianti dalla data di asseverazione della perizia giurata di cui al precedente punto 6 e dalla accettazione della garanzia finanziaria richiesta col presente atto;

19. che il presente atto venga comunicato alla ditta Fasanini SRL con sede legale in via Rag. Evangelista Laini 19 nel comune di Breno a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: info@pec.fasanini.it);

20. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Breno, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia e Comunità Montana di Vallecamonica ed agli altri soggetti eventualmente interessati;

21. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";

22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

23. È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi

Documento Firmato Digitalmente



termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 30-06-2022

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



DITTA: FASANINI S.R.L.
SEDE LEGALE: via Rag. Evangelista Laini n. 19 a Breno (BS)
UBICAZIONE IMPIANTO: via Rag. Evangelista Laini n. 26 a Breno (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 40.000 mq; l'impianto è sito nel comune di Breno (BS) via Rag. Evangelista Laini n. 26; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona di *"ambito fluviale di fondovalle comparto N.1 del piano delle Regole"* come risulta dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Breno (BS);
- 1.3. Il processo produttivo consiste in operazioni di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi. La tipologia dei rifiuti trattati è riconducibile alla famiglia dei rifiuti inerti provenienti da costruzione e demolizione e da cave autorizzate e di fanghi provenienti dall'impianto di lavaggio sito all'interno dell'insediamento.
- 1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
 1. Area di deposito di m² 1.666,25 interamente pavimentata adibita per lo stoccaggio alternativamente dei seguenti rifiuti:
 - rifiuti costituiti da laterizi e conglomerati in c.a.
 - rifiuti costituiti da rocce di cave autorizzate;
 - rifiuti costituiti da miscele bituminose;
 - rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo;
 - rifiuti costituiti da scorie di acciaieria;
 2. Area di deposito di m² 400 adibita allo stoccaggio di fanghi provenienti da lavaggio interno all'insediamento di inerti della ditta;
 3. Area di deposito di m² 37,5 adibita allo stoccaggio dei rifiuti decadenti;
 4. Area destinata al deposito degli End of Waste aggregati e riciclati in attesa di certificazione - test di cessione per una superficie pari a 470 m² volume di deposito 3.000 mc;
 5. Area rifiuti recuperati di m² 8.237 qualificati come End of Waste aggregati riciclati: 5a-5b-5c-5d.

Presso l'impianto viene effettuata anche la lavorazione di terre e rocce da scavo non qualificate come rifiuti (sottoprodotti), depositati in apposita area denominata area 6 in planimetria.

- 1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di recupero;
 - trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi tramite un impianto di vagliatura e frantumazione;
- 1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - mc 2.000 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi,
 - mc 845 per la messa in riserva (R13) di fanghi provenienti dal lavaggio inerti;
 - messa in riserva di 3.000 mc di rifiuti trattati (aggregati) in attesa di analisi test di cessione e di certificazione EoW;
 - mc 60 messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a recupero presso altri impianti;
 - il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di recupero è pari a 101.600 t/a;



- 1.7. L'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

EER	Descrizione	Operaz di recupero	
		R13	R5
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	
10 02 02	scorie non trattate	X	
10 09 03	scorie di fusione	X	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X
17 01 01	Cemento	X	X
17 01 02	Mattoni	X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (non provenienti da siti contaminati e bonifiche)	X	X
17 05 06	Fanghi di drenaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a rifiuti inerti)	X	X

- 1.8. i rifiuti vengono stoccati in cumuli, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

1.9. **Descrizione dell'attività di recupero per la produzione di EOW**

a) rifiuti inerti comprese le terre e rocce da scavo.

Il trattamento di tali rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, qualora necessario, di macinazione, vagliatura con selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata, di recupero per la produzione di produzione di EoW "caso per caso" che cessano la qualifica di rifiuto se rispettano:

- le norme tecniche di settore UNI (EN) richiamate nel parere Arpa e sono destinati all'utilizzo per gli usi specifici ivi previsti;
- le condizioni e prescrizioni del parere obbligatorio e vincolante di Arpa che vengono integralmente riportate nel presente allegato.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale e marcati CE 2+ laddove previsto.

Il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati è verificato per ogni singolo lotto di produzione inferiore o uguale a 3000 m³ e attestato dal produttore al termine del processo produttivo di ciascun lotto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello in allegato.

Il sistema adottato per l'identificazione univoca del lotto è di apporre idonea cartellonistica riportante il numero progressivo del lotto, la data di produzione e il peso in tonnellate.



Il tempo massimo oltre il quale l'EOW torna ad essere rifiuto senza perdere le caratteristiche prestazionali è di 3 anni.

b) Rifiuti provenienti dall'attività di scarifica a freddo degli strati di pavimentazione

Il trattamento del conglomerato bituminoso identificato dal codice EER 170302 costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica delle frazioni indesiderate;

Al rifiuto di conglomerato bituminoso proveniente dal trattamento di cui sopra vengono effettuate le verifiche previste dal D.M. 69 del 28/03/2018, parte b) dell'Allegato 1:

- test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;
- test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;
- verifiche delle caratteristiche prestazionali.

Il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:

- produzione di miscele bituminose, nell'impianto del conglomerato bituminoso, con sistema di miscelazione a freddo e/o con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto.

Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

1.10. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW caso per caso

Art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06

a) - art. 184-ter c.1 – La ditta deve produrre aggregati conformi alle norme UNI di settore. Ciascuna norma di settore individua lo scopo specifico a cui la sostanza o l'oggetto è destinato. La semplice verifica del rispetto delle caratteristiche chimiche (test di cessione (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi) e verifica colonna A/B (Tabella 1 D.Lgs. 152/06 Allegato 5), Parte IV - non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle norme tecniche.

b) - art. 184-ter c.1 – La possibilità di commercializzare gli aggregati è subordinata al rispetto delle norme tecniche di settore collegate al Regolamento (Ue) N. 305 del 9 marzo 2011. In Italia il Dlgs 16/06/2017 n.106 (art.24) fa salva l'applicabilità del DM Infrastrutture 11 aprile 2007 (aggregati C&D) e del DM Infrastrutture 16 novembre 2009 (aggregati per miscele bituminose). Tali DM individuano gli usi specifici degli aggregati ed i relativi metodi di controllo delle caratteristiche per le quali è obbligatoria la dichiarazione all'interno del certificato di conformità che accompagna anche la dichiarazione di prestazione (DdP).

c) - art. 184-ter c.1 – Per dimostrare il rispetto degli standard tecnici la ditta deve dotarsi di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportate nelle norme tecniche che stabiliscono i



possibili usi specifici. La frequenza delle verifiche, in particolare, deve essere condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica.

Le caratteristiche chimico/fisiche degli EOW ottenuti devono essere quelle previste dalle norme tecniche in funzione dell'uso specifico. Si riportano le più ricorrenti:

- terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014); per l'applicazione delle norme tecniche le sostanze organiche + vegetali + elementi solubili o comunque instabili nel tempo devono essere inferiori al 2% massa/massa (da determinare secondo UNI EN 1744-1:2013 – punto 10 e punto 17).
- terre per strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014) allegato C5 circolare 5025 del 2005; compatibilità al test di cessione DM 05/02/98
- terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014)
- terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014)
- miscele legate con leganti idraulici per fondi e sottofondi stradali (fra le 5 tipologie riportate al §6.1 – UNI EN 14227-1:2013);
- corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
- terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014)
- aggregati:
 - allegato C1 circolare 5025 del 2005 – Corpo di rilevati costituiti da miscela di aggregati naturali, artificiali e riciclati;
 - allegato C2 circolare 5025 del 2005 – Sottofondi stradali costituiti da miscela di aggregati naturali, artificiali e riciclati;
 - allegato C3 circolare 5025 del 2005 – Strati di fondazione costituiti da miscela di aggregati naturali, artificiali e riciclati.
 - allegato C4 circolare 5025 del 2005 – Recupero Ambientali, riempimenti e colmate;
 - allegato C5 circolare 5025 del 2005 – Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante ecc..

Nel caso siano ritirati in impianto rifiuti qualificati oggettivamente “riporti” intesi come miscele di aggregati naturali contenenti materiali di origine antropica, questi non necessitano di trattamento di vagliatura solo a condizione che:

- dimensione massima dei granuli: <63 mm
- Designazione ammessa secondo la UNI EN 933-11 = Ra5, FL5, X1 dove
 - Ra5, Materiali bituminosi < 5% in massa
 - FL5, Materiali galleggianti < 5 cm³/Kg
 - X1, Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa

d) - art. 184-ter c.1 – Le terre e rocce (EER 170504) conformi alla colonna A del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 così come stabilito dalla norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1.1 “requisiti delle terre per colmata”; non sono da sottoporre ad alcun trattamento specifico se non la verifica delle caratteristiche tecniche previste dall'uso specifico individuato. Nel caso la contaminazione risulti compresa fra i limiti della colonna A e della colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, possono essere destinate alla produzione di EOW con uso specifico compatibile ai limiti previsti dalla colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1.

Nel caso in cui abbiano concentrazioni di sostanze superiori alla colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, tali rifiuti non possono essere trattati in sito in quanto l'impianto non è dotato di un impianto di decontaminazione.

In caso i rifiuti in ingresso EER 170504, destinati alla produzione di aggregati riciclati, contengano una percentuale di materiali antropici maggiore dell'2% (Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi - ricercati secondo UNI EN 933-11), devono essere sottoposto ad operazioni di selezione e cernita al fine di rispettare la norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1 e cioè rispettare il limite del 2% in massa di sostanze organiche e vegetali.

Per la terra da coltivo/frazione terrigena, qualora l'utilizzo specifico sia “recupero ambientali”, il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD e sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.



Qualora l'utilizzo specifico sia "recupero ambientale", il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD e sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Sezione "Criteri dettagliati" art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/06

a) - art. 184-ter c.3: La ditta deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione di fabbrica in grado di valutare periodicamente la potenziale presenza di sostanze all'interno dei rifiuti in ingresso in base alle seguenti disposizioni:

- Allegato XIV (sostanze soggette a registrazione) e XVII (sostanze soggette a restrizione) del Reg. Reach;
- Elenco sostanze SVHC (Sostanze Chimiche estremamente preoccupanti);
- Sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's (verifica già prevista).

I rifiuti in ingresso devono essere non pericolosi ai sensi del regolamento 1357/2014 e smi; inoltre, in applicazione della norma tecnica (UNI13242:2008 – paragrafo C.3.4, il produttore dell'aggregato riciclato deve garantire che, qualora siano identificati eventuali sostanze pericolose, il loro contenuto non ecceda i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul luogo di impiego dell'aggregato).

La terra, ritirata con EER 170504, deve essere inoltre conforme alla colonna A oppure B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 in funzione del luogo in cui verrà impiegata come EOW; così come stabilito dalla norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1.1 "requisiti delle terre per colmata";

Il terreno escavato proveniente da siti contaminati (EER 170504) sono ammissibili al processo di recupero EoW se con concentrazione inferiori ai limiti della colonna A, tabella 1, dell'allegato 5 titolo V del D.Lgs.152/2006 in quanto l'impianto non è dotato di trattamento di decontaminazione.

ISPRA, a valle di specifico quesito in sede di incontro, ha espresso contrarietà generica al recupero di terreni derivanti da attività di bonifica con concentrazioni superiori a tabella A senza specifico trattamento di decontaminazione, specie se utilizzate con altre tipologie di rifiuti per la produzione di aggregati.

Gli aggregati per la produzione di calcestruzzo devono avere massa volumica non inferiore a 2000 Kg/m³(UNI EN 12620 punto 1 "scopo e campo di applicazione".

b) - art. 184-ter c.3: L'impianto è autorizzato all'effettuazione delle operazioni R5, R12, R13 come operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I.

I parametri di processo che devono essere monitorati costantemente sono la dimensione granulometrica prevista dalle norme UNI nonché quanto previsto dallo specifico. La ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche relative all'uso specifico previsto per l'EOW prodotto. **Si riportano alcuni esempi di limiti granulometrici in funzione dell'uso specifico previsto dalle norme tecniche di settore:**

- terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014)
 - tutto passante a 63 mm
- strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014)
 - passante a 0.063 mm < 3% massa/massa
 - passante a 2 mm < 15% massa/massa
- terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C1 circolare 5025 del 2005
 - passante al setaccio 63 mm >85% sino al 100% (trattenuto max 15%) massa/massa
 - passante al setaccio 4 mm <60% massa/massa
 - passante a 0.063 mm < 15% massa/massa
 - DMAX = 125 mm
- terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C2 circolare 5025 del 2005
 - tutto passante a 63 mm
 - passante a 0.063 mm < 15% massa/massa
 - DMAX = 125 mm
- corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
 - rapporto tra i passanti ai setacci 0,4 mm e 0,063 mm minore di 7
- terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014)
 - DMAX = 125 mm (2D = 63 mm x 2) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;



- aggregati riciclati per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531;
 - $D_{MAX} = 125 \text{ mm}$ ($2D = 63 \text{ mm} \times 2$) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;
- Aggregati riciclati per la produzione di calcestruzzo UNI EN 12620, UNI 11531;
 - Massa volumica $> 2000 \text{ Kg/m}^3$
 - $D_{MAX} = 125 \text{ mm}$ ($2D = 63 \text{ mm} \times 2$)

Sezione “Criteri dettagliati” – lett c) - art. 184-ter c.3: La ditta deve dotarsi di un sistema di selezione granulometria post-frantumazione in grado di assicurare una suddivisione delle granulometrie necessarie per assicurare e gestire il processo di fabbrica per la produzione degli EOW nel rispetto delle condizioni richiamate dalle norme specifiche ed in particolare delle seguenti:

- aggregati riciclati per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531;
- Aggregati riciclati per la produzione di calcestruzzo UNI EN 12620;

Sezione “Criteri dettagliati” – lett d) - art. 184-ter c.3: La ditta deve dotarsi un sistema per il Controllo di Fabbrica avendo cura di esplicitare quale sistema di attestazione della conformità sia scelto esempio fra il tipo “2+” ed il tipo “4” in funzione degli usi specifici ovvero quale fra i Sistemi di attestazione della conformità (Direttiva 205/2011) sia stato scelto. Tali informazioni devono essere esplicitate sui documenti tecnico/commerciali legati alla cessione degli aggregati prodotti come EOW.

Deve essere altresì assicurato il rispetto dei contenuti minimi, in termini di caratteristiche tecniche, da dichiarare a cura del fabbricante così come specificate dal DM infrastrutture dell’11 aprile 2007 ed eventualmente dal DM infrastrutture del 16 novembre 2009 il tutto qualora applicabile all’uso specifico individuato.

Il sistema di gestione (SGQ/SG) per il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto che la ditta sta predisponendo deve assicurare il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- controllo di funzionamento periodico dei sistemi di pesatura e stampa delle stesse (taratura periodica sistema pesa, allineamento data-ora, leggibilità tagliandi di pesa – sostituzione inchiostro ecc...)
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell’avvio delle successive procedure previste);
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- procedure di controllo del prodotto in uscita;
- procedure per la verifica di conformità dell’EoW.

Il sistema di gestione per la qualità dei processi/servizi deve rispondere alla norma ISO 9001:2015. Il settore di accreditamento deve essere implementato con IAF24 (International Accreditation Forum) relativo alle attività di recupero e riciclo da aggiungere a quelli presenti IAF15 e IAF28

I lotti di EOW costituiti da aggregati riciclati devono avere un volume massimo di 3000 m^3 (§5.1.4 – UNI 11531-1:2014); alternativamente laddove la ditta applichi il controllo di fabbrica come previsto dalle norme UNI la stessa può adottare un sistema di controllo del processo assicurando il controllo in continuo dei parametri tecnici previsti dalle norme UNI a cui il materiale in lavorazione deve rispettare. La conformità chimica deve essere assicurata almeno ogni 6 mesi. Nel caso non vi sia tale possibilità stabilita dalla norma tecnica, i lotti di produzione devono essere verificati ogni 3000 m^3 .

Sezione “Criteri dettagliati” – lett e) - art. 184-ter c.3: Per assicurare la conformità della produzione di fabbrica prevista dalle norme tecniche di settore (norme UNI): Il sistema di attestazione deve essere adottato in funzione degli usi specifici individuati. Un sistema di tipo “4” prevede l’attribuzione della responsabilità sulle prove di tipo iniziale e l’attuazione di un Sistema di Controllo di Fabbrica esclusivamente a carico del produttore; mentre il Sistema “2+” prevede la certificazione del Sistema FPC da parte di un organismo




notificato indipendente, l'esecuzione delle prove di caratterizzazione dei prodotti secondo un programma di verifiche prestabilite. Tali prove sono da eseguirsi a carico del produttore. Inoltre, la sorveglianza prevista da parte dell'organismo notificato deve essere prevista con continuità. Il tipo di sistema adottato deve essere chiaramente riportato nei documenti tecnico-commerciali che accompagnano l'aggregato qualificato EOW.

2. Prescrizioni.

- 2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o idonea certificazione analitica riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali è previsto un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui al codice EER 170904, in tal caso la verifica deve essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo massimo di 1.000 m³. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero;
 - verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20.06.2019, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
- 2.2. Per il rifiuto di cui al codice EER 170302 l'accettazione deve essere effettuata, oltre a quanto previsto al punto precedente, anche secondo a quanto previsto dal D.M. 28.03.2018 n. 69 allegato 1 parte b.1;
- 2.3. La ditta deve adottare un sistema per il controllo dei rifiuti in ingresso. Il produttore dell'aggregato riciclato deve garantire che, qualora siano identificate eventuali sostanze pericolose, il loro contenuto non ecceda i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul luogo di impiego dell'aggregato. Il sistema deve essere un documento formato da procedure scritte e deve tener conto delle norme sul campionamento dei rifiuti (UNI 14899; UNI 10802; UNI CEN TR 15310; UNI TR 11682:2017); qualora tale attività venga effettuata da laboratorio/società esterna, dovrà essere acquisita tale procedura. Le informazioni che comunque devono essere presenti nel documento sono:
- Approccio per controllare i rifiuti "regolarmente generati nel corso dello stesso processo"; la procedura deve stabilire la periodicità di esecuzione delle verifiche (l'intervallo di prelievo dei campioni va stabilito in funzione del tempo – max 6 mesi;- e non dei volumi/quantità ritirati);
 - Approccio per controllare i rifiuti da "piccoli conferitori" oppure i rifiuti "non generati regolarmente"; la procedura deve stabilire la quantità (m³/anno oppure ton/anno) oltre cui devono essere effettuate le verifiche (l'intervallo di prelievo dei campioni va stabilito in funzione dei volumi/quantità ritirati – max 3000 m³/anno oppure 1500 ton/anno- e non del tempo);
- Per poter effettuare un campione rappresentativo dei rifiuti provenienti dai piccoli conferitori oppure dei rifiuti "non generati regolarmente", questi devono essere depositati in area dedicata separata dagli altri rifiuti in ingresso apponendo idonea cartellonistica che permetta di identificare la partita, la data di inizio e chiusura partita (il numero di partita deve essere riportato nel campo "annotazioni" per ciascuna operazione di "carico" del registro di carico-scarico rifiuti corrispondente ai rifiuti che compongono la partita stessa);
- Ciascun approccio di campionamento deve prevedere almeno:
 - Massa e numero degli incrementi, per ciascuna tipologia di rifiuto ritirato;
 - Massa del campione grezzo (campione da quartare per ottenere il campione primario da trasportare in laboratorio per l'analisi);
 - Massa del campione primario (campione destinato al laboratorio per l'analisi);



- La non pericolosità dei rifiuti deve essere eseguita nel rispetto del Regolamento 1357/2014 e sue modifiche ed integrazioni;
 - La quantità oltre cui non può essere definito piccolo conferitore è di 3000 m³;
- 2.4. Per il rifiuto 170508 “ballast ferroviario” deve essere valutata la presenza di ofiliti all’interno del carico in ingresso; laddove presenti devono essere selezionati prima delle attività di frantumazione. La bagnatura del rifiuto ne agevola l’identificazione in quanto le stesse assumono una colorazione tendente al verde;
- 2.5. Per i rifiuti identificati dai codici CER 170904 (rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione) deve essere ricercato l’amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto;
- 2.6. In caso di rinvenimento di amianto il Gestore deve provvedere alla comunicazione all’ATS secondo la normativa vigente.
- 2.7. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.8. I sottoprodotti in ingresso devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183, comma 1, lett. qq) e dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e gestiti conformemente a quanto indicato nel regolamento di cui al decreto ministeriale n. 264 del 13.10.2016 qualora sia previsto l’obbligo di applicazione;
- 2.9. Il deposito di sottoprodotti ritirati da terzi (terre e rocce da scavo) deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/prodotti ottenute dai cicli di lavorazione, garantendo la tracciabilità di tali materiali;
- 2.10. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/EoW ottenute dai cicli di produzione in situ devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dei prodotti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le
 - norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione, in particolare:
 - i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per codici EER mantenendo la separazione tra rifiuti ed aggregati/EOW/prodotti;
 - le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all’interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.11. La gestione dell’installazione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;



- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.12. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- 2.13. I rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.14. I rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.15. I rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento e sottoposti ad operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti allo smaltimento entro un anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.16. Deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.17. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- 2.18. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati;
- 2.19. La ditta, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento, deve aggiornare/redigere il protocollo di gestione dell'impianto che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento
 - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
 - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale, che ha cessato la qualifica di rifiuto, da generare;
 - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
 - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
 - la procedura per la gestione, la tracciabilità e l'identificazione univoca del lotto (t e m³) che consenta di verificare la data in cui l'EoW è stato prodotto, nonché la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
 - il protocollo di gestione delle aree in modalità di alternatività;

Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente documento e di quanto riportato da ARPA nel parere obbligatorio e vincolante per la



produzione di EoW caso per caso. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate;

- 2.20. Il protocollo di gestione deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.21. Il Protocollo di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;

Prescrizioni per EOW "caso per caso"




- 2.22. Qualora la terra (EER 170504) risulti:
 - a. conforme ai limiti colonna A del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, può essere destinata a qualsiasi utilizzo;
 - b. superiore alla colonna A ed inferiori a colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 DEVE essere gestita su linea separata e l'uso specifico non può prevedere l'impiego, anche in miscela, in siti appartenenti alla colonna A ovvero "aree agricole" DM Ambiente 1 marzo 2019- allegato 2-art. 3;
 - c. superiori alla colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 **non possono essere trattate in sito in quanto l'impianto non è dotato di un impianto di decontaminazione.**
 - d. conforme ai limiti colonna A oppure B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, ma contenga una percentuale di materiali antropici maggiore 20% (Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi - ricercati secondo UNI EN 933-11), la stessa DEVE comunque essere sottoposta ad operazioni di selezione e cernita al fine di rispettare la norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1 e cioè rispettare il limite del 2% in massa di sostanze organiche e vegetali;
- 2.23. Il vaglio deve assicurare la selezione delle frazioni granulometriche previste dalle norme tecniche che individuano l'uso specifico dell'EOW prodotto. **L'indisponibilità di un vaglio in grado di assicurare il rispetto delle curve granulometriche previste dalle norme tecniche non permette l'ottenimento di EOW a prescindere dalla conformità chimica dell'EOW prodotto**
- 2.24. Deve essere individuata ed identificata da apposita cartellonistica una zona per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti scaricati collocato prima dell'invio al trattamento; in tale area devono essere svolte le attività di verifica ed eventuale caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, visto che l'impianto ritira diverse tipologie di rifiuti in ingresso, le aree devono essere distinte almeno nelle seguenti categorie:
 - a. materiali da demolizione C&D
 - b. materiale da scavo: nel caso la percentuale di scheletro (ghiaia/sabbia) presente nei rifiuti in ingresso sia molto diversa (classificate secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1) l'area deve essere suddivisa ulteriormente al fine di non precludere il controllo di processo successivo:
 - "terre e rocce da scavo" (EER 170504) **costituito da terra** (matrice terrosa), deve essere conforme alla colonna A oppure B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 in funzione del luogo in cui verrà impiegata come EOW; così come stabilito dalla norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1.1 "requisiti delle terre per colmata";
 - "terre e rocce da scavo" (EER 170504), **povere di frazione terrosa, senza materiali antropici o con materiali antropici con le seguenti caratteristiche:** Materiali bituminosi < 5% in massa; Materiali galleggianti < 5 cm³ /Kg; Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa;
 - "terre e rocce da scavo" (EER 170504), **povere di frazione terrosa, con presenza di materiali antropici** (Materiali bituminosi > 5% in massa; Materiali galleggianti > 5 cm³ /Kg; Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi > 1% in massa);



- Aggregati naturali con massa volumica $< 2000 \text{ Kg/m}^3$ (non possono essere conformi alla UNI 12620 – ma rientrano nella UNI 13242);
 - Aggregati naturali con massa volumica $> 2000 \text{ Kg/m}^3$ (idonei alla produzione di calcestruzzo prestazionale – UNI 12620);
- 2.25. La ditta deve dotarsi di un sistema di gestione (SGQ/SG) per il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto deve assicurare il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
 - c. controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
 - d. controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
 - e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
 - f. controllo di funzionamento periodico dei sistemi di pesatura e stampa delle stesse (taratura periodica sistema pesa, allineamento data-ora, leggibilità tagliandi di pesa – sostituzione inchiostro ecc...)
 - g. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste);
 - h. procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
 - i. procedure di controllo del prodotto in uscita;
 - j. procedure per la verifica di conformità dell'EoW ed in particolare procedura che definisca le modalità di campionamento per l'EoW;
- 2.26. Il sistema di gestione per la qualità dei processi/servizi deve rispondere alla norma ISO 9001:2015. Il settore di accreditamento deve essere IAF24 (International Accreditation Forum) relativo alle attività di recupero e riciclo;
- 2.27. Le caratteristiche chimico/fisiche degli EOW ottenuti devono essere quelle previste dalle norme tecniche in funzione dell'uso specifico preventivamente individuato. A tal proposito la ditta DEVE tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche a cui intende far riferimento per la qualificazione degli EOW prodotti avendo chiaro quali siano gli usi specifici previsti dalle norme stesse ed annotandone i riferimenti sui documenti commerciali che accompagnano gli EOW;
- Si riportano alcuni esempi presi in considerazione nell'espressione del parere, atteso che la ditta non ne ha individuato nessuno in modo specifico:
- a. terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014)
 - b. strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014)
 - c. terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014) + UNI EN 13242:2004 + allegato C1 circolare 5025 del 2005
 - d. terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014) + UNI EN 13242:2004 + allegato C2 circolare 5025 del 2005
 - e. corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
 - f. terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014);
- 2.28. Nel caso siano ritirati in impianto rifiuti qualificati oggettivamente “riporti” intesi come miscele di terra contenenti materiali di origine antropica, questi sono assimilati alle “terre da colmata” - UNI 11531 (§4.3) - e non necessitano di trattamento di vagliatura solo a condizione che:
- a. dimensione massima dei granuli: $< 63 \text{ mm}$
 - b. Designazione ammessa secondo la UNI EN 933-11 = Ra_5, FL_5, X_1 dove:
 - Ra_5 , Materiali bituminosi $< 5\%$ in massa
 - FL_5 , Materiali galleggianti $< 5 \text{ cm}^3 / \text{Kg}$
 - X_1 , Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi $< 1\%$ in massa;



- 2.29. Più in generale gli aggregati riciclati:
- per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, devono essere conformi alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531-1;
 - per la produzione di calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 12620;
- 2.30. Il Granulato bituminoso per recupero di aggregati da impiegare nella produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 13242;
- 2.31. Gli aggregati riciclati derivanti da rifiuti di costruzione e demolizione sono EOW; sono considerati articoli qualora sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste per gli usi specifici. Il rispetto delle designazioni previste dalla norma tecnica in funzione dell'utilizzo specifico è requisito essenziale per dimostrare che forma e superficie delle particelle degli aggregati in relazione all'uso specifico per i quali sono prodotti, prevalgono sulle proprietà chimiche. La composizione chimica è in questo caso meno importante rispetto alla forma e alla superficie. Le proprietà chimiche essenziali sono limitate alla solubilità massima consentita, se l'aggregato è solubile questo non può soddisfare la sua funzione e quindi non è da considerare articolo ma sostanza;
- 2.32. Gli EOW prodotti devono essere:
- a. assoggettati a Marcatura CE come aggregati;
 - b. accompagnati da documentazione relativa al controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 4
 - c. accompagnati da certificato di conformità del controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 2+
 - d. accompagnati da dichiarazione di prestazione (DdP);
- 2.33. Qualora la ditta effettui una miscelazione di aggregati (EOW) di massa volumica notevolmente diversa, deve prestare cautela al fine di evitare il fenomeno di segregazione (separazione granulometrica durante l'abbancamento su piazzale); inoltre deve emettere nuova documentazione che attesti la nuova designazione granulometrica dell'aggregato prodotto;
- 2.34. la ditta deve dotarsi di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportate nelle norme tecniche che stabiliscono i possibili usi specifici; La frequenza delle verifiche, in particolare, deve essere condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica;
- 2.35. I parametri di processo che devono essere monitorati costantemente sono la dimensione granulometrica prevista dalle norme UNI nonché quanto previsto dallo specifico. La ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche relative all'uso specifico previsto per l'EOW prodotto. Si riportano alcuni esempi di limiti granulometrici in funzione dell'uso specifico previsto dalle norme tecniche di settore:
- a. terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014)
tutto passante a 63 mm
 - b. strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014)
passante a 0.063 mm < 3% massa/massa
passante a 2 mm < 15% massa/massa
 - c. terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C1 circolare 5025 del 2005
passante al setaccio 63 mm >85% sino al 100% (trattenuto max 15%) massa/massa
passante al setaccio 4 mm <60% massa/massa
passante a 0.063 mm < 15% massa/massa
D_{MAX} = 125 mm
 - d. terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C2 circolare 5025 del 2005
tutto passante a 63 mm
passante a 0.063 mm ≤ 15% massa/massa
D_{MAX} = 125 mm



- e. corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
rapporto tra i passanti ai setacci 0,4 mm e 0,063 mm minore di 7
 - f. terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014)
 $D_{MAX} = 125 \text{ mm}$ ($2D = 63 \text{ mm} \times 2$) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;
 - g. aggregati riciclati per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531;
 $D_{MAX} = 125 \text{ mm}$ ($2D = 63 \text{ mm} \times 2$) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;
 - h. Aggregati riciclati per la produzione di calcestruzzo UNI EN 12620, UNI 11531;
 $Massa \text{ volumica} > 2000 \text{ Kg/m}^3$
 $D_{MAX} = 125 \text{ mm}$ ($2D = 63 \text{ mm} \times 2$);
- 2.36. La ditta deve produrre aggregati conformi alle norme UNI di settore. Ciascuna norma di settore individua lo scopo specifico a cui la sostanza o l'oggetto è destinato;
- 2.37. I lotti di EOW costituiti da aggregati riciclati devono avere un volume massimo di 3000 m³ (§5.1.4 – UNI 11531-1:2014). Ciascun lotto deve rispettare conformità al test di cessione (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi);
- 2.38. Nel caso di utilizzo degli aggregati per rinterri, riempimenti e rimodellazioni, deve essere effettuata, sempre per lotti di 3.000 m³, anche la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B i di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006, e dei limiti fissati dall'allegato 2 al decreto 01 marzo 2019 n. 46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Fasanini, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale;
- 2.39. I lotti di EOW prodotti sono da riclassificare rifiuti qualora non trovino impiego entro 36 mesi dalla certificazione; la rilavorazione deve essere tracciata sul registro di carico/scarico rifiuti annotando nel campo note che si tratta di materiale non commercializzato entro i termini prescritti;
- 2.40. La ditta deve effettuare valutazione degli standard sanitari previsti per il materiale recuperato comparandoli agli impatti sanitari prodotti dalla materia prima sostituita; la valutazione deve essere contenuta in un documento scritto da tenere a disposizione degli enti di controllo;
- 2.41. La ditta deve effettuare valutazione degli standard ambientali previsti per il materiale recuperato comparandoli agli impatti ambientali prodotti dalla materia prima sostituita; la valutazione deve essere contenuta in un documento scritto da tenere a disposizione degli enti di controllo;
- 2.42. Il sistema di gestione della qualità deve contenere apposite procedure che definiscano:
- a. le caratteristiche e le specifiche tecniche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
 - b. i contenuti massimi di impurità ammesse nel materiale recuperato; in particolare la ditta deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione di fabbrica in grado di valutare periodicamente la potenziale presenza di sostanze all'interno dei rifiuti in ingresso in base alle seguenti disposizioni:
 - Allegato XIV (sostanze soggette a registrazione) e XVII (sostanze soggette a restrizione) del Reg. Reach;
 - Revisione periodica e verifica Elenco sostanze SVHC (Sostanze Chimiche estremamente preoccupanti);
 - Sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's (verifica già prevista).
 - c. la modalità di pesatura e registrazione dei dati relativi ai carichi in uscita;
 - d. la frequenza di monitoraggio per campionamento del materiale recuperato;
 - e. le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
 - f. il processo di destinazione del materiale recuperato e quindi l'uso previsto del materiale recuperato;



- 2.43. I decreti nazionali prevedono la presentazione di un modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questa contiene tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto; il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto è pertanto attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su ciascun lotto di produzione inferiore od uguale a 3000 m³, da destinarsi alla commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.44. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
- a. Ragione sociale del produttore
 - b. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
 - c. individuazione del lotto di riferimento, la cui dimensione massima è di 3000 m³
 - d. Marcatura CE dell'aggregato
 - e. Certificato di conformità del controllo produzione di fabbrica rilasciato da Organismo Notificato degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 2+;
- 2.45. Alla scheda di conformità deve essere allegata la Dichiarazione di Prestazione relativa agli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, richiama il DM Infrastrutture dell'11 aprile 2007;
- 2.46. La dichiarazione di conformità deve permanere presso l'impianto e deve essere messa a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.47. Per ciascun lotto di EoW, identificato dal gestore, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore deve conservare, presso l'impianto o presso la propria sede legale, per tre anni dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo; le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche degli EoW prodotti e consentire la ripetizione delle analisi;
- 2.48. I lotti di EoW/prodotti devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, lotto in attesa di certificazione;
- 2.49. Qualora il lotto di EoW/prodotto risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.50. Dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.51. Restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro 3 anni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.52. Annualmente la ditta deve trasmettere all'Autorità Competente la quantità di EOW prodotto nell'anno e la giacenza residua a fine anno (31 dicembre); la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo, laddove possibile la ditta può utilizzare l'applicativo ORSO, secondo le tempistiche già previste dall'atto autorizzativo, per la comunicazione dei quantitative di EOW recuperate ed immessi effettivamente sul mercato;

Prescrizioni per EOW granulato di conglomerato bituminoso

- 2.53. Il gestore deve effettuare le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso prodotto, ai fini della classificazione come End of Waste, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, parte b2), al D.M. 69/2018;



- 2.54. Il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve attestare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 69/2018 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 del D.M. 69/2018 e inviata tramite PEC all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- 2.55. Il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.56. Il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 28.03.2018 n. 69. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- 2.57. Il lotto di granulato di conglomerato bituminoso EOW deve essere chiaramente individuato mediante idonea cartellonistica riportante gli estremi della dichiarazione di conformità; lo stoccaggio presso l'installazione deve avvenire nelle aree individuate in planimetria, e deve garantire la separazione e l'individuazione dei lotti per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità;

3. Piani

• Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.



- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





FASANINI
COSTRUZIONI

BRENO (BS) - Tel. 0364.326266 - www.fasanini.it



BETONFAS
CALCESTRUZZI

BRENO (BS) - Tel. 0364.320367 - www.betonfas.it




CALCESTRUZZI - PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - CONGLOMERATI SPECIALI
COSTRUZIONI - LAVORI STRADALI - PRODUZIONE AGGREGATI - RECUPERO E TRASPORTO
RIFIUTI - SCAVI E MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI - TRASPORTO CONTO TERZI

Tel 0364 326266 • **Mail** info@betonfas.it & info@fasanini.it



fasanini_betonfas



Estrazione, escavazione,
lavorazione e commercio di
materiali aggregati;
scavi e movimento terra;
demolizioni;
costruzioni stradali, industriali e
civili; costruzioni di condotte
forzate, opere fluviali, bonifica e
difesa idraulica;
opere di ingegneria naturalistica;
recupero e trasporto rifiuti edili
non pericolosi;
produzione di aggregati riciclati;
trasporti c/terzi.

SCAVI E MOVIMENTO TERRA



AGGREGATI



LAVORI EDILI LAVORI STRADALI IDRAULICI



DEMOLIZIONI



RECUPERO TRASPORTO RIFIUTI



INGEGNERIA NATURALISTICA




LABORATORIO TECNOLOGICO



AGGREGATI

Garantisce una costante qualità
del prodotto attraverso il
controllo degli aggregati, la
progettazione del mix design di
calcestruzzo, la validazione
della ricetta. Verifica e controllo
costante dei materiali riciclati.



Produzione e vendita
calcestruzzi preconfezionati a
prestazione garantita e
composizione richiesta,
conglomerati speciali e
pavimenti industriali.

CALCESTRUZZI



PAVIMENTI INDUSTRIALI



GREEN BETONFAS




Il laboratorio tecnologico del gruppo Fasanini da tempo studia l'utilizzo dei materiali riciclati nel calcestruzzo, in linea con l'economia circolare per evitare lo sfruttamento di nuove cave ed il conferimento a discarica dei materiali di demolizione.


In collaborazione con L'**'UNIVERSITA' DI BRESCIA**, Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione internazionale e di matematica, finanziano un dottorato di ricerca per la **'CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E TECNICA DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DEGLI AGGREGATI RICICLATI PRODOTTI'** al fine dell'impiego nel calcestruzzo, nelle costruzioni stradali e nelle opere geotecniche.



**EFFICIENZA
ENERGETICA**





**RISPETTO
DELL'AMBIENTE**



**UTILIZZO DELLE
MATERIE PRIME**

Le nostre certificazioni





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prat. n. 3135

Brescia, _____

PEC PEDRETTI SRL
pedretti.srl@legalmail.it

e pc REVO Insurance S.p.A.
PEC Cod. Ag. 5705
revo@pec.revoinsurance.com

Prot. n. _____
Protocollo generato dal sistema

LR/db
cl 9.11.6

OGGETTO: (fasc. 997 SAUR: 265866) Ditta PEDRETTI SRL con sede legale in Via Zerna 46/D Bienno. Domanda di rinnovo tale e quale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 ed s.m.i., per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Esine Via San Martino SNC, già autorizzato con provvedimento n. 2388 del 17/06/2013 e s.m.i. **Presa d'atto dell'appendice n.1 del 10/07/2023 relativa alla polizza fidejussoria n. 861065**

Premesso che per effetto della fusione per incorporazione della società controllante REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A, la nuova denominazione della società assicurativa è "REVO Insurance S.p.A."

Si prende atto dell'avvenuta presentazione dell'appendice n. 1 del 10/07/2023 relativa alla polizza fidejussoria n.861065, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A ed attualmente denominata REVO Insurance S.p.A., a favore di questo Ente e prestata a fronte della richiesta del 8/06/2023 prot.n.111173 dalla Provincia di Brescia.

La ditta potrà esercitare attività di gestione rifiuti fino al giorno 17/06/2024, precisando che l'anno in più dell'estensione della garanzia è a copertura di eventuali ripristini ambientali.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Dott. Giovanmaria Tognazzi
Documento firmato digitalmente

Referenti per la pratica/ Il Responsabile del procedimento
Ufficio Rifiuti, Arch. Daniele Bilios / P.O. delegato dott.ssa Lucia Rossi

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 143073/2023 del 25-07-2023
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE AMBIENTE
UFFICIO RIFIUTI**

Via Milano, 13
25126 Brescia

**Fax
030/3748482**

Brescia, 19 6/0, 2013

Raccomandata A.R.
o consegna b.m



Spett.le Ditta
PEDRETTI Srl
Via Zerna n. 467D
25040 Bienno (BS)

P.G. 5069 /2013
LM/mrsa

OGGETTO: Trasmissione provvedimento.

* In allegato alla presente si trasmette l'atto dirigenziale n. **2388** del **17.06.2013** avente ad oggetto:

*"Ditta Pedretti SRL con sede legale in Via Zerna 46/D nel comune di Bienno (BS).
Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Esine (BS) Via San Martino. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."*

♦ La Ditta in indirizzo è invitata voler prestare una garanzia finanziaria favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti

Il Funzionario
(Loredana Massi)

RIFIUTI



OGGETTO: Ditta Pedretti s.r.l. con sede legale in Via Zerna 46/D nel comune di Bienno (BS).
Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Esine (BS) Via San Martino. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di coordinamento e direzione del Settore Ambiente”;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- ~~deliberazione giunta regionale 21 ottobre 2009, n. 10360, relativa ai criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti;~~
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

RILEVATO che la ditta Pedretti s.r.l. (codice fiscale 01983880988), avente sede legale in via Via Zerna 46/D nel comune di Bienno, ha presentato istanza in data 13/06/2011, (registrata al P.G. prov. 67199 in data 14/06/2011) integrata e modificata con documentazione registrata nelle seguenti date: il 7/12/2011, registrata al P.G. prov. con il n.136702/11; il 12/06/2012, registrata al P.G. prov. con il n.81485/12; il 19/11/2012, registrata al P.G. prov. con il n.149372/12; il 19/03/2013, registrata al P.G. prov. con il n.33262/13, tendente

ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Esine (BS) Via San Martino;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ☐ urbanistico-edilizia;
- ☐ ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera,)
- ☐ di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.1 – Mapp.li : 9466, 9467, 3664, 9201, 3667, 1635 censuario di Esine e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Esine del 12/10/2011 prot. n.9828), ha le seguenti destinazioni urbanistiche :

- mapp.li 9466- 9467 ☐ zona rurale "AAS" Ambiti agricoli di interesse strategico in "ARA" Ambiti di rilevanza paesistico ambientale;
- mapp.li 3664- 9201 ☐ parte zona rurale "AAS" Ambiti agricoli di interesse strategico in "ARA" ambiti di rilevanza paesistico ambientale;
 ☐ parte in zona "APC.s" aree produttive speciali ;
- mapp.le 3667 ☐ parte in zona "ARA" Ambiti di rilevanza paesistico ambientale;
 ☐ parte in zona "APC.s" aree produttive speciali ;
- mapp.le 1635 ☐ parte zona rurale "AAS" Ambiti agricoli di interesse strategico in "ARA" ambiti di rilevanza paesistico ambientale;
 ☐ parte in zona "ARA" Ambiti di rilevanza paesistico ambientale;
 ☐ parte in zona "APC.s" aree produttive speciali ;

- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

VISTO l'atto dirigenziale di questa Provincia n.3826 del 15/11/2011 , avente ad oggetto: "Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del dlgs n.42/2004 e del D.P.R. n.139/2010, per la realizzazione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti con opere accessorie, in località Plemo nel comune di Esine";

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 4282 del 19/12/2011 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

- l'A.R.P.A di Brescia, assente in conferenza, nella riunione tecnica tenutasi in data 25/09/2012 ha espresso parere tecnico favorevole con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;
- l'ASL di Brescia, Distretto di Valle Camonica - Sebino, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 20/02/2012, registrata al P.G. prov. in data 22/02/2012 con il n. 24307, parere favorevole con prescrizioni e condizioni,

CONSIDERATO che PSAL di Brescia, Distretto di Valle Camonica - Sebino, pur convocato ma risultato assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze delle riunioni della conferenza dei servizi indette rispettivamente con note prot. n.15863

del 6/02/2012 e n.106480 del 7/08/2012, riunitesi nei giorni 29/02/2012 e 28/09/2012 (verbali in atti), nel corso delle quali sono state valutate le criticità espresse dal Comune di Esine e dagli enti ed uffici interessati che hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

RILEVATO CHE:

- con nota del 10/05/2013 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

~~le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti~~ sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 39960 in data 3/04/2013, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

□ l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 264.769,00 (Euro duecentosessantaquattromilasettecentosessantatane/00) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a mc 10.324
(di cui mc 144 rifiuti speciali decadenti) € 182.342,49
- trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 100.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a € 82.426,51

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Esine in via San Martino, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)", Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)", Sezione "E" (EDILIZIA) e secondo quanto ~~rappresentato nel seguente elaborato tecnico-grafico, che vengono allegati rispettivamente sub"01" al~~ presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:

- Tavola Unica "A11" del 22/03/2013 (rev.) avente per oggetto : "Planimetria dell'insediamento completa di punti di emissione, sistema di raccolta e trattamento delle acque e sistema di nebulizzazione";

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Pedretti s.r.l., (C.F. 01983880988), avente sede legale in via Zerna 46/D nel comune di Bienno (BS), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Esine - via San Martino, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel

corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- a) permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopracitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
- 4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;



~~che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;~~

- 6. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione **D** (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7. di dare atto che:
 - a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ~~ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di~~ recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - j) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato **A**, sezione **C** (emissioni)

comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

- k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- m) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- n) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- o) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento; e costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- p) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- q) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione ed osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

- 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
- 9. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
- 10. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
- 11. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
- 12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
- 13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 264.769,00 (Euro duecentosessantaquattromilasettecentosessantanove/00)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;



14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 5), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

16. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta Pedretti Srl con sede legale in via Zerna 46/D nel comune di Bienno (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;

17. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Esine, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto di Vallecamonica e Sebino;

18. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;

19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservarsi presso gli uffici provinciali;

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare gli originali del presente atto, nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi, sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;


Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia

17/06/2013



Il Direttore del Settore Ambiente,
Dott. Riccardo Maria Davini



ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	Pedretti SRL	Cod. fiscale	01983880988
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Bienne, Via Zerna 46/D		
SEDE IMPIANTO	Via San Martino nel Comune di Esine	FOGLIO N. 1	
		MAPP. N.	9466 9467 3664 9201 3667 1635
SUPERFICI	- Totale insediamento	m ² 8.784	
	- superficie occupata (deposito rifiuti, pertinenze e manovra automezzi)	m ² 4.635	
	- parcheggi	m ² 225	
	- deposito aggregati riciclati su area non pavimentata	m ² 1.511	
	- permeabile	m ² 2.413	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	- parte in zona “ARA” Ambiti di rilevanza paesistico ambientale; - parte zona rurale “AAS” Ambiti agricoli di interesse strategico in “ARA”ambiti di rilevanza paesistico ambientale; - parte in zona “APC.s” aree produttive speciali ;	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Inversini Isa , nata a Darfo il 14/04/1967		
RESPONSABILE TECNICO	Pedretti Valerio , nato a Bienne il 17/05/1963		



2388 DEL 17.6.10.2013

DITTA: PEDRETTI SRL

SEDE LEGALE: VIA ZERNA 46/D, BIENNO

UBICAZIONE IMPIANTO: VIA SAN MARTINO, ESINE

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 8.784 mq ; l'impianto è sito nel comune di Esine (BS) in via San Martino è censito al NCTR del comune di Esine al foglio n.1 mappali 9466, 9467, 3664, 9201, 3667, 1635; la ditta ha disponibilità dell'area;

~~1.2. la suddetta area ricade in parte in zona rurale "ARA" Ambiti di rilevanza paesistico ambientale, "AAS" Ambiti agricoli di interesse strategico in "ARA" Ambiti di rilevanza paesistico ambientale, e parte in zona "APC.s" aree produttive come risulta dal vigente P.G.T. del comune di Esine (BS);~~

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- aree B,D,E : aree scoperte, rispettivamente di circa mq 1.118, mq 216, mq 451 per un totale complessivo di mq 1.785 , pavimentate in cls, destinate alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
- area aggregati riciclati scoperta di circa mq 1.511, non pavimentata destinata al deposito di prodotti/aggregati/EOW;
- area "R5" : area scoperta destinata all'impianto di frantumazione-vagliatura-deferizzazione per svolgere le operazioni di trattamento (R5) dei rifiuti non pericolosi;
- area F,1,2,3,4 : area scoperta, di circa mq 84, pavimentata in cls, destinati al deposito di rifiuti decadenti e al container scarrabile con chiusura ermetica;
- area C : area scoperta, di circa mq 94, pavimentata in cls, destinata al deposito di rifiuti conferiti da piccoli produttori;

1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.5. Descrizione del sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche.

Con provvedimento n. 2822 del 07.08.12 la Ditta Pedretti S.r.l. è stata autorizzata allo scarico delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti dall'insediamento isolato adibito all'attività di produzione calcestruzzo esistente, mediante il sistema di dispersione per sub-irrigazione.

La documentazione trasmessa in allegato alla domanda del 29.11.11, successivamente integrata, ~~evidenzia che oltre allo scarico delle acque reflue domestiche, presso il nuovo impianto le acque di~~ seguito elencate, saranno gestite come sotto riportato:

- dalle acque di prima e seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti pari a 4.860 mq.;
- dalle acque meteoriche provenienti dalle coperture;
- dalle acque di lavaggio delle ruote degli automezzi in ingresso ed in uscita.

Le acque di prima pioggia saranno convogliate in una vasca della capacità di 68 mc. per il completo riutilizzo nell'attività, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, o smaltite in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le acque di seconda pioggia saranno convogliate in una vasca, diversa da quella di raccolta delle acque di prima pioggia, per il loro riutilizzo in subordine alle acque di prima pioggia, con recapito dello scarico di troppo pieno nel corpo idrico superficiale "Torrente Resio", previo passaggio in pozzetto di campionamento del tipo "con accumulo", posizionato sulla condotta immediatamente a valle della vasca di accumulo.



Le acque meteoriche provenienti dalle coperture sono raccolte con apposita rete collegata alla condotta di troppo pieno in uscita dalla vasca di raccolta acque di seconda pioggia, a valle del pozzetto di campionamento acque di seconda pioggia.

Un ulteriore pozzetto di campionamento del tipo "con accumulo" è ubicato sulla condotta di scarico del troppo pieno delle acque di seconda pioggia ed delle acque meteoriche delle coperture, immediatamente a monte del punto di recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Resio".

In ingresso all'impianto è prevista un'area per il lavaggio delle ruote degli automezzi, con impianto a circuito chiuso, mediante il riutilizzo delle acque.

Per quanto sopra, poiché nell'area del nuovo impianto lo scarico delle acque reflue domestiche è autorizzato con provvedimento di cui sopra e non saranno attivati scarichi di acque reflue industriali di processo o di raffreddamento e acque di prima pioggia, non vi sono scarichi da autorizzare ai sensi della vigente normativa.

1.6. Descrizione del processo e del trattamento:

a) Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici CER 101311 (limitatamente a rifiuti costituiti da inerti quali mattoni, cemento, mattonelle, ceramiche ecc) -170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:
 - aggregati riciclati conformi alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 per l'edilizia;
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate - specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i (miscele non legate - specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione, ~~previa verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1~~ dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale;
- all'impianto in sito per la produzione di un prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto, conglomerato cementizio, conforme alle norme tecniche di settore UNI EN, qualora applicabili;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007,

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

b) rifiuti provenienti dall'attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura.

Il trattamento del rifiuto di cui al codice CER 170302 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 13043:2004 s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

c) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica

Il trattamento del rifiuto di cui al codice CER 170504-200202 (limitatamente a terre e rocce non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica), con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, viene svolto mediante vagliatura, eventualmente con l'utilizzo di idonei rifiuti autorizzati di cui alla famiglia 17-xx-xx, in quantità tale da consentire la pulizia delle griglie, per la separazione delle varie frazioni e le successive fasi di lavorazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini e deve essere destinata:

- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate –

specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione, previa verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale;
- all'impianto in sito per la produzione di un prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto, conglomerato cementizio, conforme alle norme tecniche di settore UNI EN, qualora applicabili;

La frazione litoide compresa tra i 2 mm e i 20 mm che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, deve essere destinata:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);
- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, e che possono essere omogeneizzati con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini, quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione, previa verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale;
- all'impianto in sito per la produzione di un prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto, conglomerato cementizio, conforme alle norme tecniche di settore UNI EN, qualora applicabili;

La frazione fine, < 2 mm, deve essere destinata:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del d.m. 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato, con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);
- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, e che possono essere omogeneizzati con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini, quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione, previa verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale;
- all'impianto in sito per la produzione di un prodotto che ha cessato la qualifica di rifiuto, conglomerato cementizio, conforme alle norme tecniche di settore UNI EN, qualora applicabili;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009;

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

Il rifiuto di cui al codice CER 170504, terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia e ghiaia trovanti, anche di origine antropica, cessa la qualifica di rifiuto e quindi può essere utilizzato per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati, anche quando il recupero consiste semplicemente nel controllare i rifiuti per verificarne la conformità alle condizioni previste dall'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle condizioni sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

1.7 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 10.180 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- mc 144 messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è di 100.000 t/a;

1.8 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

CER	Descrizione	Operazioni di trattamento	
		R13	R5
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309 e 101310	X	X
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 (<i>terre non provenienti da siti di bonifica o contaminati</i>)	X	X
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	X	X
200202	Terra e roccia (<i>terre non provenienti da siti di bonifica o contaminati</i>)	X	X
200301	Rifiuti urbani non differenziati (<i>Limitatamente ai materiali da demolizione provenienti dalle isole ecologiche</i>)	X	X

1.9 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, cassoni, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- ☐ acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati.
- ☐ qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici cer 17.09.04 di cui al gruppo a) del punto 1.6. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al

raggiungimento di un quantitativo di circa 350 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e ricercati, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, almeno i seguenti parametri As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, CrVI, Cu, Sb, Al.

Per i rifiuti identificati dai codici CER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; tale ricerca, con riferimento alle terre e rocce provenienti da siti contaminati e operazioni di bonifica, deve essere effettuata sulle pezzature: maggiore di 20 mm, compresa tra i 2 mm e i 20 mm, inferiore a 2 mm. In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ASL secondo la normativa vigente.

Per i rifiuti destinati alla linea di produzione dei conglomerati cementizi, oltre ai parametri sopra riportati, deve essere ricercato il Cromo VI (idrosolubile) accertando il rispetto dello 0,0002% previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 17.02.2005. Per la ricerca del Cromo VI (idrosolubile) deve essere applicata la metodica prevista dal quaderno CNR IRSA 16 Q 64 Vol.3 del 1986.

Per i rifiuti appartenenti alla famiglia del gruppo b) proveniente dalla scarifica del manto stradale CER 170302, oltre ai parametri sopra riportati deve essere verificato, sul tal quale, che il contenuto di benzo [a]pirene e dibenzo [ab]antracene non superi il limite 0,01%.

- 2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) ~~lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici CER – rifiuti - aggregati - EOW;~~
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.8;
- 2.5. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.8. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come prodotti e i certificati relativi alle marcature CE necessarie a secondo dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenute presso l'impianto a disposizioni degli organi di controllo;
-
- 2.9. gli automezzi della ditta che percorrono la via San Martino nel tratto stradale che attraversa il centro storico della frazione Plemo devono rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni :
- non devono superare il flusso veicolare di 50 transiti/giorno (25 in entrata e 25 in uscita) nel passaggio della frazione Plemo, rispettando il limite di velocità di 30 KM/ora;
 - deve essere sincronizzato il passaggio degli automezzi della ditta, anche in coordinamento con gli orari di transito dei mezzi pubblici;
 - i cassoni degli automezzi, contenenti materiale inerte, devono essere coperti per evitare emissioni polverulenti;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

N. **2388** DEL **17.6.11.2013**

Sommario:

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

B) TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI E RIEPILOGO EMISSIONI.

C) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Materie prime.

Tabella 3. Fasi lavorative.

Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Tabella 6. Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

Tabella 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Prescrizioni impiantistiche. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica, requisiti e modalità per il controllo. Emissioni rumorose. Sospensione dell'attività.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore

PEDRETTI S.R.L.

Sede legale

BIENNO (BS) VIA ZERNA 467D

Sede insediamento
dell' impianto/attività

ESINE (BS) VIA SAN MARTINO

B) TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO, AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI E RIEPILOGO EMISSIONI.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO ESISTENTE per attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti e attività di betonaggio nel comune di ESINE (BS) VIA SAN MARTINO ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Autorizzazioni precedenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2861 del 09/10/2006

Emissioni precedentemente autorizzate: E1

Emissioni modificate: -

Emissioni dismesse: -

Emissioni nuove: E2, Ed1

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e allegati tecnici n. 6 – Attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi e 8 alla d.G.R. n. 196 del 22/06/2005 – Attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti.



Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

MATERIE PRIME	Q.tà/anno	FRASI DI RISCHIO	STOCCAGGIO
Rifiuti inerti come definiti nella Sezione Rifiuti	Vedere "Sezione Rifiuti"	n.d.	Vedere "Sezione Rifiuti"
Cemento (Legoplast)	78.138 t/anno	R36/37/38 R43	In cumuli a terra
Ghiaia e sabbia	30.000 t/anno	-	In silos
Additivi (Mira 90)	10.000 litri/anno	-	In taniche da 500 lt

Tabella 3. Fasi lavorative. - Dati dichiarati dalla ditta.

Attività di betonaggio

1. scarico/carico materie prima;
2. stoccaggio
3. trasferimento;
4. impasto.

Attività di trattamento rifiuti

1. accumulo dei rifiuti;
2. cernita dei materiali estranei (legno e plastica);
3. frantumazione, riduzione volumetrica, vagliatura;
4. deferrizzazione;
5. accumulo del prodotto finito.
- 6.

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da attività di betonaggio - dati progettuali dichiarati dalla ditta	
E1 – stoccaggio in silos del cemento, carico betoniera	
Portata massima nominale	6000 Nm ³ /h
Altezza camino	6 m
Diametro del camino	250 mm
Temperatura	Ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta:	depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	Limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Silice libera cristallina	3 mg/Nm ³

Emissioni da attività di estrazione, trattamento, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio rifiuti e materiali inerti di cava - dati progettuali dichiarati dalla ditta

E2 – emissione da impianto di frantumazione, vagliatura e deferrizzazione

Portata massima nominale	5830 Nm ³ /h
Altezza camino	n.d.
Diametro del camino	n.d.
Temperatura	AMBIENTE
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta:	depolveratore a secco a mezzo filtrante D.MF.01
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare:	
Inquinante	Limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Silice libera cristallina	3 mg/Nm ³
In presenza dell'impianto di abbattimento, conforme alla d.G.R. IX/3552 del 30/05/12 e mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore (e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro) si assume che i limiti siano rispettati.	

Emissioni diffuse da attività di estrazione, trattamento, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio rifiuti e materiali inerti di cava – Dati progettuali dichiarati dalla ditta.

Emissione Ed1 – emissioni da accumulo dei rifiuti, cernita dei materiali estranei (legno e plastica) e accumulo dei prodotti finiti

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare: vista la tipologia di emissione non vengono imposti limiti alle emissioni.

Prescrizioni particolari:

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato.

Per quanto concerne il trattamento, la produzione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti si rimanda alla Tabella 6.

Per la nebulizzazione delle aree la ditta dovrà installare un anemometro che controlli l'azionamento del sistema di bagnamento dei cumuli dei materiali inerti per una velocità del vento superiore a 3 m/s. Lo stesso dovrà essere posizionato a quota non inferiore a quella di cumuli oggetto di bagnamento.

Sull'area di stoccaggio dei rifiuti nei periodi di chiusura (fine settimana/ferie) dovranno essere posizionati dei nebulizzatori mobili a cavalletto sulla sommità dei cumuli stoccati sull'area in argomento. In caso di ventosità superiore a 10 m/s dovranno essere interrotte le attività di movimentazione e trattamento dei materiali/rifiuti, mediante il collegamento ad un segnale sonoro (tacitabile) e luminoso.

La ditta dovrà garantire il bagnamento delle vie di transito interne mediante nebulizzatori mobili.

Nella fase di triturazione dei conglomerati bituminosi non dovrà avvenire la nebulizzazione, al fine di evitare il dilavamento di eventuali IPA presenti nel materiale.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli sottoindicati e rispettando i requisiti impiantistici specificati nelle schede tecniche relative alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) riportate nella d.G.R. n. IX/5332 del 30/05/2012:

Per polveri:

Scheda DC.PE.01, DC.PE.02	precipitatore elettrostatico a secco
Scheda DC.PE.03	precipitatore elettrostatico ad umido
Scheda D.MM.01, D.MM.02	depolveratore a secco
Scheda D.MF.01,D.MF.02,D.MF.03	depolveratore a secco a mezzo filtrante

Il filtro previsto dalla ditta al fine di contenere l'emissione E2 deve rispettare le specifiche riportate dalla dGR n. IX/3552 del 30/05/2012 in merito ai depolveratori a secco a mezzo filtrante – filtro a maniche (D.MF.01):

SCHEDA D.MF.01**DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE**

Tipo di abbattitore	Filtro a tessuto
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none">- operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti- operazioni di levigatura, sabbiatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale- operazioni di fusione di materiali metallici, vetrosi e di altro tipo- operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti- operazioni di verniciatura con prodotti in polvere- operazioni di essiccazione di materiale solido o assimilabile- altre operazioni non espressamente indicate

INDICAZIONI IMPIANTISTICHE

1. Temperatura	Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso
2. Velocità di attraversamento	Previsti al paragrafo 5.5 - Prospetto 1 della norma UNI 11304 - 1 N.B. I valori riportati nel prospetto sono validi per emissioni inquinanti con almeno l'80% delle particelle aventi dimensione compresa negli intervalli considerati
3. Grammatura tessuto	feltro: $\geq 400 \text{ g/m}^2$ per filtri a pulizia controcorrente con aria compressa tessuto/feltro: $\geq 300 \text{ g/m}^2$ per filtri a scuotimento meccanico
4. Umidità relativa	N.R.
5. Sistemi di controllo	<ul style="list-style-type: none">- Contatore di funzionamento non azzerabile utilizzato a fini manutentivi- Al fine di poter controllare ed assicurare il mantenimento dei livelli di prestazione ambientale richiesti, sull'impianto devono essere predisposti i seguenti dispositivi: a) idonea presa di misura per le analisi gravimetriche, in accordo con la UNI 10169 e la UNI EN 13284-1 e smi; b) idoneo pressostato differenziale con monitoraggio in continuo della variazione di pressione ai capi dell'elemento filtrante, avente la funzione di segnalare (mediante allarme ottico e/o acustico) l'intasamento dell'elemento filtrante stesso, cui deve seguire la relativa pulizia o sostituzione; c) secondo quanto previsto dalla Norma UNI 11304-1 ed eventuali successive modifiche, idoneo rilevatore di polveri (triboelettrico, ottico), opportunamente posizionato (ove possibile secondo la UNI 10169) e tarato/ calibrato (con modalità di cui sia data evidenza), avente la funzione di rilevare e segnalare eventuali emissioni anomale, per emissioni caratterizzate da portate superiori a 10.000 Nmc/h e non soggette a monitoraggio in continuo;
6. Sistemi di pulizia	Lavaggio in controcorrente con aria compressa
7. Manutenzione	Le operazioni di manutenzione dovranno: <ul style="list-style-type: none">- essere effettuate in conformità a quanto prescritto dal manuale di istruzione del costruttore- riguardare sia l'impianto e le sue componenti, che la strumentazione di controllo- essere annotate su un apposito registro.
8. Informazioni aggiuntive	<ul style="list-style-type: none">- Attenzione ad evitare la temperatura del punto di rugiada- Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche di esplosività del flusso gassoso (normativa ATEX)

Tabella 6. Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavoro trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue.

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

- Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- ~~• Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni,~~ con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori) dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

Trasporto e movimentazione

- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- ~~• Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il~~ convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di nebulizzazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

- Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- Per la nebulizzazione delle aree la ditta dovrà installare un anemometro che controlli l'azionamento del sistema di bagnamento dei cumuli di materiali inerti per una velocità del vento superiore a 3 m/s. Lo stesso dovrà essere posizionato a quota non inferiore a quella di cumuli oggetto di bagnamento;
- In caso di ventosità superiore a 10 m/s dovranno essere interrotte le attività di movimentazione e trattamento dei materiali/rifiuti, mediante il collegamento ad un segnale sonoro (tacitabile) e luminoso.

Stoccaggio

- Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.
 - Manti erbosi
 - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento
- sull'area di stoccaggio dei rifiuti nei periodi di chiusura (fine settimana/ferie) dovranno essere posizionati dei nebulizzatori mobili a cavalletto sulla sommità dei cumuli stoccati sull'area in argomento;

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

Tabella 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- I. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- II. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- III. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri devono essere provvisti ciascuno di idonei punti di prelievo. I fori di campionamento devono avere un diametro pari a 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per il territorio.

- IV. Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Il gestore dell'impianto/attività deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

Prescrizioni impiantistiche

- I. Devono essere evitate emissioni diffuse e fugitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- II. Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione dei rifiuti, dallo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere praticate operazioni programmate di pulizia dei piazzali.
- III. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
- IV. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- ☐ In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. n. 152/2006, ~~stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo~~), ~~l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.~~ Gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.

- ☐ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

- ☐ Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

2388 DEL 17.7.2013

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
	EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto
ARIA	QUALITÀ DELL'ARIA	Predisporre piano di monitoraggio che consenta di valutare le ricadute degli inquinanti relativi ai seguenti parametri: As, Cd, Hg, Ni ed amianto. Detto piano dovrà contenere le cadenze periodiche entro cui la ditta intenda/proponga effettuare monitoraggi, i quali dovranno essere condotti secondo le linee guida contenute nel d.lgs 155/2010e s.m.i.	I punti di campionamento dovranno essere minimo due, uno a monte ed uno a valle della direzione prevalente dei venti, rispetto alla presenza di recettori sensibili; con frequenza triennale garantendo una campagna di almeno 7 giorni per punto di campionamento, rilevando contestualmente le condizioni meteo (temperatura, pressione, umidità relativa, precipitazioni, velocità e direzione del vento e radiazione globale). I risultati dell'indagine dovranno essere inviate ad ARPA e Provincia
ACQUA		Dovranno essere presentate le analisi di caratterizzazione delle acque di seconda pioggia, decadenti dall'impianto al fine di accertare l'idoneità per lo scarico in CIS. I parametri da ricercare sono i seguenti : As, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, CrVI, Cu, Sb, Idrocarburi C>12	Il pozzetto di campionamento sulla condotta delle seconde piogge, in prossimità del confine; dovrà garantire capacità di detenzione idraulica pari ad almeno 125 lt.
RUMORE		Entro sei mesi dall'avvio dell'attività dovranno essere effettuate misurazioni in campo acustico ambientale, redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02. Le misurazioni dovranno essere effettuate individuando dei recettori sensibili più prossimi all'impianto.	Preliminarmente la ditta dovrà individuare in accordo con il Comune di Esine (BS) i recettori sensibili più prossimi all'impianto come previsto dalla legge 447/95. Dovrà inoltre dare comunicazione ad ARPA – Ufficio Rifiuti, almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle stesse, le quali dovranno essere effettuate entro sei mesi dall'avvio dell'attività.



Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa devono, se necessario:

A. inoltrare al Comune quanto segue:

a) versamento del contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, nei modi e tempi di legge;

b) comunicazione, oltre la data di inizio lavori prevista dal punto 4) dell'atto autorizzativo, delle generalità del Direttore dei Lavori (questo anche qualora il direttore dei lavori sia lo stesso progettista) e dell'Impresa esecutrice;

c) trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003, della seguente documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori:

1) dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio dell'anno, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

2) Il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Casse Edili (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 41 della L.R. 5/2007;

d) presentazione del modello ISTAT debitamente compilato (solo per nuove costruzioni o ampliamenti);

e) documentazione relativa agli impianti di cui all'articolo 1 della legge n. 46 del 1990, ai sensi degli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991 (solo per interventi che comprendono la realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge);

B. richiesta e ottenimento dell'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi;

C. proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato;

D. collocare, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) dell'atto autorizzativo, le generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti di cui alla lettera e);

E. comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, affiggendone una copia in cantiere.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) l'atto autorizzativo, relativamente alla realizzazione dell'impianto, non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.

Obblighi da osservare nel corso dei lavori fino alla loro ultimazione:

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare dell'atto autorizzativo o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

a) osservare quanto autorizzato, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate dell'atto autorizzativo medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del D.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità;



- b) comunicare immediatamente al Comune e alla Provincia di Brescia l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti;
- c) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi;
- d) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrate, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.);
- e) trasmettere con cadenza semestrale, decorrente dalla data di inizio lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui al punto b) dell'allegato, come prescritto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 5/2007;

All'ultimazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione o i suoi successivi aventi causa, devono:

- a) richiedere al Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, il certificato di agibilità ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, pena le sanzioni previste di legge.



La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 30 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Modalità e controllo delle emissioni

- Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.
- I relativi referti analitici:
 - dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
- Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica, requisiti e modalità per il controllo

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo;
- per ogni linea di processo devono essere campionate tutte le fasi emissive più rilevanti;
- i parametri parte di un insieme, in cui viene definito il limite sulla somma, devono essere campionati simultaneamente;
- i tempi di campionamento ed i volumi prelevati nei distinti campionamenti devono essere, per quanto possibile, costanti;
- i filtri utilizzati per il campionamento e l'analisi delle polveri devono avere la stessa porosità di quelli utilizzati per la quantificazione dei metalli;
- i referti analitici dovranno essere firmati da chimico iscritto all'albo di appartenenza;
- i certificati di analisi devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali (273,5 K e 101,323 kPa) ed espressa in Nm^3/h ;
 - volumi campionati per ogni prelievo e gli ugelli utilizzati;
 - grado di isocinetismo, qualora sia richiesta questa condizione di campionamento nella normativa tecnica di riferimento;
 - reticolo di campionamento con il profilo delle velocità nei vari affondamenti;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,5 K e 101,323 kPa) ed espressa in mg/Nm^3 ;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
 - condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate, ovvero devono essere descritte anche in modo dettagliato, e identificate con l'ora di inizio/fine, le fasi operative degli impianti nel corso della giornata.

Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

- Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- ☐ interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
 - ☐ utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,
- e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

Tabella 3	Area	Sup. mq.	Tipo copertura	Tipo pavimentazione	H. max cumuli mt.	Vo stoc
Area di conferimento, controllo e verifica rifiuti in ingresso. Area selezione manuale	Area A	81	Scoperta	Cls	3.5	2
Area stoccaggio codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	Area B	1.118	Scoperta	Cls	3.5	4,0
Area stoccaggio codice CER 170904 rifiuti derivanti da piccoli lavori edili	Area C	94	Scoperta	Cls	3.5	3,5
Area stoccaggio codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 in attesa del Test di cessione	Area B1 - C1	700	Scoperta	Cls	3.5	2,5
Area stoccaggio codici CER 170302, 200301	Area D	216	Scoperta	Cls	3.5	7,5
Area stoccaggio codici CER 170302, 200301 in attesa del Test di Cessione	Area D1	80	Scoperta	Cls	3.5	2,8
Area stoccaggio codici CER 170504, 200202	Area E	451	Scoperta	Cls	3.5	1,60
Area stoccaggio codici CER 170504, 200202 in attesa del Test di cessione	Area E1	196	Scoperta	Cls	3.5	7,00
Codici CER (vedi tab. 2)	Area F	84	Scoperta	Cls	1.7	14,4
Area Trattamento	Area R5	20	Scoperta	Cls	-	-
Area Movimentazione		208	Scoperta	Cls		
Area ingresso, pesa, movimentazione mezzi		1.612	Scoperta	Cls-Asfalto		

Tabella 1		Codici CER	Vol. Max trattamento	Ton. Max trattamento	Sup. mq.	Vol. Max Stoccaggio istantaneo	To Stc
Area A	Area di conferimento e controllo e verifica rifiuti in ingresso		-----	-----	81	----	
Area B	Area stoccaggio rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311,170101,170102,170103,170107,170802,170904,200301	47.000	70.000	1.138	4.000	
Area C	Area stoccaggio codice rifiuti derivanti da piccoli lavori edili	170904			94	350	
Area B1 e C1	Area stoccaggio rifiuti in attesa del Test di cessione	101311,170101,170102,170103,170107,170802,170904,200301	-----	-----	700	2.500	
Area D	Area stoccaggio conglomerato bituminoso, frammenti di pneumatici per il tiro al volo	170302, 200301	13.000	20.000	216	750	
Area D1	Area stoccaggio rifiuti in attesa del Test di cessione	170302, 200301	-----	-----	80	280	
Area E	Area stoccaggio terre e rocce di scavo	170504, 200202	7.000	10.000	451	1.600	
Area E1	Area stoccaggio rifiuti in attesa del Test di cessione	170504, 200202	-----	-----	196	700	
Area F	Rifiuti decadenti o in ingresso	Codici CER (vedi tab. 2)	-----	-----	84	144	
		Totale	67.000	100.000	3.040	10.324	

No miei contenuti - Decadenti

Tabella 2		Codici CER	Sup. mq.	Volume max mc.
Area F1	19 12 01	carta e cartone	21	36
Area F2	19 12 02 - 17 04 05 - 17 04 07 19 12 03 - 17 04 01 - 17 04 02 17 04 03 - 17 04 04 - 17 04 06	metalli ferrosi - ferro e acciaio - metalli misti - metalli non ferrosi - rame, bronzo, ottone - alluminio - piombo - zinco - stagno	21	36
Area F3	19 12 04 - 17 02 03	plastica e gomma - plastica	21	36
Area F4	19 12 07 - 17 02 01	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 - legno	21	36
		Totale	84	144



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Ambiente e Rifiuti

Sondrio, 4 aprile 2022

AUTORIZZAZIONE n° 76/2022

Società BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al Ponte snc.

Autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lovero (SO), via al Ponte snc.

Art. 208 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i..

- *Modifica non sostanziale* -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che la ditta BETONVALTELLINA s.r.l., con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e insediamento produttivo in Lovero (SO), Via al Ponte snc. è titolare del Provvedimento n. 132/2020 del 17 settembre 2020;

CONSIDERATO che in data 27.01.2022 il Servizio scrivente ha preso in carico l'istanza di modifiche non sostanziali nel comparto rifiuti della Autorizzazione succitata presentata sul portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia e successivamente integrata in data 3.2.2022 e 2.3.2022;

ATTESO che le varianti non sostanziali oggetto dell'istanza sono le seguenti:

- modifica dei quantitativi in stoccaggio istantaneo (Messa in Riserva R13) passando da 980 mc (1.445 ton) a 1.075 mc (1.525 ton);
- riorganizzazione funzionale delle aree di stoccaggio e recupero;
- modifica della recinzione nell'angolo a nord-est dell'impianto con conseguente riduzione dell'area, da 5.404,00 mq a 5.310,00 mq;
- realizzazione di nuova recinzione eseguita con blocchi di cemento modulari di dimensioni 60x60x180 cm, di varie altezze in base alle esigenze, seppur rispettando l'altezza minima di 180/200 cm di recinzione esterna;
- formazione di rampa in materiale ghiaioso/stabilizzato (NON IN RIFIUTO) per poter accedere con mezzi meccanici al carico dell'impianto;
- suddivisione delle aree con blocchi in cemento armato modulari e mobili di diverse altezze;
- creazione di due zone adibite al deposito di End of Waste prodotti dall'attività, dislocate rispettivamente nella parte a nord-est e nord-ovest dell'area;

come meglio specificati negli elaborati presentati a cura del geom. Vanni Bonolini;



PRESO ATTO

- che la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 1 e ha fornito gli approfondimenti richiesti circa l'ottemperanza ai criteri dettagliati di cui al comma 3 del medesimo articolo presentando uno specifico protocollo End of Waste;
- degli approfondimenti forniti dalla Ditta nell'aggiornamento del protocollo End of Waste;
- delle integrazioni fornite dalla Ditta in data 2/3/2022 che prevedono anche la rinuncia ai codici EER 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 – 170406 – 170407 – 170411;
- del parere tecnico di competenza per l'istruttoria EoW "caso per caso", ai sensi dell'art.184-ter comma 3 D.Lgs.152 espresso da ARPA in data 30.3.2022;

PRESO ALTRESÌ' ATTO che:

- le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata a febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, di cui al presente provvedimento;
- gli Allegati sopra citati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di stabilire che l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è rideterminato in € 75.507,69 ed è relativo a:

messa in riserva di 1.075 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.986,65 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);

recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04

e che la polizza fidejussoria prevede la copertura a tutta la durata dell'autorizzazione (10 anni) più un anno pertanto fino al 17 settembre 2031;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

RITENUTO di procedere al rilascio della modifica non sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28.3.2018 n. 69;
- la L. n. 108 del 29.7.2021;
- le D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, 30.12.2020 n. 4174; la D.d.g. del 25.7.2011 n. 6907;
- il D.d.s. 23.09.2021 n. 12584.
- la L. 1.12.2018 n. 132 e il DPCM 27.8.2021



AUTORIZZA

la Ditta BETONVALTELLINA s.r.l. con sede legale in Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41 e impianto in Lovero (SO), via al Ponte snc, a seguito delle deleghe trasferite dalla Regione Lombardia alle Province lombarde ai sensi delle d.g.r. n. 6281/01, n. 7851/02 e n. 9497/02 e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

alle varianti non sostanziali di cui in premessa da realizzarsi presso l'impianto autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) e Messa in Riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto degli allegati alla presente autorizzazione;

con le seguenti prescrizioni:

- a. la validità dell'autorizzazione rimane invariata e pertanto avrà scadenza il 17 settembre 2030;
l'istanza per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- b. le caratteristiche dell'impianto sono quelle previste negli Allegati: A "Rifiuti", B "Emissioni in atmosfera" e nella planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata al febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;
- c. la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la data di conclusione degli interventi previsti nella presente variante;
- d. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- e. l'ammontare totale della fidejussione a carico della Ditta, è rideterminato in € 75.507,69 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 1.075 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.986,65 (riduzione al 10% dell'importo reale in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto - Allegato C punto 1 d.g.r. 19461/04);
 - recupero di un quantitativo massimo di 58.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 56.521,04;la polizza fidejussoria, variata nel nuovo importo, dovrà prevedere la copertura a tutto il 17 settembre 2031;
- f. la fidejussione, dovrà essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
- g. la mancata presentazione della fidejussione di cui alla lettera e), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso;



- h. l'efficacia del presente atto è sospesa fino all'avvenuta accettazione della fidejussione di cui alla lettera e);
- i. l'attività di controllo sarà esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la Società ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia potrà avvalersi dell'A.R.P.A., Dipartimento di Sondrio;
- l. ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
- m. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, dovranno essere esaminate dalla Provincia, che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
- n. la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto, nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;
- o. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

di trasmettere il presente atto tramite il portale "Provvedimenti" di Regione Lombardia al soggetto interessato, al Comune di Lovero (SO) e all'A.R.P.A. - Sede di Sondrio.

Sondrio, 4 aprile 2022

L'autorizzazione in bollo è conservata agli atti di questi uffici.

IL DIRIGENTE
PIERAMOS CINQUINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A - RIFIUTI

Ditta: BETONVALTELLINA s.r.l.
Sede legale: Tirano (SO), Via S. Giuseppe n. 41
Ubicazione impianto: Lovero (SO), Via al Ponte snc

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

- 1.1 l'impianto occupa una superficie scolante di 5.310 mq di cui 4.066 mq impermeabilizzati, su cui vengono effettuate le operazioni di Messa in Riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti, e 1.244 mq non impermeabilizzati, al suo interno non sono presenti aree coperte; l'area è censita al NCTR del Comune di Lovero (SO) al foglio n. 16, mappali n. 20, 576, 579, 580, 581, ricade in zona AI1 – Ambito artigianale – Industriale del vigente P.G.T. ed è di proprietà;
- 1.2 nell'impianto vengono effettuate operazioni di Messa in Riserva (R13) e Recupero (R5) con produzione di End of Waste dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi (EER):

CER	Denominazione rifiuto	Area di Stoccaggio	R5	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 4	x	x
010410	Polveri e residui affini diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 2		x
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi di quelli di cui alla voce 010407*	Zona 4	x	x
150101	Imballaggi in carta e cartone	Zona 2		x
150102	Imballaggi in plastica	Zona 2		x
150103	Imballaggi in ferro	Zona 2		x
150105	imballaggi in materiali compositi	Zona 2		x
150106	imballaggi in materiali misti	Zona 2		x
150107	Imballaggi in vetro	Zona 2		x
150109	Imballaggi in materia tessile	Zona 2		x
170101	Cemento	Zona 4	x	x
170102	Mattoni	Zona 4	x	x
170103	Mattonelle e ceramica	Zona 4	x	x
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	Zona 4	x	x
170201	Legno	Zona 2 – Zona 6		x
170202	Vetro	Zona 2 – Zona 6		x
170203	Plastica	Zona 2 – Zona 6		x

CER	Denominazione rifiuto	Area di Stoccaggio	R5	R13
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 170301*	Zona 3	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*	Zona 5	x	x
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	Zona 5	x	x
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	Zona 4	x	x
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi di quelli di cui alla voce 17 07 01*	Zona 4	x	x
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	Zona 4	x	x

1.3 Saranno prodotti EoW dei seguenti materiali:

- EoW granulato di conglomerato bituminoso regolamentato dal DM 69/2018;
- EoW terre e rocce regolamentato dal DM 05/02/98 e s.m.i.;
- EoW aggregato riciclato, conforme all'allegato C della circolare ministeriale 15.7.05 n. UL/2005/5205, rientrante nella tipologia "caso per caso" per cui è previsto il parere obbligatorio e vincolante di A.R.P.A.;

1.4 l'impianto risulta suddiviso in 7 zone come da planimetria denominata "Tav. 5V" aggiornata la febbraio 2022, a firma del geom. Vanni Bonolini, che costituisce parte integrante di questo provvedimento tutte le aree sono impermeabilizzate con platea in cls.:

Area 1: Area di conferimento dei rifiuti in entrata effettuata in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile e allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 30 mq;

Area 2: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli, contenitori (tipo: container, cassoni) posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 182 mq;

Area 3A: Messa in riserva di rifiuto miscele bituminose con codice EER 17 03 02 effettuato in cumuli posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 79 mq;

Area 3B: Stoccaggio E.oW. granulato di conglomerato bituminoso, proveniente dalle operazioni di recupero di miscele bituminose effettuato in cumuli posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 79 mq;

Area 4: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 750 mq;

Area 5: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli posti su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 214 mq;

Area 6: deposito rifiuti provenienti dalla cernita effettuato in contenitori (tipo: container, cassoni) posti su area pavimentata impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 150 mq;

Area 7: Recupero/trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5) su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 1.354 mq;

1.5 le attività di recupero avvengono attraverso l'utilizzo di un impianto fisso installato su platea impermeabile fornito dalla società TREVI IMPIANTI s.r.l. e alimentato a corrente, esso è utilizzato per le operazioni di frantumazione e vagliatura; per le operazioni di selezione, cernita e separazione di impurezze non desiderate (legno, plastica, carta e altre frazioni leggere) sarà utilizzato, ad integrazione della esecuzione manuale, un ASPIRATORE ECOCLEANER;

1.6 i quantitativi trattati presso l'impianto sono i seguenti:

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 1.525 t/die (1.075 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.000 t/anno (44.350 mc/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno;

1.7 I rifiuti speciali decadenti dall'attività, dovranno essere gestiti come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovranno appartenere solo alla famiglia dei codici EER 19 12 e depositati nella zona 6 dell'impianto;

1.8 sistema di gestione delle acque:

Le acque meteoriche raccolte dalla platea, interessata dalle operazioni di conferimento, messa in riserva e recupero, sono recapitate, tramite apposita pendenza, alle griglie di raccolta e successivamente convogliate, tramite tubo, ad un dissabbiatore e a due vasche coperte di sedimentazione, accumulo e distribuzione alloggiate all'esterno della platea.

Il sistema di bagnatura dell'area rifiuti utilizza l'acqua proveniente dal pozzo concesso con Decreto della Regione Lombardia n. 24220 in uso alla ditta Betonvaltellina srl; tramite una tubatura interrata l'acqua del pozzo viene indirizzata ad un "cannone nebulizzatore" collocato presso l'area rifiuti e convogliata a quattro lance nebulizzatrici posizionate lungo il perimetro dell'area.

Inoltre, dall'ultima vasca di raccolta acque, riutilizzando la pompa immersa alimentata a corrente, l'acqua verrà convogliata ad una quinta lancia per la bagnatura dei rifiuti messi in riserva.

L'acqua proveniente dalle vasche di raccolta acque della platea non verrà mai utilizzata per la bagnatura degli EoW ma solo per i cumuli all'interno della platea; per la bagnatura degli EoW verrà esclusivamente utilizzata l'acqua proveniente dal pozzo.

Lo smaltimento delle eventuali acque in eccesso nelle vasche, nel caso di intensi fenomeni temporaleschi, prolungati periodi piovosi o di prolungato fermo dell'impianto di bagnatura, avverrà ogni qualvolta si renderà necessario.

Sulle vasche è installato un sistema di allerta mediante un galleggiante elettronico che, in caso di superamento del livello di guardia stabilito dell'acqua all'interno delle vasche, invierà una serie di messaggi sms agli addetti preposti.

2. Prescrizioni di carattere generale

2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente Provvedimento ed i relativi allegati;

2.2 le operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 le aree dell'impianto dovranno essere sempre mantenute in ordine, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni;

2.4 la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed, in ogni caso, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

2.5 in ingresso all'impianto dovranno essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;

2.6 lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee;

2.7 l'operazione di "omogeneizzazione preliminare" dovrà avvenire solo al momento del caricamento del rifiuto nel frantoio, in alcun modo dovrà avvenire nelle zone destinate alla messa in riserva;

2.8 nelle aree destinate alla messa in riserva deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle stesse;

2.9 le aree dell'impianto destinate alle operazioni di messa in riserva, di recupero dei rifiuti e di destinazione dei materiali recuperati (EoW) devono essere adeguatamente contrassegnate allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti/materiali recuperati ivi presenti, nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata (Tav. 5V aggiornamento febbraio 2022);

2.10 lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli deve avvenire con modalità atte ad evitare la loro miscelazione utilizzando, se necessario, divisorii mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia del rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori;

2.11 i rifiuti posti in messa in riserva devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero terzi entro 6 mesi dalla loro accettazione;

2.12 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:

a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato;

le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno annuale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;

2.13 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.14 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.15 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale formato sulla materia ed edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.17 le acque in eccesso nelle vasche, nel caso di intensi fenomeni temporaleschi, prolungati periodi piovosi o di prolungato fermo dell'impianto di bagnatura, dovranno essere smaltite come rifiuti;

2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Prescrizioni particolari:

3.1 per i rifiuti di cui ai codici EER 170508, 170604, 170802, 170904 l'analisi di caratterizzazione deve prevedere anche la ricerca del parametro amianto; per la frazione terrigena (materiale a granulometria fine) di cui al codice EER 170504, devono essere sempre ricercati i seguenti parametri: Arsenico, Cobalto, Zinco, Amianto, Cromo totale, Cromo VI, Piombo, Cadmio, Mercurio, Rame, Nichel, Idrocarburi Petroliferi Pesanti (TPH C>12) – (set analitico minimale fissato dall'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017);

3.2 Per i codici EER 170508 e 170604 l'accettazione potrà avvenire solo con analisi attestante la presenza dell'amianto in quantitativo inferiore al limite di rivelabilità (DL) pari a 100 mg/kg, oltre all'esecuzione del test per determinare l'indice di rilascio (IR), ai sensi di quanto disposto dal DM 14.05.1996;

3.3 Per i rifiuti contenenti gesso l'operazione di omogeneizzazione preliminare, prima dell'immissione nell'impianto, dovrà essere gestita garantendo una percentuale massima in peso del 5% di tali rifiuti, al fine di rispettare i limiti del test di cessione dell'EoW in relazione ai solfati;

3.4 gli EoW ottenuti dalla operazione di recupero autorizzata (R5) dovranno avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore che sono le seguenti:

- Allegato C (tabelle da C1 a C5) della Circolare Min. Ambiente UL/2005/5205 del 17.07.2005, in funzione della specifica destinazione d'uso del materiale, comprensivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 al DM 05/02/98;
- norme UNI EN di settore e relative modifiche ed integrazioni ;
- DM 11/4/2007 circa l'attestazione della conformità degli aggregati;
- regolamento CE 305/2011 in riferimento alla marcature CE;
- limiti della colonne A o B della Tabella 1 dell'All.5 – Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs 152/056 e s.m.i. in funzione della specifica destinazione d'uso, in caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellamenti, aree verdi e recuperi ambientali;
- D.M. 28/3/2018 n. 69 per l'EoW granulato di conglomerato bituminoso;
- norme tecniche del DM 05/02/98 Allegato 1 Sub. 1 Tipologia 7.31 bis per le terre e rocce da scavo ed in particolare in conformità ai parametri, alle caratteristiche , alla provenienza, alle attività di recupero del rifiuto, alle caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività anche per quanto concerne l'utilizzo finale (se l'utilizzo finale fosse differente si rientrerebbe nella tipologia "caso per caso" per cui è necessario il parere di ARPA);

3.5 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 devono essere effettuate per lotti omogenei curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi in ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;

3.6 la caratterizzazione della conformità dei prodotti ottenuti dal recupero R5 dei rifiuti deve essere effettuata per lotti aventi dimensione massima pari a 3.000 mc e, comunque, almeno una volta all'anno.

Ciascun lotto deve essere identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità;

3.7 su apposito Registro/Modello di Gestione, conservato presso l'impianto, dovrà essere possibile risalire ai singoli rifiuti, anche quantitativamente, che hanno composto ciascun lotto dell'EoW; questo considerato anche che l'EoW aggregato riciclato è costituito da una miscela di rifiuti con codici EER differenti;

3.8 la dichiarazione di conformità che la ditta dovrà produrre dovrà essere conforme al modello proposto da Regione Lombardia all'Allegato B del D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584;

3.9 la gestione dei rifiuti accettati nell'impianto dovrà rispettare, oltre a quanto previsto in autorizzazione, la procedura operativa proposta dalla ditta, la stessa procedura dovrà essere disponibile all'ingresso dell'impianto, applicata a tutti i rifiuti da cui si generano EoW anche per quelli non denominati "caso per caso" e dovrà essere integrata con quanto segue:

- identificazione, per ciascun rifiuto EER, delle verifiche da attuare e le modalità per la sua accettazione;
- indicazione di come deve essere prevista la tracciabilità di tutti i rifiuti (codici EER) da cui deriva lo specifico lotto di EoW, con le relative quantità oltre ai dati di ricezione del rifiuto (esempio il n° di riferimento di registrazione sul Registro di carico/scarico dei rifiuti dell'ingresso del rifiuto e/o dello scarico);
- indicazione di come vengono gestiti i rifiuti che in ingresso presentano una non conformità (es. rifiuti con presenza di amianto);
- indicazione delle modalità di esecuzione del piano di campionamento del cumulo (lotto) di rifiuto recuperato, redatto in conformità con le norme UNI EN specifiche per ciascuna tipologia di aggregato, prima della definitiva dichiarazione di EoW;

3.10 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero già certificati EoW ed i materiali in attesa della conclusione delle verifiche richieste per l'emissione della certificazione EoW devono essere mantenuti fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;

3.11 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessari a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli Organi di controllo;

3.12 in analogia a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, si prescrive che le dichiarazioni di conformità e i campioni dei lotti di EoW prodotti, di aggregato riciclato e di terre e rocce, debbano essere conservati presso l'impianto o la sede legale per cinque anni; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato riciclato recuperato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

3.13 La scheda che spiega la verifica degli adempimenti REACH e CLP, che dovrà essere predisposta per tutti gli EoW prodotti, dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo in caso di richiesta; si raccomanda alla ditta di tenere traccia delle verifiche effettuate anche relativamente al fatto che alcuni materiali contenuti nel materiale da demolizione possano contenere sostanze POPs; rimane in capo al gestore la responsabilità di garantire la rispondenza tra quanto dichiarato e riportato nella check list in questione e quanto effettivamente riscontrabile nelle attività di recupero;

3.14 Relativamente all'EoW prodotto:

- a. il tempo massimo di stoccaggio dei materiali recuperati è da intendersi pari a 12 mesi;
- b. sino alla emissione della dichiarazione di conformità il lotto trattato è ancora un rifiuto e pertanto il suo volume rientra nei quantitativi di rifiuti ammessi in autorizzazione ed inoltre il deposito deve essere effettuato su terreno pavimentato (in CLS);
- c. il controllo, compresa l'analisi effettuata ai sensi della norma UNI specifica per ciascuna tipologia, dovrà essere espletato su ciascun lotto di EoW;
- d. dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che hanno composto ciascun lotto dell'EoW;

e. l'EoW per essere utilizzato dovrà essere subordinato all'esecuzione del test di cessione;

f. la dichiarazione di conformità dovrà specificare la norma UNI EN specifica per l'Aggregato prodotto, quanto dettato dal DM 11 aprile 2007 circa l'attestazione della conformità degli aggregati e il Regolamento CE 305/2011 e s.m.i in riferimento alla marcatura CE e dovrà essere allegata per ciascun lotto l'analisi effettuata;

3.15 la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto prodotto potrà avvenire solo al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della Ditta; trascorso il periodo di un anno di cui al paragrafo precedente (punto a.), il materiale recuperato tornerà ad essere classificato come rifiuto; analogamente laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto.

3.16 per i casi come quello in esame, nei quali il proponente intende produrre aggregati riciclati con diverse destinazioni d'uso (corpo dei rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione, recuperi ambientali, strati accessori), si prescrive il rispetto delle diverse caratteristiche prestazionali previste dalla Circolare n. 5205 del 15.07.2005 del Ministero dell'Ambiente e le norme tecniche applicabili per le specifiche destinazioni d'uso degli aggregati, nonché la tracciabilità dei flussi e la separazione dei diversi lotti prodotti (EoW "aggregato riciclato per rilevati" "aggregato riciclato per sottofondi stradali" "aggregato riciclato per recuperi ambientali" ecc.. accompagnati dall'apposita dichiarazione di conformità relativa a ciascun lotto).

3.17 Come previsto dalla circolare 5205/2005 la caratterizzazione è valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

4. Piani

4.1 *Piano di ripristino e recupero ambientale*

il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Sondrio, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 *Piano di emergenza*

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 dovrà essere predisposto il Piano di Emergenza Interna e dovranno essere trasmesse al Prefetto di Sondrio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna secondo le linee guida previste dal DPCM 27 agosto 2021.

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA**Breve relazione sull'attività svolta nel complesso nello stabilimento:**

messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 1.525 t/die (1.075 mc/die);

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero pari a 58.000 t/anno (44.350 mc/anno) per 300 giorni lavorativi all'anno;

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO	
Ragione sociale	BETONVALTELLINA s.r.l.
Sede legale	Tirano, Via S.Giuseppe n. 41
Sede insediamento produttivo	Via al Ponte snc. 23036 LOVERO (SO)
P. IVA	0086078147
Telefono	0342-569995
Fax	0342-488438
e-mail	betonvaltellina@legalmail.it
Responsabile legale	Sig. Daniele Nemesi
Responsabile tecnico	Sig. Daniele Nemesi
Codice ATECO	467329
Iscrizione CCIAA	n. 00860780147 del 31/03/2006 Provincia di Sondrio REA: SO-64983
Attività specifica	Messa in riserva e recupero di rifiuti inerti
Zona urbanistica di insediamento	Zona Al 1 – Ambito artigianale - Industriale
Superficie totale impermeabilizzata	4.066 mq
Numero ore/giorno	8
Numero dei giorni lavorativi/anno	300
Dipendenti previsti	Da minimo 2 a massimo 5
Certificazione ambientale	nessuna

ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO INERTI

Emissioni Diffuse

MATERIE PRIME				
Descrizione	Quantità (ton/anno)	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Fasi di Rischio
Rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inertI derivanti da attività di costruzione e demolizione come da Autorizzazione (Allegato A)	58.000	Solido	Cumuli su piazzale impermeabile	Nessuna
Totale	58.000			

DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO ED EMISSIONI

Il ciclo produttivo consiste nel recupero di rifiuti inertI conferiti da terzi.

Le fasi lavorative saranno le seguenti:

1. Accumulo delle materie prime
2. Cernita dei materiali estranei (legno, carta e plastica)
3. Frantumazione, riduzione volumetrica e vagliatura
4. Deferrizzazione
5. Accumulo del prodotto finito

Per la movimentazione dei prodotti all'interno dell'insediamento si utilizzeranno pale meccaniche, ruspe ed escavatori.

Per effettuare il recupero dei rifiuti verrà utilizzato un impianto fisso installato su platea impermeabile fornito dalla società TREVI IMPIANTI s.r.l. e alimentato a corrente, utilizzato per le operazioni di frantumazione e vagliatura; le operazioni di selezione e cernita per la separazione di impurezze non desiderate (legno, plastica, carta e altre frazioni leggere) normalmente eseguita manualmente, saranno integrate dall'ASPIRATORE ECOCLEANER.

Sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:

Le emissioni di polveri generate durante lo stoccaggio e il processo di frantumazione sono considerate emissioni polverulenti diffuse.

Tenuto conto dell'impossibilità di incapsulamento e aspirazione delle polveri prodotte viene utilizzato sia sul frantoio che sui mucchi un sistema di nebulizzazione d'acqua.

Il sistema di bagnatura dell'area rifiuti utilizza l'acqua proveniente dal pozzo concesso con Decreto della Regione Lombardia n. 24220 in uso alla ditta Betonvaltellina srl; tramite una tubatura interrata l'acqua del pozzo viene indirizzata ad un "cannone nebulizzatore" collocato presso l'area rifiuti e convogliata a quattro lance nebulizzatrici posizionate lungo il perimetro dell'area.

Inoltre, dall'ultima vasca di raccolta acque, riutilizzando la pompa immersa alimentata a corrente, l'acqua verrà convogliata ad una quinta lancia per la bagnatura dei rifiuti messi in riserva. L'acqua proveniente dalle vasche di raccolta acque della platea non verrà mai utilizzata per la bagnatura degli EoW ma solo per i cumuli all'interno della platea; per la bagnatura degli EoW verrà esclusivamente utilizzata l'acqua proveniente dal pozzo.

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

A tutela dell'ambiente la Ditta dovrà fare riferimento alle prescrizioni generali di seguito indicate al fine di garantire il contenimento delle emissioni diffuse.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficienti le misure adottate dalla Ditta e richiedere ulteriori sistemi di contenimento, eventualmente facendo riferimento alle seguenti prescrizioni.

Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
2. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
4. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
5. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica dei rifiuti e dei materiali stoccati;
6. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
7. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, le aree perimetrali dovranno essere piantumate con essenze autoctone;

Stoccaggio di materiali polverulenti.

8. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - In silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - In cumuli, mantenuti in condizioni di umidificazione costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici temporizzati;
 - Copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci

Trattamento e produzione di materiali polverulenti

9. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.



Atto Dirigenziale n° 3233/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2039/2019

OGGETTO: DITTA ITERECO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 1/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) VIA ADUA SNC - BOSCO STELLA - ATEG10. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29/03/2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

RILEVATO che la ditta Itereco srl (c.f. 03702960984), con sede legale in comune di Brescia (BS) in via Oberdan, 1/a, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 3862-3868 del 9/01/2019, come modificata ed integrata in data 13/03/2019 p.g. n.- 36049-36040 e in data 22/07/2019 p.g. n. 103691, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risultante da parere favorevole rilasciato dal Comune di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 15/07/2019);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL...)

RILEVATO che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 87 del Fg. 10 del N.C.T. del comune di Paderno Franciacorta, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Disarca (come risulta dal certificato del Comune di Paderno Franciacorta, registrato al p.g. n. 111690 del 14/08/2018);
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180061130052;
5. i Comuni territorialmente interessati (Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato) hanno trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 1608 del 23/05/2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 88596 del 20/06/2019 e riunitasi in data 15/07/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

CONSIDERATO che il Arpa di Brescia e Ats di Brescia, assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- con nota del 18/10/2019 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 30/07/2019 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione ACQUE dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- • messa in riserva di m³ 6.700 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 118.335,40
- • deposito preliminare/messa in riserva di m³ 60 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento pari a € 10.597,20
- • trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 98.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a € 82.426,51

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, Sezione EMISSIONI e Sezione ACQUE e Sezione PIANO DI MONITORAGGIO e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ITERECO SRL, (C.F. 03702960984), avente sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (lavaggio ruote, rete di raccolta delle
Documento Firmato Digitalmente

- a. acque, opere di mitigazione);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo/CIS ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 6 del 29/03/2019;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
 4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Paderno Franciacorta, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
 5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
 6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
 7. che l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. n. g10 (atto dirigenziale di questa Provincia n. 2900 del 16/07/2010) e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente;
 8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione PIANO DI MONITORAGGIO) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 29/03/2019 n. 6 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione EMISSIONI comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o

- una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione EMISSIONI;
 15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione ACQUA;
 16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (4 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 20. che il presente atto venga comunicato alla ditta ITERECO SRL con sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC iterecosrl@legalmail.it);

21. di trasmettere la presente autorizzazione via pec al Comune di Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato all'ARPA di Brescia e all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-11-2019

Sezione RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

DITTA: ITERECO SRL
SEDE LEGALE: via Oberdam, 1/a - Brescia
UBICAZIONE IMPIANTO: via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10 - Paderno Franciacorta (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 4.400 mq; l'impianto è sito nel comune di Paderno Franciacorta al mappale n. 87 del Fg. 10 del N.C.T., è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Discarica (certificato di destinazione urbanistica in atti) e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **AREA S1: 650 m²** di cui 630 m² destinati alla messa in riserva e 20 m² per il settore di conferimento (CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904);
- **AREA S2** - area piccoli conferitori: **160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento;
- **AREA S3: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (CER 010408, 010410, 010413);
- **AREA S4: 315 m²**, di cui 300 m² destinati alla messa in riserva e 15 m² per il settore di conferimento (CER 170504);
- **Area C-** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (CER 191202, 191204, 191207);
- **AREA T1:** 1.000 m² per gli aggregati in attesa di test di cessione;
- **Area impianti e aree di transito:** 2.300 m².

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. Descrizione del processo e del trattamento:

a) Rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento:

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici EER 170101–170102–170103–170107–170802–170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc. secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802:2013 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- **materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;**

- b) **Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica**
Su rifiuti di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo) la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).
- c) **Rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali**

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici 010408–010410–010413 la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 6.700 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- mc 60. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione		Operazioni di recupero
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
17 01 01	Cemento	R5 - R13
17 01 02	Mattoni	R5 - R13
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5 - R13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5 - R13
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5 - R13
17 09 04	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 - R13
17 05 04	Terre e rocce di scavo	R13
decadenti		
19 12 02	Metalli ferrosi	R13 – D15
19 12 04	Plastica e gomma	R13 – D15
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13 – D15

1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- ❑ acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- ❑ qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. restano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime secondarie:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro 3 anni dalla loro produzione;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER/MPS;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/MPS deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.6. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.7. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.8. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.9. le mps devono essere conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione **PIANO DI**
MONITORAGGIO

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto
ARIA	EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto
ACQUA		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto
RUMORE		Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.



Atto Dirigenziale n° 1415/2021

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 455/2021

OGGETTO: DITTA GENESI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BOSE 1/BIS NEL COMUNE DI BRESCIA. VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3233 DEL 04/11/2019 PER ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE R5 PER ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI, PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) - VIA ADUA SNC LOC. BOSCO STELLA ALL'INTERNO DELL'ATEG10

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 213/2020 che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che la ditta GENESI S.r.l. codice fiscale 04229200987 con sede legale in via Bose 1/bis, nel Comune di Brescia, è titolare della autorizzazione n. 3233 del 04/11/2019 e s.m.i.;

Rilevato che la ditta GENESI S.r.l ha presentato istanza in data 26/02/2021 registrata al P.G. prov. n. 31729 in pari data, tendente ad ottenere la variante non sostanziale per l'impianto sito in Paderno Franciacorta loc. Bosco Stella;




Preso atto che con nota Prot. 56163 del 07/04/2021 questa Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con richiesta alla ditta di integrare la documentazione con la relazione tecnica;

Tenuto Conto che la suddetta istanza è stata integrata in data 22.03.2021 P.G. 46028.

Preso atto che le varianti richieste consistono in:

- inserimento dei nuovi codici EER 170302, 101311, 191209, 191205;

Documento Firmato Digitalmente



- inserimento dell'operazione di recupero (R5) per i codici EER 170504, 010408, 010410, 010413 già autorizzati come messa in riserva (R13);
- modifica al layout aziendale senza alcuna variazione dei quantitativi in stoccaggio autorizzati.

Rilevato che la ditta ha:

- provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01200717656933;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso opposizioni od eccezioni di sorta;

Ritenuto, di aggiornare l'allegato tecnico rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le varianti richieste mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non aumentano le quantità dei rifiuti autorizzati;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

Ritenuto che le risultanze degli esiti istruttori consentano l'adozione del presente provvedimento di variante, per l'esercizio dell'operazioni R5 dei rifiuti di cui al EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170302 170504, 191205, 191209 della citata autorizzazione n. 3233 del 04/11/2019, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione "RIFIUTI", e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di integrare e modificare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 3233 del 04/11/2019 intestata alla ditta GENESI S.r.l. con sede legale in via Bose 1/bis nel comune di Brescia, autorizzando le varianti non sostanziali in premessa citatae nell'insediamento in comune di Paderno Franciacorta - Loc. Bosco Stella Via Adua snc ATEg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato "Rifiuti" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. che il nuovo assetto dell'impianto è rappresentato nell'allegata planimetria, che modifica e sostituisce la planimetria allegata al provvedimento n. 3233 del 04/11/2019;
3. che la sezione "Rifiuti" allegata al presente provvedimento sostituisce quella allegata al provvedimento n. 3233 del 04/11/2019;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione in premessa citata;
5. di stabilire che la ditta comunichi l'adeguamento dell'impianto relativamente alle varianti entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
7. che il presente atto venga comunicato alla ditta GENESI S.r.l. con sede legale in Via Bose 1/bis nel Comune di Brescia, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata

Documento Firmato Digitalmente



(PEC: genesis.srl@pecaruba.it);

8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Paderno Franciacorta, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
9. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.


Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 15-04-2021

Documento Firmato Digitalmente


Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbardecode/>



ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

ALLEGATO TECNICO
Sezione Rifiuti

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	GENESI S.R.L.	Cod. fiscale	
		04229200987	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	Via Bose, 1/Bis - Brescia		
SEDE IMPIANTO	Via Adua, snc nel Comune di Paderno Franciacorta (BS)	FOGLIO N. 10	
		MAPP. N.	87
SUPERFICI	– superficie destinata all’attività	m ²	4.400
ZONA URBANISTICA D’INSEDIAMENTO	Zona Cava/Discarica	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Santo Prandelli		
RESPONSABILE TECNICO	Marisa Vittoria Mondany		



1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è pari a mq. 4.400; l'impianto in comune di Paderno Franciacorta (BS) in Località Bosco Stella ATEg10, su lotto censito al N.C.T.R. al foglio 10 mappali n. 87, classificato dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Disarca e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **Area S1: 510 m²** di cui 500 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 191205, 191209);
- **Area S2:** area piccoli conferitori: **140 m²** di cui 125 m² destinati alla messa in riserva (R13) e 15 m² per il settore conferimento;
- **Area S3: 560 m²** di cui 550 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (EER 170504, 191209);
- **Area S4: 140 m²** destinati alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da miscele bituminose non contenenti catrame (EER 170302);
- **Area C:** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (EER 191202, 191204 191207, 170802)
- **Area T1: 1.000 m²** per aggregati in attesa di test di cessione;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti/E.o.W in attesa di analisi;
- messa in riserva (R13) /deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. **“Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW”:**

a) **Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:**

Il recupero dei rifiuti di cui al codice EER 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate - specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo), e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le



analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

b) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica

Il recupero del rifiuto di cui al codice EER 170504 - 191209, sabbie/ terre e rocce non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, viene svolto:

- se necessario, mediante vagliatura e successive fasi di lavorazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

b.1) La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione di fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:


- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i. e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

b.2) Alla frazione inferiore a 20 mm deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);



Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

c) rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici 010408 – 010410 – 010413 viene svolto:

- se necessario, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.


Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dai recuperi di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.



Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

d) Rifiuti provenienti dall'attività di scarifica a freddo degli strati di pavimentazione

Il trattamento del conglomerato bituminoso identificato dal codice EER 170302 costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica delle frazioni indesiderate;

Al rifiuto di conglomerato bituminoso proveniente dal trattamento di cui sopra vengono effettuate le verifiche previste dal D.M. 69 del 28/03/2018, parte b) dell'Allegato 1:

test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;

test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;

verifiche delle caratteristiche prestazionali.

Il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:

- produzione di miscele bituminose, nell'impianto del conglomerato bituminoso, con sistema di miscelazione a freddo e/o con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto.


Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

e) Rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro di cui all'EER 19.12.05

Il trattamento dei rifiuti di vetro identificato dal codice EER 191205 (ad esclusione di quelli contenenti componenti ceramici dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi) viene effettuato, a batch e separatamente dalle altre tipologie di rifiuti, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione dei metalli, corpi opachi.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal recupero di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:



- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.5. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti

Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per la verifica di cessazione della qualità di rifiuto si fa riferimento ai seguenti criteri:

Condizioni di verifica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs 152/2006

a. La sostanza o l'oggetto è destinato/a essere utilizzata/o per scopi specifici, per i quali esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:

I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli di cui ai codici EER di cui alla tabella del punto 1.8. L'esistenza di un mercato per gli aggregati ottenuti dai trattamenti descritti nei precedenti paragrafi è garantita dal fatto che devono rispettare le stesse norme UNI EN previste per gli aggregati naturali e possono essere utilizzati in sostituzione degli aggregati naturali, per l'impiego in edilizia, in opere di ingegneria civile e costruzione di strade, per la produzione di conglomerati cementizi o di conglomerati bituminosi, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni.

Gli aggregati prodotti vengono immessi sul mercato mediamente **nell'arco di dodici mesi** dalla cessazione della qualifica di rifiuto.

b. La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti


Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti in ingresso sono conformi a una o più delle seguenti normative tecniche:

norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);

norme tecniche di settore UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

norme tecniche di settore UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo)

norme tecniche di settore UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);



Gli aggregati riciclati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

per gli “aggregati” destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;

per gli “aggregati” destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

c. L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La verifica della compatibilità ambientale dei rifiuti da destinare alla produzione di aggregati riciclati viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto inferiore o uguale a 3000 m3 secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali viene effettuata inoltre, sempre per lotti di 3000 m3, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 nonché dell'allegato II del Regolamento Bonifiche aree agricole di cui al D.m. 1 marzo 2019 n. 46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

d. Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

I rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER e alle tipologie merceologiche riportati in tabella al punto 1.7. La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo relativo punto “2 Prescrizioni”);

e. Processi e tecniche di trattamento consentiti:

Relativamente ai processi e alle tecniche di trattamento dei rifiuti in oggetto si veda il paragrafo “Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW”

f. Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:

vedasi punti c) e d) sopra riportati per l'art. 184 ter comma 1;

g. Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:

Il sistema di gestione dei rifiuti è stato codificato con una procedura interna definita dall'azienda. Questo riguarda in particolare la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi e le modalità stoccaggio degli stessi e i test effettuati sui rifiuti trattati necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto e la certificazione secondo le norme tecniche di settore.

h. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:

Per ogni lotto di rifiuti trattati (3000 mc) è prevista la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo il modulo allegato al presente, a formarne parte integrante e sostanziale, da inviare tramite raccomandata PEC, alla Provincia ed all'Arpa di Brescia. La stessa viene inoltre conservata presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale.



Granulato di conglomerato bituminoso

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 69 del 28/03/2018:

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018;
- b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle seguenti specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 al D.M. 69/08:

Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,


secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, da redigersi al termine del processo produttivo, per ciascun lotto di produzione e da trasmettere via PEC alla Provincia ed all'Arpa di Brescia.

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- 6.700 m³ per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- 60 m³ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R5) è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06, e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

EER	Descrizione	Operazioni di trattamento	
		R13	R5
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
101311	Rifiuti dalla produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X
170101	cemento	X	X
170102	mattoni	X	X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X
170802	Materiale a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X
191205	Vetro (ad esclusione di quelli contenenti componenti ceramici dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X



1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

1.9 I rifiuti speciali decadenti dall'attività, ai quali sarà attribuito un codice EER della famiglia 1912xx a seconda della tipologia (ferro, legno, plastica, ecc.), sono i seguenti:

EER	Denominazione	R13	D15
191202	Metalli ferrosi	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X

Le aree di movimentazione dei rifiuti inerti e la strada di accesso alla piattaforma di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi sono presidiate da una rete di irrigatori per l'abbattimento delle polveri.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
- verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

- Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; in caso di rinvenimento di amianto si dovrà provvedere alla comunicazione all'ATS, secondo la normativa vigente;

2.2. I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

2.3. fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;



- 2.4. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto indicato al punto 1.5;
- 2.5. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.6. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.7. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.8. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione agli EoW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo;
- 2.9. la ditta deve effettuare la verifica di compatibilità del sito di destino a ricevere il materiale nel caso l'EoW sia utilizzato per riempimenti, reinteri e rimodellazioni;
- 2.10. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.11. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.12. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.13. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020);
- 2.14. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro un anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.15. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.16. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, degli aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;



- c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti – prodotti/aggregati - EOW;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.4;
- 2.17. entro tre mesi dal rilascio del presente atto il gestore dell'impianto deve aggiornare il "Protocollo di gestione dei rifiuti", che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare;
 - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
 - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti alla configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
 - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di verificare quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 152/06;
 - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione.
- Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. L'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.
- Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.18. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.19. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.20. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.21. i rifiuti sottoposti a operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti ad impianti di gestione rifiuti autorizzati entro 1 anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico rifiuti;



3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.


Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





Atto Dirigenziale n° 3233/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2039/2019

OGGETTO: DITTA ITERECO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 1/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) VIA ADUA SNC - BOSCO STELLA - ATEG10. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29/03/2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

RILEVATO che la ditta Itereco srl (c.f. 03702960984), con sede legale in comune di Brescia (BS) in via Oberdan, 1/a, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 3862-3868 del 9/01/2019, come modificata ed integrata in data 13/03/2019 p.g. n.- 36049-36040 e in data 22/07/2019 p.g. n. 103691, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risultante da parere favorevole rilasciato dal Comune di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 15/07/2019);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL...)

RILEVATO che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 87 del Fg. 10 del N.C.T. del comune di Paderno Franciacorta, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Disarca (come risulta dal certificato del Comune di Paderno Franciacorta, registrato al p.g. n. 111690 del 14/08/2018);
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180061130052;
5. i Comuni territorialmente interessati (Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato) hanno trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 1608 del 23/05/2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 88596 del 20/06/2019 e riunitasi in data 15/07/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

CONSIDERATO che il Arpa di Brescia e Ats di Brescia, assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- con nota del 18/10/2019 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 30/07/2019 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione ACQUE dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- • messa in riserva di m³ 6.700 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 118.335,40
- • deposito preliminare/messa in riserva di m³ 60 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento pari a € 10.597,20
- • trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 98.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a € 82.426,51

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, Sezione EMISSIONI e Sezione ACQUE e Sezione PIANO DI MONITORAGGIO e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ITERECO SRL, (C.F. 03702960984), avente sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (lavaggio ruote, rete di raccolta delle
Documento Firmato Digitalmente

- a. acque, opere di mitigazione);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo/CIS ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 6 del 29/03/2019;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
 4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Paderno Franciacorta, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
 5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
 6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
 7. che l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. n. g10 (atto dirigenziale di questa Provincia n. 2900 del 16/07/2010) e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente;
 8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione PIANO DI MONITORAGGIO) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 29/03/2019 n. 6 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione EMISSIONI comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o

- una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione EMISSIONI;
 15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione ACQUA;
 16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (4 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 20. che il presente atto venga comunicato alla ditta ITERECO SRL con sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC iterecosrl@legalmail.it);

21. di trasmettere la presente autorizzazione via pec al Comune di Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato all'ARPA di Brescia e all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-11-2019

Sezione RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

DITTA: ITERECO SRL
SEDE LEGALE: via Oberdam, 1/a - Brescia
UBICAZIONE IMPIANTO: via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10 - Paderno Franciacorta (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 4.400 mq; l'impianto è sito nel comune di Paderno Franciacorta al mappale n. 87 del Fg. 10 del N.C.T., è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Discarica (certificato di destinazione urbanistica in atti) e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **AREA S1: 650 m²** di cui 630 m² destinati alla messa in riserva e 20 m² per il settore di conferimento (CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904);
- **AREA S2** - area piccoli conferitori: **160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento;
- **AREA S3: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (CER 010408, 010410, 010413);
- **AREA S4: 315 m²**, di cui 300 m² destinati alla messa in riserva e 15 m² per il settore di conferimento (CER 170504);
- **Area C-** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (CER 191202, 191204, 191207);
- **AREA T1:** 1.000 m² per gli aggregati in attesa di test di cessione;
- **Area impianti e aree di transito:** 2.300 m².

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. Descrizione del processo e del trattamento:

a) Rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento:

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici EER 170101–170102–170103–170107–170802–170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc. secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802:2013 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- **materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;**

- b) **Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica**
Su rifiuti di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo) la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).
- c) **Rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali**

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici 010408–010410–010413 la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 6.700 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- mc 60. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione		Operazioni di recupero
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13
17 01 01	Cemento	R5 - R13
17 01 02	Mattoni	R5 - R13
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5 - R13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5 - R13
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R5 - R13
17 09 04	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 - R13
17 05 04	Terre e rocce di scavo	R13
decadenti		
19 12 02	Metalli ferrosi	R13 – D15
19 12 04	Plastica e gomma	R13 – D15
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13 – D15

1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- ❑ acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- ❑ qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. restano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime secondarie:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro 3 anni dalla loro produzione;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER/MPS;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/MPS deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.6. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.7. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.8. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.9. le mps devono essere conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione **PIANO DI**
MONITORAGGIO

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto
ARIA	EMISSIONI	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto
ACQUA		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto
RUMORE		Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748.482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

GENESI SRL
genesi.srl@pecaruba.it

ITERECO SRL
iterecosrl@legalmail.it

Comune di Paderno Franciacorta

ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Brescia

ATS di Brescia

Provincia di Brescia
Ufficio Acqua

Provincia di Brescia
Ufficio Emissioni

Sace Bt S.p.A
Agenzia ACC Marchesi di Brescia
accmarchesi@pec.wmail.it
sacebt@pcert.postecert.it

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
Cl. 9.11.6
LM/sp

Oggetto: FASC. 1005. GENESI SRL DI BRESCIA. TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO N. 520 DEL 03/02/2021.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 520 del 03/02/2021 avente ad oggetto:



“VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GENESI S.R.L., CON SEDE LEGALE
IN COMUNE DI BRESCIA, VIA BOSE N. 1/BIS, DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO N. 3233 DEL 04.11.2019 E S.M.I. DI TITOLARITÀ DELLA
SOCIETÀ ITERECO S.R.L. RELATIVO ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI
PADERNO FRANCIACORTA (BS), VIA ADUA SNC – LOC. BOSCO STELLA –
ATE G10.”

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegati:
- Atto Dirigenziale n. 520 del 03/02/2021

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 1550/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1011/2018

OGGETTO: DITTA PIATTAFORMA BRESCIANA RECUPERI S.R.L. (P.B.R. S.R.L.) CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI MACLODIO (BS) VIA MOLINO EMILI, 22. RILASCIO DELL'ALLEGATO TECNICO RELATIVO AL RINNOVO CON MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. 10877 DEL 03/10/2006 E S.M.I. A SEGUITO DELLA DETERMINA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 1811 DEL 18/04/2018.

IL DIRETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21 dicembre 2017, che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta regionale 02 febbraio 2012 n. IX/2970 in materia di modifiche di impianti in A.I.A.;
- deliberazione giunta regionale 06 giugno 2012, n. IX/3596 e s.m.i., recante disposizioni in merito alle attività di miscelazione di rifiuti;
- deliberazione di giunta regionale 28/12/2012 n. IX/4626 recente determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04 agosto 2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27 ottobre 2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 recante: "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera V-bis del d.lgs 152/06 e s.m.i.,";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17 giugno 2015 recante: "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014*", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272 d.m. 272;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Premesso che la ditta P.B.R. – Piattaforma Bresciana Recuperi, in forma abbreviata P.B.R. S.r.l. - codice fiscale 03160380170 - con sede legale in via Molino Emili, 22 nel Comune di Macclodio (BS) è titolare di:

- decreto n. 10877 del 03/10/2006 avente per oggetto: "*Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 alla ditta PBR S.r.l. con sede legale in Macclodio (BS), via Molino Emili, 22, per l'impianto in Macclodio (BS), via Molino Emili, 22;*
- decreto n. 155144 del 10/12/2007 avente per oggetto: "*Approvazione della variante non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta PBR S.r.l., ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, allegato I, punti 5.1 e 5.3, con sede legale in Macclodio (BS), via Molino Emili, 22, ed impianto in Macclodio (BS), via Molino Emili, 22, con d.d.sn. 10877 del 03/10/06, ed autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387;*
- determinazione dirigenziale n. 3904 del 15/10/2010 avente per oggetto: "*Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (aia) n. 15514 del 10/12/07 rilasciata dalla Regione Lombardia alla ditta P.B.R. R.r.l. con sede legale a Macclodio (BS), via Molino Emili n. 22, per modifica non sostanziale dell'impianto IPPC - categoria di attività IPPC punto 5.1 e 5.3 allegato I del d.lgs 59/05 - sito in comune di Macclodio (BS), via Molino Emili, n. 22. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05, con:*
- *inserimento sezione di frantumazione per la riduzione granulometrica preventiva all'invio nell'impianto di lavaggio;*
- *aggiornamento elenco rifiuti prodotti/decadenti dall'attività e delle relative operazioni di recupero/smaltimento;*
- *al fine di un recupero termico dalla centrale di cogenerazione: installazione di uno scambiatore di calore acqua/aria posto in parallelo a quello già esistente nella sezione di bonifica biologica terreni (prelievo dalla linea LT), invio acqua calda nella sezione di lavaggio terreni/rifiuti (prelievo dalla linea HT) e recupero calore (dalla linea fumi) nella nuova attività di disidratazione/desorbimento dei fanghi (nuovo lay-out sezione produzione energia);*

e relativa a:

- *quadro A Amministrativo Territoriale - sezioni A.0 - A.1.2*
- *quadro B Produttivo Impiantistico - sezioni B.1 - B.3 - B.4*
- *quadro C Quadro Ambientale - sezioni C.1 - C.5*
- *quadro E Prescrittivo - sezioni E.1.1 - E.1.3 - E.1.4 - E.6*
- *quadro F Piano di Monitoraggio - sezione F.3.3*;
- *nota provinciale n. 87851 del 13/07/2009 recante: "Preso d'atto comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS), via Molino, Emili, 22 autorizzato dalla Regione Lombardia con decreto n. 10877 del 03/10/2006 e n. 15514 del 10/12/2007;*
- *nota provinciale n. 11906 del 29/01/2013 avente per oggetto: "presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS) via Molino, Emili, 22 mediante l'autorizzazione di un impianto di sublimazione molecolare organica (SMO);*
- *nota provinciale n. 122791 del 09/10/2014 avente per oggetto: "Preso d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in comune di Maclodio (BS), Via Molino, Emili, 22;*

Rilevato che la ditta P.B.R. S.r.l. ha presentato:

- con nota registrata al P.G. provinciale n. 27605 del 28/02/2014 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010
- con nota registrata al P.G. provinciale n. 28361 del 03/04/2014 istanza tendente ad ottenere il rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i. e l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i. alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'installazione IPPC ubicata in Maclodio (BS) via Molino, Emili, 22, consistenti in
 - nuovo impianto di sublimazione molecolare (SMO) per l'effettuazione di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con produzione di syngas;
 - realizzazione di un nuovo impianto di essiccazione ed ossidazione per l'effettuazione di messa in riserva (R13) e recupero (R3/R1) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - trattamento presso l'impianto di disidratazione e desorbimento già autorizzato di rifiuti provenienti da terzi (D9);
 - inserimento di due postazioni per l'utilizzo di un impianto mobile;

Richiamato e visto il decreto n 9679 del 04/10/2016 con cui la Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo al progetto di modifica di un impianto di trattamento di rifiuti speciali in comune di Maclodio con esclusione della nuova linea di sublimazione Molecolare Organica (punto a), *condizionata alle prescrizioni elencate nel paragrafo 5 "quadro delle prescrizioni".della relazione istruttoria, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto stesso ove non indicato diversamente;*

Dato atto che il presente provvedimento specifica ed aggiorna le condizioni e le prescrizioni a suo tempo dettate dall'AIA e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1, del citato decreto legislativo 152/06 e s.m.i., anche sulla base delle risultanze

- degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 153329 del 31/12/2015);
- degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 163827 del 21/12/2017),

Dato atto che è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria indetta con nota provinciale prot. n. 45399 del 29/03/2018 (verbali in atti), ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 11 aprile 2018;

Visto e richiamato a tutti gli effetti anche motivazionali l'atto dirigenziale n. 1181 del 18/04/2018 di determinazione conclusiva positiva del procedimento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i. ;

Tenuto conto che nel provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 1811 del 18/04/2018 è stato previsto il rilascio successivo dell'allegato tecnico;

Viste:

- la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo

Documento Firmato Digitalmente

- 2014, n. 46”;
- b. le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto che:

- l’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- con deliberazione della giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 24/04/2008;
- la Ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione a mezzo bonifico bancario;
- la ditta ha trasmesso l’attestazione di avvenuto assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01151203535710 con nota del 17/04/2018 prot. n. 53954;

Visti gli elaborati cartografici trasmessi dalla ditta P.B.R. S.r.l. con nota PEC n. 53954 del 17/04/2018 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto qui richiamati;

- Tavola 1 avente per oggetto “*Layout generale*” datata dicembre 2017;
- Tavola 2 avente per oggetto “*Particolare dell’impianto di essiccazione/ossidazione*” datata dicembre 2017;

Dato atto delle funzioni di controllo previste in capo all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Brescia) dall’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l’ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

Tenuto conto che la società è presente nell’elenco delle organizzazioni registrate EMAS con il numero di registrazione IT-000186 del 12/02/2004 la cui scadenza è prevista per il 17/11/2020;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.451.841,07 (Euro unmilionequattrocentocinquantomilaottocentoquarantuno,07)** l’am-montare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Sezione impianto		Operazione	Rifiuti	t/anno	Costi	
Linea di inertizzazione		D15/D13/D14/D9	P/NP	35.000	€	42.390,77
Sezione di Stoccaggio ed adeguamento volumetrico		R13/R12/ D15/D13/D14	P/NP	5.000*	€	21.195,38
Sezione di Bonifica Biologica e lavaggio terreni contaminati e rifiuti	Linea bonifica biologica	D15, D14, D13, D8, D9, R13, R5	P/NP	32.000	€	42.390,77
	Linea di lavaggio		P/NP	75.000	€	70.651,29
Disidratazione/Desorbimento		D15/D9	P/NP	10.000	€	21.195,38
Sezione di essiccazione/ossidazione		R13/R1/R3	NP	60.000	€	56.521,04
Messi in riserva/ deposito preliminare		R13/D15	P	3.750* m ³	€	1.324.687,50

Documento Firmato Digitalmente

Messi in riserva/ deposito preliminare	R13/D15	NP	7.500* m ³	€	1.324.650,00
AMMONTARE PARZIALE				€	2.903.682,13
CERTIFICAZIONE EMAS					50,00%
AMMONTARE TOTALE				€	1.451.841,07

*tale volumetria comprende anche le operazioni svolte sui rifiuti riconducibili a RAEE

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 90 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Ritenuto a seguito della determina conclusiva della conferenza decisoria n. 1181 del 18/04/2018 di rilasciare l'allegato tecnico AIA, relativo al rinnovo con modifiche sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i.

DISPONE

1. di rilasciare l'allegato tecnico AIA relativo al rinnovo con modifiche sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i. di titolarità della ditta P.B.R. S.r.l., per l'installazione IPPC sita in via Molino Emili, 22, in esito al procedimento in premessa indicato, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e negli elaborati tecnico-grafici (formanti parte integrante e sostanziale del presente atto), nel d.lgs. n. 152/2006 e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe; (da valutare caso per caso);
3. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed Arpa congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
4. che prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifichi, ai sensi dell'art. 237-octies comma 7 del titolo III bis parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore;
5. che ai sensi dell'art. 237-octies comma 8 del titolo III bis parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., qualora l'ARPA non provveda alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto;

6. di condizionare sospensivamente la produzione di End of Waste derivanti dalle linee di bonifica biologica, di lavaggio e di disidratazione/desorbimento dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non conformi al d.m. 05/02/1998 e s.m.i. al rilascio del nulla osta da parte di questa Provincia;
7. di stabilire che:
 - la ditta presenti, entro 90 gg dalla data del presente provvedimento, il piano di adeguamento delle miscele così come disposto dalle dd.gg.rr. n. 3596 del 06/06/2012 e n. 1795 del 04/03/2014;
 - le operazioni in deroga e non in deroga possano essere effettuate solo a seguito del rilascio di apposito provvedimento da parte di questa Provincia di approvazione del piano sopracitato;
8. di precisare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
9. di prescrivere che, ai sensi dell'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i., che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, i gestori devono informare immediatamente per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventuali imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 ed s.m.i. per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
10. richiamata la normativa vigente, di dare atto inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **16 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
 - ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme di autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
 - ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei

controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;

- ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;
- ai sensi della d.g.r. n. 1534 del 06/06/2011 e del Decreto n. 977 del 16/02/2016 compete ad ATS il controllo e la vigilanza sull'applicazione del Regolamento REACH 1907/2006;

11. di dare atto inoltre che i gestori:

- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

12. di prendere atto che la ditta ha presentato con nota registrata al P.G. prov.le n. 53954 del 17/04/2018 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, € **1.451.841,07 (Euro unmilionequattrocentocinquantunomilaottocentoquarantuno,07)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
14. di dare atto che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra, secondo i termini stabiliti nel presente atto, ovvero la difformità delle stesse dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004;
15. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione EMAS, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **1.451.841,07 (Euro unmilione.quattrocentocinquantunomila.ottocentoquarantuno,07)** pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
16. che il presente atto venga comunicato alla ditta P.B.R. S.r.l. con sede legale in comune di Macclodio (BS) via Molino, Emili, 22 a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: pbr@legalmail.it);
17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Macclodio, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Comune di Mairano, al Comune di Lograto, al Comune di Brandico, agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti-amministrativi>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 11-05-2018

Maclodio, 11/09/2019

Spett.li

CLIENTI / FORNITORI

Oggetto: VOLTURA DECRETO AUTORIZZATIVO BRIXIAMBIENTE SRL – Atto dirigenziale n. 2690 del 05/09/2019

Con la presente si tramette in allegato voltura e accettazione polizza fidejussoria da parte della Provincia di Brescia a favore della scrivente società BRIXIAMBIENTE SRL con sede legale in Maclodio via Molino Emili n.22 dei provvedimenti di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n.1181 del 18/04/2018 e n.1550 del 11/05/2018 e s.m.i. di titolarità della soc. PBR Srl - relativi all'installazione sita in comune di Maclodio (BS) via Molino Emili n.22.


Si precisa pertanto che nei formulari dovrà essere riportato il seguente atto dirigenziale:

N. 2690 DEL 05/09/2019

Distinti saluti.

BRIXIAMBIENTE S.R.L.

L'Amministratore Unico



Allegati:

- Prot.121226/2019 del 06/09/2019 – Prov. Di Brescia
- Atto Dirigenziale n. 2690
- Prot. 123018/2019 del 11/09/2019 -Prov. Brescia

Brixiambiente S.r.l.

Sede legale: Via Molino Emili, 22 - 25030 Maclodio (BS) - Tel +39 030 9780131 / +39 9780132

P.IVA IT 04118400987 - Cap. Soc. int. vers. € 1.000.000 - Registro Imprese di Brescia R.E.A. 589798 - PEC brixiambiante@legalmail.it
info@brixiambiante.it www.brixiambiante.it



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750176
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 121226/2019 del 06-09-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

BRIXIAMBIENTE SRL

Via Molino Emili, 22
25030 Maclodio
brixiambiente@legalmail.it

Comune di Maclodio

ARPA Lombardia

Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia

P.B.R. SRL

pbr@legalmail.it

Compagnia di Crediti e Cauzioni S2C S.p.A

s2cspa@legalmail.it

s2cpecccauzione@legalmail.it

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

LM/tb

Oggetto: Fasc. n. 329 BRIXIAMBIENTE SRL MACLODIO. Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2690 del 5 settembre 2019 avente ad oggetto:

“Voltura a favore della società Brixiamambiente S.r.l. con sede legale in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, dei provvedimenti di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1181 del 18.04.2018 e n. 1550 del 11.05.2018 ed s.m.i. di titolarità della società P.B.R. S.r.l. relativi all'installazione sita in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22.”

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Dott.ssa Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n. 2690 del 5/09/2019.



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2690/2019

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1680/2019**

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ BRIXIAMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MACLODIO (BS), VIA MOLINO EMILI N. 22, DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1181 DEL 18.04.2018 E N. 1550 DEL 11.05.2018 ED S.M.I. DI TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ P.B.R. S.R.L. RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI MACLODIO (BS), VIA MOLINO EMILI N. 22.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la legge regionale n. 24/2006, i cui artt. 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) relativamente alla tipologia di impianto in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Atto dirigenziale n. 1181 del 18.04.2018 avente ad oggetto: *“Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 10877 del 03.10.2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/06 e contestuale variante sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 2, del D.l.s. 152/06 all'installazione IPPC ubicata in comune di Macloquio via Molino Emili n. 22: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, della L. 241/90”.*
- Atto dirigenziale n. 1550 del 11.05.2018 avente ad oggetto: *...”Rilascio dell'Allegato tecnico relativo al rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.) n. 10877 del 03.10.2006 e s.m.i. a seguito della determina conclusiva positiva della conferenza di servizi decisoria di cui al provvedimento n. 1181 del 18.04.2018”.*

RICHIAMATA, altresì:

- la Nota prot. n. 120266/19 del 04.09.2019 di questa Provincia avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/90 di riesame dell'AIA vigente, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06”;

RILEVATO che:

- con nota del 02.08.2019, registrata al P.G. Provinciale con il n. 110260 in data 06.08.2019, la società
Documento Firmato Digitalmente

Brixiamambiente S.r.l. (codice fiscale 04118400987) con sede legale in comune di comune di Macclodio (BS), via Molino Emili n. 22, ha presentato la Comunicazione di subentro alla società P.B.R. S.r.l. nella titolarità di gestione dell'istallazione IPPC sita in comune di Macclodio (BS), via Molino Emili n. 22;

- con nota del 14.08.2019 prot. 113463 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 chiedendo integrazioni;

VISTA la seguente documentazione:

- copia della atto del Notaio Vincenzo Scaduto del 19.07.2019 Rep. N. 9.754 Racc. 7.460 dal quale risulta il conferimento del ramo di azienda PBR a Brixiamambiente S.r.l.;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale, resa ai sensi degli artt.19 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dichiara che la copia dell'atto Notarile sopra citato è conforme all'originale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante della ditta subentrante;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante della società subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di voltura;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dichiara, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, che i rifiuti in messa riserva vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- autocertificazione antimafia prevista dagli articoli 88 comma 4 bis, e 89 comma 1, del d.lgs. 159/2011;
- attestazione di versamento della somma di 150 euro a titolo di oneri istruttori;
- l'organigramma del personale adibito alla gestione dell'impianto;

VISTA, altresì la seguente documentazione trasmessa dalla ditta:

- con nota del 02.08.2019, registrata al P.G. Provinciale in data 05.08.2019 con il n. 109289, Originale Polizza Fidejussoria n. 01.000038708 01.08.2019 rilasciata da S2C S.p.A Compagnia di Crediti e Cauzioni sede legale in comune di Roma- Direzione Generale via San Gregorio n. 29 Milano;
- con nota del 23.08.2019, registrata al P.G. Provinciale in data 26.08.2019 con il n. 115896, Curricul Vitae direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- con nota del 05.09.2019, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa all'accettazione da parte di Sandrini Davide dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- con nota del 05.09.2019, le dichiarazioni di pagamento dell'imposta di bollo, in cui il legale rappresentante dichiara di aver annullato la marca da bollo n. 01180626452417 per la presentazione dell'istanza e il n. 01180626452405 da apporre sul presente atto;

TENUTO CONTO che lo schema di condizioni contrattuali della Polizza Fidejussoria n. 01.000038708 01.08.2019 rilasciata da S2C S.p.A Compagnia di Crediti e Cauzioni sede legale in comune di Roma- Direzione Generale via San Gregorio n. 29 Milano non è conforme a quanto stabilito dalla Giunta provinciale n. 50 R.V. del 24.04.2004;

VISTO: il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui
Documento Firmato Digitalmente

al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

DISPONE


1. di volturare a favore della società Brixiamambiente S.r.l. (codice fiscale 04118400987) con sede legale in comune di comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, le autorizzazioni e la nota in premessa richiamate relative all'installazione sita in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, di titolarità della società P.B.R. S.r.l., che quivi sono da intendersi integralmente richiamate ad ogni effetto;
2. di stabilire che, entro 30 giorni dalla data del presente atto, la società Brixiamambiente S.r.l. presti a questa Provincia, a proprio nome, la garanzia finanziaria, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata ovvero nuova garanzia con le condizioni contrattuali stabilite dalla Giunta Provinciale in data 24.02.2004 n. 50 fac simile allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine ivi previsto, ovvero la difformità della stessa alla d.g.p. n. 50 r.v. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida come previsto dalla d.G.R. n. 19461 del 19.11.2004;
4. che la data di efficacia della presente voltura decorre dalla data di accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2, precisando che da tale data la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla società subentrante alle condizioni e prescrizioni dettate da questa Provincia;
5. di prendere atto che il legale rappresentante della ditta ha presentato le dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'istanza e per l'apposizione sul presente atto;
6. di stabilire che la ditta PBR S.r.l. adempì a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513 relative all'applicativo O.R.S.O. fino alla data di accettazione della fidejussione, da tale data a tale obbligo subentrerà la Società Brixiamambiente S.r.l.;
7. di dare atto che siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
8. che il presente atto venga comunicato:
 - alla Società Brixiamambiente S.r.l. mediante trasmissione tramite PEC: brixiamambiente@legalmail.it;
 - alla Società P.B.R. S.r.l. tramite PEC: pbr@legalmail.it;
 - alla Compagnia di Crediti e Cauzioni S2C S.p.A tramite PEC: s2cspa@legalmail.it; s2cpecccauzione@legalmail.it;
9. di trasmettere il presente atto al Comune di Maclodio, all'A.R.P.A. di Brescia, all'ATS di Brescia e all'Ufficio D'ambito di Brescia mediante posta elettronica certificata;
10. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente alle autorizzazioni in premessa citate ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 05-09-2019



SETTORE
DELL' AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.911
Fax. 030/37.48.482

ambiente@nec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

Pratica n. 1045

Brescia, _____

PEC Spett.le Brixiaambiente S.r.l.
Via Molino Emili, 22
25030 MACLODIO (BS)
brixiaambiente@legalmail.it

PEC. Spett.le S2C S.p.A.
Compagnia di Assicurazioni
di Crediti e Cauzioni
via Valadier, 44
00193 ROMA
s2cspa@legalmail.it

Prot n. _____

Protocollo generato dal sistema

Cl. 9.12.3

OGGETTO: Fasc. 329 - Accettazione della polizza fidejussoria n. 01.000038708 dell'01/08/2019 e dell'appendice n. 1 del 06/09/2019 prestate a fronte dell'autorizzazione n. 2690 del 05/09/2019.

La ditta con nota del 02/08/2019, registrata al P.G. provinciale n. 109289 in data 05/08/2019 e nota del 06/09/2019, registrata al P.G. provinciale n. 121861 in data 09/09/2019 ha consegnato, *brevi manu*, la polizza fidejussoria n. 01.000038708 dell'01/08/2019 e l'appendice n. 1 del 06/09/2019.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 01.000038708 dell'01/08/2019 con scadenza 11/05/2035 (scadenza comprensiva di un anno in più) e dell'appendice n. 1 dell'06/09/2019, rilasciata da S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni prestate in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. 50 del 24/02/2004, a fronte del provvedimento n. 2690 del 05/09/2019 avente per oggetto: "*Voltura a favore della società Brixiaambiente S.r.l. con sede legale in comune di Macclodio (BS), via Molino Emili n. 22, dei provvedimenti di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1181 del 18/04/2018 e n. 1550 del 11/05/2018 e s.m.i. di titolarità della società P.B.R- relativi all'installazione sita in comune di Macclodio (BS) via Molino Emili, 22*".

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti Saluti

Il Funzionario P.O. delegato
Dott.ssa Loredana Massi
Documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Loredana Massi tel: 030/3749659
Referente per la Pratica: Istr. Tecnico. Roberto Abbate tel: 030/3749591

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 123018/2019 del 11-09-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
AMBIENTE

**PROVINCIA
DI BRESCIA****Atto Dirigenziale n° 2299/2022****SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 850/2022**

OGGETTO: RILASCIO DELL'AGGIORNAMENTO PER RIESAME PARZIALE PER L'ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. A), DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. 1550 DEL 11/05/2018 E S.M.I. RILASCIATA AL GESTORE BRIXIAMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN COMUNE DI MACLODIO (BS), VIA MOLINO EMILI, N. 22 CATEGORIA IPPC 5.1.A), 5.1.B), 5.1.C), 5.1.D), 5.2.A), 5.3.A) I, 5.3.A) II, 5.3.B) III E 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i. recante approvazione del Documento Firmato Digitalmente



Programma di Gestione dei Rifiuti;

- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visti e richiamati altresì:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020 recante "*indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame*";
- la deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 "*determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020"*";
- la circolare Protocollo numero T1.2022.0048336 del 28/06/2022 della Regione Lombardia recante Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il

Documento Firmato Digitalmente



trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17.5.2022.

Premesso che la ditta BRIXIAMBIENTE S.r.l. con sede legale ed installazione in comune di Macloadio (BS), via Molino Emili n. 22 è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 1550 del 11/05/2018 e s.m.i.

Vista la nota prot. n. 49422 del 25/03/2021, con la quale questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a), con riferimento:

- alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 2018/1147;
- alle disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e delle Linee Guida SNPA (delibera n. 67/2020 e 156/2022);

Rilevato che il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria al riesame dell'autorizzazione in argomento, con note registrate al P.G. prov. n. 136295 del 10/08/2022, n. 137117 del 11/08/2021, 196151 del 12/11/2021, P.G. prov. n. 70339 del 14/04/2022.

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/06, il riesame dell'installazione deve essere effettuato entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, pubblicata il 17/08/2018 al fine di rispettare le scadenze comunitarie e permettere l'adeguamento dell'installazione nei tempi previsti, si procede prioritariamente al rilascio del riesame relativo all'adeguamento alle BATc rifiuti;
- le attività IPPC di trattamento scorie e ceneri pesanti (Attività IPPC 5.3.b III) e il trattamento di essiccazione ed ossidazione (attività IPPC 5.2.a) sono soggette all'applicazione della Decisione di esecuzione (Ue) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019, pubblicata il 3/12/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti"

Dato atto:

- della circolare della Regione Lombardia recante indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, trasmessa con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 118781 del 29/06/2022 che ha *"ritenuto possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BATCs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.*
- che la linea di essiccazione ed ossidazione non è stata ancora realizzata e il gestore ha presentato istanza PAU (in atti provinciali P.G. n. 89032 del 16/05/2022) che ne prevede il revamping completo;

Ritenuto di procedere con riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento n. 5799 del 03/12/2013 e s.m.i, per adeguamento alle BATc per il trattamento dei rifiuti e di rinviare:

- il riesame con valenza di rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, a seguito della ricezione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA per Eow "caso per caso" già richiesto con nota prot. n. 203761 del 23/11/2021;

Documento Firmato Digitalmente



- il riesame per adeguamento alle BATc per l'incenerimento dei rifiuti entro i termini previsti dalla Decisione UE n. 2019/2010, fatte salve, per l'attività IPPC 5.2a, le determinazioni del PAU;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA in relazione:

1. all'aggiornamento delle schede di miscelazione;
2. alla revisione dei codici EER dei rifiuti
3. alle seguenti modifiche non sostanziali richieste contestualmente al riesame:

a) modifica delle aree di stoccaggio autorizzate, senza variazione dei quantitativi, così articolata:

- incremento per un volume pari a 190 m^3 dello stoccaggio autorizzato (D15/R13) dedicato ai rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (cioè quelli identificati alla tabella C6), stoccati in due distinte aree esterne, come di seguito specificato:

° area denominata 5I dedicata allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalla sezione di lavaggio, in box dedicato nella zona "AREA 500" per complessivi 165 m^3 ;

° area denominata 5m dedicata ai rifiuti decadenti da tutte le attività, in cassone nella zona "AREA 000" per complessivi 25 m^3 .

- decremento di 190 m^3 , attualmente individuati nell'area 5i, dello stoccaggio autorizzato di rifiuti in ingresso al reparto di inertizzazione, il cui volume complessivo passa da 1.300 a 1.110 m^3 ;

- l'area denominata 5i non è più destinata a deposito preliminare, e verrà invece utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti normalmente prodotti (tab. C6bis dell'AT);

b) revisione dell'elenco dei codici autorizzati, senza variazione dei quantitativi, così articolata:


- eliminazione di un totale di 114 codici EER in ingresso alla piattaforma (di cui 30 non pericolosi e 84 pericolosi) senza richiesta di nessun codice EER aggiuntivo in ingresso;

- conseguente revisione dei codici previste per le singole sezioni, in particolare:

° completa eliminazione di 114 codici EER (di cui 31 non pericolosi e 83 pericolosi) per le linee ad oggi attive presso la piattaforma, e di 13 codici EER, di cui 2 non pericolosi e 11 pericolosi, per le linee non attive (disidratazione/desorbimento e essiccazione/ossidazione);

° inserimento di 24 codici EER già autorizzati per almeno una linea presso la piattaforma (di cui 16 non pericolosi e 8 pericolosi) per il trattamento su un'altra linea, in quanto idonea.

4. a chiarimenti circa l'esercizio contemporaneo delle due biopile;
 5. all'eliminazione di un gruppo di macinazione preliminare al lavaggio;
 6. a precisazioni circa le modalità di gestione delle attività di solo stoccaggio;
 7. alla modifica non sostanziale del 27/03/2019 (agli atti P.G. n. 44507 del 27/03/2019) e degli esiti del tavolo
- Documento Firmato Digitalmente



tecnico del 20/05/2019 alla stessa relativo e della successiva comunicazione di adeguamento del 15/03/2021;

8. agli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 86433 del 17.06.2019) e delle note successive provinciali;

9. agli esiti dei tavoli tecnici del 02/10/2019 e del 09/02/2021;

Rilevato che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 6, particelle 148, 150, 154, 159, 171, 174, 177 e 180 della mappa catastale del comune di Maclodio e secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti consolidati per attività produttive";
- considerando Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente all'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Preso Atto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180905891945;
- in data 10/06/2021 sul sito web provinciale è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visti:

- il parere di ARPA dipartimento di Brescia registrato al P.G. provinciale n. 128116 del 11/07/2022 relativo al piano di monitoraggio, quadro F dell'allegato tecnico all'AIA in argomento, come integrato con nota registrata al P.g. prov. n. 139925 del 27/07/2022, con la quale specifica che: *"si ritiene opportuna l'installazione del conduttimetro allo scarico S1 in quanto dall'analisi dei dati relativi agli autocontrolli, inseriti in AIDA, emerge che tale parametro è caratterizzato da una notevole variabilità, passando da 24,4 a 3070 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e da concentrazioni talvolta molto elevate (3070 $\mu\text{S}/\text{cm}$)*;
- il parere favorevole con prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia del 14/07/2022, in atti provinciali P.G. n. 130623 del 14/07/2022 e il contributo dell'ufficio Acque di questa Provincia pervenuto via mail in data 19/05/2022;

Considerato che, il Comune di Maclodio, l'ATS di Brescia, il Comando dei Vigili del Fuoco, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso e comunicato alcuna determinazione per la conferenza di servizi e pertanto è da ritenersi acquisito l'assenso senza condizioni come stabilito dall'art. 14bis della L. 241/90;

Documento Firmato Digitalmente



Richiamati la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in data 15/07/2022 in forma simultanea e in modalità sincrona e le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisti in tale conferenza e riportati nel relativo verbale (in atti provinciali prot. n. 135625 del 21/07/2022);

Tenuto conto che con nota registrata al P.G. provinciale n. 140965 del 28/07/2022, il Gestore ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza;

Dato Atto delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06;

Dato Atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Visti:


- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, e dell'Ufficio AIA Industriale (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di poter procedere al rilascio dell'aggiornamento, per riesame parziale per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento rifiuti, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata al gestore Brixambiente S.r.l, con sede legale ed installazione in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico e secondo quanto rappresentato nella planimetria pervenuta con nota registrata al P.G. provinciale n. 140965 del 28/07/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame parziale per adeguamento alle BAT conclusions dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al provvedimento n. 1550 del 11/05/2018 e s.m.i. rilasciata al gestore Brixambiente S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC sita in comune di Maclodio (BS), via Molino Emili n. 22, e per l'effetto di rilasciare l'aggiornamento dell'AIA, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nelle planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. di confermare integralmente per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento la scadenza ed il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale in premessa citata;
4. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;

Documento Firmato Digitalmente



5. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
7. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa;
8. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
9. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Brixiamambiente S.r.l. (brixiamambiente@legalmail.it);
10. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Maclodio (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, al Gestore del Servizio Idrico Acque Bresciane S.r.l., agli altri soggetti eventualmente interessati;
11. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero della Transizione Ecologica tramite la piattaforma REcer";
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 10-08-2022

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO N. _____ DEL _____

Identificazione dell'installazione IPPC	
Ragione sociale	BRIXIAMBIENTE S.R.L.
Sede Legale	Via Molino n. Emili n. 22 - Macclodio (BS)
Sede Operativa	Via Molino n. Emili n. 22 - Macclodio (BS)
Tipo di impianto	Esistente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i-quinquies) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,
Varianti richieste	<p>Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione delle BAT conclusions definite dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 (relativa al trattamento dei rifiuti), <p>Varianti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dell'Allegato Tecnico allo stato di fatto, come richiesto, dal Tavolo Tecnico del 09/02/2021, al D.Lgs 116/2020 e al la decisione (UE) 2018/1147, con presentazione delle schede di miscelazione; - revisione dei codici EER; - modifica delle aree di stoccaggio autorizzate; - revisione dell'elenco dei codici autorizzati.
Codice e attività IPPC	<p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
	<p>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
	<p>5.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: <ul style="list-style-type: none"> 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 3) trattamento di scorie e ceneri;
	<p>5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>

INDICE

A.QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE	5
A 0.Premessa identificazione dell'installazione.....	5
<i>A0.1 Scopo della richiesta</i>	<i>6</i>
<i>A0.2 Situazione attuale.....</i>	<i>7</i>
<i>A0.3 Situazione modificata</i>	<i>7</i>
<i>A0.3 Giudizio sulla modifica</i>	<i>8</i>
A 1. Inquadramento del complesso e del sito	8
<i>A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo</i>	<i>8</i>
<i>A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito.....</i>	<i>8</i>
A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA	10
B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO	12
B.1 Produzioni	12
B.2 Materie Prime	15
B.3 Risorse idriche ed energetiche	16
B.4 Cicli produttivi	19
C. QUADRO AMBIENTALE	132
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	132
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento	139
C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	142
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento.....	144
C.5 Produzione Rifiuti	145
<i>C.5.1 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06).....</i>	<i>145</i>
<i>C.5.2 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lettera bb) D.Lgs. 152/06</i>	<i>146</i>
C.6 Bonifiche.....	147
C.7 Rischi di incidente rilevante.....	147
D. QUADRO INTEGRATO	148
D 1. Applicazione delle MTD	148
D.2 Criticità riscontrate	184
D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate.....	184
E. QUADRO PRESCRITTIVO.....	189
E.1 Aria	189

<i>E.1.1 Valori limite di emissione.....</i>	<i>189</i>
<i>E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo</i>	<i>192</i>
<i>E.1.3 Prescrizioni impiantistiche</i>	<i>192</i>
<i>E.1.4 Prescrizioni generali</i>	<i>193</i>
E.2 Acqua	194
<i>E.2.1 Valori limite di emissione.....</i>	<i>194</i>
<i>E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo</i>	<i>194</i>
<i>E.2.3 Prescrizioni impiantistiche</i>	<i>194</i>
<i>E.2.4 Prescrizioni generali</i>	<i>195</i>
E.3 Rumore.....	196
<i>E.3.1 Valori limite.....</i>	<i>196</i>
<i>E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo</i>	<i>196</i>
<i>E.3.3 Prescrizioni impiantistiche</i>	<i>196</i>
<i>E.3.4 Prescrizioni generali</i>	<i>196</i>
E.4 Suolo	197
E.5 Rifiuti	197
<i>E.5.1 Attività di gestione rifiuti autorizzata</i>	<i>197</i>
E.6 Ulteriori prescrizioni	205
E.7 Monitoraggio e Controllo.....	206
E.8 Prevenzione incidenti	207
E.9 Gestione delle emergenze	207
E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività	207
E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche.....	207
F. PIANO DI MONITORAGGIO	212
F.1 Finalità del monitoraggio	212
F.2 Chi effettua il self-monitoring	212
F.3 Parametri da monitorare	212
<i>F.3.1 Risorsa idrica</i>	<i>212</i>
<i>F.3.2 Risorsa energetica</i>	<i>213</i>
<i>F.3.3 Aria.....</i>	<i>213</i>
<i>F.3.4 Altri monitoraggi previsti.....</i>	<i>214</i>
<i>F.3.5 Acqua.....</i>	<i>215</i>
<i>F.3.6 Rumore</i>	<i>219</i>
<i>F.3.7 Radiazioni.....</i>	<i>219</i>
<i>F.3.8 Rifiuti</i>	<i>220</i>
F.4 Gestione dell'impianto	221
<i>F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici.....</i>	<i>221</i>



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Maclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)222

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 0.Premessa identificazione dell'installazione

PBR S.r.l. nasce a seguito di un progetto riguardante un'area annessa alla struttura industriale di un'azienda, denominata Piombifera Bresciana S.p.A., che effettua il trattamento ed il recupero di rifiuti contenenti piombo.

Nel dicembre 1995 la Regione Lombardia autorizza la ditta Piombifera Bresciana all'esercizio di un impianto di stoccaggio, trattamento e/o recupero di rifiuti speciali e/o tossico nocivi provenienti da terzi (impianto già autorizzato con d.d.g.r. n. 56791 del 03.08.90 e n. 3135 del 29.09.95) e, successivamente, nell'ottobre 1996, emana una presa d'atto di cessione di ramo d'azienda dalla ditta "Piombifera Bresciana S.p.A." alla ditta "PBR S.r.l.".

In data 23 maggio 2000 con Decreto n. 13126 la Regione Lombardia esprime giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ditta e, successivamente, in data 28/11/2000 con atto n. 2363 la ditta PBR ottiene un'autorizzazione avente per oggetto: "Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Maclodio (BS) Via Molino Emili n. 22 e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15) e recupero (R5, R13) di rifiuti speciali e contestuale rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 7802 del 29/12/95 – artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 – art. 6 del D.P.R. 203/88".

La PBR, dopo due anni di esercizio, richiede l'ampliamento delle quantità di rifiuti trattabili e nel giugno 2004, con d.g.r. n. 17744, viene autorizzata anche al trattamento di rifiuti speciali tossico e/o nocivi, così come classificati dal punto 1.2 della deliberazione C.I. del 27.07.84, ed all'installazione di un nuovo vaglio a tunnel per il pretrattamento dei materiali destinati alle sezioni di recupero/smaltimento. L'atto autorizzativo viene emanato dopo l'acquisizione del Decreto VIA del Ministero dell'Ambiente del 23.12.2002.

In data 3 ottobre 2006 con Decreto della Direzione Generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile n. 10877 PBR S.r.l. ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 con ampliamento quali-quantitativo dei rifiuti destinati alla sola Sezione di bonifica biologica e Lavaggio dei terreni contaminati e dei rifiuti.

In data 05/03/2007 PBR ha richiesto il nulla-osta per l'installazione di un gruppo di macinazione per l'ottimizzazione granulometria dei prodotti in uscita dalla sezione di lavaggio.

In data 05/06/2007 PBR ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.lgs. 387/2003.

Con Atto Dirigenziale n. 3904 del 15/10/2010 la Provincia di Brescia ha aggiornato l'AIA n. 15514 del 10/12/2007 autorizzando alcune modifiche non sostanziali ai sensi dell'allora vigente art. 10 del D.Lgs. 59/2005.

La ditta Brixambiente S.r.l. è subentrata con A.D. n. 2690/2019 del 05/09/2019 alla società P.B.R. S.r.l., nella gestione della piattaforma di recupero rifiuti sita in Maclodio, via Molino Emili n. 22. La Brixambiente S.r.l. è quindi ad oggi titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'A.D. n. 1550/2018 del 11/05/2018, relativo al rinnovo con modifiche sostanziali dell'A.I.A. n. 10877 del 03/10/2006 e s.m.i. a seguito di determina di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisa di cui al provvedimento n. 1811 del 18/04/2018.

In data 27/03/2019 (P.G. provinciale n. 44507 in data 27/03/2019) P.B.R. S.r.l. ha presentato istanza di variante non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'inserimento di un nuovo box (n. 7) e modifiche di dettaglio dell'impianto di inertizzazione. In data 20/05/2019 si è tenuto un Tavolo Tecnico presso la Provincia di Brescia per la valutazione della pratica e delle integrazioni richieste.

In data 15/03/2021 è stata trasmessa comunicazione di adeguamento alla variante, con rettifica della parte "gestionale" (mantenimento del box 7 per gli utilizzi ante modifica).

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale è descritta nella tabella seguente:

superficie totale (m ²)	superficie coperta (m ²)	superficie scoperta permeabile (m ²)	superficie scoperta impermeabile (m ²)	superficie scolante (m ²)	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento	Data prevista cessazione attività
43.470	5.550	6.640	31.280*	28.580	2000	2004	-

Tabella A0 – Condizione dimensionale dell'installazione

(*) superficie "comprensiva di parcheggio esterno"

A0.1 Scopo della richiesta

Il presente Allegato tecnico è stato predisposto a riscontro alla Comunicazione di apertura del riesame prot.n. 49422 del 25/03/2021, nonché al verbale del Tavolo Tecnico del 09/02/2021, ed è riferito:

- all'aggiornamento dello stato di applicazione dell'installazione alle BAT per il trattamento dei rifiuti, di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2018/1147, cap. 1.1 Conclusioni generali sulle BAT;
- all'aggiornamento delle schede di miscelazione;
- alla revisione dei codici EER dei rifiuti.

Inoltre contestualmente si introducono le seguenti richieste di modifica non sostanziale:

- modifica delle aree di stoccaggio autorizzate, senza variazione dei quantitativi, così articolata:
 - incremento per un volume pari a 190 m³ dello stoccaggio autorizzato (D15/R13) dedicato ai rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (cioè quelli identificati alla tabella C6), stoccati in due distinte aree esterne, come di seguito specificato:
 - area denominata 5l dedicata allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalla sezione di lavaggio, in box dedicato nella zona "AREA 500" per complessivi 165 m³;
 - area denominata 5m dedicata ai rifiuti decadenti da tutte le attività, in cassone nella zona "AREA 000" per complessivi 25 m³.
 - decremento di 190 m³, attualmente individuati nell'area 5i, dello stoccaggio autorizzato di rifiuti in ingresso al reparto di inertizzazione, il cui volume complessivo passa da 1.300 a 1.110 m³;
 - l'area denominata 5i non è più destinata a deposito preliminare, e verrà invece utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti normalmente prodotti (tab. C6bis dell'AT);
- la revisione dell'elenco dei codici autorizzati, senza variazione dei quantitativi, così articolata:
 - eliminazione di un totale di 114 codici EER in ingresso alla piattaforma (di cui 30 non pericolosi e 84 pericolosi) senza richiesta di nessun codice EER aggiuntivo in ingresso;
 - conseguente revisione dei codici previste per le singole sezioni, in particolare:
 - completa eliminazione di 114 codici EER (di cui 31 non pericolosi e 83 pericolosi) per le linee ad oggi attive presso la piattaforma, e di 13 codici EER, di cui 2 non pericolosi e 11 pericolosi, per le linee non attive (disidratazione/desorbimento e essiccazione/ossidazione);
 - inserimento di 24 codici EER già autorizzati per almeno una linea presso la piattaforma (di cui 16 non pericolosi e 8 pericolosi) per il trattamento su un'altra linea, in quanto idonea.

L'allegato tecnico fornisce inoltre i seguenti chiarimenti:

- specificazioni circa l'esercizio contemporaneo delle due biopile;

- eliminazione di un gruppo di macinazione preliminare al lavaggio;
- precisazione delle modalità di gestione delle attività di solo stoccaggio.

La documentazione per il riesame è stata integrata e completata dalle note registrate ai P.G. prov. n. 136295 del 10/08/2022, n. 137117 del 11/08/2021, 196151 del 12/11/2021, P.G. prov. n. 70339 del 14/04/2022.

Tenuto conto altresì che il gestore:

- ha comunicato che le linee di disidratazione e desorbimento, essiccazione e ossidazione e la sezione produzione energia (emissione E11bis, emissioni da E14 a E22) non sono attive o in esercizio;
- ha presentato istanza PAU depositata su SILVIA e registrata al P.G. prov. n. 89032 del 16/05/2022 per la realizzazione tra l'altro di modifiche sulle linee di disidratazione e desorbimento, essiccazione e ossidazione e con richiesta di smantellamento della sezione di produzione energia, si precisa che il presente Allegato Tecnico non comprende il riesame di tali linee.

A0.2 Situazione attuale

L'installazione IPPC della ditta **Brixambiente** con sede legale ed installazione in comune di Maclodio (BS) via Molino Emili, 22 è autorizzata a svolgere operazioni di smaltimento (D13, D14, D9) nella sezione di inertizzazione per un quantitativo annuale di 35.000 t/a, di recupero e smaltimento (D13, D14, **R12**) nella sezione di adeguamento volumetrico per un quantitativo annuale di 5.000 t/a, di recupero e smaltimento (R5, D13, D14, D8, D9) nella sezione di Bonifica Biologica (32.000 t/a) e Lavaggio terreni (75.000 t/a) per un quantitativo annuale complessivo di 107.000 t/a, di recupero e smaltimento (D9, R5) nella sezione di disidratazione e desorbimento per un quantitativo totale di 10.000 t/a e di recupero (R1/R3) nella sezione di essiccazione e ossidazione per un totale di 60.000 t/a.

Nell'installazione sono effettuate nelle singole sezioni operazioni di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e in uscita, di prodotti/Eow ed è inoltre presente una sezione di produzione di energia, **ad oggi non attiva (emissioni E14 e E15).**

Successivamente l'AIA è stata modificata dalle seguenti prese atto:

- prot.n. 102471 del 14/07/2020: attivazione delle attività svolte nel laboratorio interno e introduzione di due nuove emissioni a servizio di una cappachimica e dello strumento ICP, classificate come emissioni da inquinamento scarsamente rilevante non soggette ad obbligo di monitoraggio.

A0.3 Situazione modificata

L'allegato tecnico è aggiornato **in riferimento allo stato di fatto, nonché** alle modifiche elencate al precedente paragrafo A.0.1.

Il presente documento specifica ed aggiorna **in riferimento allo stato di fatto** le condizioni e le prescrizioni a suo tempo dettate dall'AIA e fornisce le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1, del citato decreto legislativo 152/06 e s.m.i., anche sulla base:

- della modifica non sostanziale del 27/03/2019 (agli atti P.G. n. 44507 del 27/03/2019) e degli esiti del tavolo tecnico del 20/05/2019 alla stessa relativo e della successiva comunicazione di adeguamento del 15/03/2021;
- degli esiti della verifica ispettiva condotta da ARPA (in atti P.G. n. 86433 del 17.06.2019) e delle note successive provinciali;
- degli esiti del tavolo tecnico del 02/10/2019, che chiedeva inoltre di fornire contestualmente una revisione del documento che meglio precisasse alcuni passaggi dell'autorizzazione;
- degli esiti del tavolo tecnico del 09/02/2021, che chiedeva una revisione dei codici EER, delle BAT per il trattamento dei rifiuti relative unicamente alle linee attive, la presentazione delle schede di

miscelazione, e dei criteri e condizioni degli EoW in funzione della normativa vigente nonché delle linee guida SNPA;

- della comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 25/03/2021 (Prot. Partenza n. 49422/2021) per l'applicazione delle BAT per il trattamento dei rifiuti, di cui alla Decisione della Commissione europea 2018/1147 e dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06 e delle linee guida SNPA.

Nella presente revisione sono inoltre stati corretti una serie di piccoli refusi riscontrati nella lettura.

In riferimento invece alle modifiche elencate al precedente paragrafo A.0.1.:

- la modifica delle aree di stoccaggio autorizzate consentirà una migliore gestione sia dei rifiuti in deposito temporaneo (in genere piccoli quantitativi di rifiuti diversi, che si preferisce poter gestire al coperto) che dei rifiuti in deposito autorizzato, costituiti da quantitativi consistenti di rifiuti già trattati che devono essere inviati ad impianti terzi, che pertanto sono meglio gestibili se in cumuli all'aperto.
- la revisione dei codici EER, con consistente limitazione, consentirà una definizione di linee di trattamento più mirate, anche sulla base delle attuali condizioni e richieste di mercato, nonché in previsione di futuri sviluppi aziendali.

A0.3 Giudizio sulla modifica

L'analisi della documentazione tecnica ha permesso di ritenere che le modifiche richieste dal gestore siano da considerarsi **non** sostanziali ai sensi del D.lgs 152/06 e ai sensi della d.g.r. n. 2970 del 02/02/2012.

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

Brixambiente è situata a sud del Comune di Maclodio (BS), nella Bassa Pianura Bresciana Occidentale, al confine con la zona industriale ed artigianale del predetto comune.

L'insediamento è identificato dalle coordinate geografiche Gauss-Boaga X = 1582360 E e Y = 5035400 N e tutto il complesso è di recente costruzione (anno 2000).

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

Inquadramento geografico:

L'insediamento è ubicato nella Bassa Pianura Bresciana Occidentale, a Sud-Ovest di Brescia, a Sud-Est del centro abitato del Comune di Maclodio, in prossimità del confine con i territori dei Comuni di Lograto, Brandico e Mairano. Il territorio è caratterizzato da un'importante presenza agricola (cascinali, strade poderali ed interpoderali, corsi d'acqua per irrigazione, risorgive, emergenze arboree e colture erbacee della zona) e da una realtà industriale e artigianale che sta emergendo.

Tra gli elementi geomorfologici significativi è da segnalare la presenza di sorgive che nella zona sono una delle fonti di alimentazione dei numerosi vasi irrigui. Nelle immediate vicinanze della ditta, in corrispondenza di alcuni tratti delle rogge denominate "Biscia" e Baioncello", caratterizzate dalla presenza di sorgive, viene effettuato da anni un allevamento di trote. Si ritiene inoltre importante evidenziare la vulnerabilità degli acquiferi, rappresentata in questa zona dalla presenza della prima falda, dotata di una buona potenzialità, con andamento del deflusso orientato NW-SE, che si estende da pochi metri sotto il piano campagna fino a 15-20 m di profondità.

L'impianto interessa un'area, censita al NCTR del Comune di Maclodio, al foglio n. 6, -particelle 148, 150, 154, 159, 171, 174, 177 e 180.

Il complesso produttivo è inserito in "Ambiti consolidati per attività produttive" normati dall'art. 33 delle NTA del Piano delle Regole del vigente PGT di Maclodio.

L'installazione confina con la ditta Piombifera Italiana SpA, con Aree Agricole e Ambiti-immobili consolidati destinati a servizi (depuratore e isola ecologica del Comune di Maclodio).

Trattasi di un'area destinata ad attività industriali, interessata dalla presenza di altri insediamenti produttivi ed inserita in un contesto caratterizzato prevalentemente dall'esercizio di agricoltura intensiva.

I mappali interessati dall'insediamento, secondo le cartografie del vigente P.G.T. di Maclodio, sono interessati da:

- fascia di rispetto del corso d'acqua superficiale denominato Vaso Conta (o anche Roggia Chizzola) appartenente al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale (limitatamente alla porzione dell'impianto esistente posta lungo tale corpo idrico);
- fascia di rispetto del depuratore comunale (limitatamente alla porzione settentrionale della piattaforma);

Il Comune di Maclodio ha approvato la classificazione acustica del territorio comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 08/01/2016.

L'installazione IPPC ricade interamente all'interno della Classe V – aree prevalentemente industriali, mentre le fasce marginali sono in Classe IV – aree di intensa attività umana.

Per quanto riguarda invece la pianificazione dei comuni limitrofi, si segnala che le aree più prossime al confine comunale con Maclodio (e quindi con l'area di progetto) sono state classificate in Classe III - aree di tipo misto.

Le superfici destinate alle nuove attività sono individuate all'interno del perimetro esistente anch'esse in-*"Ambiti consolidati per attività produttive"*.

I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso dell'area secondo i P.G.T. vigenti	Destinazioni d'uso principali	Distanza minima dal perimetro del complesso
	Ambiti consolidati per attività produttive (Maclodio)	0 metri (destinazione dell'insediamento)
	Ambiti consolidati per attività produttive (Maclodio)	0 metri (zona di confine: ditta Piombifera Bresciana S.p.A.)
	Aree agricole di rispetto dell'abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico (Maclodio)	0 metri (zona di confine)
	Ambiti - immobili consolidati destinati a servizi (Maclodio)	0 metri (zona di confine: depuratore delle acque; Isola Ecologica del Comune di Maclodio)
	Aree agricole produttive (Maclodio)	114 metri
	Aree agricole (Brandico)	0 metri (zona di confine)
	Zona di rispetto ambientale (Mairano)	0 metri (zona di confine)
	Aree agricole di rispetto dell'abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico (Lograto)	34 metri

Tabella A1 – Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo della Piattaforma di PBR:

SETTORE	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Data di emissione	Scadenza	Note	Sost. da AIA
VIA	DPR 12/04/1996 (Artt. 1 e 5)	Regione Lombardia	d.d.g. n. 13126	23/05/2000		Pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di impianto di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti industriali	NO
	DPCM 377/88	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Valutazione di Impatto Ambientale	DEC/VIA/ 8075	23/12/2002	-	Pronuncia di compatibilità ambientale inerente la variante gestionale sostanziale dell'impianto di inertizzazione e trattamento di rifiuti pericolosi e non, compresi i tossici nocivi	NO
	D.lgs. 152/06 e LR 5/2010	Regione Lombardia	Decreto n.9679	04/10/2016	04/10/2021	Pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento impianto di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti industriali	NO
AIA	D. Lgs. 152/06	Provincia di Brescia	A.D. n. 1118/2018	18/04/2018	11/05/2034	Rinnovo con modifiche sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	NO
			A.D. n. 1550/2018	11/05/2018			
	D. Lgs. 152/06	Provincia di Brescia	A.D. n. 2690/2019	05/09/2019	11/05/2034	Voltura a favore della società Brixambiente S.r.l. dei provvedimenti AIA n. 1181 del 18/04/2018 e n. 1550 del 11/05/2018	NO
ACQUA	D.lgs. 152/99 e s.m.i.	Provincia di Brescia	87842	28/07/2000	-	Parere favorevole della provincia per lo scarico in CIS delle acque meteoriche dei tetti	-
	D.lgs. 152/99 e s.m.i.	Provincia di Brescia	1815	31/07/2003	-	Concessione all'emungimento di acqua da pozzo: portata media annua di concessione 0,4 l/s	NO
Energia	Art. 12 del D.lgs. 387/2003	Provincia di Brescia		05/06/2007	05/06/2017		-



**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Maclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Tabella A2 – Stato autorizzativo

Brixambiente S.r.l. possiede altresì:

- registrazione EMAS con attestato di convalida della dichiarazione ambientale emesso da Bureau Veritas Italia SpA n. IT292809 del 5 settembre 2019;
- certificazione UNI EN ISO 14001:2015 con certificato rilasciato dalla Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch n. certificato IT292806/UK-1 del 5 settembre 2019 (soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione, valido fino al 22 novembre 2023);

La relazione tecnica che, secondo le norme UNI EN 12620, e 13242, attesta la Marchiatura CE dei prodotti definiti “aggregati”, consentendo così di utilizzare il marchio CE per la produzione di aggregati sabbia e ghiaia, sarà aggiornata a nome di Brixambiente S.r.l. quando l’attività di trattamento dei prodotti definiti “aggregati” secondo le norme UNI sarà a regime, a seguito del rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo per adeguamento ai nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

Quadro aggiornato alle modifiche descritte al paragrafo A0.3. Il riesame con aggiornamento delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso verrà effettuato al ricevimento del parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

B.1 Produzioni

Brixambiente è una Piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi ed è costituita da:

- **Sezioni impiantistiche integrate e sinergiche tra loro:**
 - Sezione di Inertizzazione/**Stabilizzazione parziale**¹ (D15, D13, D14, D9);
 - Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico (R13, **R12**, D15, D13, D14);
 - Sezione di Bonifica Biologica e Lavaggio terreni contaminati e rifiuti (D15, D13, D14, D8, D9, R13, R5);
 - Sezione Produzione Energia (non IPPC)
 - Sezione di Essiccazione/Ossidazione (R13, R1/R3).
 - Sezione di Disidratazione/Desorbimento (D9, **D15, R5, R13**).
- **Strutture destinate al presidio ambientale:**
 - impianto di depurazione chimico-fisica delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, di lavaggio degli stessi, delle acque di lavaggio ruote e dei colaticci;
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione inertizzazione; **nonché dell'impianto di Desorbimento/Disidratazione;**
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione di bonifica biologica;
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione lavaggio (riguardante esclusivamente il silos di stoccaggio della calce);
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione stoccaggio ed adeguamento volumetrico;
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione produzione energia;
 - lavaggio ruote;
 - portale di rilevamento radioattività;
 - sistema di controllo delle acque di falda;
 - impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera dalla sezione Essiccazione/Ossidazione.
- **Strutture di servizio:**
 - uffici amministrativi;
 - laboratorio di analisi;
 - magazzino;
 - officina di manutenzione;
 - mezzi meccanici per la movimentazione dei rifiuti.

Presso la **Sezione di Inertizzazione Rifiuti** si effettua, tra le altre operazioni, il trattamento chimico-fisico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia solidi sia liquidi (es: fanghi provenienti da vari cicli produttivi, scorie da altoforno e terre da bonifica) con l'ausilio di leganti idraulici (calce, cemento), al fine di stabilizzare/innocuizzare alcune specie di inquinanti di natura inorganica presenti in tali rifiuti. **Il termine Inertizzazione definisce convenzionalmente un processo di stabilizzazione parziale, avente l'obiettivo di ridurre nel rifiuto la tossicità e la mobilità, non riducendo il contenuto di ogni contaminante dei rifiuti in ingresso; tale processo non modifica la natura pericolosa del rifiuto e la classificazione dei rifiuti, in relazione ai parametri inquinanti, non viene modificata.** A seguito di questo trattamento si producono rifiuti stabilizzati, o parzialmente stabilizzati, solidificati, o parzialmente solidificati, che sono avviati allo smaltimento finale presso **destini** di soggetti terzi autorizzati.

¹ Il rifiuto proveniente dalla sezione di Inertizzazione è da intendersi come "parzialmente stabilizzato" secondo la definizione della Decisione della Commissione del 18/12/2014 (2014/955/UE).

Presso la **Sezione di Bonifica Biologica e Lavaggio terreni contaminati e rifiuti**, si articolano due distinte linee di trattamento:

- **Linea di Bonifica Biologica:** consistente in un processo di bioremediation che si applica su suoli contaminati da inquinanti organici (principalmente idrocarburi C<12 e C>12) al fine di ottenere una decontaminazione biologica accelerata tramite la realizzazione di un ambiente ottimale controllato. **L'eventuale vagliatura o selezione manuale/meccanica (vaglio mobile) preliminarmente all'invio a trattamento consente l'ottimizzazione granulometrica dei materiali in ingresso.**
- **Linea di Lavaggio terreni e rifiuti:** sfruttando l'azione dell'acqua e di eventuali reagenti aggiunti, si effettua il lavaggio dei suoli contaminati (principalmente da idrocarburi, cianuri e metalli pesanti) e rifiuti solidi (ceneri pesanti da impianto di incenerimento e rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade) e, con l'ausilio di opportuni mezzi meccanici di separazione – selezione, si ottiene l'allontanamento degli inquinanti. Si realizza così la decontaminazione di terreni ottenendo, ove possibile, il recupero diretto di frazioni di EOW (ghiaie e sabbie). A supporto della linea di lavaggio un vaglio rotante a tunnel **o mobile** consentono di separare i materiali nelle diverse frazioni granulometriche, ognuna delle quali può essere sottoposta in un secondo tempo ad un procedimento di lavaggio dedicato, con lo scopo di ottenere materie prime seconde ben caratterizzate dal punto di vista dimensionale. **L'eventuale selezione manuale o meccanica e la vagliatura**, consentono l'ottimizzazione granulometrica del materiale in ingresso all'impianto di lavaggio terreni contaminati e rifiuti. La linea lavaggio terreni è completa di una sezione di desorbimento e disidratazione che, dopo la modifica richiesta, sarà utilizzata anche per rifiuti provenienti da terzi e NON solo per quelli decadenti dal processo produttivo del lavaggio.

I box contrassegnati dalla sigla 5d2 saranno utilizzati sia per i rifiuti decadenti che quelli in ingresso all'impianto di disidratazione e desorbimento. La distinzione tra rifiuti "interni" e quelli provenienti da terzi sarà effettuata, mediante apposita cartellonistica.

Presso la **Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico dei Rifiuti** si effettua un ricondizionamento del rifiuto mediante operazioni di cernita manuale, confezionamento, sconfezionamento, triturazione con l'ausilio di un tritatore che opera una mera riduzione volumetrica. In questa linea possono essere trattate varie tipologie di rifiuto con il recupero del materiale metallico in genere, delle materie plastiche e del legno. Per alcune partite conferite, invece, si effettua solamente un mero stoccaggio, in attesa di essere successivamente destinate al trattamento più idoneo presso impianti terzi autorizzati. I rifiuti triturati sono poi avviati allo smaltimento o al recupero finale.

Presso la **Sezione di Produzione Energia (sezione non IPPC)** si effettua produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oli vegetali opportunamente selezionati e non sottoposti ad alcun trattamento chimico, ma solo al ricondizionamento termico, mediante il quale viene mantenuto nei serbatoi ad una temperatura di circa 60°C) mediante un sistema di cogenerazione da ca. 5 MWe a 20 kV, suddiviso due gruppi elettrogeni azionati da motori diesel o equivalenti.

Il calore cogenerato viene sfruttato per usi interni alla centrale stessa e utilizzata presso: la sezione di bonifica biologica dei terreni (riscaldamento dell'aria insufflata nelle biopile tramite riutilizzo calore dal circuito LT), la sezione di lavaggio dei terreni e dei rifiuti (riscaldamento dell'acqua di lavaggio tramite sfruttamento del calore dal circuito HT) e l'impianto di disidratazione/desorbimento asservito alla sezione di lavaggio (energia termica ad alta temperatura ricavata dal raffreddamento dei fumi).

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato fanno riferimento all'anno produttivo **2020**.

Linea di essiccazione/ossidazione fanghi: In questa linea (formata a sua volta da due linee gemelle) saranno processate matrici provenienti da impianti di depurazione di origine civile e industriale non pericolosi. In particolare, è prevista una prima fase di essiccazione dei fanghi disidratati (suddivisa in primaria e secondaria) e, successivamente, l'ossidazione dei fanghi essiccati stessi allo scopo di generare calore da impiegarsi nella fase di essiccazione primaria che permetterà di completare l'essiccazione (secondaria) del fango in uscita dall'essiccatore rotativo e, soprattutto, di ottenere un materiale essiccato, con granulometria adeguata alla corretta alimentazione del bruciatore.

La seconda fase prevede ossidazione dell'essiccato e permetterà di ridurre notevolmente le quantità residuo di prodotto da gestire al termine del processo, ma soprattutto sarà possibile sfruttare il potere calorifico proprio del fango essiccato e, conseguentemente, ottenere un significativo contributo in termini di

contenimento dei costi per l'energia termica da utilizzarsi per l'essiccazione stessa. **Linea ad oggi non attiva (emissioni da E16 a E22).**

Linea di disidratazione/desorbimento: In questa linea oltre a processare i residui provenienti dall'impianto di lavaggio esistente saranno trattati anche rifiuti provenienti da terzi per una volumetria massima di 10.000 ton/anno; l'impianto è esistente e non sono previste modifiche strutturali rispetto a quanto ad oggi autorizzato con provvedimento Provincia di Brescia n.3904 del 15/10/2010. **Linea ad oggi non attiva (emissioni E11 bis).**

Preselezione mediante vaglio mobile: Utilizzo vaglio mobile da utilizzarsi in due aree specifiche dello stabilimento. Il vaglio permetterà, per particolari partite di rifiuti, come per esempio i terreni che contengono pezzature molto diverse, di effettuare una preselezione prima del trattamento di recupero vero e proprio presso la piattaforma.

Sono autorizzate aree dedicate per attività di stoccaggio (D15/R13) per singola sezione. Normalmente tale stoccaggio è propedeutico al trattamento presso la linea interna corrispondente, tuttavia il trattamento può essere svolto, in funzione delle caratteristiche del rifiuto e dell'operatività della piattaforma Brixambiente, presso impianti esterni (ad esempio per fermo impianto, regime temporaneo di una sezione dell'impianto, motivi commerciali). In tali casi presso Brixambiente è svolta la sola attività D15/R13, nel rispetto dei limiti quantitativi espressi nella tabella seguente.

L'installazione IPPC, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti attività:

Capacità produttiva dell'impianto				
attività IPPC	Categorie	Operazioni svolte ed autorizzate	Attività IPPC	Capacità di progetto e capacità autorizzata
				t/a
1	5.1b - 5.1c - 5.1d 5.3a II - 5.5	D9, D13, D14, D15	Inertizzazione / Stabilizzazione parziale	35.000
2	5.1c - 5.1c - 5.5	R13, D15, D13, D14, R12	Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico	5.000
3	5.1a - 5.1b - 5.1c - 5.1d 5.5	D15, D13, D14, D8, D9, R13, R5	Sezione Bonifica Biologica e Lavaggio terreni contaminati e rifiuti	linea bonifica biologica
4	5.3a I - 5.3 a II - 5.3 b III 5.5			linea di lavaggio
5	5.1b - 5.3 a II - 5.5	D9, D15, R13, R5	Disidratazione/Desorbimento	15.000*
6	5.2 a	R13, R1/R3	Sezione di Essiccazione e Ossidazione	60.000
7	5.5	R13/D15 Rifiuti pericolosi	Tutte le esistenti/autorizzate	3.750 mc
attività NON IPPC	Categorie	Operazioni svolte ed autorizzate	Attività NON IPPC	Capacità di progetto e capacità autorizzata
8	/	/	Sezione produzione di energia	5 MWe
9	/	R13/D15 Rifiuti non pericolosi	Tutte le esistenti/autorizzate	7.500 mc

Tabella B1 – Capacità produttiva

* l'impianto di disidratazione/desorbimento è autorizzato per un quantitativo di 15.000 t/a di rifiuti prodotti presso l'installazione ma il quantitativo in t che concorrono al calcolo della polizza fidejussoria è pari a 10.000 t/a di rifiuti prodotti da terzi.

L'attività si svolge essenzialmente in periodo diurno, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13.00 alle 18.00; tuttavia l'impianto di bonifica biologica posto nella parte sud della Piattaforma, quando in esercizio, è attivo 24 ore su 24.

I giorni di funzionamento annuale delle attività IPPC è pari a 250 gg/a fatta eccezione per la sezione di Essiccazione Ossidazione i cui giorni di funzionamento annuale sono 315 g/a e la Bonifica Biologica (tutto l'anno).

B.2 Materie Prime

Le materie prime in ingresso alla Piattaforma sono costituite fondamentalmente dai rifiuti descritti nel successivo paragrafo "B.4 Cicli produttivi". Per la Sezione Produzione Energia le materie prime sono costituite da oli vegetali opportunamente selezionati e se necessario pretrattati con sistemi chimici e/o meccanici.

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese come reagenti, impiegate nei trattamenti svolti c/o la Piattaforma:

Tipologia Impianto		Materie Ausiliarie	Quantità annua* (t)	Pericolosità	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Quantità massima di stoccaggio (mc)
Impianto di Bonifica Biologica e Recupero delle terre contaminate e di altri rifiuti	Linea di bonifica biologica (D8, D9, D13, D14, D15, R5, R13)	Fosfato biammonico (NH4)2 HPO4	2 1	-	Solido Soluzione	Sacchi Serbatoio	1 2.5
		Attivatore biologico (enzimi, batteri, nutrienti) del tipo Alpha POB's e Beta POB's	1	-	Solido	Fusti Sacchi	1 6 1
	Linea di lavaggio (D8, D9, D13, D14, D15, R5, R13)	Polielettrolita per flocculazione	40 2	-	Solido	Serbatoio Sacchi	1.0 1
		Antischiuma	40 2	-	Soluzione	Serbatoio Fusti	1.5 1
		Detergente a base di tensioattivi e soda	40 5	-	Soluzione	Serbatoio Fusti	1.5 1
	Impianto di Bonifica Biologica e recupero delle terre contaminate e di altri rifiuti	Linea di lavaggio (D8, D9, D13, D14, D15, R5, R13)	Cloruro ferrico - FeCl3	40	H302 H315- H318 H290	Soluzione	Serbatoio
Acqua OssigenataH2O2			50	H302-H318	Soluzione	Serbatoio	1.5
Idrosolfito di Sodio - NaHSO3			5	H251-H302	Soluzione	Fusti	1
Solfuro di Sodio – Na2S			5	H302- H311- H314-H400	Solido	Sacchi	1
Soda – idrossido di sodio - NaOH			15	H314 H290	Solido	Serbatoio	1.5
Ipoclorito di sodio - NaClO			10	H290 - H314 - H318 - H400 - H411	Soluzione	Serbatoio	3
Calce idrata			25	H318 - H315 - H335	Solido Solido	Silos Sacchi	20 1.5
Impianto di stabilizzazione parziale (D9, D14, D13, D15, R5)		Calce ossido	3500	H318 - H315 - H335	Soluzione	Silos Sacchi	80 20
		Calce idrata	25	H318 - H315 - H335	Solido Solido	Silos Sacchi	20 1.5

Tipologia Impianto	Materie Ausiliarie	Quantità annua* (t)	Pericolosità	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Quantità massima di stoccaggio (mc)
	Cemento Portland	500	H315-H317- H318- H335	Solido Solido	Silos Sacchi	80 20
	Acido Solforico - H ₂ SO ₄	50	H314	Soluzione	Serbatoio	1
	Soda – idrossido di sodio - NaOH	15	H314 H290	Solido	Serbatoio	1.5 1
	Solfuro di Sodio – Na ₂ S	5	H302 H311 H314 H400	Solido	Sacchi	1
Impianto di depurazione chimico- fisico (D9)	Polielettrolita per flocculazione	2	-	Solido	Serbatoio Sacchi	1.0 1
	Soda – idrossido di sodio (NaOH)	15	H314 H290	Solido	Serbatoio	4
	Cloruro ferrico (FeCl ₃)	40	H302 H315 H318 H290	Soluzione	Serbatoio	4
Sezione di Produzione Energia	Oli vegetali non trattati	10.000	-	Liquido	6 Serbatoi da 100 m ³	600
	Urea in soluzione al 40%	800		Liquido	1 serbatoio da 20 m ³	20
Linea essiccazione/ossidazio ne (R13, R1, R3)	Carbone attivo per insufflazione	700	-	Solido polverulento	1 serbatoio da 10 mc	10

Tabella B2 – Caratteristiche materie prime

*: Le quantità ed il tipo di materie ausiliarie, intese come reagenti, indicate nella suddetta tabella sono del tutto indicative in quanto il quantitativo consumato annualmente varia in funzione del tipo di trattamento applicato ai rifiuti in relazione al genere di contaminanti in essi contenuti. Il dato è stato aggiornato, laddove i dati fossero disponibili, in riferimento al valore maggiore di consumo registrato negli ultimi tre anni. Per le materie prime ausiliarie utilizzate in più di una tipologia di impianto, è stato indicato il quantitativo complessivo, comprensivo di tutte le linee in cui sono utilizzate.

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Oltre ai più tradizionali utilizzi, quali l'irrigazione dell'area verde di proprietà e gli usi civili, l'acqua rappresenta il reagente più utilizzato per la sezione di bonifica biologica e lavaggio dei terreni contaminati e rifiuti.

L'acqua potabile, proveniente da acquedotto comunale, viene utilizzata per usi civili.

L'acqua emunta dal pozzo ad uso industriale viene utilizzata come acqua di processo. In tal caso Brixambiente utilizza anche le acque meteoriche dei tetti e, se necessario, anche l'acqua meteorica post-trattamento chimico-fisico.

I consumi idrici di tutta la piattaforma Brixambiente sono sintetizzati nella tabella seguente:

Fonte	Prelievo annuo (2020)		
	Acque industriali		Usi domestici (m ³)
	Processo (m ³)	Raffreddamento (m ³)	
Pozzo	5.025		

Acquedotto			782
Meteorica	3.034*		

Tabella B3 – Approvvigionamenti idrici

*: Il valore di acque meteoriche, utilizzate per i processi svolti, si riferisce esclusivamente alla quota parte di acque di pioggia provenienti dai tetti.

Dall'aprile 2003 l'installazione effettua il riciclo delle acque meteoriche ricadenti sui tetti inviandole, dalla vasca di accumulo dedicata, all'impianto di lavaggio dei rifiuti, tramite una linea dotata di contatore.

Tale linea viene utilizzata anche per inviare i fanghi in uscita dall'ispessitore dell'impianto di depurazione chimico fisico, all'impianto di lavaggio dei rifiuti.

L'utilizzo della medesima linea/condotta per le acque meteoriche dei tetti, e per i fanghi da inviare all'impianto di lavaggio avviene con sistema by-pass.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto descritto al punto C.2 del Quadro Ambientale, relativo alle emissioni idriche.

Presso l'impianto di lavaggio terre/rifiuti contaminati è presente un impianto di depurazione chimico-fisico delle acque utilizzate per tale scopo. Attraverso il trattamento chimico-fisico, l'acqua impiegata nell'impianto di lavaggio e contaminata viene recuperata e può essere ricircolata all'interno dello stesso processo di lavaggio terre e dei rifiuti. Tale acqua viene integrata quando necessario con l'acqua meteorica dei tetti, con l'acqua meteorica post-trattamento o con acqua da pozzo industriale, come sopra precisato.

Presso la sezione Produzione Energia l'acqua viene utilizzata in una prima fase per il recupero ed il riciclo del calore attraverso l'utilizzo di acqua calda, proveniente dalle camicie dei motori, per il riscaldamento dei serbatoi di stoccaggio per oli vegetali e per la tracciatura delle relative tubazioni di collegamento; nella fase successiva i fumi di scarico dei motori trattati vengono fatti confluire anche in un sistema di recupero termico costituito da n. 2 caldaie a recupero a tubi di fumo, dove l'energia termica presente nei fumi viene utilizzata per riscaldare l'olio diatermico che potrà essere anche utilizzato nell'impianto ORC e per fornire calore al sistema di generazione ORC (ancora da installare). Tali caldaie sono dotate ciascuna di condensatori di emergenza ad acqua, di serbatoi di raccolta e riciclo delle condense e dei rispettivi degasatori per l'eliminazione di eventuali tracce di CO₂ ed O₂ presenti nel circuito.

La sezione di alimentazione e reintegro acque di caldaia comprende n. 1 serbatoio di acqua industriale filtrata e n.1 impianto di addolcimento a resine scambiatrici, n. 1 impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa, n. 1 serbatoio polmone, n. 1 stazione di dosaggio per il condizionamento chimico delle acque.

Produzione di energia

La sezione in progetto di Produzione Energia produrrà energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (oli vegetali) mediante il sistema di cogenerazione da ca. 5 MWe.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate da Brixambiente per svolgere la propria attività sono essenzialmente l'energia elettrica ed il gasolio da autotrazione. In aggiunta viene consumato metano per riscaldare gli uffici amministrativi ed il laboratorio di analisi.

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni, suddivisi per fonte energetica, ed i relativi rapporti con le quantità di rifiuti conferiti alla Piattaforma:

Fonte energetica	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	Quantità di energia consumata (KWh) (l)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/ton) (l/ton)	Quantità di energia consumata (KWh) (l)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/ton) (l/ton)	Quantità di energia consumata (KWh) (l)	Quantità energia consumata per quantità di rifiuti trattati (KWh/ton) (l/ton)
Energia elettrica	363.810	5,56	435.391	11,36	600.429	19,72
Gasolio per autotrazione	40.306	0,62	30.956	0,81	23.054	0,75

Tabella B4 – Consumo energia per rifiuti trattati

La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli ultimi tre anni per l'intera Piattaforma:

Consumo totale di combustibile, espresso in tep per l'intero complesso IPPC			
Fonte energetica	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Energia elettrica	67,8	81,4	112,2
Metano	12,1	8,8	7,9
Gasolio da autotrazione (densità 0,8 kg/l)	34,6	25,2	18,7

Tabella B5 – Consumo totale di combustibile

L'energia elettrica è utilizzata per il funzionamento degli impianti delle diverse sezioni della Piattaforma, per l'illuminazione e per gli Uffici ed i servizi.

Al fine di ottimizzare gli usi di energia elettrica Brixambiente ha installato un dispositivo di distribuzione a valle della stazione ad alta tensione.

Come già anticipato, invece, il gas metano è utilizzato per il riscaldamento degli uffici amministrativi e per l'alimentazione della caldaia di backup a supporto della centrale di cogenerazione.

Il bruciatore del disidratatore/desorbitore, per supportare l'apporto di calore proveniente dai fumi della centrale di cogenerazione, può essere alimentato con metano/gpl.

Il gasolio da autotrazione è impiegato essenzialmente per alimentare le macchine operatrici, indispensabili per poter svolgere tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei materiali/rifiuti in uscita. Negli ultimi anni non esiste un trend specifico nei consumi, che dipendono dai quantitativi di rifiuti movimentati.

Per sopperire alle necessità di combustibile alla partenza dei motori o durante i periodi transitori, è previsto l'impiego di gasolio stoccato in un serbatoio da 9 m³ all'interno della Sezione Produzione Energia in progetto.

Volume annuo di acque reflue industriali dello scarico S1

La tabella seguente riporta il volume annuo di acque reflue industriali dello scarico S1:

anno	Valore scaricato (m ³)
------	------------------------------------

2021	8.880
2020	13.957
2019	7.051

B.4 Cicli produttivi

La Piattaforma è costituita da una serie di sezioni impiantistiche integrate e sinergiche, da una serie di strutture destinate al presidio ambientale e da alcune strutture di servizio (vedi elenco paragrafo B.1). Le sezioni impiantistiche principali che costituiscono la Piattaforma sono fortemente connesse tra di loro.

○ **Connessioni con la Sezione di Inertizzazione/*Stabilizzazione parziale*:**

In questa sezione possono essere trattati anche i rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle altre Sezioni della Piattaforma (compresi gli impianti di abbattimento delle emissioni aeriformi) e renderli così più adatti per lo smaltimento finale. Lo scopo ultimo è quello di ottenere un rifiuto solido con caratteristiche idonee alle specifiche di accettazione in discarica finale.

○ **Connessioni con la Sezione di Stoccaggio e Ricondizionamento Volumetrico:**

Questa sezione è collegata a tutte le altre Sezioni che compongono la Piattaforma in quanto i rifiuti prima di essere inviati agli impianti di inertizzazione, lavaggio o bonifica biologica possono essere sottoposti preliminarmente alle seguenti operazioni:

- cernita manuale per separare le frazioni grossolane, i materiali recuperabili o i materiali da smaltire come rifiuti;
- sconfezionamento di rifiuti confezionati;
- riduzione volumetrica di rifiuti grossolani.

○ **Connessioni con la Sezione Produzione Energetica:**

Il calore recuperato nell'impianto può essere impiegato per il riscaldamento di altre Sezioni Impiantistiche, ad esempio la Sezione Bonifica Biologica.

Le acque prodotte dall'impianto (condense) e le acque meteoriche del piazzale pertinente sono avviate al trattamento nella Sezione Trattamento Acque.

○ **Connessioni con la Sezione di Lavaggio e Bonifica Biologica:**

I terreni contaminati possono essere trattati da entrambi gli impianti in sequenza perseguendo però fini diversi: la concentrazione originaria di contaminanti può essere ridotta attraverso il processo di lavaggio o quello di bioremediation in modo da permettere il trattamento successivo da realizzarsi nell'altra sezione impiantistica.

Inoltre, entrambi gli impianti utilizzano un'unica area di stoccaggio posta sotto capannone sia per i rifiuti in ingresso sia per i materiali e i rifiuti decadenti dagli stessi.

Pertanto si possono delineare i seguenti flussi:

con operazione R5:

- terreni contaminati → impianto di lavaggio → impianto di bonifica biologica ⇒ terreni avviati al recupero;

oppure:



**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

- terreni contaminati → impianto di bonifica biologica → impianto di lavaggio ⇒ terreni avviati al recupero;

con operazione D9, D8:

- terreni contaminati → impianto di lavaggio → impianto di bonifica biologica ⇒ terreni avviati allo smaltimento;

oppure:

- terreni contaminati → impianto di bonifica biologica → impianto di lavaggio ⇒ terreni avviati allo smaltimento.

Per le operazioni D13/R12 la ditta è autorizzata alle operazioni in deroga e non in deroga ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 152/06 e s.m.i: la miscelazione consiste nell'unione di due o più rifiuti aventi diverso codice dell'EER o diverse caratteristiche di pericolosità al fine di ottenere una miscela da inviare ad una operazione di recupero o smaltimento finale presso impianti terzi; la miscelazione produce pertanto miscele di rifiuti a cui viene attribuito il codice dell'EER appartenente alla famiglia "19xxxx" oppure il codice dell'EER prevalente dei rifiuti costituenti le miscele. Ai sensi dell'art. 187 D.lgs. 152/06 e s.m.i è consentita la miscelazione di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi con medesime caratteristiche di pericolosità senza la necessità di deroghe mentre è necessaria una deroga per la miscelazione di rifiuti che generano una miscela che contiene anche un solo rifiuto pericoloso o rifiuti pericolosi con classi di pericolo diverse. Il nuovo rifiuto che si genera sarà sempre pericoloso ed avrà il codice dell'EER del rifiuto prevalente o il codice dell'EER 19xxxx con caratteristiche chimiche diverse da quelle di partenza ai fini degli obiettivi stessi della miscelazione che è agevolare le successive operazioni di recupero o smaltimento.

L'operatività dell'operazione di miscelazione è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda - per ogni miscela - della documentazione prevista dalla normativa vigente, in particolare d.g.r. 3596/2012 e s.m.i. e d.d.s.1795/14.

Presso le singole sezioni (inertizzazione/stabilizzazione parziale, adeguamento volumetrico, bonifica biologica e recuperi dei terreni contaminati, disidratazione/desorbimento, essiccazione/ossidazione) sono smaltiti o recuperati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi e da rifiuti ottenuti da processi di trattamento interni; le tipologie di rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) sono individuati dai seguenti codici dell'EER:

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
01.01.01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X				X				X			X	
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi						X							X	
01.03.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X	X	X						X	X	X		
01.03.08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X	X						X	X	X		
01.04.07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		X				X							X	
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07						X							X	
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla	X						X			X				X
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07						X							X	
01.04.12	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		X				X							X	

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
01.04.13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X				X							X	
01.05.04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X				X				X			X	
01.05.05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X						X	X		X				X
01.05.06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X		X			X	X
01.05.07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X				X				X			X	
01.05.08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06						X							X	
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X
02.01.08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose							X							
02.01.09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08							X							
02.02.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia									X					
02.02.04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					
02.03.01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione									X					
02.03.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione									X					
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti									X					
03.01.04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X	X	X						X	X		
03.02.01*	Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati			X	X	X						X	X		
03.02.02*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati			X	X	X						X	X		
03.02.03*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici			X	X	X									
03.02.04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici			X	X	X						X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
03.02.05*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
03.03.05	Fanghi prodotti da processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta			X	X	X				X					
03.03.09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X	X	X	X									
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica			X	X	X				X					
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X	X	X				X	X				
04.01.06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X	X	X	X									
04.01.07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo			X	X	X				X					
04.02.16*	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
04.02.17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16			X	X	X						X	X		
04.02.19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
04.02.20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X	X	X	X				X	X				
05.01.03*	Morchie depositate da fondi di serbatoi				X	X		X					X		X

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essicazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
05.01.04*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione							X							
05.01.06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature								X						
05.01.08*	Altri catrami								X						
05.01.09*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						
05.01.10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09			X	X	X			X	X					
05.01.11*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X	X	X	X					X	X	X		
05.01.13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X												
05.01.15*	Filtri di argilla esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		
05.01.17	Bitumi								X						
05.06.03	Altri catrami								X						
06.02.01*	Idrossido di calcio	X	X	X	X	X									
06.02.04*	Idrossido di sodio e di potassio		X												
06.02.05*	Altre basi	X	X	X	X	X									
06.03.13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X										
06.03.14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X	X	X	X									

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
												D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X		X	X						X	X	X		
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X		X	X						X	X	X		
06.04.03*	Rifiuti contenenti arsenico	X		X											
06.04.04*	Rifiuti contenenti mercurio			X								X			
06.04.05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X				X				X			X	
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
06.05.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X	X	X	X					X				
06.13.01*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici			X		X						X			
06.13.02*	Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)			X	X	X						X	X		
06.13.05*	Fuliggine	X		X	X						X	X	X		
07.01.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri			X	X										
07.01.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri			X	X										
07.01.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.01.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.01.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X	X	X						X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA-ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
07.01.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		
07.01.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X						X		X				
07.01.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X	X	X	X			X	X	X				
07.02.01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X												
07.02.07*	Fondi e residui di reazione alogenati			X	X	X						X	X		
07.02.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X						X						
07.02.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X	X	X	X			X	X					
07.02.13	Rifiuti plastici				X	X							X		
07.02.14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					X	X	X		
07.02.15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X	X	X	X					X	X	X		
07.03.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.03.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.03.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X	X						X	X		
07.03.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
07.03.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X						X						
07.03.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	X	X	X	X	X			X	X					
07.04.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.04.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.04.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X	X	X						X	X		
07.04.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		
07.04.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						
07.04.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11			X	X	X			X	X					
07.04.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X	X	X		
07.05.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.05.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.05.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X	X						X	X		
07.05.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		
07.05.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X							X						

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
07.05.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X		X	X	X			X	X					
07.05.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X	X	X		
07.05.14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X		X	X						X	X	X		
07.06.01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X												
07.06.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.06.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X	X	X						X	X		
07.06.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		
07.06.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X						X						
07.06.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi, da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X	X	X	X			X	X					
07.07.01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X												
07.07.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati			X	X	X						X	X		
07.07.08*	Altri fondi e residui di reazione			X	X	X			X			X	X		
07.07.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X	X						X	X		
07.07.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X	X	X			X		X	X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
07.07.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						
07.07.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11			X	X	X			X	X					
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X						X	X	X		
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X	X	X						X	X	X		
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X	X			X		X	X	X		
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X				X			X	X		
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X	X				X	X		X	X		
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X				X		X	X	X		
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X	X	X				X	X	X	X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
08.01.19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X										
08.01.20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		X	X	X										
08.02.01	Polveri di scarti di rivestimenti	X		X	X						X	X	X		
08.02.02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X								X				
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose			X	X							X	X		
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12* sostanze pericolose			X	X				X	X		X	X		
08.03.15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14								X	X					
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X	X							X	X		
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			X	X							X	X		
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09			X	X	X						X	X		
08.04.11*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose								X						

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
08.04.12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11								X	X					
08.04.15*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X										
08.04.16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		X	X	X										
10.01.01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X	X						X				
10.01.02	Ceneri leggere di carbone	X			X						X				
10.01.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		X	X						X				
10.01.04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X			X			X			X				X
10.01.05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X			X						X				
10.01.07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X	X								X				
10.01.13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X			X						X				
10.01.14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X			X						X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.01.15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X		X	X										
10.01.16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X			X						X				
10.01.17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X		X	X						X				
10.01.18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.01.19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X		X	X						X				
10.01.20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					X	X	X		
10.01.21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X	X	X	X					X	X	X		
10.01.22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X												
10.01.23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X												
10.01.24	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		X	X		X								
10.01.26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X	X	X	X									

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie			X	X		X				X				
10.02.02	Scorie non trattate	X		X	X		X				X				
10.02.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.02.08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X									X				
10.02.10	Scaglie di laminazione	X			X						X		X		
10.02.11*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	X	X	X	X	X			X						
10.02.12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
10.02.13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
10.02.14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X	X	X						X				
10.02.15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X	X								X				
10.03.15*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose			X	X										
10.03.16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X		X	X		X				X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.03.19*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X		X							X				
10.03.20	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X		X							X				
10.03.21*	Altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X		X							X				
10.03.22	Altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X		X							X				
10.03.23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X							X				
10.03.24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X		X							X				
10.03.25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.03.26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X	X							X				
10.03.27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X						X						
10.03.28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X								X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.03.29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose			X	X		X							X	
10.03.30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29			X	X		X							X	
10.04.01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.04.02*	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.04.04*	Polveri dei gas di combustione	X									X				
10.04.05*	Altre polveri e particolato	X									X				
10.04.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X									X				
10.04.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X								X				
10.04.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X						X						
10.04.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X								X				
10.05.01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.05.03*	Polveri di gas di combustione	X									X				
10.05.04	Altre polveri e particolato	X									X				
10.05.05*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	X									X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.05.06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X								X				
10.05.08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X						X						
10.05.09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X								X				
10.05.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X									X				
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.06.02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.06.03*	Polveri dei gas di combustione	X									X				
10.06.04	Altre polveri e particolato	X													
10.06.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X									X				
10.06.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X								X				
10.06.09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X						X						
10.06.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X								X				
10.08.04	Polveri e particolato	X									X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.08.08*	Scorie saline della produzione primaria e secondaria	X									X				
10.08.09	Altre scorie	X									X				
10.08.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X									X				
10.08.12*	Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi			X		X									
10.08.13	Rifiuti contenenti carbonio della produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X		X		X					X	X			
10.08.14	Frammenti di anodi	X		X	X	X	X				X	X	X	X	
10.08.15*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.08.16	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X									X				
10.08.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
10.08.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X								X				
10.08.19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X						X						
10.08.20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X								X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.09.03	Scorie di fusione	X		X	X		X				X			X	
10.09.05*	Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	
10.09.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		X	X	X	X				X			X	
10.09.07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		X	X	X	X				X			X	
10.09.09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.09.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X									X				
10.09.11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		X	X						X				
10.09.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						X	X	X		
10.09.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X	X	X	X						X	X	X		
10.10.03	Scorie di fusione	X		X	X		X				X				
10.10.05*	Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X					X								
10.10.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X		X	X	X	X								

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.10.07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X					X								
10.10.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X		X	X	X	X								
10.10.09*	Polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.10.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X									X				
10.10.11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X	X	X		
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		X	X						X	X	X		
10.10.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						X	X	X		
10.10.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	X	X	X						X	X	X		
10.11.03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X	X	X	X							X		
10.11.05	Polveri e particolato	X									X				
10.11.11*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenente metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)			X	X	X									
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X	X							X		
10.11.13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					X	X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.11.14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X	X	X	X					X	X	X		
10.11.15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.11.16	Rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X									X				
10.11.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
10.11.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X								X				
10.11.19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					X	X	X		
10.11.20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		X	X	X					X	X	X		
10.12.03	Polveri e particolato	X									X				
10.12.05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	X						X				
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X	X	X	X				X	X	X	X	

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
10.12.09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.12.10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X									X				
10.12.11*	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X										
10.12.12	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X	X	X										
10.12.13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X	X					X				
10.13.04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X													
10.13.06	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X									X				
10.13.07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X								X				
10.13.12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
10.13.13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X									X				
11.01.08*	Fanghi di fosfatazione	X	X					X			X				
11.01.09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X				
11.01.10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X					X			X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
11.01.11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose		X												
11.01.12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11		X												
11.01.13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X		X	X	X		
11.01.14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	X	X	X			X	X	X				
11.01.16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			X	X	X						X	X		
11.02.02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X												
11.02.05*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X								X				
11.02.06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X								X				
11.02.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						X	X	X		
11.05.02	Ceneri di zinco	X	X		X										
11.05.03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		X						X				
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X			X								X		
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X			X						X		X		
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X			X								X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X						X		X		
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X			X								X		
12.01.12*	Cere e grassi esauriti				X										
12.01.13	Rifiuti di saldatura	X									X				
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X				X		X	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X	X	X				X	X	X	X	X		
12.01.16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X			X						X		X		
12.01.17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X			X						X		X		
12.01.18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X							X		X				
12.01.20*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X									X				
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X									X				
13.01.01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB				X										
13.01.04*	Emulsioni clorurate				X										
13.01.05*	Emulsioni non clorurate				X										

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati				X										
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati				X										
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici				X										
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili				X										
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici				X										
13.02.04*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati				X										
13.02.05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				X										
13.02.06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione				X										
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile				X										
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				X										
13.03.01*	Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB				X										
13.03.07*	Oli isolanti e oli termovettori minerali non clorurati				X										
13.03.08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori				X										
13.03.09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili				X										
13.03.10*	Altri oli isolanti e oli termovettori				X										

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
13.04.03*	Oli di sentina da un altro tipo navigazione				X										
13.05.01*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e prodotti di separazione olio/acqua				X				X				X		
13.05.02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua				X				X				X		
13.05.03*	Fanghi da collettori				X				X				X		
13.05.06*	Oli prodotti da separatori olio/acqua				X										
13.05.07*	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua				X										
13.05.08*	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia separatori olio/acqua				X			X	X	X			X	X	X
13.07.01*	Olio combustibile e carburante diesel				X										
13.07.02*	Benzina				X										
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)				X										
13.08.01*	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione				X				X				X		
13.08.02*	Altre emulsioni				X										
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone				X	X							X		
15.01.02	Imballaggi di plastica				X	X							X		
15.01.03	Imballaggi in legno				X	X							X		
15.01.04	Imballaggi metallici				X								X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
15.01.05	Imballaggi compositi				X								X		
15.01.06	Imballaggi in materiali misti			X	X							X	X		
15.01.07	Imballaggi di vetro				X	X							X		
15.01.09	Imballaggi in materiale tessile				X	X							X		
15.01.10*	Imballaggi metallici contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X	X							X	X		
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			X	X							X	X		
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			X	X	X						X	X		
16.01.07*	Filtri dell'olio			X	X	X									
16.01.09*	Componenti contenenti PCB			X		X									
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11			X											
16.01.17	Metalli ferrosi				X								X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
16.01.18	Metalli non ferrosi				X								X		
16.01.19	Plastica				X	X							X		
16.01.20	Vetro				X	X									
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14			X											
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti			X											
16.02.09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB			X											
16.02.13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12				X								X		
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X								X		
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			X	X							X	X		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			X	X							X	X		
16.03.03*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	X		X	X		X								
16.03.04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X		X	X		X					X	X	X	
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X				X	X	X	X

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essicazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X	X	X		X			X	X	X		X
16.06.01*	Batterie al piombo				X										
16.06.02*	Batterie al nichel-cadmio				X										
16.06.03*	Batterie contenenti mercurio			X	X										
16.06.04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)			X	X										
16.06.05	Altre batterie ed accumulatori			X	X										
16.07.08*	Rifiuti contenenti oli								X						
16.07.09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose						X		X					X	
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)			X	X								X		
16.08.02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X		X	X						X	X	X		
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X	X								X		
16.08.04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)			X	X										

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
												SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X		X							X	X			
16.10.02	Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01			X	X										
16.10.03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X										
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		X	X	X										
16.11.01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X					X				X				
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X					X				X				
16.11.03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X		X	X		X				X			X	
16.11.05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X					X				X			X	
17.01.01	Cemento	X					X	X						X	X
17.01.02	Mattoni	X					X	X			X			X	X
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	X					X	X			X			X	X
17.01.06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose	X					X	X							
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06	X					X	X							
17.02.01	Legno				X	X							X		
17.02.02	Vetro				X	X							X		
17.02.03	Plastica				X	X							X		
17.02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati			X	X	X						X	X		
17.03.01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone			X	X	X			X						
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01			X	X	X			X	X					
17.03.03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			X	X	X			X						

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
17.05.03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
17.05.04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.05.07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			X	X	X						X	X		
17.08.01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose			X	X	X	X					X	X		
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			X	X	X	X					X	X		
17.09.01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X		X	X		X								

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
17.09.02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X		X			X	X							
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X									X				
19.01.06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		X												
19.01.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X									X				
19.01.10*	Carbone attivo esaurito, prodotto per il trattamento dei fumi			X	X	X									
19.01.11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	
19.01.12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		X	X		X				X			X	
19.01.13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
19.01.14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		X	X		X				X			X	
19.01.15*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X					X				X			X	
19.01.16	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X					X				X			X	
19.01.17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X									X				
19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X									X				
19.01.19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X					X				X			X	
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X						X	X	X		
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X	X	X						X	X	X		
19.02.05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X		X							X				
19.02.06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X							X				
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione							X							
19.02.08*	Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose			X	X										
19.02.09*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
19.02.10	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09			X	X	X						X	X		
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					X	X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essicazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
19.03.04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X		X	X	X					X	X	X		
19.03.05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		X	X	X					X	X	X		
19.03.06*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X		X	X	X					X	X	X		
19.03.07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		X	X	X					X	X	X		
19.04.02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X					X				X			X	
19.04.03*	Fase solida non vetrificata	X									X				
19.05.03	Compost fuori specifica			X	X			X				X	X		
19.08.01	vaglio								X	X					
19.08.02	Rifiuti da dissabbiamento	X	X				X	X	X		X			X	X
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane									X					
19.08.06*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			X	X	X						X	X		
19.08.11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X							X		X				
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X						X	X	X				

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X							X		X				
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X	X	X		X	X	X	X				
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X							X	X	X				
19.09.02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X					X		X	X				
19.09.04	Carbone attivo esaurito	X		X	X	X					X	X	X		
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			X	X	X						X	X		
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi			X	X								X		
19.10.03*	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose			X	X							X	X		
19.10.04	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03			X	X							X	X		
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X		X	X						X	X	X		
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X	X						X	X	X		
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
19.11.02*	Catrami acidi			X	X	X									

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X						X		X				
19.11.06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X						X	X	X				
19.11.07*	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	X		X						X	X	X		
19.12.02	Metalli ferrosi				X								X		
19.12.03	Metalli non ferrosi				X								X		
19.12.04	Plastica e gomma				X	X							X		
19.12.05	Vetro				X	X							X		
19.12.06*	Legno, contenente sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X	X							X		
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X					X	X	X		X			X	X
19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X		X	X	X		
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
20.01.02	Vetro			X	X	X							X		
20.01.13*	Solventi				X	X									
20.01.15*	Sostanze alcaline			X	X										
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X										
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X										
20.01.25	Oli e grassi commestibili			X	X	X									
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25			X	X	X						X	X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
											SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA (D13)
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27			X	X	X						X	X		
20.01.29*	Detergenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
20.01.30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29			X	X	X						X	X		
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X										
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33				X										
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi				X										
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X										
20.01.37*	Legno, contenente sostanze pericolose			X	X	X						X	X		
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				X	X							X		
20.01.39	Plastica				X	X							X		

EER	DESCRIZIONE	SEZIONE DI INERTIZZAZIONE/ STABILIZZAZIONE PARZIALE (D15, D9, D13, D14)		SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO			SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI		Sezione di disidratazione desorbimento R13 - D15 R5 - D9	Sezione di essiccazione ossidazione R13 R3 R1	OPERAZIONI DI MISCELAZIONE D13 R12				
		SOLIDI	LIQUIDI	D15 D13 D14	R13, R12	Triturazione R12, D13,D14	LINEA DI LAVAGGIO (D15, D13, D14, D9, R13, R5)	LINEA BONIFICA BIOLOGICA (D15, D13, D14, D8, R13, R5)			SEZIONE DI INERTIZZA- ZIONE (D13)	SEZIONE DI STOCCAGGIO E ADEGUAMENTO VOLUMETRICO		SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E RECUPERO TERRENI CONTAMINATI E RIFIUTI	
												SOLIDI	D13	R12	LINEA DI LAVAGGIO (D13)
20.01.40	Metalli				X								X		
20.03.03	Altri rifiuti non biodegradabili	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
20.03.07	Rifiuti ingombranti			X	X										

Tabella B6 – Rifiuti in ingresso

I rifiuti sono gestiti secondo le procedure di accettazione indicate nel Manuale Operativo di **Brixambiente**. In particolare la gestione degli impianti di Inertizzazione, di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico e di Lavaggio, nonché le nuove sezioni di desorbimento/disidratazione e essiccazione/ossidazione viene organizzata per “partite” sottoponendo al medesimo ed appropriato trattamento raggruppamenti omogenei di rifiuti diversi, al fine di ottimizzare il trattamento stesso e ridurre i consumi di risorse. Le operazioni di raggruppamento e miscelazione di rifiuti anche pericolosi sono esplicitamente autorizzate (vedi quadro prescrizioni e tabella B6), purché precedute dall'esecuzione di prove di miscelazione e di reattività condotte nel Laboratorio della Società sui materiali destinati a venire in contatto tra loro. Per l'impianto di Bonifica Biologica dei terreni contaminati è sempre presente una gestione dei rifiuti “a partite” che, però in questo caso, coincide con l'intero ammasso di rifiuti trattato (biopila) in ogni ciclo di bioremediation.

L'attività di accorpamento, funzionale al trattamento nelle sezioni all'interno della piattaforma, non è individuabile come miscelazione in conformità alla disciplina regionale, trattandosi di un raggruppamento di rifiuti propedeutico al trattamento.

La gestione delle miscele verrà comunque svolta per lotti distinti all'interno dei box destinati anche allo stoccaggio; in tali casi i box contenenti i rifiuti miscelati saranno identificati mediante cartellonistica dedicata.

Di seguito si forniscono le schede di miscelazione contenenti gli elenchi dei codici dell'EER appartenenti alle miscele in deroga (_D), non in deroga pericolosi (_P) e non in deroga non pericolosi (_NP).

Nome della miscela	Miscela n. M1R: Rifiuti inorganici a matrice litoide destinati a recupero				
Possibile destinazione finale	Recupero R5				
Note	Rifiuti solidi costituiti da materiali litoidi valorizzabili o non valorizzabili, destinati a recupero di materia Stato fisico solido o fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi	
Operazione svolta		R12	R12	R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggi R12	Stoccaggi R12	Stoccaggi R12	
Codifica della miscela		M1R-D	M1R-P	M1R-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	note e motivazioni
01.03.08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X	
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	fanghi palabili
06.02.01*	Idrossido di calcio	X			
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X			
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X			
10.02.10	Scaglie di laminazione	X		X	
10.11.03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	X		X	
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		X	



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

10.11.13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.11.14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X		X	
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X	
12.01.16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X		
12.01.17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X		X	
16.11.05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		X	
17.02.02	Vetro	X		X	
17.05.03*§	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X		
17.05.04§	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		X	
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	
17.05.07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente o contaminato da amianto
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X		X	
17.08.01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente o contaminato da amianto
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X		X	
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X		
17.09.04§	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	
19.12.05	Vetro	X		X	
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		se derivanti dal trattamento di materiale litoide
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	se derivanti dal trattamento di materiale litoide



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		fanghi palabili
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	fanghi palabili
20.01.02	Vetro	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M1D: Rifiuti inorganici a matrice litoide destinati a smaltimento				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D1 Discarica				
Note	Rifiuti solidi costituiti da materiali litoidi valorizzabili o non valorizzabili, destinati a smaltimento o recupero di materia Stato fisico solido o fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi	
Operazione svolta		D13	D13	D13	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	
Codifica della miscela		M1D-D	M1D-P	M1D-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	note e motivazioni
01.01.01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X		X	
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X		X	
01.03.08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X	
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X	
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla	X		X	
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X	
01.04.12	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X		X	
01.04.13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X	
01.05.04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X		X	fanghi palabili



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

01.05.06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X		fanghi palabili
01.05.07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		X	fanghi palabili
01.05.08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		X	fanghi palabili
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	fanghi palabili
06.02.01*	Idrossido di calcio	X			
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X			
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X			
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			fanghi palabili
10.01.01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X	
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X		X	
10.02.02	Scorie non trattate	X		X	
10.02.10	Scaglie di laminazione	X		X	
10.09.03	Scorie di fusione	X		X	
10.09.05*	Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.09.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		X	
10.09.07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		X	
10.11.05	Particolato e polveri	X		X	
10.11.13*	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.11.14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X		X	
10.12.03	Polveri e particolato	X		X	
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X	
10.13.06	Particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X		X	
12.01.16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X		
12.01.17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X		X	
16.11.03*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici,	X		X	

	diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				
16.11.05*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		X	
17.01.01	Cemento	X		X	
17.01.02	Mattoni	X		X	
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	X		X	
17.05.03*§	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X		
17.05.04§	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X		X	
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	
17.05.07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente o contaminato da amianto
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X		X	
17.08.01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente o contaminato da amianto
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X		X	
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X		
17.09.04§	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	
19.08.02	Rifiuti di dissabbiamento	X		X	
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X		X	
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X	
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		se derivanti dal trattamento di materiale litoide
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	se derivanti dal trattamento di materiale litoide
19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		

19.13.02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		fanghi palabili
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	fanghi palabili

Nome della miscela	Miscela n. M2R: Scorie da processi termici destinate a recupero		
Possibile destinazione finale	Recupero R5		
Note	Rifiuti solidi costituiti da scorie da processi termici, destinati a recupero Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma		
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	
Operazione svolta		R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M2R-D	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	note e motivazioni
19.12.11§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	se derivanti dal trattamento delle scorie da processi termici
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	se derivanti dal trattamento delle scorie da processi termici

Nome della miscela	Miscela n. M2D: Scorie da processi termici destinate a smaltimento				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D1 o D9				
Note	Rifiuti solidi costituiti da scorie da processi termici, destinati a smaltimento Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi	
Operazione svolta		D13	D13	D13	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Inertizzazione D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Terreni D13	
Codifica della miscela		M2D-D	M2D-P	M2D-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	note e motivazioni
10.01.01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X	

10.01.14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.01.11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.01.12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		X	
19.01.17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		X	
19.01.19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		X	
19.04.03*	Fase solida non vetrificata	X	X		
19.12.09§	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X	se derivanti dal trattamento delle scorie da processi termici
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		se derivanti dal trattamento delle scorie da processi termici
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	se derivanti dal trattamento delle scorie da processi termici

Nome della miscela	Miscela n. M3R: Scorie di fusione destinate a recupero		
Possibile destinazione finale	Recupero R5		
Note	Rifiuti solidi costituiti da scorie di fusione, destinati a recupero di materia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma		
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	
Operazione svolta		R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M3R-D	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	note e motivazioni
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	se derivanti dal trattamento delle scorie da fusione

19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	se derivanti dal trattamento delle scorie da fusione
-----------	---	---	--

Nome della miscela		Miscela n. M3D: Scorie di fusione destinate a smaltimento			
Possibile destinazione finale		Smaltimento D1 o D9			
Note		Rifiuti solidi costituiti da scorie di fusione, destinati a smaltimento Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma			
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi	
Operazione svolta		D13	D13	D13	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Inertizzazione D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Terreni D13	
Codifica della miscela		M3D-D	M3D-P	M3D-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	note e motivazioni
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X		X	
10.02.02	Scorie non trattate	X		X	
10.03.16	Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X		X	se non reattivo
10.03.21*	Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X		se non reattivo
10.03.22	Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X		X	se non reattivo
10.03.29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X		se non reattivo
10.03.30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X		X	se non reattivo
10.04.01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	X	X		
10.04.02*	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X		
10.05.01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X		X	se non reattivo
10.05.04	Altre polveri e particolato	X		X	se non reattivo

10.05.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X		X	se non reattivo
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X			
10.06.02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	X			
10.08.08*	Scorie saline della produzione primaria e secondaria	X			se non reattivo
10.08.09	Altre scorie	X			se non reattivo
10.08.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X			se non reattivo
10.09.03	Scorie di fusione	X		X	
10.10.03	Scorie di fusione	X		X	se non reattivo
10.11.05	Particolato e polveri	X		X	
19.12.09§	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X	se derivanti dal trattamento delle scorie da fusione
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		se derivanti dal trattamento delle scorie da fusione
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	se derivanti dal trattamento delle scorie da fusione

Nome della miscela	Miscela n. M4D: Fanghi inorganici destinati a smaltimento				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D1 o D9				
Note	Fanghi palabili di natura inorganica, destinati a smaltimento Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	D13	D13	D13		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13		
Codifica della miscela	M4D-D	M4D-P	M4D-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni

01.01.01	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X		X	Stato fisico fangoso palabile
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X		X	Stato fisico fangoso palabile
01.03.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
01.04.07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla	X		X	Stato fisico fangoso palabile
01.04.12	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X		X	Stato fisico fangoso palabile
01.04.13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X	Stato fisico fangoso palabile
01.05.04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X		X	
01.05.06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X		
01.05.07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		X	
01.05.08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X		X	
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		X	
04.02.19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
04.02.20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco	X		X	

	degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19				
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
06.05.03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X		X	
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		X	
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.02.02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.01.07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X	
10.01.20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.01.21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X		X	
10.02.12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.02.13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.02.14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal	X		X	

	trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13				
10.02.15	Altri fanghi e residui di filtrazione	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.03.25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.03.26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		X	
10.03.28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.03.29*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
10.03.30	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.04.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.04.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.05.06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.05.09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.06.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.06.10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.08.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

10.08.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X		X	
10.08.20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.11.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.11.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		X	
10.11.19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			Stato fisico fangoso palabile
10.11.20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.12.05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	
10.12.13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	
10.13.07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	
10.13.12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
10.13.13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X		X	Stato fisico fangoso palabile
11.01.08*	Fanghi di fosfatazione	X	X		
11.01.09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
11.01.10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X		X	
11.02.05*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
11.02.06	Rifiuti da processi idrometallurgici del	X		X	Stato fisico fangoso palabile

	rame, diversi da quelli della voce 11 02 05				
11.02.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
11.05.03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
12.01.13	Rifiuti di saldatura	X		X	Stato fisico fangoso palabile
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
12.01.18*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	X	X		
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.01.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		X	
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.04*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.05§	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.03.06*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X		Stato fisico fangoso palabile

19.03.07§	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.04.03*	Fase solida non vetrificata	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.08.02	Rifiuti di dissabbiamento	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X		
19.08.14§	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		X	
19.09.01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.09.02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		X	
19.13.03*§	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04§	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M5R: Fanghi inorganici destinati a recupero				
Possibile destinazione finale	Recupero R5				
Note	Fanghi palabili di natura inorganica, destinati a recupero di materia Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le	Non in deroga rifiuti non pericolosi		

		con HP diverse	medesime HP)		
Operazione svolta		R12	R12	R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M5R-D	M5R-P	M5R-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
01.03.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		X	
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.01.20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.01.21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X		X	
10.02.12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X		X	Stato fisico fangoso palabile
10.11.19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			Stato fisico fangoso palabile
10.11.20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X		X	Stato fisico fangoso palabile
11.02.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile

17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.04*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.05§	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.03.06*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.07§	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.13.03*§	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04§	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M6R: Fanghi organici destinati a recupero energetico				
Possibile destinazione finale	Recupero R1				
Note	Fanghi palabili di natura organica, destinati a recupero di energia Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		

		con HP diverse			
Operazione svolta		R12	R12	R12	
Zone dell'installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M6R-D	M6R-P	M6R-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X	
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		X	
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X		X	Stato fisico fangoso palabile
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
13.05.02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X		
13.05.03*	Fanghi da collettori	X	X		
13.08.01*	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	X	X		
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile

16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.04*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.05§	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.03.06*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.07§	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.05.03	Compost fuori specifica	X		X	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.11.07*	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M6D: Fanghi organici destinati a smaltimento
Possibile destinazione finale	Smaltimento D10 o D1

Note		Fanghi palabili di natura organica, destinati a smaltimento Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma			
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi	
Operazione svolta		D13	D13	D13	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13	Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13	Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13	
Codifica della miscela		M6D-D	M6D-P	M6D-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		X	
04.02.19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
04.02.20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X		X	
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X			
07.01.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.01.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X		X	
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X	
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi	X	X		

	organici o altre sostanze pericolose				
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		X	
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Stato fisico fangoso palabile
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X		X	Stato fisico fangoso palabile
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
16.07.09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

19.02.05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		X	
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.04*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.05§	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.03.06*§	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.03.07§	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.04.03*	Fase solida non vetrificata	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.05.03	Compost fuori specifica	X		X	
19.08.02	Rifiuti di dissabbiamento	X		X	Stato fisico fangoso palabile
19.08.11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		X	
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X		
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		X	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.11.06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da	X		X	

	quelli di cui alla voce 19 11 05				
19.11.07*	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	X		Stato fisico fangoso palabile
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M7R: Fanghi organici destinati a recupero di materia				
Possibile destinazione finale	Recupero R3				
Note	Fanghi palabili di natura organica, destinati a recupero di materia Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12	R12	R12		
Zone dell'installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12		
Codifica della miscela	M7R-D	M7R-P	M7R-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			X	
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05			X	Stato fisico fangoso palabile
17.05.06	Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05			X	Stato fisico fangoso palabile
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi			X	Stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.05.03	Compost fuori specifica			X	

19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03			X	Limitatamente alle frazioni con contenuti rilevanti di sostanza organica
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05			X	Limitatamente alle frazioni con contenuti rilevanti di sostanza organica

Nome della miscela	Miscela n. M8R: Metalli ferrosi				
Possibile destinazione finale	Recupero R4				
Note	Rifiuti metallici ferrosi destinati a recupero di materia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12	R12	R12		
Zone dell'installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12		
Codifica della miscela	M8R-D	M8R-P	M8R-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X		
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X		X	
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X	
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X	
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X	
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X	
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
15.01.04§	Imballaggi metallici	X		X	

15.01.10*§	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		
15.01.11*§	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X		Escluso amianto
16.01.17	Metalli ferrosi	X		X	
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	Limitatamente alla frazione ferrosa
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X		Limitatamente alla frazione contenente metalli ferrosi valorizzabili
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X	Limitatamente alla frazione contenente metalli ferrosi valorizzabili
19.12.02§	Metalli ferrosi	X		X	
20.01.40	Metalli	X		X	Limitatamente alla frazione ferrosa

Nome della miscela	Miscela n. M9R: Metalli non ferrosi				
Possibile destinazione finale	Recupero R4				
Note	Rifiuti metallici non ferrosi destinati a recupero di materia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12	R12	R12		
Zone dell'installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12		
Codifica della miscela	M9R-D	M9R-P	M9R-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
06.03.15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X		
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X		X	

12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X	
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X	
15.01.04§	Imballaggi metallici	X		X	Limitatamente alla frazione metallica non ferrosa
15.01.10*§	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		Limitatamente alla frazione metallica non ferrosa
16.01.18	Metalli non ferrosi	X		X	
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		X	
16.08.02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X		
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X	
17.09.04§	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	Limitatamente alla frazione metallica non ferrosa
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	
19.12.03§	Metalli non ferrosi	X		X	
20.01.40	Metalli	X		X	Limitatamente alla frazione metallica non ferrosa

Nome della miscela	Miscela n. M10R: Rifiuti dal trattamento dei fumi				
Possibile destinazione finale	Recupero R4				
Note	Rifiuti del trattamento dei fumi destinati a recupero di materia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12	R12	R12		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12		
Codifica della miscela	M10R-D	M10R-P	M10R-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
01.03.08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X	
10.10.11*	Altri particolati contenenti	X	X		recupero di materia (R4)

	sostanze pericolose				
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		X	recupero di materia (R4)
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X	recupero di materia (R4)
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X	recupero di materia (R4)
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X		recupero di materia (R4)
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X	recupero di materia (R4)
19.11.07*	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	X		

Nome della miscela	Miscela n. M10D: Rifiuti dal trattamento dei fumi			
Possibile destinazione finale	Smaltimento D9			
Note	Rifiuti del trattamento dei fumi destinati a smaltimento Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma			
TIPO DI MISCELAZIONE		In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi
Operazione svolta		D13	D13	D13
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13	Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13	Inertizzazione D13, Stoccaggio D13, Terreni D13
Codifica della miscela		M10D-D	M10D-P	M10D-NP
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente
01.03.08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X		X
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X		X
10.01.02	Ceneri leggere di carbone	X		X
10.01.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		X
10.01.04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X	
10.01.05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X

10.01.07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	X		X
10.01.13*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	X	X	
10.01.16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.01.17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X		X
10.01.18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.01.19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X		X
10.02.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.02.08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X		X
10.02.13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.02.14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X		X
10.03.19*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.03.20	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X		X
10.03.21*	Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.03.22	Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21	X		X
10.03.23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.03.24	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X		X



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

10.03.25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.03.26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X		X
10.04.04*	Polveri di gas di combustione	X	X	
10.04.05*	Altre polveri e particolato	X	X	
10.04.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.04.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.05.03*	Polveri di gas di combustione	X	X	
10.05.04	Altre polveri e particolato	X		X
10.05.05*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.05.06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.06.03*	Polveri dei gas di combustione	X	X	
10.06.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.06.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10.08.04	Particolato e polveri	X		X
10.08.15*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.08.16	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X		X
10.08.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.08.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X		X
10.09.09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.09.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X		X
10.09.11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		X
10.10.09*	Polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.10.10	Polveri di gas di combustione, diverse da	X		X



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	quelle di cui alla voce 10 10 09			
10.10.11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		X
10.11.15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.11.16	Rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X		X
10.11.17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.11.18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X		X
10.12.09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.12.10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X		X
10.13.07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X
10.13.12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10.13.13	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X		X
11.05.03*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X		X
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X		X
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
19.01.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
19.01.13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X	
19.01.14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		X
19.01.15*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X	
19.01.16	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		X
19.01.17*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X	

19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		X
19.04.02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X	
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X	
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X
19.11.07*	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi	X	X	

Nome della miscela	Miscela n. M11R: Rifiuti da imballaggio per recupero di materia				
Possibile destinazione e finale	Recupero R3-R4-R5				
Note	Imballaggi misti destinati a recupero di materia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12	R12	R12		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12		
Codifica della miscela	M11R-D	M11R-P	M11R-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
15.01.01§	Imballaggi di carta e cartone	X		X	
15.01.02§	Imballaggi di plastica	X		X	
15.01.03§	Imballaggi in legno	X		X	
15.01.04§	Imballaggi metallici	X		X	
15.01.05§	Imballaggi compositi	X		X	
15.01.06§	Imballaggi in materiali misti	X		X	
15.01.07§	Imballaggi di vetro	X		X	
15.01.09§	Imballaggi in materiale tessile	X		X	
15.01.10*§	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		
15.01.11*§	Imballaggi metallici	X	X		escluso materiale contenente amianto

	contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				
--	--	--	--	--	--

Nome della miscela	Miscela n. M12D: Rifiuti da imballaggio non recuperabili come materia				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D9, D14, D10 o recupero R1				
Note	Imballaggi misti non altrimenti recuperabili destinati a smaltimento o recupero di energia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	R12/D13	R12/D13	R12/D13		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	Stoccaggio D13/R12	Stoccaggio D13/R12	Stoccaggio D13/R12		
Codifica della miscela	M12D-D	M12D-P	M12D-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
15.01.05§	Imballaggi compositi	X		X	Non altrimenti recuperabili
15.01.06§	Imballaggi in materiali misti	X		X	Non altrimenti recuperabili
15.01.10*§	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		
15.01.11*§	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X		

Nome della miscela	Miscela n. M13R: Rifiuti con elevato potere calorifico destinati a recupero energetico				
Possibile destinazione e finale	Recupero R1				
Note	Rifiuti solidi o fangoso palabili destinati a recupero di energia Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		

		con HP diverse			
Operazione svolta		R12	R12	R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M13R-D	M13R-P	M13R-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
03.01.04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X			
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X			
03.02.01*	Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X		Allo stato solido
03.02.02*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X		Allo stato solido
03.02.04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X		Allo stato solido
03.02.05*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato solido
04.02.16*	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
04.02.17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
05.01.03*	Morchie da fondi di serbatoi	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
05.01.11*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
05.01.15*	Filtri di argilla esauriti	X	X		
06.13.02*	Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X		
06.13.05*	Fuliggine	X	X		
07.01.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.01.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile

07.01.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X			
07.01.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				
07.02.07*	Fondi e residui di reazione alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.02.13	Rifiuti plastici	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.02.14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.02.15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X		
07.03.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.04.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.04.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.04.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		
07.04.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.04.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.05.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.05.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.05.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		
07.05.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.05.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.05.14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X			
07.06.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.06.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		

07.06.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.07.07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile

08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X		X	
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
10.01.25	Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
10.08.14	Frammenti di anodi	X		X	
10.09.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido
10.09.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X		X	Allo stato fisico solido
10.10.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido
10.10.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X		X	Allo stato fisico solido
11.01.13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
11.01.16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		
11.02.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
13.05.01*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e prodotti di separazione olio/acqua	X	X		
13.05.02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

13.05.03*	Fanghi da collettori	X	X		
13.05.08*	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X		
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X	
16.01.19	Plastica	X		X	
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X	
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X	
17.02.01	Legno	X		X	Non altrimenti recuperabile
17.02.03	Plastica	X		X	Non altrimenti recuperabile
17.02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X		
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X		Escluso materiale contenente amianto
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		X	
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X		Escluso materiale contenente amianto
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	

19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	Stato fisico fangoso palabile, omposti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		Stato fisico fangoso palabile, omposti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.09*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.10	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X		X	Allo stato fisico solido
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
19.05.03	Compost fuori specifica	X		X	
19.08.06*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		
19.09.04	Carbone attivo esaurito	X		X	
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X	
19.10.03*	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.10.04	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X		X	
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	X	X		
19.12.04	Plastica e gomma	X		X	
19.12.06*	Legno, contenente sostanze pericolose	X	X		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		X	
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti,	X		X	

	diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X		
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X		X	
20.01.29*	Detergenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico solido
20.01.30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X		X	Stato fisico solido
20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose	X	X		
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X		X	Non altrimenti recuperabile
20.01.39	Plastica	X		X	Non altrimenti recuperabile
20.03.03	Altri rifiuti non biodegradabili	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M13D: Rifiuti con elevato potere calorifico destinati a incenerimento				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D10				
Note	Rifiuti solidi o fangosi palabili destinati a smaltimento tramite incenerimento Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	D13	D13	D13		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	certificazione D13,	certificazione D13,	certificazione D13,		

		Stoccaggio D13, Terreni D13	Stoccaggio D13, Terreni D13	Stoccaggio D13, Terreni D13	
Codifica della miscela		M13D-D	M13D-P	M13D-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	componente	componente	componente	Note e motivazioni
01.05.05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	X	X		
01.05.06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X		
02.01.01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
03.01.04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X		X	
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X			
03.02.01*	Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X		Allo stato solido
03.02.02*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X		Allo stato solido
03.02.04*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X		Allo stato solido
03.02.05*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato solido
03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		X	
04.02.16*	Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
04.02.17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
04.02.19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		

04.02.20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X		X	
05.01.03*	Morchie da fondi di serbatoi	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
05.01.11*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
05.01.15*	Filtri di argilla esauriti	X	X		
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
06.13.01*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
06.13.02*	Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X		
06.13.05*	Fuliggine	X	X		
07.01.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.01.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.01.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X			
07.01.11*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.01.12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X		X	
07.02.07*	Fondi e residui di reazione alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.02.14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.02.15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.03.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X		
07.03.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.04.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile

07.04.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.04.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		
07.04.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.04.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.05.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.05.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.05.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		
07.05.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.05.13*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X		
07.05.14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X			
07.06.07*	Fondi e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.06.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		
07.06.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.07.07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.09*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
07.07.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.14	Fanghi prodotti da pitture e vernici,	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile

	diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13				
08.01.15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.01.18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.03.17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X		X	
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
10.08.13	Rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X		X	
10.08.14	Frammenti di anodi	X		X	
10.09.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido
10.09.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	X		X	Allo stato fisico solido
10.10.13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

10.10.14	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X		X	Allo stato fisico solido
11.01.08*	Fanghi di fosfatazione	X	X		
11.01.13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
11.01.14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X		X	Allo stato fisico solido o fangoso palabile
11.01.16*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		
11.02.07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	
12.01.20*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X		X	
13.05.08*	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X		
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X	
16.02.15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X	
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.03.06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X	
16.07.09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X			

16.11.01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X		X	
17.02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X		
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente amianto
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		X	
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X		escluso materiale contenente amianto
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X	
19.02.03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X	allo stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X		allo stato fisico fangoso palabile, composti da CER inclusi nel presente elenco
19.02.05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		X	
19.02.09*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.10	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X		X	Allo stato fisico solido
19.02.11*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X		Allo stato fisico solido o fangoso palabile



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

19.05.03	Compost fuori specifica	X		X	
19.08.06*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X		
19.08.11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		X	
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X		
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		X	
19.09.04	Carbone attivo esaurito	X		X	
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X	
19.10.03*	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.10.04	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X		X	
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.10.06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X		X	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	X	X		
19.11.05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.11.06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X			
19.12.06*	Legno, contenente sostanze pericolose	X	X		
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal	X	X		

	trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose				
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		X	
19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.02	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		X	
19.13.03*	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.04	Fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X		
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X		X	
20.01.29*	Detergenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		Stato fisico solido
20.01.30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X		X	Stato fisico solido
20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose	X	X		
20.03.03	Altri rifiuti non biodegradabili	X		X	

Nome della miscela	Miscela n. M14R: Rifiuti di natura mista destinati a recupero energetico				
Possibile destinazione finale	Recupero R1				
Note	Rifiuti solidi o fangoso palabili destinati a recupero energetico Stato fisico solido § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le	Non in deroga rifiuti non pericolosi		

		con HP diverse	medesime HP)		
Operazione svolta		R12	R12	R12	
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione		Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	Stoccaggio R12	
Codifica della miscela		M14R-D	M14R-P	M14R-NP	
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
06.13.02*	Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X		
07.03.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X		
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione	X	X		
08.01.13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
08.02.01	Polveri di scarti di rivestimenti	X		X	
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X		X	
08.04.10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		X	
12.01.14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X		
12.01.16*	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X		
15.01.03	Imballaggi in legno	X		X	Non altrimenti recuperabili come materia
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X		
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X		
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X	
16.03.04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X		X	
16.03.05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		X	
19.09.05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X	
19.12.11*§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose §	X	X		
19.12.12§	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 §	X		X	
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X		
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X		
20.01.28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X		X	

20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose	X	X		
-----------	--------------------------------------	---	---	--	--

Nome della miscela	Miscela n. M15D: Rifiuti pericolosi destinati a trattamento chimico fisico				
Possibile destinazione finale	Smaltimento D9				
Note	Fanghi palabili di natura mista, destinati a smaltimento Stato fisico fangoso palabile § compresi rifiuti prodotti internamente alla Piattaforma				
TIPO DI MISCELAZIONE	In deroga rifiuti pericolosi e non pericolosi e pericolosi con HP diverse	Non in deroga Rifiuti Pericolosi (con le medesime HP)	Non in deroga rifiuti non pericolosi		
Operazione svolta	D13	D13	D13		
Zone dell'Installazione in cui avviene la miscelazione	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13	Inertizzazione D13 - Stoccaggi D13 - Terreni D13		
Codifica della miscela	M4D-D	M4D-P	M4D-NP		
EER in ingresso	DESCRIZIONE	Componente	Componente	Componente	Note e motivazioni
04.02.19*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
06.04.04*	Rifiuti contenenti mercurio	X	X		
06.04.05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X		
06.05.02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X		
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		
10.01.14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.01.16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.01.18*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.02.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.02.13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.03.19*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.03.21*	Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X		

10.03.23*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.03.25*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.04.01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	X	X		
10.04.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.05.03*	Polveri di gas di combustione	X	X		
10.05.05*	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.05.06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.06.03*	Polveri dei gas di combustione	X	X		
10.06.06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.06.07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
10.09.09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X		
10.10.09*	Polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X		
16.08.02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X		
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X		
17.05.03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X		Escluso amianto
17.05.05*	Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X		Escluso amianto
19.01.05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
19.01.07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X		
19.01.11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.01.13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.02.04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso §	X	X		
19.02.05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.04.02*	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X		
19.08.11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X		
19.10.05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X		
19.13.01*	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X		

Tabella B7 – Schede miscele

Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti, oltre ad essere provviste dei normali presidi ambientali (protezione dagli agenti atmosferici a mezzo coperture e sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera qualora necessari), sono dotate anche dei requisiti di sicurezza descritti nel paragrafo C.4. In particolare, le superfici pavimentate delle aree coperte della Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico e della Sezione di Inertizzazione, (AREA 300) sono sagomate con pendenze tali per cui eventuali colaticci restano all'interno dello stoccaggio stesso, raccolti in pozzetti per essere successivamente estratti con autobotte ed utilizzati come fluidificante nei vari processi di Inertizzazione, od avviati ad altro smaltimento finale.

Le pavimentazioni delle AREE 500 e 400, 600 e 700 sono sagomate in modo tale che le pendenze realizzate facilitino il deflusso verso le caditoie di raccolta di eventuali colaticci e/o di acque di lavaggio, confluenso così nella rete di raccolta e separazione delle acque di dilavamento piazzali e lavaggio ruote e colaticci.

Gli stoccaggi delle aree dedicate all'impianto di disidratazione/desorbimento sono segregati all'interno del capannone esistente, mentre quelle dedicate all'impianto di essiccazione/ossidazione sono costituiti da vasca di ricevimento interrata, adeguatamente impermeabilizzata, alloggiata in un capannone appositamente realizzato chiuso e in leggera depressione.

□ **SEZIONE DI INERTIZZAZIONE / STABILIZZAZIONE PARZIALE:**

Deposito preliminare (D15) e smaltimento (D9, D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'impianto di Inertizzazione, posto all'interno del capannone principale completamente chiuso (identificato in planimetria come AREA 300), in locale ad esso dedicato (in planimetria identificato come 5d) è costituito da una linea di INERTIZZAZIONE IN CONTINUO.

Tutto il capannone è presidiato da un sistema di aspirazione/captazione e trattamento/abbattimento dell'aria (punto di scarico E11) con prese localizzate e diffuse, in modo da evitare qualsiasi emissione incontrollata durante il trattamento. Tale sistema è comune sia all'impianto di Inertizzazione, in continuo sia a quello di disidratazione/desorbimento.

Il processo di Inertizzazione/**stabilizzazione parziale** si basa sull'aggiunta ai rifiuti da trattare, in un apposito miscelatore, di opportuni reagenti in fase solida di natura e quantità tale da rendere meno mobili alcuni inquinanti presenti, secondo "ricette" messe a punto in laboratorio. Infatti, la formulazione del trattamento più idoneo di volta in volta deriva da una serie di prove e sperimentazioni effettuate sulle singole partite di rifiuti da avviare alla lavorazione.

Tutto l'impianto di inertizzazione in continuo è gestito e controllato da un Sistema di Automazione e Regolazione. All'occorrenza il processo può essere condotto anche in modo Manuale.

In ausilio all'attività svolta nell'impianto di inertizzazione, per la movimentazione dei rifiuti sono disponibili le seguenti attrezzature: pala gommata, escavatore meccanico e muletti.

All'interno del predetto capannone sono presenti le seguenti aree funzionali:

- **STOCCAGGIO RIFIUTI IN INGRESSO:**

- n. 2 box per rifiuti da inertizzare scaricati direttamente dagli automezzi (identificati in planimetria come 5d1), chiusi su due lati, con fondo a quota -0,90m rispetto al piano del locale inertizzazione, dotati di pareti laterali, muretto per arresto automezzo, scivolo per il caricamento rifiuti e porte di chiusura con servocomando. Possono ospitare anche rifiuti sfusi, per un volume di 100mc/cad (totale 200 mc). Durante la movimentazione interna questi box sono posti sotto aspirazione a mezzo canali e bocchette di aspirazione disposti sui muri laterali. In condizioni di riposo (nessuna movimentazione e scarico da automezzi) l'aspirazione può essere spenta.


- n. 3 box di stoccaggio rifiuti da inertizzare (identificati in planimetria come 5d1) con fondo al livello del piano del locale inertizzazione chiusi su tre lati, adibiti allo stoccaggio di rifiuti sfusi e/o rifiuti in big-bags e fusti, per un volume di 200 mc/cad (totale 600 mc). Sono dotati di bocchette di presa sui muri laterali per l'aspirazione durante la movimentazione dei materiali;
 - n.1 box di stoccaggio rifiuti da inertizzare (identificato in planimetria come 5d1) chiuso su tre lati, a quota del piano del locale di inertizzazione, adibito allo stoccaggio di rifiuti sfusi e/o in big-bags e/o fusti, per un volume pari a 100 mc. E' presente anche qui sistema di aspirazione posto sul lato con muro a piena lunghezza in funzione durante la movimentazione dei rifiuti;
 - n. 1 silos di stoccaggio per rifiuti polverulenti (polveri conferite sfuse) da inertizzare con volume utile di 50 mc, dotato tra l'altro, di indicatori di livello e sistema di fluidificazione. Le emissioni prodotte in fase di carico sono raccolte e convogliate al trattamento nel filtro a maniche;
 - n. 4 serbatoi di stoccaggio per rifiuti liquidi da utilizzare come fluidificanti e reagenti per il processo di inertizzazione / stabilizzazione parziale aventi ciascuno una capacità di 40 mc, per complessivi 160 mc, dotati di sistema di dosaggio, sistema di grigliatura, pompe di caricamento e di dosaggio all'impianto di inertizzazione. Di questi serbatoi, due sono dedicati ad acque con pH acido, mentre i restanti ad acque basiche. Entrambe le coppie di serbatoi sono dotate di un proprio bacino di contenimento in c.a. impermeabilizzato e rivestito rispettivamente di vernici antiacido nel primo caso e di resine resistenti all'aggressione chimica nel secondo.
- **STOCCAGGIO REAGENTI:**
 - silos per lo stoccaggio dei reagenti per l'inertizzazione/stabilizzazione parziale;
 - area per lo stoccaggio dei reagenti confezionati (area 5a).
 - **STOCCAGGIO RIFIUTI INERTIZZATI:**
 - n. 3 vasche di maturazione del fango in uscita dal reattore-miscelatore (identificate in planimetria come 5d2): realizzate in c.a. impermeabilizzato con volume utile di circa 135 mc/cad. per un totale di 400 mc. Il fango in uscita dal reattore-miscelatore confluisce per gravità nella prima vasca posta sotto il reattore e successivamente viene trasferito, mediante escavatore meccanico, a queste vasche di maturazione.
 - **ALTRO:**
 - n.1 box dove sono alloggiati i rifiuti da inviare all'impianto di disidratazione/desorbimento: è un box chiuso su tre lati, dotato di cappa aspirante, collegata al sistema di trattamento emissioni aeriformi a servizio dell'impianto di inertizzazione;
 - n.1 area scoperta ubicata nella zona 000 (nelle vicinanze del capannone inertizzazione, identificata in planimetria come 5m) adibita a stoccaggio (in casse e container) dei rifiuti prodotti decadenti dalle lavorazioni con un volume utile pari a 25 mc. Tale area potrà ospitare anche i rifiuti dedicati dalla sezione di stoccaggio e adeguamento volumetrico.
- Il processo di inertizzazione/stabilizzazione parziale per il sistema in continuo avviene all'interno di un reattore-miscelatore.
- I rifiuti sono portati al reattore-miscelatore **in continuo** dopo essere passati da:
- **tramoggia di carico dotata di una griglia fissa per la separazione del materiale grossolano, che viene raccolto in apposito container posto al di sotto della tramoggia; la tramoggia è dotata di celle di carico per la pesatura dei rifiuti inviato al trattamento;**
 - **Sistema taglia sacconi per rifiuti polverosi confezionati in big-bags;**
 - **Coclea estratrice posta sul fondo della tramoggia;**

- nastro deferrizzatore: **separa** i pezzi metallici ferrosi di piccole dimensioni sfuggiti dalla **griglia della tramoggia** per essere poi raccolti in apposito cassonetto;

- **Descrizione del Processo:**

Una dettagliata descrizione del processo viene riportata nello schema di flusso qui di seguito riportato.

- **Schema di flusso del processo di inertizzazione/stabilizzazione parziale rifiuti:**



- **Prodotti, sottoprodotti e rifiuti decadenti:**

I rifiuti che decadono dalle operazioni svolte nella sezione di inertizzazione (190304* 190305, 190203, 190204*) vengono verificati analiticamente per controllare la compatibilità di deposito definitivo al recupero o allo smaltimento.

□ **SEZIONE DI STOCCAGGIO ED ADEGUAMENTO VOLUMETRICO:**

Messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare ed adeguamento (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 (R12).

L'attività si svolge all'interno del capannone principale (identificato in planimetria come AREA 300) **nei seguenti** locali:

- uno (identificato in planimetria come 5h) adibito sia allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso sia allo stoccaggio dei rifiuti raggruppati e/o triturati in attesa di essere avviati alla destinazione finale;
- un 1 box di stoccaggio all'interno del locale 5h (identificato in planimetria come 5d1- box 7) chiuso su tre lati e dotato di copertura superiore, apertura giacente sul locale inertizzazione, quota del piano campagna del locale di stabilizzazione parziale, adibito allo stoccaggio di rifiuti sfusi e/o in big bags e/o fusti, per un volume pari a circa 174 mc;
- un locale (identificato in planimetria come 5e), adiacente al precedente, in cui è posizionato il trituttore, la cabina di manovra dell'operatore e la gru a polipo.

I locali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti sono utilizzati nel seguente modo:

- o sono dedicati ed autorizzati 150 mc esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti in ingresso all'impianto;
- o sono dedicati ed autorizzati altrettanti 150 mc esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti decadenti dalle operazioni effettuate presso l'impianto ed in attesa di essere avviati alla destinazione finale.

I locali 5e e 5h non sono comunicanti tra loro e la movimentazione dei rifiuti tra i due ambienti avviene per mezzo di macchine operatrici (es. pala gommata) passando per l'area esterna del capannone.

Entrambi i locali 5h e 5e sono chiusi e posti sotto aspirazione al fine di evitare la fuoriuscita di emissioni diffuse, sono dotati di impianto di spegnimento a schiuma comandato automaticamente mediante rilevatori di incendio oppure manualmente in caso di emergenza. La schiuma si forma mediante il passaggio di una miscela costituita dall'acqua proveniente dal sistema di pressurizzazione idrica e dallo schiumogeno aspirato per effetto Venturi dal miscelatore di linea autoaspirante, attraverso il generatore di schiuma ad alta espansione di tipo dinamico.

Le pareti sono resistenti al fuoco REI 90.

Gli impianti elettrici all'interno dello stoccaggio, di illuminazione e per l'apertura automatica delle porte rispondono alla norma CEI 31-33 (guida per costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas nei luoghi con rischio di esplosione).

Il pavimento dei due locali è realizzato con pendenze verso l'interno che confluiscono in caditoie con griglia che fungono anche da pozzetti per la raccolta di percolati, realizzando così un sistema di collettamento chiuso, per essere successivamente estratti ed utilizzati come fluidificante nei vari processi di inertizzazione/stabilizzazione parziale od avviati ad altro smaltimento finale.

Il sistema di aspirazione, in comune ad entrambi i locali, funziona al massimo regime quando il trituttore è in funzione, corrispondenti a 10 ricambi/ora, mentre durante le ore di inattività del trituttore è in funzione solamente uno dei due ventilatori di estrazione, che garantisce 5 ricambi/ora.

Quando il trituttore è in funzione il locale, in cui è posizionato, resta completamente chiuso in modo da assicurare uno stato di depressione.

I rifiuti della linea di riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero generalmente sono confezionati in fusti, fustini, containers vari e big-bag.

Lo sconfezionamento dei rifiuti confezionati e la cernita manuale per la separazione di frazioni grossolane, di materiali recuperabili o materiali smaltibili come rifiuti possono avvenire in entrambi i locali a seconda dell'operazione successiva.

A questa sezione possono arrivare anche rifiuti sfusi.

Le attrezzature principali che intervengono nel processo sono essenzialmente costituite da:

- una gru a polipo;
- un trituttore montato su carrello traslante va e vieni: permettendo così il completo riempimento del container dei rifiuti triturati.
- carrello elevatore

OPERAZIONI DI RAGGRUPPAMENTO E MISCELAZIONE R12 e D13

L'operatività dell'operazione di miscelazione in deroga o non in deroga è autorizzata come da tabella B6, a corredo della quale l'azienda ha predisposto la documentazione prevista dalla normativa vigente, in particolare d.g.r. 3596/2012 e s.m.i. e d.d.s.1795/14.

Le schede delle singole miscele sono presenti in tabella B7 ed inserite nell'Allegato 2 del MANUALE OPERATIVO - Protocollo di gestione dei rifiuti (Procedura PG009 rev. 2 del SGA certificato ISO 14001).

STOCCAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DISMESSE (RAEE):

All'interno di questa sezione impiantistica trova sede anche l'attività di messa in riserva (R13), eventuale sconfezionamento (R12) per medesime caratteristiche dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse) al fine di avviarli a recupero finale presso altri soggetti terzi autorizzati.

Sui rifiuti riconducibili ai RAEE, saranno quindi effettuate esclusivamente operazioni R13.

L'impianto per tali operazioni è già adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 151/05 e s.m.i.

I RAEE in ingresso sono stoccati, con opportuni contrassegni che identificano natura e tipologia del rifiuto, all'interno del medesimo locale in cui si effettua lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita relativi all'attività della Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico, e sono posizionati in area identificata e distinta con apposita cartellonistica, al fine di evitare commistione tra partite di rifiuto in ingresso ed in uscita di altre tipologie di rifiuti.

A tal proposito si specifica che le volumetrie massime autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso alla Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico e dei rifiuti decadenti dall'attività in essa svolta, comprendono anche lo stoccaggio dei RAEE.

L'attività svolta sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse, inserendosi all'interno della Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento usufruisce dei medesimi presidi ambientali e delle medesime metodiche e strumenti di gestione implementati per la predetta sezione impiantistica.

Qualora non vi siano presenti rifiuti di questo tipo, il locale è utilizzato per lo stoccaggio in ingresso ed in uscita di altre tipologie di rifiuti, ricomprese sempre tra quelle autorizzate per la Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico ed opportunamente contrassegnate e distinte.

I RAEE, arrivati all'ingresso della Piattaforma, vengono pesati, scaricati, stoccati all'interno del capannone principale nelle apposite aree e contrassegnati in modo opportuno, previo eventuale sconfezionamento. Successivamente, vengono effettuate operazioni di raggruppamento per ciascuna tipologia di apparecchiatura, mantenendo sempre netta distinzione tra rifiuti in ingresso ed in uscita.

Infine i RAEE così raggruppati sono inviati ai destini finali presso altri impianti autorizzati.

I RAEE autorizzati per essere sottoposti alle operazioni sopra indicate (R13-R12) sono identificati dai seguenti codice dell'EER:

20.01.21*; 20.01.23*; 20.01.35*; 20.01.36.


OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO VOLUMETRICO R12 e D14

• *Descrizione del Processo:*

I rifiuti da tritare (confezionati in fusti, fustini, big-bags o sfusi in container), **con esclusione dei rifiuti metallici e delle scorie**, vengono caricati alla bocca del trituratore tramite l'utilizzo di **un carrello elevatore e/o di una gru a polipo girevole montata su un'apposita piattaforma inghisata nel calcestruzzo armato**. La gru è azionata da un operatore che opera da un'apposita cabina di manovra separata e compartimentata REI 90.

I rifiuti triturati vengono successivamente trasferiti ad altre linee della piattaforma o stoccati, se necessario, in apposito container, nel locale adiacente (5h) o in box (5d1-box7) o in apposita area esterna predisposta (5m).

• *Schema di flusso del processo di ricondizionamento rifiuti:*



• *Prodotti, sottoprodotti e rifiuti decadenti:*

Il processo sopra descritto porta alla produzione, a titolo esemplificativo, di:

- eventuali frazioni valorizzabili recuperate: es: con codice dell'EER 17.04.05: ferro ed acciaio;
- rifiuti identificati con codice dell'EER 19.12.12: altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11;
- **rifiuti identificati con codice dell'EER 19.12.11*, altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose;**

- rifiuti identificati con codice dell'EER 15.01.06: imballaggi in materiali misti;
- rifiuti identificati con codice dell'EER 19.02.03: miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi;
- rifiuti identificati con codice dell'EER 19.02.04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Infine, come già indicato precedentemente, essendo questa sezione strettamente connessa alle altre due costituenti la Piattaforma, i rifiuti sottoposti preliminarmente alle suddette operazioni possono essere successivamente avviati all'inertizzazione, al lavaggio e/o bonifica biologica in funzione delle loro caratteristiche e del trattamento a cui sono destinati sulla base della caratterizzazione iniziale effettuata sul rifiuto in ingresso secondo il protocollo di accettazione rifiuti.

□ **SEZIONE DI BONIFICA BIOLOGICA E LINEA DI LAVAGGIO:**

Messa in riserva (R13), recupero (R5), deposito preliminare (D15) e smaltimento (D8,D9, D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA

● ***Struttura dell'impianto:***

La linea biologica comprende le seguenti aree funzionali:

- un'area dove si realizza il vero e proprio trattamento biologico delle terre contaminate (identificata in planimetria come AREA 400) che consiste in un piazzale impermeabilizzato secondo quanto descritto al paragrafo C.4 ed opportunamente allestito.
- un'area di stoccaggio dei terreni contaminati in ingresso prima di essere sottoposti al processo di bioremediation (identificata in planimetria come AREA 500).

Nello specifico lo stoccaggio dei terreni da destinarsi a questa linea viene effettuato, **qualora necessario**, nella stessa area dove sono localizzati gli stoccaggi dei terreni contaminati da avviare alla linea di lavaggio.

La gestione di tali depositi viene fatta nel rispetto delle volumetrie massime autorizzate per lo stoccaggio dei terreni contaminati e dei rifiuti relativi alla Sezione di Bonifica Biologica e Lavaggio e quindi:

- 4.000 mc di rifiuti (biopila A);
- 4.000 mc di rifiuti (biopila B).

per complessivi 8.000 mc di rifiuti in trattamento presso la sezione; le singole biopile possono avere gestione contemporanea in quanto la durata della singola biopila è variabile in funzione della tipologia di rifiuti che la compongono.

Il processo di bonifica biologica (bioremediation) si realizza attraverso la formazione di due cumuli detti biopile posizionati nel piazzale sopramenzionato.

Queste biopile, sono poste parallelamente, l'una accanto all'altra, le dimensioni di massima sono:

- lunghezza: 44 m;
- larghezza: 24 m;
- altezza: 5 m ;
- volume complessivo: 3.000 mc.

Le dimensioni indicate sono calcolate in base alla lavorazione di un singolo cumulo. L'utilizzo contemporaneo dei due cumuli è compatibile con le strutture impiantistiche esistenti senza variare le portate di aeriformi alle emissioni ma lavorando sui tempi di permanenza.

Le biopile agiscono come veri e propri reattori biologici all'interno dei quali viene innescato il processo di degradazione biologica operato da opportuni ceppi batterici in grado di demolire gli inquinanti presenti nel terreno da bonificare (prevalentemente idrocarburi con C>12 e C<12). Tale degradazione porta a ridurre le concentrazioni dei contaminanti presenti fino a livelli accettabili per il recupero o lo smaltimento definitivo di queste matrici

In aggiunta ai ceppi batterici idonei al trattamento, si impiegano anche opportuni enzimi e sostanze nutritive necessarie per sostenere l'avvio del processo desiderato.

La durata media del trattamento dipende dalla concentrazione delle sostanze organiche presenti nei terreni contaminati e mediamente è di circa 2-3 mesi.

La costruzione della biopila è pianificata in base all'analisi chimica della partita di **rifiuto** da bonificare, alla quantità di sostanze contaminanti presenti e alle caratteristiche granulometriche del materiale.

La biopila è strutturata a partire dalla pavimentazione del piazzale nel seguente modo:

- una base drenante;
- un'alternanza di strati di ghiaia e strati di terreno (a questo scopo viene utilizzata anche la ghiaia recuperata dall'impianto di lavaggio terre);
- una copertura del cumulo realizzata con idonei teli impermeabili qualora necessaria.

Gli strati di ghiaia e terreno sono dotati di opportuni spessori al fine di assicurare la permeabilità del terreno alle soluzioni acquose, costituite principalmente da reagenti, e una buona aerazione di tutto il cumulo.

All'interno della ghiaia sono allocati tubi in polietilene fessurati per l'immissione ed aspirazione dell'aria necessaria a sostenere l'intero processo biologico in condizioni aerobiche. L'aria può essere preriscaldata prima di essere immessa nel cumulo al fine di assicurare la presenza nello stesso di una temperatura adeguata anche nelle stagioni più fredde.

Nella zona compresa tra le due biopile trovano posto tutte le componenti impiantistiche accessorie al trattamento biologico:

- il sistema di ventilazione per far circolare l'aria insufflata. Ad esso è associata anche una torre di adsorbimento a carboni attivi per trattare le emissioni in atmosfera derivanti dal processo biologico. Il sistema di riscaldamento elettrico dell'aria di ricircolo, costituito da una resistenza elettrica da 10 kW, è affiancato da uno scambiatore di calore acqua/aria che in condizioni ordinarie fornirà l'energia termica richiesta dal sistema prelevandola dal circuito HT della centrale di cogenerazione;
- il bioreattore: permette di avere sempre disponibile la soluzione di batteri selezionati da utilizzare per la semina degli strati di cumulo man mano che questi vengono sistemati; **alternativamente vengono utilizzati attivatori biologici disidratati costituiti da microrganismi a componente enzimatica naturale (Alfa POB's e Beta POB's).**
- la vasca di raccolta del percolato: comune ad entrambi i cumuli, in c.a. impermeabilizzato, è dotata di pompa di prelievo per alimentare il bioreattore in funzione delle necessità o per umidificare i **cumuli** da trattare;
- la vasca di preparazione del fertilizzante: contiene la soluzione fertilizzante, ricca di azoto e fosforo che viene aggiunta al cumulo durante la sua costruzione, fornendo così ai batteri elementi minerali nutritivi necessari per svolgere la loro attività di metabolizzazione degli inquinanti e, quindi, per la loro crescita. La vasca è dotata anche di un agitatore e di una pompa centrifuga, rispettivamente utilizzati per la preparazione della soluzione fertilizzante e per inviare la soluzione alla biopila. **Alternativamente vengono utilizzati nutrienti/sinergizzanti naturali costituiti da matrice organica.**

Le attrezzature principali che sono di ausilio all'attività svolta nell'impianto di bonifica biologica sono:

- una pala gommata per lo spostamento delle terre o degli altri materiali (tubi di drenaggio, collettori, reagenti,...);
 - un escavatore per la sistemazione delle terre e lo smantellamento dei cumuli a fine processo;
 - una trivella per il prelievo dei campioni da sottoporre periodicamente alle analisi.
- **Descrizione del Processo:**


La formazione della biopila procede secondo i seguenti steps:

- deposito di un primo strato di ghiaia dello spessore variabile dai 10 ai 20 cm e costituzione della base drenante;
- allestimento con avanzamento in verticale del terreno contaminato con successivi strati di ghiaia.

Analisi e controlli permettono di monitorare il buon andamento del processo biologico in atto e, quindi, di determinare la necessità di eventuali aggiustamenti del dosaggio di batteri e degli elementi nutritivi.

Una descrizione del processo viene riportata anche nello schema di flusso qui di seguito riportato.

- *Schema di flusso del processo di bioremediation:*



- *Prodotti, sottoprodotti e rifiuti decadenti:*

Il processo sopra descritto porta alla produzione di:

Rifiuti:

- Identificato con possibile codice dell'EER **19.12.09** e destinato al recupero **o allo smaltimento in discarica;**
- terreni contaminati ancora da bonificare: In tal caso, sulla base dei risultati analitici ottenuti nella fase di caratterizzazione della partita, **Brixambiente** individua la destinazione ottimale per lo smaltimento o recupero del terreno in questione **destinandolo eventualmente ad altra linea della piattaforma o presso altri impianti di gestione autorizzati**

EoW (sezione non riesaminata e rimandata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA):

Il materiale recuperato proveniente dal trattamento, previo accertamento analitico, qualora previsto dalla norma di riferimento, può essere addizionato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini al fine della formazione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- aggregati riciclati conformi alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 per l'edilizia;
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Nella tabella successiva si riassumono i materiali che possono essere recuperati e relative norme di riferimento.

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento normativo
Materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto	Materiali inerti per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali	Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	UNI EN 13242: 2008
	Aggregati per calcestruzzo	UNI EN 12620: 2013
	Miscele non legate	UNI EN 13285: 2010

La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini e deve essere destinata:

- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Al fine di procedere alla valutazione del comportamento ambientale degli aggregati sopraelencati deve essere effettuata la verifica mediante test di cessione di cui all'allegato 3 DM 5/02/98 e s.m.i. oppure mediante test di ecocompatibilità mediante l'esecuzione dei test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10.12.2008 e s.m.i. (c.d. "Regolamento CLP") eseguiti secondo le seguenti metodiche analitiche internazionalmente riconosciute:

❖ **Saggio di immobilizzazione acuta su *Daphnia magna***

Norme di rif.: UNI EN ISO 6341:1999; OECD Guideline 202:2004; UNI EN 14735:2005

Bersaglio: crostaceo

Limite: EC50 *Daphnia* a 48h > 100 mg/l

❖ **Valutazione tossicità acuta su *Brachydanio rerio***

Norme di rif.: UNI EN ISO 7346-1:2000; OECD Guideline 203:1992; OECD Guideline 126:2010; UNI EN 14735:2005

Bersaglio: pesce

Limite: LC50 Pesci a 96h > 100 mg/l

❖ **Test di tossicità su *Pseudokirchneriella subcapitata***

Norme di rif.: UNI EN ISO 8692:2012; OECD Guideline 201:2011; UNI EN 14735:2005

Bersaglio: alga

Limite: EC50 Alghe a 72h > 100 mg/l

La verifica di ecocompatibilità, mediante test di ecotossicità, deve essere effettuata almeno due volte all'anno su ciascuna tipologia di aggregato non legato prodotta, ovvero ciascuna famiglia dei medesimi aggregati aventi la stessa composizione merceologica ma differente granulometria;

La frazione litoide compresa tra i 2 mm e i 20 mm che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, deve essere destinata:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Al fine di procedere alla valutazione del comportamento ambientale degli aggregati sopraelencati deve essere effettuata la verifica dell'ecocompatibilità mediante l'esecuzione dei test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10.12.2008 e

s.m.i. (c.d. “Regolamento CLP”) eseguiti secondo le seguenti metodiche analitiche internazionalmente riconosciute:

- ❖ **Saggio di immobilizzazione acuta su *Daphnia magna***
Norme di rif.: UNI EN ISO 6341:1999; OECD Guideline 202:2004; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: crostaceo
Limite: EC50 Daphnia a 48h > 100 mg/l
- ❖ **Valutazione tossicità acuta su *Brachydanio rerio***
Norme di rif.: UNI EN ISO 7346-1:2000; OECD Guideline 203:1992; OECD Guideline 126:2010; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: pesce
Limite: LC50 Pesci a 96h > 100 mg/l
- ❖ **Test di tossicità su *Pseudokirchneriella subcapitata***
Norme di rif.: UNI EN ISO 8692:2012; OECD Guideline 201:2011; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: alga
Limite: EC50 Alghe a 72h > 100 mg/l

La verifica di ecocompatibilità, mediante test di ecotossicità, deve essere effettuata almeno due volte all'anno su ciascuna tipologia di aggregato non legato prodotta, ovvero ciascuna famiglia dei medesimi aggregati aventi la stessa composizione merceologica ma differente granulometria;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare:

- per gli “aggregati” destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli “aggregati” destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Qualora gli aggregati prodotti, conformi alle norme tecniche sopra riportate, non superassero la verifica di ecocompatibilità, gli stessi non potranno essere utilizzati per la formazione di reinterri, riempimenti, rimodellazione di aree naturali.

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

La frazione inferiore ai 2 mm dovrà essere classificata nella famiglia dei codici dell'EER 19.xx.xx e, previa caratterizzazione analitica, dovrà essere conferita a impianti autorizzati allo smaltimento e/o recupero finale, compresa l'eventuale operazione di recupero R10, ad esclusione dello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (vedasi norme tecniche L. 99/92 e s.m.i. e specifiche norme relative allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura).

Qualora la frazione inferiore a 2 mm venga destinata ad operazioni di recupero ambientale (R10) deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

LINEA DI LAVAGGIO

- **Struttura dell'impianto:**

L'impianto, situato all'interno di un capannone aperto (identificato in planimetria come 12b nell'AREA 500), è costituito da:

- vagli fisici: utilizzati per separare le diverse frazioni granulometriche dei terreni (ghiaia, sabbia, limo, argilla) e rifiuti:
 - vaglio rotante a tunnel **o mobile**;
 - vaglio vibrante con tramoggia di carico;
- dispositivi di lavaggio e selezione delle singole frazioni granulometriche:
 - lavatore a spade
 - idrociclone
- vasca accumulo acque da trattare
- impianto di depurazione e riciclo dell'acqua di lavaggio:
 - sedimentatore
 - preispessitori fanghi
 - serbatoio di accumulo acque depurate
 - disidratatore fanghi (due filtropresse a piastre)

L'utilizzo di pale gommate permette la movimentazione (carico / scarico) dei materiali interessati da questo processo.

Gli stoccaggi dei rifiuti sono in comune alla linea di bonifica biologica dei terreni contaminati. In aggiunta è presente presso questo impianto un silos della calce (a servizio proprio del processo di lavaggio) dotato di un sistema di captazione e trattamento delle emissioni aeriformi, attivo essenzialmente per la fase di carico del silo stesso.

- **Descrizione del Processo:**

Prima del lavaggio vero e proprio dei rifiuti, si effettua un pretrattamento che consiste in una vagliatura grossolana mediante un vaglio vibrante che permette di separare il materiale grossolano dal resto dei materiali da lavare.

I materiali separati, "detti sopravaglio", costituiti generalmente da sassi, ciottoli, mattoni, pezzi di calcestruzzo, ed altro materiale inerte (ad es. legno), sono raccolti in apposita area e, in funzione delle loro caratteristiche, sono avviati al recupero od allo smaltimento.

Può essere utilizzato in alternativa al vaglio vibrante un secondo vaglio del tipo "a tunnel" che consente di separare i materiali nelle diverse frazioni granulometriche, ognuna delle quali può essere sottoposta in un secondo tempo ad un procedimento di lavaggio dedicato, al fine di ottenere materie prime seconde ben caratterizzate dal punto di vista dimensionale.

I rifiuti in uscita dalla sezione di vagliatura, detti "sottovaglio", sono alimentati, alla prima fase del lavaggio vero e proprio, che avviene nel lavatore a spade.

Qui il materiale viene mescolato con acqua fino a formare una sospensione: grazie all'azione meccanica (sfregamento reciproco delle particelle, attrito con il mezzo acquoso) ed alla solubilizzazione/emulsione dei contaminanti, si ottiene la rimozione degli inquinanti presenti nel mezzo solido.

L'utilizzo di acqua a circa 35°C in luogo dei 12-17°C, utilizzando il calore generato dal circuito LT della centrale di cogenerazione, consente di ridurre la tensione superficiale e di favorire la solubilizzazione/distacco dell'inquinante. L'acqua portata a 35°C viene raccolta in un serbatoio di accumulo esistente mediante uno scambiatore di calore acqua-acqua. L'utilizzo di acqua riscaldata consente di migliorare anche le caratteristiche qualitative delle MPS ottenute.

All'occorrenza possono essere aggiunte sostanze chimiche, quali detergenti a base di tensioattivi e soda, disemulsionanti organici, sodio idrosolfito, ecc..., che rafforzano così l'azione del lavatore a spade.

In uscita dal lavatore a spade si hanno due flussi:

- sabbia grossa e ghiaia lavata (dimensione comprese tra 2 e 60mm) che vengono **avviate al vaglio a due livelli che, oltre a procedere con un ulteriore lavaggio del materiale, dà inizio ad una selezione granulometrica del materiale con successivo scarico** nel box di stoccaggio finale;
- sabbia e limo (dimensioni inferiori ai 2 mm), particelle leggere (plastica, legno, ecc..) lavate che vengono avviate ad un vaglio vibrante per la separazione ulteriore delle particelle leggere lavate e successivamente ad un sistema **dotato di idrociclone che permette un ulteriore separazione delle particelle più fini, avviato alla disidratazione, dalle particelle di sabbia grazie all'azione delle forze centrifughe.**

In questo modo, poichè la maggior parte degli inquinanti è adsorbita sul limo o si trasferisce nell'acqua, si realizza il lavaggio delle sabbie.

La sospensione acqua-limo viene avviata all'impianto di depurazione chimico-fisico a servizio dell'impianto di lavaggio e in ultima fase alla disidratazione.

Attraverso il trattamento chimico-fisico, l'acqua impiegata nell'impianto di lavaggio e contaminata viene recuperata e può essere ricircolata all'interno dello stesso processo di lavaggio.


Impianto di trattamento chimico-fisico dell'acqua impiegata nell'impianto di lavaggio

In funzione delle matrici e del tipo di rimozione, il trattamento può essere un chimico-fisico tradizionale di chiariflocculazione **oppure da uno** costituito da acqua ossigenata e solfato ferroso, che permette di demolire una grande varietà di inquinanti di natura organica.

Il fango che si genera dalla depurazione di queste acque viene convogliato in un sedimentatore e successivamente estratto, disidratato e stoccato per poi essere smaltito.

Poiché una quota parte dell'acqua depurata viene comunque trattenuta dai fanghi generati nel trattamento, è necessario reintegrare costantemente la quantità di acqua impiegata nel processo **tramite il recupero delle acque meteoriche dei tetti o direttamente dal pozzo industriale.**

- *Schema di flusso del processo di lavaggio terreni e rifiuti:*



- *Prodotti, sottoprodotti e rifiuti decadenti*

Il processo sopra descritto porta alla produzione di:

Rifiuti:

- frazione selezionata dalla vagliatura preliminare costituita prevalentemente da: terra e sassi (EER 19.12.09), metalli ferrosi (EER 19.12.02 e 19.01.02) e non ferrosi (EER 19.12.03), plastica e gomma (EER 19.12.04), legno (EER 19.12.06* e 19.12.07) e altri rifiuti (EER 19.12.11* e 19.12.12) destinati allo smaltimento in idoneo impianto di recupero o discarica.
- frazione superiore a 200 mm e compresa tra 60 mm identificata dai possibili codici EER 19.12.09 e 19.12.12: costituita da sassi, ciottoli, inerti, zolle di terreno compatto, metalli, plastica, **materiale litoide e scorie** destinati a smaltimento definitivo in idonea discarica autorizzata o recupero;
- frazione ghiaiosa con granulometria compresa tra 2 mm e 60 mm, identificata da EER 19.12.09 e destinata a smaltimento o recupero;
- frazione sabbiosa (granulometria compresa tra 0,064 e 2 mm) identificata dal possibile codice EER 19.12.09 destinata a smaltimento e recupero;
- frazione fine da lavaggio rifiuti (materiale fangoso con pezzatura inferiore ai 0,063 mm) identificata dal possibile codice dell'EER 19.08.14/190813* filtropressata e destinata a smaltimento o recupero;
- aliquote dei rifiuti 190813*/190814 trattate, dopo filtropressatura, presso l'impianto di disidratazione che mantengono lo stesso codice dell'EER in funzione della composizione chimica destinate a smaltimento definitivo o recupero.

I rifiuti decadenti dalla sezione verranno stoccati in area dedicata ubicata nella zona 500 (identificata in planimetria come 5I) con un volume utile pari a 165 mc.

EowW (sezione non riesaminata e rimandata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA):

Il materiale recuperato proveniente dal trattamento, previo accertamento analitico, qualora previsto dalla norma di riferimento, può essere addizionato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini al fine della formazione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- aggregati riciclati conformi alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 per l'edilizia;
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);
- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Nella tabella successiva si riassumono i materiali che possono essere recuperati e relative norme di riferimento.

Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento normativo
Materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto	Materiali inerti per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali	Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
	Aggregati per materiali non legati e legati con legami idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	UNI EN 13242: 2008
	Aggregati per calcestruzzo	UNI EN 12620: 2013
	Miscele non legate	UNI EN 13285: 2010

La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini e deve essere destinata:

- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);
- alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto quali aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Al fine di procedere alla valutazione del comportamento ambientale degli aggregati sopraelencati deve essere effettuata la verifica mediante test di cessione di cui all'allegato 3 DM 5/02/98 e s.m.i. oppure mediante test di ecocompatibilità mediante l'esecuzione dei test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10.12.2008 e s.m.i. (c.d. "Regolamento CLP") eseguiti secondo le seguenti metodiche analitiche internazionalmente riconosciute:

- ❖ **Saggio di immobilizzazione acuta su *Daphnia magna***
Norme di rif.: UNI EN ISO 6341:1999; OECD Guideline 202:2004; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: crostaceo
Limite: EC50 *Daphnia* a 48h > 100 mg/l
- ❖ **Valutazione tossicità acuta su *Brachydanio rerio***
Norme di rif.: UNI EN ISO 7346-1:2000; OECD Guideline 203:1992; OECD Guideline 126:2010; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: pesce
Limite: LC50 Pesci a 96h > 100 mg/l
- ❖ **Test di tossicità su *Pseudokirchneriella subcapitata***
Norme di rif.: UNI EN ISO 8692:2012; OECD Guideline 201:2011; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: alga
Limite: EC50 Alghe a 72h > 100 mg/l

La verifica di ecocompatibilità, mediante test di ecotossicità, deve essere effettuata almeno due volte all'anno su ciascuna tipologia di aggregato non legato prodotta, ovvero ciascuna famiglia dei medesimi aggregati aventi la stessa composizione merceologica ma differente granulometria;

La frazione litoide compresa tra i 2 mm e i 20 mm che contiene una percentuale di frazione fine non superiore al 2%, deve essere destinata:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 1000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);
 - aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazione.

Al fine di procedere alla valutazione del comportamento ambientale degli aggregati sopraelencati deve essere effettuata la verifica dell'ecocompatibilità mediante l'esecuzione dei test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10.12.2008 e s.m.i. (c.d. "Regolamento CLP") eseguiti secondo le seguenti metodiche analitiche internazionalmente riconosciute:

❖ **Saggio di immobilizzazione acuta su *Daphnia magna***

Norme di rif.: UNI EN ISO 6341:1999; OECD Guideline 202:2004; UNI EN 14735:2005
Bersaglio: crostaceo

Limite: EC50 Daphnia a 48h > 100 mg/l

❖ **Valutazione tossicità acuta su *Brachydanio rerio***

Norme di rif.: UNI EN ISO 7346-1:2000; OECD Guideline 203:1992; OECD Guideline 126:2010; UNI EN 14735:2005

Bersaglio: pesce

Limite: LC50 Pesci a 96h > 100 mg/l

❖ **Test di tossicità su *Pseudokirchneriella subcapitata***

Norme di rif.: UNI EN ISO 8692:2012; OECD Guideline 201:2011; UNI EN 14735:2005

Bersaglio: alga

Limite: EC50 Alghe a 72h > 100 mg/l

La verifica di ecocompatibilità, mediante test di ecotossicità, deve essere effettuata almeno due volte all'anno su ciascuna tipologia di aggregato non legato prodotta, ovvero ciascuna famiglia dei medesimi aggregati aventi la stessa composizione merceologica ma differente granulometria;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Qualora gli aggregati prodotti, conformi alle norme tecniche sopra riportate, non superassero la verifica di ecocompatibilità, **gli stessi manterranno qualifica di rifiuti ed avviati ad impianti di gestione autorizzati.**

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

La frazione inferiore ai 2 mm dovrà essere classificata nella famiglia dei codici dell'EER 19.xx.xx e, previa caratterizzazione analitica, dovrà essere conferita a impianti autorizzati allo smaltimento e/o recupero finale, compresa l'eventuale operazione di recupero R10, ad esclusione dello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (vedasi norme tecniche L. 99/92 e s.m.i. e specifiche norme relative allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura).

Qualora la frazione inferiore a 2 mm venga destinata ad operazioni di recupero ambientale (R10) deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta, della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE/DESORBIMENTO:

...omissis...

SEZIONE DI PRODUZIONE ENERGIA

- Capacità impianto:

Potenza elettrica al 100% del carico di circa 5 MWe.

- Struttura dell'impianto:

L'impianto di cogenerazione è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- 2 gruppi di cogenerazione (Y1, Y2);
- 2 trasformatori (TR1 e TR2)
- 6 serbatoi da 100 m³ ciascuno per lo stoccaggio oli vegetali (S15, S16, S17, S18, S19, S20);
- 1 serbatoio di stoccaggio da 20 m³ per lo stoccaggio di urea in soluzione acquosa al 40% (S14);
- 1 serbatoio giornaliero Daily Tank per olio vegetale da 6 m³ (S6);
- 1 serbatoio di stoccaggio dell'olio di colza da 6 m³ (S7);
- 1 serbatoio di stoccaggio dell'olio lubrificante da 3 m³ (S8);
- 1 serbatoio giornaliero da 1 m³ per lo stoccaggio di urea in soluzione acquosa al 40% (S4)
- 1 serbatoio per l'aria compressa a 10 bar di capacità 6 m³ (S10);
- 1 serbatoio interrato da 10 m³ per l'olio diatermico (S13);
- Sistema di preriscaldamento del combustibile, detto Booster (Y3);
- 2 elettrodissipatori (E02, E04) per la dissipazione dei circuiti di raffreddamento motore ad alta temperatura HT;
- 4 elettrodissipatori (E01a/b, E03a/b) per la dissipazione dei circuiti di raffreddamento motore a bassa temperatura LT;
- 2 scambiatori a piastre dei circuiti di raffreddamento motori;

- 2 sezioni di abbattimento degli NO_x e CO (una sezione per ciascun motore) comprendenti complessivamente:
 - 2 Mixer (M1, M2) per la miscelazione dell'urea iniettata nei condotti fumi
 - 2 Reattori catalitici (R1, R2) con sezione DeNO_x e DeCO;
- 2 caldaie a tubi di fumo (H1, H2) per il recupero di calore dai gas di scarico;
- 2 silenziatori dei gas di scarico (Y4, Y5);
- 2 camini (punti di emissione E14, E15) per l'espulsione dei gas di scarico.
- 1 gruppo elettrogeno di emergenza/soccorso alimentato a gasolio avente potenza termica al 100% del carico pari a 229,85 kWtermici (a servizio di tutta la piattaforma);
- Sistema di monitoraggio e acquisizione dati in continuo delle emissioni;
- L'impianto di cogenerazione di potenza termica immessa al 100% del carico (recuperabile dai circuiti HT, LT e dai fumi) pari a 4.854 kWt (2.427 kWt ciascuno) e potenza elettrica al 100% del carico di circa 5 MWe formato da due moduli denominati ECO.TI 2.3. Ciascun modulo è composto da un motore a ciclo Diesel a quattro tempi, di tipo pesante (medium speed), modello MAN 8L 27/38, a 8 cilindri disposti in linea, alimentato a olio vegetale. Ogni motore è accoppiato ad un alternatore del tipo trifase sincrono, della potenza elettrica al 100% del carico pari a 2.345 kWe ciascuno.

L'energia elettrica generata alla tensione di 400 V viene elevata alla tensione di 15 kV ed è destinata all'autoconsumo all'interno dello stabilimento, mentre l'eccedenza è ceduta alla rete elettrica in media tensione, tramite la connessione con il distributore locale.

Il recupero di calore avviene dal circuito dei gas di scarico tramite caldaie a tubi di fumo, e dal circuito di raffreddamento del motore ad alta temperatura (HT). Il calore del circuito di raffreddamento a bassa temperatura (LT), viene dissipato date le basse temperature in gioco.

- **Sistemi di stoccaggio**

Gli oli vegetali vengono trasferiti dalle autocisterne ai serbatoi di stoccaggio (da S15 a S20) tramite una stazione di pompaggio per il carico dei serbatoi, composta da nr. 2 pompe (di cui 1 di riserva), corredate da filtri a cestello, valvole e tubazioni di collegamento.

Lo stoccaggio del biocombustibile liquido avviene in n. 6 serbatoi atmosferici in acciaio INOX, del tipo cilindrico verticale, tetto conico fisso e fondo piano con capacità di 100 m³ ciascuno, per una capacità complessiva del parco stoccaggio pari a 600 m³. I serbatoi sono corredate di parapetto superiore, scala di accesso, indicatori di livello, sistema di riscaldamento tramite serpentino, passo d'uomo e attacchi vari per tubazioni carico-scarico e sfiati preceduti da filtri a carboni attivi.

Tutti i serbatoi sono installati in un bacino di contenimento opportunamente dimensionato.

- **Motori e generatori**

Dai serbatoi di stoccaggio (da S15 a S20), gli oli vegetali vengono trasferiti al serbatoio di servizio giornaliero (Daily Tank) della capacità di 6 m³ installato presso la centrale e completo di vasca di contenimento, tramite una stazione di pompaggio per alimentazione centrale composta da nr. 2 pompe (di cui 1 di riserva), corredate da filtri a cestello, valvole e tubazioni di collegamento.

Dallo stoccaggio giornaliero (Daily Tank), l'olio vegetale viene convogliato ad un sistema di preriscaldamento del combustibile, denominato Booster, dotato di misuratori di viscosità, temperatura, pressione e portata. Dal Booster si dipartono le linee di alimentazione olio combustibile ai due motori di cogenerazione.

I due motori sono dotati di circuito di lubrificazione forzata, comprendente pompa di circolazione dell'olio per la lubrificazione del motore con gruppo filtro olio di lubrificazione e relativi accessori. Il raffreddamento del motore, del primo e secondo stadio intercooler e dell'olio lubrificante avviene

tramite un sistema di raffreddamento a circolazione di acqua costituito da un circuito ad alta temperatura HT e un circuito a bassa temperatura LT.

Il recupero di calore avviene:

- dal circuito di raffreddamento del motore ad alta temperatura (HT), composto da uno scambiatore a piastre avente acqua di raffreddamento motore sul circuito primario ed acqua calda da inviare all'impianto sul circuito secondario; nel caso in cui il calore del circuito HT non fosse utilizzato, questo viene smaltito attraverso gli elettrodissipatori ad aria oppure sfruttato per fornire acqua calda ad un serbatoio di accumulo di 30 m³ asservito alla sezione di lavaggio terreni e rifiuti.
- dal circuito dei gas di scarico, composto da caldaie a tubi di fumo alimentate dai gas di scarico mediante condotti circolari in lamiera di acciaio a partire dalle flange di uscita dei motori. Il calore recuperato dai fumi può essere utilizzato per alimentare il gruppo ORC, per cui l'impianto è già predisposto, e/o per alimentare la sezione di disidratazione/desorbimento.
- Il calore del circuito di raffreddamento a bassa temperatura (LT), viene dissipato, date le basse temperature in gioco, attraverso un circuito con elettrodissipatori ad aria;

I gas di scarico caldi dei motori, attraverso i rispettivi collettori, sono depurati tramite sistema di abbattimento SCR. Successivamente sono fatti fluire nelle caldaie a recupero per il recupero termico, dotate di by-pass di emergenza, per poi essere convogliati ai silenziatori e infine espulsi attraverso i rispettivi camini.

L'operatività è indirizzata alla produzione di energetica elettrica (parte motori e generatori).

- Acque di condensa

Preliminarmente alla ri-attivazione della centrale di cogenerazione sarà realizzata apposita linea di collettamento delle acque di condensa all'impianto di trattamento chimico-fisico interno all'installazione IPPC, senza prevederne lo scarico nell'esistente rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali.

SEZIONE DI ESSICCAZIONE/OSSIDAZIONE

...omissis...

Vaglio Mobile

Per particolari partite di rifiuti destinate all'impianto di lavaggio o bonifica biologica o linea di adeguamento volumetrico si rende necessario effettuare una preselezione del rifiuto prima del trattamento vero e proprio.

In questo caso, occasionalmente ed in aree adeguate ed evidenziate in planimetria, il vaglio può essere utilizzato con l'ausilio di sistemi di bagnatura per tutti i rifiuti previsti sia per la linea di adeguamento volumetrico sia sezione di bonifica e recupero dei terreni contaminati e dei rifiuti (lavaggio e/o bonifica biologica).

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

attività IPPC	SEZIONE IMPIANTISTICA	EMI SS.	PROVENIENZA		DURA TA	TEMP.	INQUINA NTI	SISTEMI DI ABBATTIM ENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	SEZIONE CAMINO (mq)
			Sigla	Descrizione						
5.1c) 5.1d) 5.5	STOCCAGGIO ED ADEGUAMENTO VOLUMETRICO	E10	M5	Locale triturazione: sistema di triturazione, ricondizionamento e riduzione volumetrica	6h/g	Ambiente	Materiale particellare, metalli pesanti totali, TVOC , CIV: - aerosol alcalini, - aerosol acidi, IPA	Filtri a maniche in serie a filtro a carboni attivi	15	0,38
			M6	Locale di stoccaggio rifiuti da triturare e triturati ed eventuale sconfezionamento						
5.1b) 5.1c) 5.1d) 5.3a) II 5.5	INERTIZZAZIONE STABILIZZAZIONE PARZIALE	E11	M7	Inertizzazione: tramoggia di carico mescolatore/mi scelatore nastro alimentatore, stoccaggio reagenti	7h/g	Ambiente	Materiale particellare, metalli pesanti totali, Hg TVOC , CIV: - aerosol alcalini, - aerosol acidi, IPA, PCDD + PCDF, PCB, NH₃	Filtro a maniche, sistema di abbattimento a umido	21	1,13
			M8	Stoccaggio Inertizzazione: scarico automezzi, movimentazione e rifiuti con pala gommata						
5.1a) 5.1c) 5.1d) 5.3a) I 5.5	LINEA DI BONIFICA BIOLOGICA SUOLI CONTAMINATI	E12	M9	Bonifica biologica: cumulo in trattamento	24h/g	circa 30°	TCOV Unità odorimetriche Polveri H₂S NH₃	Torre di adsorbimento a carboni attivi con separatore di condensa	6,50	0,007 85
5.1b) 5.1c) 5.1d) 5.3a) II 5.3b) III 5.5	LINEA DI LAVAGGIO SUOLI CONTAMINATI E RIFIUTI	E13	M11	Impianto di lavaggio: serbatoio calce idrata (reagente)	1h/ogni 15gg	Ambiente	Polveri TVOC	Filtro a cartucce	4,2	0,007 85

attività IPPC	SEZIONE IMPIANTISTICA	EMI SS.	PROVENIENZA		DURA TA	TEMP.	INQUINA NTI	SISTEMI DI ABBATTIM ENTO	ALTEZ ZA CAMI NO (m)	SEZIO NE CAMI NO (mq)
			Sigla	Descrizione						
Non IPPC	SEZIONE PRODUZIONE ENERGIA	E14 E15	omissis... emissioni non attive....							
5.2a)	ESSICAZIONE- OSSIDAZIONE	E16	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	OSSIDAZIONE Linea 1	E17	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	ESSICAZIONE- Primaria Linea 1	E18	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	Essicazione secondaria Linea 1	E19	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	OSSIDAZIONE Linea 2	E20	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	ESSICAZIONE- Primaria linea 2	E21	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.2a)	Essicazione secondaria linea 2	E22	...omissis... Riesame entro la scadenza BATc inceneritori							
5.1b) 5.3a) II 5.5	DISIDRATATORE/DESO RBITORE	E11b is	...omissis... linea non attiva. Riesame rimandato all'interno del procedimento di PAU							

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

Descrizione delle emissioni in atmosfera:

- **Punto di emissione E10:** emissioni generate dalla linea di riduzione volumetrica, stoccaggio e recupero.

Tale linea è costituita dal locale di stoccaggio rifiuti e dal locale di triturazione.

Nel locale di triturazione le principali emissioni che si generano sono costituite da emissioni polverose ed emissioni di C.O.V.; i vapori che si possono sviluppare possono essere formati, ad esempio, dalle seguenti sostanze presenti nei rifiuti: acetato di etile, acetone, cloruro di metilene, metilchetone, stirene, toluene, xilene. L'aspirazione viene effettuata da un canale

provvisto di bocchette dotate di serrande di regolazione; durante la fase di triturazione il locale è chiuso in modo da rimanere in depressione.

I rifiuti triturati vengono stoccati al coperto. Il sistema di captazione è particolarmente adatto alla captazione di C.O.V., l'aspirazione viene effettuata da un canale provvisto di bocchette dotate di serrande di regolazione. Durante lo stoccaggio dei rifiuti il locale rimane chiuso evitando la fuoriuscita di C.O.V.

Il sistema aspirante, comune al locale triturazione e al locale stoccaggio, è costituito da due elettroaspiratori con funzionamento indipendente.

L'aspirazione viene effettuata da un canale, provvisto di bocchette di aspirazione singolarmente dotate di serrande di regolazione, posizionato lungo la parete del locale triturazione, opposta a quella dove sono ubicate le griglie di ingresso aria.

Anche nel locale di stoccaggio dei rifiuti l'aspirazione viene effettuata da un canale provvisto di bocchette posizionato sulla parete opposta a quelle della griglia di ingresso aria. Le bocchette di aspirazione sono singolarmente dotate di serrande di regolazione.

Il sistema di trattamento è costituito da:

- gruppo filtrante costituito da filtro a maniche, a pulizia automatica, utilizzato per filtrare gli aeriformi provenienti dal locale triturazione contenenti polveri. Il filtro a maniche è dotato di deviatore per l'esclusione del filtro medesimo quando le emissioni sono prive di polvere;
- colonna di adsorbimento a carboni attivi, comune per il locale triturazione e per il locale stoccaggio;
- gruppo motoaspirante, comune per il locale triturazione e per il locale stoccaggio;
- dispositivi di controllo.

• **Punto di emissione E11: emissioni generate dalla linea di inertizzazione in continuo**

In tale sezione vi sono molte aree di lavorazione e fasi di lavorazione che danno origine alle emissioni.

Le principali sono le seguenti: scarico automezzi che trasportano i rifiuti sfusi; movimentazione di rifiuti con pala meccanica; scarico dei reagenti nei silos di stoccaggio; carico dei rifiuti sul vaglio vibrante con pala meccanica; carico dei rifiuti nell'impianto di disidratazione/desorbimento e movimentazione successiva al trattamento; scarico delle polveri, della calce e del cemento nel silos di stoccaggio; scarico delle polveri dal silos sul nastro trasportatore; emissioni anomale dalle vasche di maturazione (per le quali è prevista una specifica procedura di emergenza).

Il sistema di trattamento emissioni è operativo dall'inizio delle operazioni di scarico e/o trattamenti di inertizzazione, fino a circa ½ ora dopo aver terminato le operazioni di inertizzazione.

Il sistema di trattamento emissioni per le linee di inertizzazione comprende:

- gruppo filtrante costituito da un filtro a maniche a due corpi singolarmente intercettabili. I filtri sono a pulizia automatica mediante getto di aria compressa in controcorrente. Ogni corpo filtrante comprende una serie di componenti;
- sistema di trattamento a umido, comprende il filtro a tasche, la torre di condensazione dell'ammoniaca e la torre di neutralizzazione.
- gruppo motoaspirante;
- dispositivi di controllo.

In particolare la torre di condensazione a umido scarica gli aeriformi direttamente al camino E11 e viene utilizzata solamente in caso di necessità per abbattere l'ammoniaca e altri gas che possono essere rimossi ad umido con l'utilizzo di particolari condensanti. Qualora non servisse

l'utilizzo di questo sistema di abbattimento, la torre ad umido viene by-passata e l'aspirazione dall'impianto di disidratazione/desorbimento confluisce direttamente nel filtro a maniche. Il controllo analitico delle diossine equivalenti (PCDD + PCDF) è stato effettuato solo al momento della messa in esercizio.

- **Punto di emissione E11 bis: emissioni generate dall'impianto di desorbimento termico**

...omissis...

- **Punto di Emissione E12 emissioni generate dalla linea di bonifica biologica (bioremediation)**

La linea di bonifica prevede: il capannone di stoccaggio; eventuale sezione di lavaggio; l'impianto di Bonifica Biologica vero e proprio.

Durante la fase di stoccaggio e nella fase di trattamento presso l'impianto di lavaggio, non sono presenti sistemi di captazione in quanto i suoli contaminati sono quasi sempre umidi e l'impianto opera a umido.

Qualora i materiali fossero polverosi i medesimi vengono umidificati prima di caricarli per il trasporto all'impianto di lavaggio.

L'unico impianto che dà origine ad emissioni è la Bonifica Biologica.

Infatti in tale impianto si effettua la bonifica biologica dei suoli contaminati attraverso biopile, due cumuli, installati parallelamente uno accanto all'altro che lavorano, in genere ma non esclusivamente, alternativamente: mentre uno è in fase di lavoro, l'altro è in fase di costruzione. La portata di aria che viene fatta circolare in un tumulo del volume di circa 3000 m³ è di circa 750 Nm³/h e può variare leggermente in base alla porosità del terreno in fase di bonifica. Il tasso di ricircolo dell'aria dell'impianto di Bonifica Biologica è di circa l'85%, mentre il restante 15% viene inviato al trattamento a carboni attivi. La portata inviata al trattamento a carboni attivi è di circa 100 Nm³/h.

L'impianto di aerazione e il trattamento emissioni, unitamente al bioreattore ed al miscelatore per la preparazione dei nutrienti, sono posizionati fra i due tumuli.

Nell'impianto di bonifica biologica vengono rimossi biologicamente inquinanti costituiti da idrocarburi, solventi vari quali benzene, Toluene, Xilene, Etilbenzene, Fenoli e IPA; pertanto l'aria da trattare potrà essere contaminata da questi inquinanti.

- **Punto di Emissione E13 emissioni generate dal caricamento della calce in polvere nei silos di stoccaggio posto presso la linea di lavaggio.**

Il sistema di trattamento posto a presidio dei silos di stoccaggio della calce in polvere è costituito da filtro a cartucce che viene attivato automaticamente nel momento in cui viene collegata l'autobotte per lo scarico della calce. Le emissioni sono rappresentate da materiale particellare.

- **Punti di Emissione E 14 ed E15 emissioni generate dai motori di cogenerazione.**

...omissis...

- **Punto di emissione E16 emissione proveniente dall'area di stoccaggio dell'impianto di essiccazione/ossidazione. Di entrambe le linee**

...omissis...

- **Punto di Emissione E17** emissioni generate dall'impianto di ossidazione, linea 1

...omissis...

- **Punto di emissione E18** emissione proveniente linea essiccazione primaria (essiccatore rotativo indiretto) linea 1

...omissis...

- **Punto di emissione E19** emissione proveniente *linea essiccazione secondaria* linea 1

...omissis...

Caratteristiche impianti di abbattimento

...omissis...

- **Emissioni diffuse**

Le eventuali emissioni diffuse non captate dai sistemi di aspirazione possono essere originate nelle seguenti fasi del processo di gestione:

- stoccaggio di rifiuti destinati all'impianto di lavaggio e di bonifica biologica, relativamente all'operazione di carico e scarico rifiuti;
- impianto di lavaggio, relativamente al carico dei rifiuti nella sezione di vagliatura, alle fasi di lavaggio stesso, relativamente alle emissioni generate dall'impianto di depurazione chimico-fisico per il riciclo delle acque di lavaggio dei suoli contaminati, all'utilizzo dei vagli rotanti mobili e a tunnel per la selezione granulometrica preventiva all'invio nell'impianto di lavaggio.
- impianto di Bioremediation, relativamente al carico e scarico dei rifiuti e formazione dei cumuli;
- movimentazione dei rifiuti all'interno della piattaforma.

Le emissioni, pertanto, sono prevalentemente legate alle operazioni di movimentazione dei rifiuti durante il carico e lo scarico nelle aree di stoccaggio e nelle diverse sezioni impiantistiche, il trasferimento da una sezione all'altra e la formazione dei cumuli necessari per il trattamento di bonifica biologica. Le operazioni di vagliatura di rifiuti vengono condotte in un sistema chiuso (vaglio a tunnel) mobile e sempre su materiali con un notevole grado di umidità che dovrebbe evitare la formazione durante le operazioni di vagliatura e nella fase di caduta delle frazioni vagliate nelle varie zone di raccolta.

Nella Piattaforma sono previste modalità di contenimento e di controllo delle emissioni diffuse nonché le modalità di intervento codificate da precise procedure.

In particolare, vengono fornite istruzioni agli autisti dei mezzi di trasporto e di movimentazione per l'effettuazione di uno scarico lento, evitando brusche cadute del materiale, elevare gradualmente i cassoni limitando l'altezza massima del materiale in fase di caduta, segnalazione da parte degli stessi di eventuali condizioni critiche del rifiuto conferito (ad es. scarsa umidità dei rifiuti, rigonfiamenti ecc.). Per tali casi si procede alla bagnatura a pioggia

dei rifiuti (prima, durante e dopo lo scarico) e, qualora necessario, allo scarico del rifiuto presso la sezione stoccaggio dell'impianto di inertizzazione, posta in locale chiuso e presidiato.

Inoltre, presso l'insediamento si effettuano di prassi operazioni di spazzamento e lavaggio delle superfici del piazzale, allo scopo di rendere minima la diffusione di polveri e particolato durante la movimentazione dei mezzi.

Alle precauzioni ordinarie sopra menzionate si aggiungono le procedure di gestione delle situazioni anomale o di emergenza adottate da Brixambiente.

Altresì, in merito all'impianto di lavaggio, che non presenta sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni aeriformi, la ditta effettua periodicamente il monitoraggio dell'aria per verificarne il possibile impatto, indagine che è stata ricompresa nel Piano di Monitoraggio indicato nel quadro F.

Per la nuova sezione di essiccazione /ossidazione si avranno le seguenti emissioni non significative:

- sfiato del serbatoio del materiale essiccato;
- sfiato silo carboni attivi.

Per il vaglio mobile posizionato nelle postazioni "VMA" e "VMB":

- emissione diffuse generate da caricamento e vagliatura.

SEZIONE IMPIANTISTICA	EMISSIONE	PROVENIENZA	DURATA	TEMP.	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
Tutte	ED1	Operazioni di scarico/carico rifiuti Movimentazione varie sezioni	24	-	-	-
Lavaggio	ED2	Vagliatura, frantumazione e selezione	10	-	-	-
Bonifica biologica	ED3	Vagliatura, frantumazione e selezione	10	-	-	-
Essiccazione/ Ossidazione	ED5	Sfiato silo materiale essiccato	-	-	polveri	Filtro a cartucce
	ED6	Sfiato silo carboni attivi	-	-	polveri	Filtro a cartucce
Vaglio mobile	ED7	Emissione scarico vaglio	-	-	polveri	Sistema di abbattimento ad acqua in postazione mobile
Laboratorio	ED8	Cappa chimica di aspirazione per le attività di laboratorio	-	-	-	-
Laboratorio	ED9	Camino a servizio dello strumento ICP	-	-	-	-

Tabella C2 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 5 del D.lgs. 152/06

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Sigla emissione	E10	E11	E11 BIS	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22
Portata max di progetto (aria: Nm ³ /h; acqua: m ³ /h)	portata massima diurna di 15600 Nm ³ /h (per circa 6 h/d) e portata massima notturna di 10000 Nm ³ /h (per circa 16 h/d)	portata massima di 36000 Nm ³ /h (per circa 5 h/d) e portata massima di 63000Nm ³ /h (per circa 2 h/d)		100 Nm ³ /h	-									
Tipologia del sistema di abbattimento	Filtri a maniche in serie a filtro a carboni attivi	Filtro a maniche, sistema di abbattimento a umido	... omissis...	Separatore di gocce in serie a filtro a carboni attivi	Filtri a cartucce	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...	... omissis...
Inquinanti abbattuti	Materiale particellare, metalli pesanti totali, C.O.V., C.I.V. aerosol alcalini aerosol acidi, IPA, nebbie oleose	Materiale particellare, metalli pesanti totali, COV, CIV aerosol alcalini, aerosol acidi IPA, nebbie oleose		C.O.V.	Polveri									

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte nello schema seguente:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE (N-E)	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA (SOLO PER GLI SCARICHI CONTINUI)	RECETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
			h/g	g/sett	mesi/anno			
S1	N 45,46846 E 10,05257	acque meteoriche piazzali acque lavaggio ruote acque di condensa dell'impianto di cogenerazione (in caso di riattivazione) tutte trattate in impianto C/F	24	7	12		Fognatura Comunale	Depurazione chimico-fisica
S1	N 45,46846 E 10,05257	acque reflue provenienti da scarichi civili	10	5	12		Fognatura Comunale	Nessuno
S2		acque piazzale parcheggio autovetture					C.I.S.	Nessuno
S3		scarico acque eccedenti la prima pioggia ed eventuale scarico acque tetti					C.I.S.	Nessuno
S4		scarico acque eccedenti la prima pioggia ed eventuale scarico acque tetti					C.I.S.	Nessuno

Tabella C4– Emissioni idriche

L'**installazione**, come indicato nella tabella C4, ha quattro punti di scarico di seguito descritti:

➤ **scarico S1: scarico di acque reflue industriali dopo trattamento chimico-fisico:**

Trattasi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e lavaggio ruote. La rete di raccolta e convogliamento delle acque dei piazzali raccoglie i reflui costituiti dalle acque meteoriche e di lavaggio che, lavando superfici potenzialmente sporche quali piazzali e vie di transito, possono risultare inquinate e quindi necessitano di un trattamento chimico-fisico di depurazione per renderle compatibili con i limiti della normativa vigente per lo scarico in pubblica fognatura.

La rete di raccolta di tali acque confluisce in due punti distinti costituiti da due pozzetti di sollevamento.

Un primo pozzetto costituisce il punto di raccolta della rete fognaria della Piattaforma posta tra la Roggia Chizzola e la Roggia Baioncello, dove sono realizzati l'impianto chimico fisico di trattamento delle acque e l'impianto di lavaggio. Il volume utile del pozzetto è pari a $7,5 \text{ m}^3$; nel pozzetto sono installate due pompe sommergibili (210 mc cad. portata max) in grado di sollevare la massima portata di pioggia per i piazzali di progetto (5 mm in 15 min.).

Un secondo pozzetto di sollevamento costituisce il punto di raccolta della rete fognaria dell'area posta tra la Roggia Chizzola e la Roggia Serioletta, dove è realizzato il capannone di inertizzazione e triturazione, palazzina uffici e laboratorio, impianto bonifiche biologiche e impianto di lavaggio ruote. Il pozzetto ha un volume utile di circa 10 m^3 ed è dotato di tre pompe sommergibili (210 mc cad di portata max) con funzionamento identico al precedente. In entrambi i casi il sistema di pompaggio è automatico e programmato in modo tale che ogni volta si raggiunga la capacità utile di contenimento dei pozzetti di sollevamento le pompe entrano in funzione inviando le acque di prima pioggia alla vasca di accumulo.

La vasca di accumulo dal volume pari a 1000 m^3 è in grado di raccogliere le acque di pioggia dei piazzali per una superficie complessiva di circa 28.580 m^2 , corrispondente a circa 34 mm in 24 ore.

Gli scarichi delle acque meteoriche e di dilavamento piazzali, eventualmente eccedenti i suddetti 34 mm, individuati in tabella come S3 ed S4, confluiscono nel corpo idrico superficiale denominato Roggia Chizzola.

Nella vasca di accumulo da 1.000 m^3 confluiscono anche le acque di lavaggio ruote mediante apposita tubazione.

La vasca di accumulo è costituita da un serbatoio cilindrico in acciaio, a cielo aperto, ed è dotata di un sistema di allarme visivo per l'eventuale riempimento e di una pompa volumetrica monovite che aspira le acque e le invia al trattamento chimico-fisico di depurazione.

All'impianto di trattamento chimico-fisico saranno anche inviate le acque di condensa della centrale di cogenerazione, in caso di riattivazione della stessa. Preliminarmente al riavvio sarà realizzata apposita linea di collettamento senza prevedere lo scarico delle acque di condensa nell'esistente rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali.

Descrizione dell'impianto di trattamento chimico-fisico:

L'impianto di trattamento è completamente automatizzato e in caso di necessità può funzionare 24 ore su 24. La portata massima autorizzata per lo scarico nella pubblica fognatura è di $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$. La capacità massima di progetto dell'impianto di depurazione è pari a circa $10 \text{ m}^3/\text{h}$.

Le acque reflue prelevate dalla vasca di accumulo giungono alla vasca di ossidazione dove, in relazione ai contaminanti contenuti ed alle rispettive concentrazioni, il dosaggio dei reagenti avviene in base alla concentrazione di inquinante predeterminata analiticamente. L'eventuale reazione di ossidazione e la relativa fase di acidificazione, avviene a pH 2,5-3 ed è mantenuto mediante dosaggio di una soluzione di acido solforico al 60%; il dosaggio è automatico ed il tempo di contatto nel reattore di ossidazione è di circa 1 ora.

Successivamente i reflui confluiscono nel comparto di precipitazione metalli pesanti e neutralizzazione dove viene dosata soda NaOH per riportare il pH a valori 8,5-9,0; il dosaggio della soda è automatico ed il tempo di contatto nel reattore di precipitazione metalli pesanti è di ca. 36 minuti.

Dopo il primo reattore di precipitazione dei metalli pesanti i reflui passano nel reattore di coagulazione con cloruro ferrico finalizzata a appesantire il precipitato che si forma con il dosaggio di soda favorendone la sedimentazione. Dopo la precipitazione dei metalli pesanti i reflui passano nella vasca di flocculazione dove viene aggiunto un flocculante organico (polielettrolita). Successivamente il refluo perviene al sedimentatore dove avviene la separazione del fango dall'effluente depurato. L'acqua surnatante in uscita dal sedimentatore

viene inviata alla fognatura comunale. Il rispetto dei limiti viene verificato da **Brixambiente** con analisi mensili e la portata massima dello scarico pari a 5,0 m³/h viene controllata mediante misuratore di portata a campi magnetici, dotato di totalizzatore a impulsi.

Il fango estratto dal sedimentatore viene inviato al preispessitore fanghi e da qui al serbatoio fanghi dell'impianto di lavaggio, mediante la linea utilizzata per l'invio delle acque meteoriche raccolte, per essere sottoposto a disidratazione meccanica nella medesima filtropressa. Il fango in uscita dalla filtropressa viene depositato e poi stoccato nei box **coperti** per essere avviato allo smaltimento.

In alternativa il fango in uscita dal preispessitore può essere inviato con autobotte al processo di inertizzazione/**stabilizzazione parziale** come fluidificante.

Tutti i reagenti dell'impianto di depurazione sono stoccati in serbatoi dedicati provvisti di indicatori di livello.

Il trattamento chimico-fisico è in grado di rimuovere i seguenti inquinanti: COD, BOD5, tensioattivi, oli, grassi e sostanze organiche in genere, metalli pesanti e sostanze sospese.

Lo scarico S1 rappresenta anche il punto di immissione in pubblica fognatura degli scarichi civili provenienti dalla palazzina uffici e spogliatoi.

➤ **S2 acque meteoriche di dilavamento parcheggio autovetture:**

Nella roggia Chizzola confluiscono le acque meteoriche del parcheggio autovetture (posto all'esterno delle linee di trattamento rifiuti, ma ricompreso all'interno del perimetro dell'installazione IPPC).

➤ **S3 e S4 acque eccedenti la prima pioggia ed eventuale scarico acque dei tetti:**

Nel caso delle acque eccedenti la prima pioggia, lo scarico si attiverebbe solo nel caso di pioggia eccedente **34** mm in 24 ore (come già sopra descritto per lo scarico S1 relativamente alle acque meteoriche sottoposte a trattamento).

Le acque dei tetti confluiscono tramite rete di raccolta in due pozzetti di sollevamento realizzati in adiacenza a quelli delle acque piazzali sopra descritti e relativi alle medesime aree. Hanno un volume utile di 5 m³ e sono dotati di due pompe (portata max 157 mc/h cad.) per l'invio alla vasca di accumulo acque dei tetti della capacità pari a 400 m³, ubicata presso l'impianto di trattamento chimico-fisico. In caso di piogge eccezionali, superiori ai 50 mm/giorno il regolatore di livello arresta le pompe e le eventuali successive acque di pioggia, vengono scaricate nella roggia Chizzola. Dal 2003 le acque dei tetti vengono riciclate inviandole **alla** vasca **dell'impianto di lavaggio**; **nel caso fossero in eccedenza verranno** inviate al trattamento chimico-fisico per il successivo scarico in pubblica fognatura.

Il trasferimento delle acque meteoriche nell'impianto di lavaggio avviene attraverso una linea, provvista di contatore, utilizzata anche, mediante un by-pass, per l'invio dei fanghi decadenti dall'impianto di depurazione sopra descritto.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Maclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Sigla emissione	S1
Portata max di progetto (aria: Nm³/h; acqua: m³/h)	5 m³/h
Tipologia del sistema di abbattimento	Trattamento chimico-fisico
Inquinanti abbattuti	arsenico e composti, cadmio e composti, cromo e composti, rame e composti, mercurio e composti, nichel e composti, piombo e composti, zinco e composti, cloro e composti inorganici, fluoro e composti inorganici, fenoli, composti organici alogenati, benzene, toluene, etibenzene, xileni, carbonio organico totale
Rendimento medio garantito (%)	85 – 90
Rifiuti prodotti dal sistema kg/g t/anno	30 t/anno
Ricircolo effluente idrico	NO
Perdita di carico (mm c.a.)	-
Consumo d'acqua (m³/h)	-
Gruppo di continuità (combustibile)	NO
Sistema di riserva	SI
Trattamento acque e/o fanghi di risulta	SI
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)	1
Manutenzione straordinaria (ore/anno)	16
Sistema di Monitoraggio in continuo	pH, temperatura e portata, conduttimetro

Tabella C5 – Sistemi di abbattimento emissioni idriche

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il sito di **Brixambiente** ricade in Classe V (aree **prevalentemente** industriali) del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Maclodio, predisposto ai sensi della Legge quadro 26 Ottobre 1995, n. 447. **Le** aree confinanti a est ed a ovest di **Brixambiente** ricadono in classe IV (aree di intensa attività umana) e in classe III (aree di tipo misto) in corrispondenza del recettore.

L'attività si svolge essenzialmente in periodo diurno, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13.00 alle 18.00; tuttavia l'impianto di bonifica biologica, posto nella parte sud della Piattaforma, rimane attivo, quando in esercizio, 24 ore su 24.

Le principali sorgenti sonore presenti **nell'installazione** sono qui di seguito elencate:

- per le attività IPPC:

- , reattore-miscelatore, nastro di carico, pompe di carico, compressore locale officina per la sezione di inertizzazione;
 - gru a polipo, trituratore mobile, traslatore per trituratore, motori e ventilatori per la sezione di riduzione volumetrica;
 - impianto di ventilazione forzata e pompe di ricircolo per la linea di bonifica biologica;
 - nastri di trasporto, tramogge, vibrovaglio, per la linea di lavaggio terreni;
 - sistemi di vagliatura **fissi e mobili**;
 - impianto di essiccazione/ossidazione;
 - sistema di ventilatori impianto di trattamento emissioni linea E/O.
- per le attività NON IPPC:
- impianto di Produzione Energia Elettrica;
 - camion e macchine per movimentazione (pale gommate, escavatore gommato e carrello elevatore);
 - pompe di sollevamento delle acque e pompe monovite per l'estrazione fango da sedimentatore per l'impianto di depurazione chimico-fisico;
 - gruppo elettrogeno (in funzione solo per situazioni di emergenza).

I recettori sensibili presenti in un raggio di 500 m dall'insediamento sono invece:

- la Cascina Cattafame (rappresenta il recettore sensibile più esposto ed è situato a circa 220 m dal confine dell'attività produttiva): secondo il piano di zonizzazione acustica comunale approvato a gennaio 2016 ricade in zona III (aree di tipo misto);
- la Cascina Molino Carera (distanza dall'impianto di circa 250 m; classe III).

Sorgenti sonore esterne **all'installazione** sono rappresentate essenzialmente dalle attività degli insediamenti industriali confinanti.

Allo Studio di Impatto Ambientale relativo all'istanza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'A.I.A. è stata allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, datata 20 febbraio 2014, effettuata da un tecnico competente, ad integrazione degli studi svolti in passato sulla medesima area.

Lo scenario di riferimento del clima acustico "Ante Operam" è stato ricavato da precedenti campagne di misurazione effettuate sia per il periodo diurno che notturno, che hanno interessato le 4 "storiche" postazioni poste al limite di proprietà e i 2 recettori, rappresentati – come già detto - dalle C.na Cattafame e C.na Carera.

La Valutazione previsionale è stata condotta per entrambi gli impianti in progetto (SMO ed Ex/Ox) considerando una potenza complessiva delle macchine e delle apparecchiature limitata complessivamente a 103 dBA e con la collocazione dell'impianto di SMO all'interno di un edificio con consistenti prestazioni acustiche.

Essendo stato escluso dal giudizio di compatibilità ambientale, di cui al Decreto regionale n. 9679/2016, l'impianto di SMO, si ritiene che le conclusioni della Valutazione previsionale effettuata siano applicabili all'impianto di Essiccazione/Ossidazione.

Lo studio (situazione "Post Operam") evidenzia che nel periodo diurno e il quello notturno:

- in ciascuna postazione, il livello di emissione risulta conforme al relativo limite;
- all'interno degli ambienti abitativi, con finestre aperte, qualunque sia il livello di rumore residuo, il criterio differenziale risulta non applicabile (art. 4, DPCM 14 novembre 1997).

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

Al fine di garantire la massima sicurezza nella protezione del suolo, del sottosuolo e della falda sottostante, evitando qualunque tipo di percolazione, si è provveduto in fase di realizzazione ad impermeabilizzare con una struttura ad hoc tutto il fondo della Piattaforma, ad esclusione delle aree adibite a verde.

Pertanto a partire dal piano di campagna la pavimentazione della Piattaforma è così strutturata:

- uno strato impermeabile di teli in HDPE termosaldati con spessore di 2,5/2 mm protetto da un doppio strato di “geotessile” e ancorato lungo tutto il perimetro del bacino;
- uno strato di ghiaia drenante + una rete di controllo soprastante costituita da una serie di tubi in HDPE fessurati, appoggiate direttamente sulla superficie del suddetto telo, per la raccolta, il monitoraggio (mediante appositi pozzetti di ispezione a tenuta stagna) ed il convogliamento di eventuali percolamenti accidentali;
- impermeabilizzazione in c.a. delle superfici coperte ed all’aperto con interposta doppia rete metallica per limitare il rischio di fessurazioni.

Il fondo del bacino è sagomato ulteriormente in funzione delle caratteristiche costruttive delle opere edili soprastanti.

Le aree adibite a verde sono delimitate dalla pavimentazione del piazzale da opportuni cordoli sperimentali alti 12 cm ai quali è, appunto, fissato il sottostante telo in HDPE.

Le reti interne di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e di lavaggio piazzali alle vasche di accumulo sono realizzate con tubazioni e pozzetti in HDPE impermeabili. Tali reti sono poste sopra il telo impermeabile in HDPE così come tutte le altre tubazioni presenti (es. la rete antincendio).

Le vasche di accumulo delle acque meteoriche sono realizzate in acciaio inox AISI 304 e poste fuori terra, in bacini di contenimento impermeabilizzato di volume adeguato.

I pozzetti di rilancio delle acque meteoriche sono realizzati in calcestruzzo ad alta resistenza con rivestimento impermeabilizzante interno ad elevata elasticità e giunti impermeabili.

Le superfici pavimentate delle aree coperte della Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico e della Sezione di Inertizzazione (AREA 300) sono sagomate con pendenze tali per cui eventuali colaticci restano all’interno dello stoccaggio stesso e raccolti in pozzetti per essere successivamente estratti con autobotte ed utilizzati come fluidificante nei vari processi di inertizzazione/**stabilizzazione parziale**.

Mentre, tutte le pavimentazioni delle aree esterne interessate dal transito degli automezzi e delle platee delle aree tecnologiche (AREA 14, AREA 600, AREA 500 ed AREA 400) sono sagomate in modo tale che le pendenze realizzate facilitino il deflusso verso le caditoie di raccolta di eventuali colaticci e/o di acque di lavaggio, conflueno così nella rete di raccolta e separazione delle acque di dilavamento piazzali e lavaggio piazzali e colaticci.

Ove necessario i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi e dei reagenti relativi alla Sezione di Inertizzazione sono provvisti di idonei bacini di contenimento in c.a. impermeabilizzati con rivestimenti ad hoc.

Qualora si verificassero sversamenti di piccole entità **Brixambiente** adotta specifiche misure di contenimento come previsto nel proprio Piano di Emergenza.



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

C.5 Produzione Rifiuti

C.5.1 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06)

Nella tabella sottostante, avente valore indicativo, si riportano la descrizione dei principali rifiuti prodotti (elenco indicativo ma non esaustivo) decadenti dall'attività di trattamento, anche in modo occasionale, e le relative modalità di deposito in azienda:

C.E.R.	Descrizione Rifiuti	Stato Fisico	Modalità di stoccaggio	Ubicazione del deposito	Destino (R/D)
19.12.02	Metalli ferrosi	Solido	Casse/ Container	Area 000	R
19.12.03	Metalli non ferrosi	Solido	Casse/ Container	Area 000	R
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Solido	Casse/ Container	Area 000	R
19.02.03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Solido	Box	Area 300, 400 e 500	R/D
19.02.04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Solido	Box	Area 300, 400 e 500	R/D
19.03.04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzato	Solido	Vasca	Area 300	R/D
19.03.05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	Solido	Vasca	Area 300	R/D
19.12.04	Plastica e gomma	Solido	Casse/ Container	Area 000	R
19.12.06*	Legno, contenente sostanze pericolose	Solido	Casse/ Container	Area 000	R/D
19.12.07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*	Solido	Casse/ Container	Area 000	R
19.12.11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	Solido	Casse/ Container/ Box	Area 300, 400 e 500	R/D
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Solido	Box	Area 300, 400 e 500	R/D
19.08.13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	Solido	Box	Area 300 o Area 500	D
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190803	Solido	Box	Area 300 o Area 500	R/D
19.01.06*	Rifiuti liquidi acquosi derivanti dal trattamento fumi linea ex-ox	liquido	Serbatoio	Area 200	D
19.12.09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Solido	Box	Area 300, 400 e 500	R/D
17.05.04	Terre e rocce da scavo	Solido	Box	Area 300 o Area 500	R/D

Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti prodotti

C.5.2 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lettera bb) D.Lgs. 152/06

Nella tabella sottostante, avente valore indicativo, si riportano la descrizione dei principali rifiuti prodotti (elenco indicativo ma non esaustivo), anche in modo occasionale, e le relative modalità di deposito in azienda:

C.E.R.	Descrizione Rifiuti	Stato Fisico	Modalità di stoccaggio	Ubicazione del deposito	Destino (R/D)
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	Solido	Cassone	Area 300	R
06 13 02	Carboni attivi esausti	Solido	Big bags	Area 300	R/D
13 02 05*	Oli minerali non clorurati	liquido	Cisternette	Area 300	R
19 02 03 19 08 13*/ 19 08 14	Fanghi impianto depurazione*	fangoso	Box/ cassone	Area 200	D/R
19 02 04*	Liquidi di laboratorio	liquido	fusti	Area 100	D/R
19 01 12	Ceneri pesanti impianto essiccazione	solido	box/cassone	Area 800	D
15 02 02*/ 15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	Solido	Cassonetto	Area 300	R
08 03 17*/ 08 03 18	Toner esauriti	Solido	Cassonetto	Area 300	R
16 02 13*/ 16 02 14	Apparecchiature fuori uso	Solido	Cassonetto	Area 300	R
16 02 15*/ 16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	Solido	Cassonetto	Area 300	R
16 06 02*	Batterie al Nichel-Cadmio	Solido	Cassonetto	Area 300	R
17 02 03	Plastica	Solido	Cassonetto	Area 300	R
17 02 01	Legno	Solido	Cassonetto	Area 300	R
17 04 05	Ferro e acciaio	Solido	Cassone	Area 000	R
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Solido	Cassone	Area 300	R

* si tratta di un rifiuto a carattere occasionale, prodotto soltanto nei casi di asportazione diretta da aperte di ditte terze dei reflui derivanti dall'impianto di depurazione

Tabella C6 bis – Caratteristiche rifiuti prodotti in deposito temporaneo

Le quantità massime di **stoccaggio** autorizzato per i rifiuti in uscita dalla Piattaforma sono qui di seguito riportate:

- 400 mc per rifiuti decadenti dall'impianto di Inertizzazione– AREA 300 (5d2).
- 150 mc per i rifiuti raggruppati e/o triturati decadenti dall'impianto di stoccaggio ed adeguamento volumetrico – AREA 300 (5h).
- 4.000 + 4.000 mc per i rifiuti decadenti dalla sezione di bonifica biologica e recupero dei terreni contaminati e dei rifiuti – AREA 500 (12b).

- 250 mc per rifiuti decadenti dall'impianto di essiccazione/ossidazione.

Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti, oltre ad essere provviste dei normali presidi ambientali (protezione dagli agenti atmosferici a mezzo coperture e sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera qualora necessari), sono dotate anche dei requisiti di sicurezza descritti nel precedente paragrafo (C.4). In particolare, le superfici pavimentate delle aree coperte della Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico e della Sezione di Inertizzazione (AREA 300) sono sagomate con pendenze tali per cui eventuali colaticci restano all'interno dello stoccaggio stesso e raccolti in pozzetti per essere successivamente estratti con autobotte ed utilizzati come fluidificante nei vari processi di Inertizzazione/**stabilizzazione parziale**.

Mentre, le pavimentazioni dell'AREA 500 e 400 sono sagomate in modo tale che le pendenze realizzate facilitino il deflusso verso le caditoie di raccolta di eventuali colaticci e/o di acque di lavaggio, conflueno così nella rete di raccolta e separazione delle acque di dilavamento piazzali e lavaggio piazzali e colaticci.

I rifiuti che si originano dai sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera possono essere avviati, previa caratterizzazione e classificazione del rifiuto specifico, al successivo trattamento di Inertizzazione presso la corrispondente sezione impiantistica della Piattaforma-**Brixiamambiente** ai fini del loro smaltimento finale, mediante idonea registrazione di carico e scarico.

C.6 Bonifiche

L'area su cui insiste **Brixiamambiente** è stata oggetto di bonifica ambientale durante gli anni 1998-1999-2000, a causa di uno sversamento accidentale di una soluzione acida a sud del perimetro aziendale della confinante ditta Piombifera Bresciana S.p.A. avvenuto nel 1998. Tale evento ha portato in luce la presenza di una pregressa situazione di contaminazione da piombo antecedente l'insediamento e l'inizio dell'attività stessa di PBR, **a cui Brixiamambiente è subentrata**. La Società PBR si è fatta promotrice di un piano di bonifica per il sito contaminato. Le operazioni di bonifica eseguite nell'area così individuata hanno interessato diverse zone: area A, B, C, Bordo strada e area circostante il cumulo di materiale-terreno fine; tali operazioni sono state riferite agli obiettivi di bonifica previsti dalle concentrazioni limite di cui alla d.g.r. n. 17252 del 01.08.96 che riporta gli standard della qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo.

La Provincia di Brescia ha certificato il completamento e la corretta esecuzione dei lavori eseguiti nelle diverse zone con le seguenti note: nn. 2624/99R del 01.02.99, 4290/99R del 22.02.99, 8742/99R del 25.03.99, 32451R del 20.03.00 ed infine con nota n. 44235/06 del 23.03.06.

La suddetta bonifica non è stata svolta ai sensi del d.m. 471/99 in quanto tale decreto è entrato in vigore a procedimento di bonifica già avviato.

C.7 Rischi di incidente rilevante

Il Gestore della Piattaforma **Brixiamambiente** ha dichiarato che l'impianto non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., in quanto nello stabilimento non sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del medesimo decreto.

D. QUADRO INTEGRATO

D 1. Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per l'attività di trattamento dei rifiuti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018. Laddove per una BAT articolata in più aspetti sia pertinente solo una parte, le parti non pertinenti, per chiarezza, sono indicate con testo barrato.

Come richiesto nel verbale del tavolo tecnico del 09/02/2021, le migliori tecniche disponibili (BAT) relative all'incenerimento dei rifiuti ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019 per l'impianto di essiccazione ed ossidazione verranno redatte e trasmesse congiuntamente all'inizio dei lavori della linea stessa, ancora non realizzata.

BAT	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT		
1.1 Prestazione ambientale complessiva		
BAT 1. Sistema di gestione ambientale Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: <ol style="list-style-type: none"> struttura e responsabilità; assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza; comunicazione; coinvolgimento del personale; documentazione; controllo efficace dei processi; programmi di manutenzione; preparazione e risposta alle emergenze; rispetto della legislazione ambientale. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: <ol style="list-style-type: none"> monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air ad water from IED installations, ROM); azione correttiva e preventiva; tenuta di registri; verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); 	APPLICATA	L'installazione dispone di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme ISO9001 - ISO14001 – ISO45001 (n° IT303271 del 23.12.20, n° IT301761 del 09.11.20, n° IT303268 del 23.12.20) e registrazione EMAS (IT292809 del 18.11.20) con procedure dedicate; il PMC, redatto nel rispetto della legislazione ambientale, riporta i controlli dei processi e i programmi di manutenzione dell'impianto (punto IV). Il SGA prevede la copertura di tutti gli aspetti elencati nella BAT, in particolare nelle seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"> - Manuale integrato; - Politica integrata; - Programma di miglioramento; - Analisi contesto - Piano Formazione addetti; - Gestione risorse umane; - Gestione inf.documentate; - Programma di manutenzione; - Piano di Emergenza Interno; - Registro norme di legge. Tutti i flussi sono oggetto di gestione e di comunicazione agli enti tramite le registrazioni delle movimentazioni e con gli applicativi AIDA, MUD, ORSO, PRTR (punti X e XI). Sono inoltre previste verifiche del sistema mediante audit periodici con registrazione delle non conformità e azioni correttive (punto V). La ditta ha un Piano di gestione delle emergenze, tarato sugli eventi incidentali prevedibili (punto XIII). L'attività ad oggi svolta non è considerata ad impatto odorigeno significativo; il piano di miglioramento aziendale prevede una procedura di intervento in caso di emissioni odorigene occasionali; (punto XIV). L'azienda esegue controlli annuali del rumore sulla base delle modalità riportate in AIA; in caso di variazioni produttive dell'impatto acustico l'azienda



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

<p>XII. piano di gestione dei residui; XIII. piano di gestione in caso di incidente; XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).</p>		<p>si impegna a definire un nuovo piano di misura con gli enti di riferimento (punto XV).</p>
<p>BAT 2. Procedure di accettazione e di gestione rifiuti Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:</p> <p>a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti: Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p> <p>b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti: Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p> <p>c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti: Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p> <p>d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita: Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p> <p>e. Garantire la segregazione dei rifiuti: I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>Il sistema di qualità (vedi Manuale Operativo) prevede tutte le procedure di gestione del rifiuto in ingresso dalla raccolta delle informazioni preliminari fino al suo smaltimento; nelle procedure, per ogni passaggio, si fa riferimento chiaramente alle prescrizioni che derivano dalle BAT in oggetto (punti a e b).</p> <p>La tracciabilità in ingresso e di avvio a trattamento è garantita da registri di carico/scarico e registro di miscelazione, nonché dall'identificazione dei rifiuti ed etichettatura dei colli; inoltre l'azienda ha un sistema di tracciabilità dei rifiuti dall'ingresso all'uscita, che comprende l'utilizzo di diversi strumenti tra cui GRIF e modulistica ad esso collegata e compilata in tutte le diverse fasi di processo (punto c).</p> <p>Il SGA della ditta è certificato per la qualità ISO9001 (n° IT303271 del 23.12.20), il prodotto in uscita è principalmente costituito da rifiuti o miscele degli stessi che rispondono ai requisiti definiti dall'AIA, grazie al sistema di caratterizzazione del rifiuto in uscita (analisi chimica) verso centri di smaltimento autorizzati; è presente un laboratorio interno che svolge analisi di verifica di conformità e di processo nelle varie fasi del ciclo.</p> <p>In uscita dal trattamento possono essere EoV, per i quali sono state predisposte le schede in risposta ai criteri e condizioni ai sensi dell'art. 184-ter (punto d).</p> <p>I rifiuti sono ricevuti separatamente in base alla loro classificazione (codice EER), quindi sono stoccati separatamente in funzione delle loro proprietà ed eventuali caratteristiche di pericolo in maniera che i rifiuti incompatibili siano mantenuti separati (tecnica e).</p> <p>Le operazioni di ricondizionamento e miscelazioni vengono effettuate in base a ricette predefinite ed autorizzate. Prima di ogni miscelazione si esegue la prova di miscelazione e di reattività su piccole quantità di rifiuti (presso il laboratorio interno) (tecnica f).</p> <p>I rifiuti prima di essere inviati agli impianti di inertizzazione, lavaggio o bonifica biologica possono essere sottoposti preliminarmente a cernita manuale per separare le frazioni grossolane, i materiali recuperabili o i materiali da smaltire come rifiuti, a sconfezionamento di rifiuti confezionati e a riduzione volumetrica di rifiuti grossolani (tecnica g).</p>



**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

<p>loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.</p> <p>f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura: La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p> <p>g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso. La cernita dei rifiuti solidi in ingresso mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none">• separazione manuale mediante esame visivo;• separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli;• separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici;• separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti;• separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.		
<p>BAT 3. Inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi</p> <p>Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>(i) informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;b. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; <p>(ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;c. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52); <p>(iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura;b. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	<p>APPLICATA</p>	<p>La BAT è applicata in tutte le tecniche, in particolare:</p> <p>Punto i) ed iii):</p> <ul style="list-style-type: none">- sono redatte e autorizzate le planimetrie e gli schemi per le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici che evidenziano i macchinari e i processi che generano le emissioni;- sono descritti i sistemi di abbattimento e trattamento;- sono fornite informazioni sulle caratteristiche dei flussi nei monitoraggi effettuati;- il sistema di gestione ambientale prevede il monitoraggio ambientale delle prestazioni dell'installazione e tiene conto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio dell'atto autorizzativo, nel rispetto del quale viene effettuato il monitoraggio dei flussi in emissione. Il monitoraggio prevede l'effettuazione di campionamenti analitici di vari parametri i cui risultati sono riportati nei Rapporti di Prova redatti da tecnico abilitato e iscritto a specifico albo. I risultati sono anche forniti agli enti preposti al controllo per mezzo dell'applicativo regionale AIDA. <p>Punto ii):</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'installazione non sono prodotte acque di processo industriali. Lo scarico soggetto a monitoraggio S1 deriva dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e lavaggio ruote; la centrale di cogenerazione non è attiva, pertanto non si originano acque di condensa dell'impianto. <p>Le acque reflue vengono trattate nel sistema interno di depurazione e sottoposte ad analisi dei parametri previsti da autorizzazione e normativa.</p>



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

BAT 4. Stoccaggi Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:			APPLICATA	Per ottemperare alla BAT sono utilizzate tutte le tecniche, in particolare: - i depositi dei materiali in ingresso sono tutti interni al capannone industriale ovvero in box coperti e, per quanto possibile, sono localizzati nei pressi degli impianti dedicati ai trattamenti; (tecnica a). - la capacità massima di accumulo è stabilita all'interno dell'atto autorizzativo e mantenuta sotto controllo. I rifiuti in ingresso destinati ad essere trattati in impianto sono tempestivamente lavorati (tecnica b). - le zone di deposito, i box, le vasche, i serbatoi e tutti i recipienti dei rifiuti sono dotati di cartelli di identificazione o etichettatura. Tutti i rifiuti in ingresso sono stoccati internamente al capannone ovvero in box coperti e quindi protetti dagli agenti atmosferici (tecnica c); - gli spazi per gli stoccaggi, previsti dal lay-out riportato nella planimetria autorizzativa, sono adeguati e permettono di mantenere correttamente separate le varie tipologie di rifiuti (tecnica d).
Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a Ubicazione ottimale del deposito	Le tecniche comprendono: - ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc.; - ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).	Generalmente applicabile ai nuovi impianti		
b Adeguata capacità del deposito	Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: - la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, - il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, - il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.	Generalmente applicabile		
c Funzionamento sicuro del deposito	Le misure comprendono: - chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, - i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, - contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.			
d Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.			
BAT 5. Movimentazione rifiuti Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.			APPLICATA	La movimentazione dei rifiuti viene gestita da personale formato. Lo scarico dei rifiuti in ingresso viene effettuato solamente a valle delle operazioni di verifica effettuate in fase



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

<p>Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, - operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, - adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, - in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). <p>Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>					<p>di accettazione, secondo quanto definito dalla procedura specifica, che comprendono anche la verifica dei documenti che accompagnano il trasporto oltre che la verifica qualitativa del materiale.</p> <p>Tutte le movimentazioni sono documentate mediante le registrazioni di carico, scarico, lavorazione (compresa la miscelazione).</p> <p>Le misure di emergenza contemplano il caso di sversamento accidentale.</p>
1.2 Monitoraggio					
<p>BAT 6. Monitoraggio gestionale emissioni idriche</p> <p>Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>				APPLICATA	<p>Non sono presenti scarichi industriali derivanti dai processi produttivi.</p> <p>Sono svolte analisi sullo scarico S1 con monitoraggio dei parametri indicati nel PDM dell'AIA.</p>
<p>BAT 7. Monitoraggio emissioni idriche</p> <p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>				NON APPLICABILE	<p>Il PDM prevede per lo scarico S1 la ricerca di alcuni parametri tra quelli indicati che sono: Solidi sospesi totali, COD, Fosforo, Idrocarburi, metalli.</p> <p>La frequenza di monitoraggio semestrale prevista dal PDM annuale è ritenuta adeguata in quanto quelle indicate nella tabella non sono applicabili dal momento che i processi di trattamento dei rifiuti non generano scarichi idrici.</p>
Sostanza/ parametro	Standard(s)	Processo di trattamento rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1) (2)		
Alogeni adsorbibili legati organicamente (AOX) (3) (4)	EN-ISO 9562	Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (3) (4)	EN-ISO 15680	Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese		
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti di rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Cianuro libero (CN-) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 14403-1 and -2)	Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Indice degli idrocarburi (HOI) (4)	EN ISO 9377-2	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento	Una volta al mese		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		RAEE contenenti VFC e/o VHC			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Rame (Cu), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn) ^{(3) (4)}	Diverse norme EN disponibili (es. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese		
		Trattamento RAEE contenenti VFC e/o VHC			
		Trattamento biologico meccanico di rifiuti			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi			
		Rigenerazione di solventi esausti			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Manganese (Mn) ^{(3) (4)}		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Cromo esavalente (CrVI) ^{(3) (4)}	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Mercurio (Hg)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese		
		Trattamento RAEE contenenti			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	12846)	VFC e/o VHC			
		Trattamento biologico meccanico di rifiuti			
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi			
		Rigenerazione di solventi esausti			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
PFOA ⁽³⁾	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti di rifiuti	Una volta ogni sei mesi		
PFOS ⁽³⁾					
Indice fenoli ⁽⁶⁾	EN ISO 14402	Rigenerazione degli oli usati	Una volta al mese		
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere calorifico			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Azoto totale (N totale) ⁽⁶⁾	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico di rifiuti	Una volta al mese		
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Carbonio organico totale (TOC) ^{(5) (6)}	EN 1484	Tutti i trattamenti di rifiuti eccetto il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Fosforo totale (P totale) ⁽⁶⁾	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico di rifiuti	Una volta al mese		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
Solidi	EN 872	Tutti i	Una volta al		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

sospesi totali (TSS) (6)		trattamenti di rifiuti eccetto il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	mese		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno		
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</p> <p>(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.</p> <p>(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.</p> <p>(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.</p> <p>(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.</p> <p>(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p>					
BAT 8. Monitoraggio emissioni in atmosfera La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.				APPLICATA	<p>Il Piano di monitoraggio tiene conto delle indicazioni relative ai parametri riportati nella tabella, per i parametri ritenuti pertinenti ai processi di trattamento svolti ad oggi presso l'installazione (Trattamento meccanico di rifiuti, Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi, Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato, Trattamento biologico di rifiuti).</p> <p>Viene proposto l'inserimento del parametro "concentrazione odore" all'emissione E12 di bonifica biologica.</p>
Sostanza/ parametro	Standard(s)	Processo di trattamento rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾ (2)		
Ritardanti di fiamma bromati ⁽²⁾	Nessuna norma-EN disponibil e	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno		
CFC	Nessuna norma EN disponibil e	Trattamento RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta-ogni sei mesi		
PCBs diossina simili	EN 1948- 1,-2 e -4 (3)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno		
		Decontaminazi one delle attrezzature contenenti PCB	Una volta-ogni tre mesi		
Polveri	EN 13284-1	Trattamento meccanico di rifiuti	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento meccanico biologico di rifiuti			
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi			
		Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
HCl	EN-1911	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa ⁽²⁾			
HF	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi		
Hg	EN-13211	Trattamento di RAEE contenenti mercurio	Una volta ogni tre mesi		
H ₂ S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico di rifiuti ⁽⁴⁾	Una volta ogni sei mesi		
Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V) ⁽²⁾	EN-14385	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno		
NH ₃	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti ⁽⁴⁾	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi		
Concentrazione odore	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti ⁽⁵⁾	Una volta ogni sei mesi		
PCDD/F	EN-1948-1,-2 e -3 ⁽³⁾	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno		
TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento	Una volta ogni		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		meccanico-di rifiuti-con potere calorifico ⁽²⁾	sei mesi		
		Trattamento meccanico biologico-di rifiuti	Una volta ogni sei mesi		
		Trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi		
		Rigenerazione degli oli usati			
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico			
		Rigenerazione di solventi esausti			
		Trattamento termico-di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato			
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato			
		Trattamento di rifiuti liquidi a base-acquosa ⁽²⁾	Una volta ogni tre mesi		
		Decontaminazi one di attrezzature contenenti PCB ⁽⁶⁾			
<div>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.</div> <div>(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.</div> <div>(3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5.</div> <div>(4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.</div> <div>(5) Il monitoraggio di NH₃ e H₂S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori.</div> <div>(6) Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente.</div>					
<div>BAT 9. Emissioni diffuse di composti organici</div> <div>-La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</div>				NON APPLICABILE	Non vengono effettuate le attività indicate.
	Tecnica	Descrizione			
a	Misurazioni	Metodi di «sniffing», rilevazione ottica dei gas (OGI), tecnica SOF (Solar Occultation Flux) o assorbimento differenziale.			
b	Fattori di emissione	Calcolo delle emissioni in base ai fattori di emissione, convalidati periodicamente (es. ogni due anni) attraverso misurazioni.			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

e	Bilancio di massa	Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di massa che tiene conto del solvente in ingresso, delle emissioni convogliate nell'atmosfera, delle emissioni nell'acqua, del solvente presente nel prodotto in uscita del processo, e dei residui del processo (ad esempio della distillazione).		
BAT 10. Monitoraggio odori La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: <ul style="list-style-type: none">- norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori),- norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).			APPLICATA	Applicata a partire dal 17/08/2022, secondo PdM
BAT 11. Monitoraggio dei consumi La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.			APPLICATA	Il Piano di monitoraggio e gli indicatori ambientali del SGA prevedono il monitoraggio dei consumi richiesti dalla BAT. I risultati sono rendicontati all'interno della modulistica del SGA, nella dichiarazione ambientale EMAS ed inoltre vengono inseriti nell'applicativo regionale AIDA, nonché nelle dichiarazioni periodiche PRTR se pertinenti.
1.3 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 12. Sistema di gestione degli odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: <ul style="list-style-type: none">- un protocollo contenente azioni e scadenze,- un protocollo per condurre il monitoraggio degli odori come indicato nella BAT 10,- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.			APPLICATA	Applicata a partire dal 17/08/2022, monitoraggio secondo PdM
BAT 13. Prevenzione delle emissioni di odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Rifiuti odorigeni in sistemi chiusi; non viene effettuato il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa.
Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a	Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.		
b	Utilizzo di trattamenti chimici	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti	Non applicabile se può	



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).	ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita		
c	Ottimizzazione del trattamento o aerobico	<p>In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di ossigeno puro; - rimozione delle schiume nelle vasche; - manutenzione frequente del sistema di aerazione. <p>Nel caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, vedi BAT 36.</p>	Generalmente applicabile		
<p>BAT 14 Prevenzione emissioni diffuse Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.</p>					
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	APPLICATA	<p>La BAT è applicata nelle tecniche previste ai punti a, c, d, e, f, g mentre non sono utilizzate le tecniche dei punti b ed h in quanto non pertinenti con la realtà dell'installazione.</p> <p>In particolare, sono previste specifiche procedure per la pulizia delle superfici, degli ambienti e delle attrezzature, per la bagnatura e nebulizzazione dei rifiuti e, più in generale, per la manutenzione periodica; inoltre si predilige, ove possibile, lo scarico dei rifiuti in locale chiuso e presidiato.</p>
a	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	<p>Queste tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), - ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe; - limitare l'altezza di caduta del materiale; - limitare la velocità della circolazione; - uso di barriere frangivento. 	Generalmente applicabile		
b	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, - guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche; - pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni; - pompe/compressori/agitatori a azionamento magnetico; - porte di accesso dei manicotti di servizio, pinze perforanti, teste 	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).			
c	Prevenzione della corrosione	Le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none">- selezione appropriata dei materiali da costruzione;- rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione.	Generalmente applicabile		
d	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none">- deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori),- mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso,- raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.	L'uso di apparecchiature e o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno. L'uso di apparecchiature e o di edifici al chiuso può essere subordinato anche al volume di rifiuti.		
e	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polveri diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Generalmente applicabile		
f	Manutenzione	Le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none">- garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite,- controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.	Generalmente applicabile		
g	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, attrezzature e contenitori	Generalmente applicabile		
h	Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR,	Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo	Generalmente applicabile		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	Leak Detection And Repair)	in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.		
BAT 15- Combustione in torcia La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	La BAT non è applicabile in quanto il ciclo produttivo non prevede né necessita di tale impianto.
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
a	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori negli impianti esistenti.	
b	Gestione dell'impianto	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile	
BAT 16 Riduzione delle emissioni da combustione in torcia Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.			NON APPLICABILE	La BAT non è applicabile in quanto il ciclo produttivo non prevede né necessita di tale impianto.
	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	
a	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione a torcia.	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. – al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.	Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione	
b	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia.	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne	Generalmente applicabile	



Pag. 162 di 223



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

d	Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni	Le tecniche comprendono: i. i fono-riduttori; ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature; iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; iv. insonorizzazione degli edifici.	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio		
e	Attenuazioni e del rumore	È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione.		

1.5 Emissioni nell'acqua

BAT 19 Ottimizzazione del consumo di acqua e riduzione acque reflue

Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a Gestione dell'acqua	Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: <ul style="list-style-type: none"> • piani di risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici); • uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), • riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione). 	Generalmente applicabile

APPLICATA

Le procedure del SGA (in particolare la procedura "Gestione impianto acque") prevedono tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di eventuali tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi e azioni da intraprendere in caso di malfunzionamenti.

L'acqua impiegata nell'impianto di lavaggio viene recuperata e ricircolata all'interno dello stesso processo di lavaggio garantendo il minore spreco della risorsa idrica (tecnica b).

Le superfici di gestione dei rifiuti sono impermeabili e al coperto (tecniche c ed e).

I flussi delle acque sono separati. Non è necessaria la valutazione degli effetti di scarico, in quanto il ciclo non prevede emissioni in acqua (tecnica f ed i).

I contenitori di rifiuti liquidi sono posti su contenimenti e posizionati internamente al capannone, in tal modo non possono riempirsi a causa di eventi atmosferici.

Tutte le superfici sono impermeabilizzate e collegate alle reti di raccolta e di drenaggio (tecnica g).

Non sono presenti serbatoi e vasche interrati (tecnica h).



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

b	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile		
c	Superfici impermeabili	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	Generalmente applicabile		
d	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono: <ul style="list-style-type: none">• sensori di troppo pieno;• condutture di troppo pieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o un altro serbatoio);• vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande,• isolamento di vasche, serbatoi, e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole)	Generalmente applicabile		
e	Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.	L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati volumi elevati di rifiuti (ad esempio trattamento meccanico in		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

			frantumatori di rifiuti metallici)		
f	La segregazione e dei flussi di acque	Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di raccolta delle acque.		
g	Adeguate infrastrutture e di drenaggio	L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di drenaggio delle acque.		
h	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.	Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato dal rischio di congelamento. Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta a limitazioni.		
i	Adeguate capacità di deposito temporaneo	Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Per gli impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del sistema di raccolta delle acque.		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

BAT 20 Gestione delle acque reflue Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Dagli impianti di trattamento non si generano scarichi. Le acque esitanti dall'impianto di lavaggio vengono trattate in apposito impianto di trattamento chimico fisico e riciclate internamente. Le acque meteoriche derivanti dai piazzali e le acque di lavaggio ruote, prima di essere immesse in pubblica fognatura subiscono un trattamento di tipo chimico fisico ed è soggetto a monitoraggio.
Tecnica ⁽¹⁾		Tipico inquinante target		
Trattamento preliminare e primario, ad esempio				
a	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti		
b	Neutralizzazione	Acidi, alcalini		
c	Separazione fisica - es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi - separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso		
Trattamento fisico-chimico, ad esempio				
d	Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX.		
e	Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi		
f	Precipitazione	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo		
g	Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro		
h	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr(VI))		
i	Evaporazione	Contaminanti solubili		
j	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli		
k	Strippaggio (stripping)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H ₂ S), ammoniaca (NH ₃), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi		
Trattamento biologico, ad esempio				
l	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili		
m	Bioreattore a membrana			
Denitrificazione				
n	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniaca		

Dagli impianti di trattamento non si generano scarichi.
Le acque esitanti dall'impianto di lavaggio vengono trattate in apposito impianto di trattamento chimico fisico e riciclate internamente.
Le acque meteoriche derivanti dai piazzali e le acque di lavaggio ruote, prima di essere immesse in pubblica fognatura subiscono un trattamento di tipo chimico fisico ed è soggetto a monitoraggio.



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

				temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C)	
Rimozione dei solidi, ad esempio					
o	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Generalmente applicabile		
p	Sedimentazione				
q	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)				
r	Flottazione				
⁽¹⁾ Le tecniche sono illustrate nella Sezione 6.3					
Tabella 6.1: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.					
Sostanza/Parametro		BAT-AEL ⁽¹⁾	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL		
Carbonio organico totale (TOC) ⁽²⁾		10-60 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa		
		10-100 mg/l ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Domanda chimica di ossigeno (COD) (2)		30-180 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa		
		30-300 mg/l ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Solidi sospesi totali (TSS)		5-60 mg/l	Tutti i trattamenti dei rifiuti		
Indice degli idrocarburi (HOI)		0,5-10 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa		
Azoto totale		1-25 mg/l ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	Trattamento biologico dei rifiuti Rigenerazione degli oli usati		
		10-60 mg/l ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Fosforo totale		0,3-2 mg/l	Trattamento biologico dei rifiuti		
		1-3 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Indice fenolo		0,05-0,2 mg/l	Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
		0,05-0,3 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Cianuro libero (CN ⁻) ⁽⁸⁾		0,02-0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) ⁽⁸⁾		0,2-1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
Metalli e metalli di ⁽⁸⁾	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Trattamento meccanico-biologico dei rifiuti		
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l	Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
	Cromo, espresso	0,01-0,15 mg/l	Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	o come Cr		Rigenerazione dei solventi esausti		
	Rame, espress o come Cu	0,05-0,5 mg/l	Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		
	Piombo, espress o come Pb	0,05-0,1 mg/l			
	Nichel, espress o come Ni	0,05-0,5 mg/l			
	Mercurio , espress o come Hg	0,5-5 µg/l			
	Zinco, espress o come Zn	0,1-1 mg/l (¹⁰)			
	Arsenico , espress o come As	0,01-0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa		
	Cadmio, espress o come Cd	0,01-0,1 mg/l			
	Cromo, espress o come Cr	0,01-0,3 mg/l			
	Cromo esavale nte, espress o come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l			
	Rame, espress o come Cu	0,05-0,5 mg/l			
	Piombo, espress o come Pb	0,05-0,3 mg/l			
	Nichel, espress o come Ni	0,05-1 mg/l			
	Mercurio , espress o come Hg	1-10 µg/l			
	Zinco, espress o come Zn	0,1-2 mg/l			
<p>(¹) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle Considerazioni generali</p> <p>(²) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. E' preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici</p> <p>(³) Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se l'efficienza di abbattimento è ≥ 95% come media mobile annuale progressiva e i rifiuti in ingresso presentano le					



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

<p>caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso). <p>(⁴) il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.</p> <p>(⁵) il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).</p> <p>(⁶) il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei rifiuti in ingresso)</p> <p>(⁷) il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.</p> <p>(⁸) il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT3.</p> <p>(⁹) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.</p> <p>(¹⁰) Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.</p> <p>Per il monitoraggio si veda la BAT 7.</p> <p>Tabella 6.2: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente</p>		
Sostanza/Parametro	BAT-AEL (¹) (²)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL
Indice idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Cianuro libero (CN ⁻) (³)	0,02-0,1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (³)	0,2-1 mg/l	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Metalli e metalloidi (³)	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC Trattamento meccanico-biologico dei rifiuti
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l Rigenerazione degli oli usati Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi Rigenerazione dei solventi esausti
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l
	Mercurio, espresso	0,5-5 µg/l



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	<div>o come Hg</div> <div>Zinco, espress o come Zn</div> <div>Arsenico τ espress o come As</div> <div>Cadmio, espress o come Cd</div> <div>Cromo, espress o come Cr</div> <div>Cromo esavale nte, espress o come Cr(VI)</div> <div>Rame, espress o come Cu</div> <div>Piombo, espress o come Pb</div> <div>Nichel, espress o come Ni</div> <div>Mercurio τ espress o come Hg</div> <div>Zinco, espress o come Zn</div>	<div>0,1-1 mg/l⁽¹⁰⁾</div> <div>0,01-0,1 mg/l</div> <div>0,01-0,1 mg/l</div> <div>0,01-0,3 mg/l</div> <div>0,01-0,1 mg/l</div> <div>0,05-0,5 mg/l</div> <div>0,05-0,3 mg/l</div> <div>0,05-1 mg/l</div> <div>1-10 µg/l</div> <div>0,1-2 mg/l</div>	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa							
<div>(¹) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle Considerazioni generali</div> <div>(²) il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente.</div> <div>(³) il AT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.</div> <div>(⁴) Il limite superiore dell'intervallo è 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.</div> <div>(⁵) Il limite superiore dell'intervallo è 2 mg/l per trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.</div> <div>Per il monitoraggio si veda la BAT 7.</div>										
1.6 Emissioni da inconvenienti e incidenti										
<div>BAT 21 Gestione di inconvenienti e incidenti</div> <div>Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).</div> <table><tr><td>Tecnica</td><td>Descrizione</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Tecnica	Descrizione			APPLICATA	<div>Tutte le tecniche sono utilizzate; sono presenti adeguati sistemi antincendio e di primo intervento (punto a). Sono definite adeguate procedure di emergenza che definiscono le azioni da mettere in campo per gestire inconvenienti ed incidenti di qualsiasi natura (punto b) che sono parte del Piano di Emergenze interno</div>	
Tecnica	Descrizione									



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

a	Misure di protezione	<div>Le misure comprendono:</div> <ul style="list-style-type: none">• protezione dell'impianto da atti vandalici;• sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione;• accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza		Il SGA prevede infine la registrazione degli eventi incidentali (punto c). L'installazione non è soggetta al campo di applicazione del D.Lgs. 105/15 e s.m.i.
b	Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza.		
c	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti /incidenti	<div>Le tecniche comprendono:</div> <ul style="list-style-type: none">• un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni;• le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da tali inconvenienti e incidenti.		
1.7 Efficienza nell'uso dei materiali				
BAT 22 Efficienza nell'uso dei materiali Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. DESCRIZIONE. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti). APPLICABILITA'. Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).			APPLICATA	Nei limiti di applicabilità l'impianto tende al riutilizzo di materiali recuperati internamente nella quasi totalità delle linee di trattamento attive; per l'inertizzazione si utilizzano rifiuti in rapporto funzionale alla tipologia di agente inertizzante utilizzato; nella preparazione degli strati drenanti della biopila viene utilizzata la ghiaia recuperata dall'impianto di lavaggio; l'acqua utilizzata nell'impianto di lavaggio viene trattata e riutilizzata all'interno dell'impianto stesso.
1.8 Efficienza energetica				
BAT 23 Efficienza energetica Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.			APPLICATA	é previsto il monitoraggio dei dati di consumo energetico ai fini di una valutazione dell'efficienza energetica in ambito del SGA (indicatori); i dati sono rendicontati nella dichiarazione ambientale EMAS. I consumi energetici sono caricati sull'applicativo regionale AIDA.
Tecnica		Descrizione		
a	Piano di efficienza energetic a	Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.		
b	Registro del bilancio energetic o	Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: (i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; (ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; (iii) informazioni sul flusso di energia (es. diagrammi di Sankey o bilanci		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.		
1.9 Riutilizzo degli imballaggi				
BAT 24 Riutilizzo degli imballaggi Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). DESCRIZIONE. Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti). APPLICABILITA'. L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.			APPLICATA	La ditta privilegia, ove possibile, le attività di riutilizzo e recupero per i rifiuti da imballaggio costituiti usualmente da pallet ed IBC (big - bag). I pallet integri sono riutilizzati per confezionamento di rifiuti prodotti. I big-bag integri e non contaminati vengono inviati a impianti esterni per il recupero. Nell'impossibilità del recupero (ad esempio per latte o imballaggi contaminati) si procede a triturazione e conferimento a destino definitivo.
2 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI				
2.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti				
BAT 25 Riduzione delle emissioni di polveri Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			APPLICATA	L'emissione E10 a servizio della linea di stoccaggio ed adeguamento volumetrico è dotata di sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche in serie a un filtro a carboni attivi. Attualmente il limite per le polveri nel PDM è fissato a 10 mg/Nm3; trattandosi di impianto esistente, si propone il limite di 5, valore compreso nel range di riferimento della BAT.
Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a	Ciclone Cfr. la sezione 6.1 I cicloni sono usati principalmente per una prima separazione delle polveri grossolane	Generalmente applicabile		
b	Filtro a tessuto Cfr. la sezione 6.1	La tecnica può non essere applicabile ai condotti dell'aria esausta direttamente collegati ai frantumatori se non è possibile attenuare gli effetti della deflagrazione sul filtro a tessuto (ad esempio, mediante valvole di sfogo della pressione)		
c	Lavaggi o a umido (wet scrubbing) Cfr. la sezione 6.1	Generalmente applicabile		
d	Iniezioni e d'acqua nel frantumatore I rifiuti da frantumare sono bagnati iniettando acqua nel frantumatore. La quantità d'acqua iniettata è regolata in funzione della quantità di rifiuti frantumati (monitorabile mediante l'energia consumata dal motore del frantumatore). Gli scarichi gassosi che contengono polveri residue sono inviati al ciclone e/o allo scrubber a umido.	Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalle condizioni locali (ad esempio bassa temperatura, siccità)		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Tabella 6.3 Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti.				
Parametro	Unità	BAT-AEL (media di periodo di campionamento)		
Polvere	mg/Nm³	2-5 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm³				
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.				
2.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici				
BAT-26- <u>Verifiche preliminari al trattamento</u> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT-14 g e tutte le seguenti tecniche: a. — attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione; b. — rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo); c. — trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia.			NON APPLICABILE	Non vengono effettuati trattamenti meccanici nei frantumatori di rifiuti metallici.
BAT-27- <u>Verifiche preliminari al trattamento</u> Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica "a" e una o entrambe le tecniche "b" e "c" indicate di seguito.				
Tecnica	Descrizione	Applicabilità		
a Piano di gestione in caso di deflagrazione	Il piano si articola in: • un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso a individuare la o le fonti e ad attuare misure preventive delle deflagrazioni, ad esempio ispezione dei rifiuti in ingresso di cui alla BAT-26a, rimozione degli elementi pericolosi di cui alla BAT-26b; • una rassegna dei casi di deflagrazione verificatisi e delle azioni correttive intraprese, e divulgazione delle conoscenze sulle deflagrazioni; • un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione	Generalmente applicabile		
b Serrande di sovrappressione	Sono installate serrande di sovrappressione per ridurre le onde di pressione prodotte da deflagrazioni che altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti emissioni.			
c Pre-frantumazione	Uso di un frantumatore a bassa velocità installata a monte del	Generalmente applicabile nei nuovi impianti, in funzione del materiale in	NON APPLICABILE	Non vengono ritirati recipienti in pressione chiusi in modo tale da escludere a priori la possibilità di deflagrazioni.



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

		frantumatore principale.	ingresso. Applicabile negli impianti sottoposti a modifiche sostanziali in cui sia stato comprovato un alto numero di deflagrazioni.		
BAT 28. <u>Continuità di alimentazione</u> Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore. Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.				NON APPLICABILE	Non vengono effettuati trattamenti meccanici nei frantumatori di rifiuti metallici.
2.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC					
BAT 29. <u>Emissioni di composti organici</u> Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.				NON APPLICABILE	Non viene effettuato il trattamento di RAEE.
Tecnica		Descrizione			
a	Eliminazione e cattura ottimizzate dei refrigeranti e degli oli	Tutti i refrigeranti e gli oli sono eliminati dai RAEE contenenti VFC e/o VHC e catturati da un sistema di aspirazione a vuoto (che riesce ad eliminare, ad esempio, almeno il 90% del refrigerante). I refrigeranti sono separati dagli oli e gli oli sono degassati. La quantità d'olio che resta nel compressore è ridotta al minimo (in modo che non vi siano perdite dal compressore).			
b	Condensazione criogenica	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in un'unità di condensazione criogenica in cui sono liquefatti (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il gas liquefatto è depositato in serbatoi pressurizzati per sottoporlo a ulteriore trattamento.			
c	Adsorbimento	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in sistemi di adsorbimento (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il carbone attivo esaurito è rigenerato con aria calda pompata nel filtro per desorbire i composti organici. In seguito lo scarico gassoso di rigenerazione è compresso e raffreddato per liquefare i composti organici (in alcuni casi mediante condensazione criogenica). Il gas liquefatto è in seguito depositato in serbatoi pressurizzati. I restanti scarichi gassosi risultanti dalla fase di compressione sono di norma reintrodotti nel sistema di adsorbimento per rendere minime le emissioni di VFC/VHC.			
Tabella 6.4 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AELs) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC e CFC dal trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC.					
Parametro		Unità	BAT-AEL (media di campionamento)		
TVOC		mg/Nm³	3-15		
CFC		mg/Nm³	0,5-10		
Per il monitoraggio si veda la BAT8.					



PROVINCIA
DI BRESCIA

Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio, via Molino n. Emili n. 22

BAT 30 -Prevenzione delle emissioni dovute alle esplosioni Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche seguenti:			NON APPLICABILE	Vedi BAT 29										
<table><tr><th>Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Atmosfera inerte</td><td>Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume).</td></tr><tr><td>b</td><td>Ventilazione forzata</td><td>Con la ventilazione forzata la concentrazione di idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore.</td></tr></table>		Tecnica			Descrizione	a	Atmosfera inerte	Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume).	b	Ventilazione forzata	Con la ventilazione forzata la concentrazione di idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore.			
Tecnica	Descrizione													
a	Atmosfera inerte	Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume).												
b	Ventilazione forzata	Con la ventilazione forzata la concentrazione di idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore.												
2.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico														
BAT 31 -Riduzione emissioni composti organici Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:			NON APPLICABILE	Al momento non viene effettuato trattamento meccanico di rifiuti con potere calorifico. Tali rifiuti saranno trattati nella sezione di essiccazione, ad oggi non installata e non attiva. Il riesame verrà effettuato nell'ambito del procedimento PAU										
<table><tr><th>Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Adsorbimento</td><td rowspan="4">Cfr. la sezione 6.1</td></tr><tr><td>b</td><td>Biofiltri</td></tr><tr><td>c</td><td>Ossidazione termica</td></tr><tr><td>d</td><td>Lavaggio a umido (wet scrubbing)</td></tr></table>		Tecnica			Descrizione	a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1	b	Biofiltri	c	Ossidazione termica	d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)
Tecnica	Descrizione													
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1												
b	Biofiltri													
c	Ossidazione termica													
d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)													
Tabella 6.5: Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico														
<table><tr><th>Parametro</th><th>Unità</th><th>BAT-AEL (media del periodo di campionamento)</th></tr><tr><td>TVOC</td><td>mg/Nm³</td><td>10-30 ⁽¹⁾</td></tr></table>		Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	TVOC	mg/Nm³	10-30 ⁽¹⁾							
Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)												
TVOC	mg/Nm³	10-30 ⁽¹⁾												
⁽¹⁾ Il BAT-AEL si applica solo se, sulla base all'inventario citato nella sezione 6.1, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati e quantificati. Per il monitoraggio si veda la BAT8.														
2.5 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio														
BAT 32 -Riduzione emissioni di mercurio Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e monitorarle adeguatamente Sono incluse le seguenti misure: — l'apparecchiatura utilizzata per trattare i RAEE contenenti mercurio è chiusa, a pressione negativa e collegata a un sistema di ventilazione forzata locale (LEV); — lo scarico gassoso proveniente dai processi è trattato con tecniche di depolverazione quali cicloni, filtri a tessuto e filtri HEPA, seguiti da adsorbimento su carbone attivo (cfr. sezione 6.1); — monitoraggio dell'efficienza del trattamento dello scarico gassoso; — misura frequente (ad esempio, a cadenza settimanale) dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito per rilevare potenziali fughe del minerale.			NON APPLICABILE	Non viene effettuato trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio.										
Tabella 6.6: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni di mercurio convogliate nell'atmosfera risultanti dal trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio														
<table><tr><th>Parametro</th><th>Unità</th><th>BAT-AEL (media nel periodo di campionamento)</th></tr><tr><td>Mercurio (Hg)</td><td>mg/Nm³</td><td>2-7</td></tr></table>		Parametro			Unità	BAT-AEL (media nel periodo di campionamento)	Mercurio (Hg)	mg/Nm³	2-7					
Parametro	Unità	BAT-AEL (media nel periodo di campionamento)												
Mercurio (Hg)	mg/Nm³	2-7												
Per il monitoraggio si veda la BAT8.														
3 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI														
3.1 Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti														
BAT 33 -Riduzione emissioni di odori			APPLICATA	Le procedure di accettazione e pre-accettazione sono descritte all'interno										



PROVINCIA
DI BRESCIA

Installazione IPPC: **Brixiambiente S.r.l.** – installazione in comune di Macclodio, via Molino n. Emili n. 22

<p>Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso.</p> <p>La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.</p>				della procedura gestione PG09 "Manuale operativo – Protocollo di gestione rifiuti" e riguardano tutte le sezioni di trattamento inclusa la bonifica biologica.																																				
<p>BAT 34 <u>Riduzione emissioni convogliate</u></p> <p>Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <table><tr><th colspan="2">Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Adsorbimento</td><td>Cfr. la sezione 6.1</td></tr><tr><td>b</td><td>Biofiltro</td><td>Cfr. la sezione 6.1 Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40 mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.</td></tr><tr><td>c</td><td>Filtro di tessuto</td><td>Cfr. la sezione 6.1 Il filtro di tessuto è utilizzato nel caso di trattamento meccanico biologico dei rifiuti.</td></tr><tr><td>d</td><td>Ossidazione termica</td><td>Cfr. la sezione 6.1</td></tr><tr><td>e</td><td>Lavaggio a umido (wet scrubbing)</td><td>Cfr. la sezione 6.1 Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.</td></tr></table> <p>Tabella 6.7: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH3, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti</p> <table><tr><th>Parametro</th><th>Unità</th><th>BAT-AEL (Media rispetto al campionamento periodo)</th><th>Processo di trattamento dei rifiuti</th></tr><tr><td>NH3⁽¹⁾⁽²⁾</td><td>mg/N m³</td><td>0,3-20</td><td rowspan="2">Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti</td></tr><tr><td>Concentrazione degli odori⁽¹⁾⁽²⁾</td><td>ouE/ Nm³</td><td>200-1000</td></tr><tr><td>Polvere</td><td>mg/N m³</td><td>2-5</td><td rowspan="2">Trattamento meccanico biologico dei rifiuti</td></tr><tr><td>TVOC</td><td>mg/N m³</td><td>5-40 ⁽³⁾</td></tr></table> <p>(¹) Si applica il BAT-AEL per l'NH3 o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori. (²) Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento. (³) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.</p> <p>Per il monitoraggio si veda la BAT8.</p>		Tecnica		Descrizione	a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1	b	Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1 Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40 mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.	c	Filtro di tessuto	Cfr. la sezione 6.1 Il filtro di tessuto è utilizzato nel caso di trattamento meccanico biologico dei rifiuti.	d	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1	e	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1 Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.	Parametro	Unità	BAT-AEL (Media rispetto al campionamento periodo)	Processo di trattamento dei rifiuti	NH3 ⁽¹⁾⁽²⁾	mg/N m ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti	Concentrazione degli odori ⁽¹⁾⁽²⁾	ouE/ Nm ³	200-1000	Polvere	mg/N m ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti	TVOC	mg/N m ³	5-40 ⁽³⁾	APPLICATA		A presidio dell'emissione E12 derivante dal trattamento di bonifica biologica è presente un separatore a gocce in serie ad un filtro a carboni attivi. Per quando concerne il TCOV, nel PDM è prescritto il monitoraggio del parametro COV con limite 50 mg/Nm³; si propone pertanto il limite di 40, valore ricompreso nel range della BAT. Si propone l'inserimento del monitoraggio del parametro "concentrazione degli odori" per l'emissione E12.
Tecnica		Descrizione																																						
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1																																						
b	Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1 Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40 mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.																																						
c	Filtro di tessuto	Cfr. la sezione 6.1 Il filtro di tessuto è utilizzato nel caso di trattamento meccanico biologico dei rifiuti.																																						
d	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1																																						
e	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1 Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.																																						
Parametro	Unità	BAT-AEL (Media rispetto al campionamento periodo)	Processo di trattamento dei rifiuti																																					
NH3 ⁽¹⁾⁽²⁾	mg/N m ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti																																					
Concentrazione degli odori ⁽¹⁾⁽²⁾	ouE/ Nm ³	200-1000																																						
Polvere	mg/N m ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti																																					
TVOC	mg/N m ³	5-40 ⁽³⁾																																						
<p>BAT 35 <u>Riduzione produzione di acque reflue</u></p> <p>Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.</p> <table><tr><th colspan="2">Tecnica</th><th>Descrizione</th><th>Applicabilità</th></tr><tr><td>a</td><td>Segregazione dei</td><td>Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle</td><td>Generalmente applicabile ai nuovi impianti.</td></tr></table>		Tecnica		Descrizione	Applicabilità	a	Segregazione dei	Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle	Generalmente applicabile ai nuovi impianti.	APPLICATA		Tutte le tecniche descritte sono applicate: la vasca di raccolta del percolato della biopila è comune ad entrambi i cumuli, realizzata in c.a. impermeabilizzata, separata quindi dalle acque di dilavamento, e dotata di pompa di prelievo al fine di alimentare il																												
Tecnica		Descrizione	Applicabilità																																					
a	Segregazione dei	Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle	Generalmente applicabile ai nuovi impianti.																																					



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	flussi d'acqua	andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).	Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei circuiti delle acqua.		bioreattore in funzione delle necessità o per umidificare le terre da trattare.
b	Ricircolo dell'acqua	Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile		
c	Riduzione al minimo della produzione e di percolato	Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato.	Generalmente applicabile		

3.2 Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti											
<p>BAT 36. <u>Riduzione emissioni in atmosfera</u> Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi. Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri relativi ai rifiuti e al processo, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">– caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio rapporto C/ N, granulometria);– temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana– aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento dell'andana, concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, temperatura dei flussi d'aria in caso di aerazione forzata),– porosità, altezza e larghezza dell'andana. <p>Il monitoraggio del tenore di umidità nelle andane non è applicabile nei processi chiusi quando sono stati identificati problemi sanitari o di sicurezza, nel qual caso il tenore di umidità può essere monitorato prima di caricare i rifiuti nella fase di compostaggio chiusa e regolato alla loro uscita.</p>				APPLICATA	<p>Le caratteristiche dei rifiuti in ingresso vengono monitorate secondo le procedure di accettazione. La costruzione della biopila è pianificata in base all'analisi chimica della partita di terreno da bonificare, alla quantità di sostanze contaminanti presenti e alle caratteristiche granulometriche del materiale. L'aria necessaria al processo viene immessa attraverso tubi in polietilene fessurati e può essere preriscaldata al fine di assicurare la presenza di una temperatura adeguata. La ditta effettua la registrazione dei parametri di funzionamento della biopila.</p>						
<p>BAT 37. <u>Riduzione emissioni diffuse</u> Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.</p> <table><tr><td>Tecnica</td><td>Descrizione</td><td>Applicabilità</td></tr><tr><td>a</td><td>Copertura con</td><td>Le andane in fase dei bioossidazione accelerata sono Generalmente applicabile</td></tr></table>				Tecnica	Descrizione	Applicabilità	a	Copertura con	Le andane in fase dei bioossidazione accelerata sono Generalmente applicabile	APPLICATA	<p>Il cumulo della biopila viene, qualora necessario, coperto con idonei teli impermeabili per permettere il contenimento del calore ed evitare la dispersione termica e/o l'evaporazione degli inquinanti e dell'acqua interstiziale (tecnica a, anche se applicata parzialmente).</p>
Tecnica	Descrizione	Applicabilità									
a	Copertura con	Le andane in fase dei bioossidazione accelerata sono Generalmente applicabile									



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	membrane semipermeabili	coperte con membrane semipermeabili.	applicabile		La ditta si è dotata di procedura per la registrazione dei parametri di funzionamento della biopila, comprensiva di indicazioni relative alle condizioni da tenere in considerazione prima di intraprendere l'attività di bioremediation (tecnica b).
b	Adeguatezza delle operazioni alle condizioni meteorologiche	Sono comprese tecniche quali: – tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); – orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito.	Generalmente applicabile		
3.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti					
BAT 38 - Riduzione emissioni in atmosfera Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi. Attuazione di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico per: – assicurare la stabilità del funzionamento del digestore; – ridurre al minimo le difficoltà operative, come la formazione di schiuma, che può comportare l'emissione di odori; – prevedere dispositivi di segnalazione tempestiva dei guasti del sistema che possono causare la perdita di contenimento ed esplosioni. Il sistema di cui sopra prevede il monitoraggio e/o il controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, ad esempio: – pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore; – temperatura d'esercizio del digestore; – portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore; – concentrazione di acidi grassi volatili (VFA) e ammoniaca nel digestore e nel digestato; – quantità composizione (ad es. H ₂ S) e pressione del biogas; – livelli di liquido e di schiuma nel digestore.				NON APPLICABILE	Non viene effettuato trattamento anaerobico dei rifiuti.
3.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti					
BAT 39 - Riduzione emissioni in atmosfera Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate.				NON APPLICABILE	Non viene effettuato trattamento meccanico biologico dei rifiuti.
Tecnica	Descrizione	Applicabilità			
a	Segregazione dei flussi di scarichi gassosi	Separazione del flusso totale degli scarichi gassosi in flussi ad alto e basso tenore di inquinanti, come identificati nell'inventario di cui alla BAT 3. Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti all'interno dei vincoli			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

b	Ricircolo degli scarichi gassosi	Reimmissione nel processo biologico degli scarichi gassosi a basso tenore di inquinanti seguita dal trattamento degli scarichi gassosi adattato alla concentrazione di inquinanti (cfr. BAT 34). L'uso degli scarichi gassosi nel processo biologico potrebbe essere subordinato alla temperatura e/o al tenore di inquinanti degli scarichi gassosi. Prima di riutilizzare lo scarico gassoso può essere necessario condensare il vapore acqueo ivi contenuto, nel qual caso occorre raffreddare lo scarico gassoso e l'acqua condensata è reimmessa in circolo quando possibile (cfr. BAT 35) o trattata prima di smaltirla.	associati alla disposizione dei circuiti dell'aria.																				
4 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI																							
4.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi																							
BAT 40 <u>Miglioramento delle prestazioni ambientali</u> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2). Monitorare dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio: <ul style="list-style-type: none">– il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorosi;– il potenziale di formazione di H₂ quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua.			APPLICATA	Come già descritto alla BAT 2 la ditta ha implementato procedure per l'accettazione dei rifiuti in ingresso. All'interno del Manuale Operativo (PG009) vengono presi in considerazione come parametri di accettazione del rifiuto ad esempio: l'odore, il contenuto di materia organica, il contenuto di metalli, etc.; vengono inoltre effettuate prove di reattività su particolare tipologie di rifiuto.																			
BAT 41 <u>Riduzione emissioni di polveri</u> Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH ₃ nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. <table><tr><td colspan="2">Tecnica</td><td>Descrizione</td></tr><tr><td>a</td><td>Adsorbimento</td><td rowspan="4">Cfr. la sezione 6.1</td></tr><tr><td>b</td><td>Biofiltri</td></tr><tr><td>c</td><td>Filtro a tessuto</td></tr><tr><td>d</td><td>Lavaggio a umido (wet scrubbing)</td></tr></table> Tabella 6.8: Livelli di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi <table><tr><td>Parametro</td><td>Unità</td><td>BAT-AEL (Media nel periodo di campionamento)</td></tr><tr><td>Polveri</td><td>mg/N m³</td><td>2-5</td></tr></table> Per il monitoraggio si veda la BAT8.			Tecnica		Descrizione	a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1	b	Biofiltri	c	Filtro a tessuto	d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Parametro	Unità	BAT-AEL (Media nel periodo di campionamento)	Polveri	mg/N m ³	2-5	APPLICATA	La BAT 14d è applicata. Le emissioni derivanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti sono presidiate da filtri a maniche (tecnica c) in serie a filtri a carboni attivi o sistemi di abbattimento ad umido a seconda del caso (tecniche a e d). Trattandosi di impianto esistente, si propone come limite alle polveri il valore di 5, compreso nel range BAT-AEL.	
Tecnica		Descrizione																					
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1																					
b	Biofiltri																						
c	Filtro a tessuto																						
d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)																						
Parametro	Unità	BAT-AEL (Media nel periodo di campionamento)																					
Polveri	mg/N m ³	2-5																					
4.2 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati																							
BAT 42 <u>Monitoraggio in ingresso</u> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2). Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore dei composti clorurati (ad esempio solventi clorurati o PCB).			NON APPLICABILE	Non viene effettuata la rigenerazione degli oli usati.																			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

BAT 43 -Riduzione di rifiuti Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Non viene effettuata la rigenerazione degli oli usati.	
Tecnica		Descrizione			
a	Recupero di materiali	Uso dei residui organici dalla distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile, ecc. in prodotti di asfalto, ecc.			
b	Recupero di energia	Usare dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile, ecc. per il recupero di energia.			
BAT 44 -Riduzione emissioni Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Non viene effettuata la rigenerazione degli oli usati.	
Tecnica		Descrizione			
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.			
b	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1. Vi sono inclusi anche i casi in cui gli scarichi gassosi sono inviati a un forno di processo o a una caldaia.			
c	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.			
Si applica il BAT-AEL di cui alla Sezione 4.5. Per il monitoraggio si veda la BAT 8.					
4.3 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico					
BAT 45 -Riduzione emissioni di composti organici Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Al momento non viene effettuato trattamento meccanico di rifiuti con potere calorifico nelle linee ad oggi attive.	
Tecnica		Descrizione			
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.			
b	Condensazione criogenica				
c	Ossidazione termica				
d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)				
Si applica il BAT-AEL di cui alla Sezione 4.5. Per il monitoraggio si veda la BAT 8.					
4.4 Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti					
BAT 46 -Miglioramento prestazioni ambientali Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Non viene effettuata la rigenerazione dei solventi esausti.	
Tecnica		Descrizione			Applicabilità
a	Recupero di materiali	I solventi sono recuperati dai residui della distillazione per evaporazione.			L'applicabilità è fabbisogno di eccessivo a fine di solvente rec
b	Recupero di energia	I residui della distillazione sono utilizzati per recuperare energia.	Generalmente		
BAT 47 -Riduzione emissioni Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Non viene effettuata la rigenerazione dei solventi esausti.	
Tecnica		Descrizione			Applicabilità
a	Ricircolo dei gas di processo in una caldaia a vapore	I gas di processo provenienti dal condensatore sono inviati alla caldaia a vapore che alimenta l'impianto.			Può non essere applicabile al trattamento dei rifiuti di solventi alogenati, per evitare la formazione e l'emissione di PCB e/o PCDD/F.
b	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1	L'applicabilità della tecnica è subordinata a considerazioni di		



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

			sicurezza (ad esempio, i letti di carbone attivo tendono all'autocombustione quando alimentati a chetoni).		
e	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1	Per evitare la formazione e l'emissione di PCB e/o PCDD/F.		
d	Condensazione o condensazione criogenica	Cfr. la sezione 6.1	Generalmente applicabile		
e	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1	Generalmente applicabile		
Si applica il BAT-AEL di cui alla Sezione 4.5. Per il monitoraggio si veda la BAT 8.					
Tabella 6.9: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti					
Parametro	Unità	BAT-AEL ^(†) (Media del periodo di campionamento)			
TVOC	mg/N m ³	5-30			
(†) Il BAT-AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas di scarico, non siano identificate come rilevanti in base dell'inventario di cui alla BAT 3.					
4.6 Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato					
BAT 48 -Miglioramento prestazioni ambientali Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:					
Tecnica		Descrizione		Applicabilità	
a	Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni	Il calore recuperato può essere utilizzato, ad esempio, per preriscaldare l'aria di combustione o per produrre il vapore impiegato anche per riattivare il carbone attivo esaurito.		Generalmente applicabile	
b	Forno a riscaldamento indiretto	Si utilizza un forno a riscaldamento indiretto per evitare il contatto tra il contenuto del forno e gli effluenti gassosi provenienti dal o dai bruciatori.		Poiché i forni a riscaldamento indiretto in genere sono costruiti con un tubo metallico, i problemi di corrosione possono limitarne l'applicabilità. Vi possono anche essere limitazioni economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti già esistenti.	
c	Tecniche integrate nei processi	Le tecniche consistono, ad esempio: — nella regolazione della temperatura		Generalmente applicabile	
				NON APPLICABILE	Non viene effettuato il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato nelle linee ad oggi attive.



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	per ridurre le emissioni nell'atmosfera	del forno e, nel caso di forni rotativi, della velocità di rotazione; — nella scelta del combustibile; — nell'uso di un forno a camera stagna o nel funzionamento del forno a pressione ridotta per evitare emissioni diffuse nell'atmosfera.																				
BAT 49 -Riduzione emissioni Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:			NON APPLICABILE	Non viene effettuato il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato nelle linee ad oggi attive.																		
<table><tr><th>Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Ciclone</td><td>Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento</td></tr><tr><td>b</td><td>Precipitatore elettrostatico (ESP)</td><td rowspan="5">Cfr. la sezione 6.1.</td></tr><tr><td>c</td><td>Filtro di tessuto</td></tr><tr><td>d</td><td>Lavaggio a umido (wet scrubbing)</td></tr><tr><td>e</td><td>Adsorbimento</td></tr><tr><td>f</td><td>Condensazione</td></tr><tr><td>g</td><td>Ossidazione termica ⁽¹⁾</td><td></td></tr></table>		Tecnica			Descrizione	a	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento	b	Precipitatore elettrostatico (ESP)	Cfr. la sezione 6.1.	c	Filtro di tessuto	d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	e	Adsorbimento	f	Condensazione	g	Ossidazione termica ⁽¹⁾	
Tecnica	Descrizione																					
a	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento																				
b	Precipitatore elettrostatico (ESP)	Cfr. la sezione 6.1.																				
c	Filtro di tessuto																					
d	Lavaggio a umido (wet scrubbing)																					
e	Adsorbimento																					
f	Condensazione																					
g	Ossidazione termica ⁽¹⁾																					
⁽¹⁾ Per la rigenerazione del carbone attivo impiegato nelle applicazioni industriali in cui è probabile che siano presenti sostanze alogenate refrattarie o altre sostanze termoresistenti, l'ossidazione termica è effettuata a una temperatura di almeno 1400 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi. Per il carbone attivo utilizzato per applicazioni alimentari e acqua potabile è sufficiente un postcombustore con temperatura di almeno 850 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi (cfr. sezione 6.1)																						
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.																						
4.7 Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato																						
BAT 50 -Riduzione emissioni Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti organici rilasciati nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:			NON APPLICABILE	La sezione di lavaggio prevede nebulizzatori per il mantenimento di un grado di umidità sufficiente a prevenire la diffusione di emissioni di polveri. Il silo di stoccaggio di calce idrata a servizio dell'impianto di lavaggio è dotato di presidio (filtro a cartucce, Emissione E13).																		
<table><tr><th>Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Adsorbimento</td><td rowspan="3">Cfr. la sezione 6.1</td></tr><tr><td>b</td><td>Filtro di tessuto</td></tr><tr><td>c</td><td>Lavaggio a umido (wet scrubbing)</td></tr></table>		Tecnica			Descrizione	a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1	b	Filtro di tessuto	c	Lavaggio a umido (wet scrubbing)										
Tecnica	Descrizione																					
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1																				
b	Filtro di tessuto																					
c	Lavaggio a umido (wet scrubbing)																					
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.																						
4.8 Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB																						
BAT 51 -Miglioramento prestazioni ambientali Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e ridurre le emissioni convogliate di PCB e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:			NON APPLICABILE	Non viene effettuato trattamento né decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB.																		
<table><tr><th>Tecnica</th><th>Descrizione</th></tr><tr><td>a</td><td>Rivestimento delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti</td><td>Le tecniche consistono, ad esempio: — nel rivestire di resina il pavimento di cemento dell'intera zona di deposito e trattamento;</td></tr><tr><td>b</td><td>Attuazione di norme per l'accesso del personale intese a evitare la dispersione</td><td>Le tecniche consistono, ad esempio: — chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di deposito e trattamento; — subordinare a condizioni speciali l'accesso alla zona in cui sono tenute e manipolate le attrezzature contaminate;</td></tr></table>		Tecnica			Descrizione	a	Rivestimento delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio: — nel rivestire di resina il pavimento di cemento dell'intera zona di deposito e trattamento;	b	Attuazione di norme per l'accesso del personale intese a evitare la dispersione	Le tecniche consistono, ad esempio: — chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di deposito e trattamento; — subordinare a condizioni speciali l'accesso alla zona in cui sono tenute e manipolate le attrezzature contaminate;											
Tecnica	Descrizione																					
a	Rivestimento delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio: — nel rivestire di resina il pavimento di cemento dell'intera zona di deposito e trattamento;																				
b	Attuazione di norme per l'accesso del personale intese a evitare la dispersione	Le tecniche consistono, ad esempio: — chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di deposito e trattamento; — subordinare a condizioni speciali l'accesso alla zona in cui sono tenute e manipolate le attrezzature contaminate;																				



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	della contaminazione e	— prevedere spogliatoi separati per indossare gli indumenti di protezione puliti e togliere quelli sporchi.		
c	Ottimizzazione e della pulizia delle apparecchiature e del drenaggio	Le tecniche consistono, ad esempio: — pulire con detergente anionico la superficie esterna delle apparecchiature contaminate; — svuotare le apparecchiature con una pompa o sottovuoto anziché per gravità; — definire e applicare procedure per riempire, svuotare e (s)collegare la camera a vuoto; — prevedere un lungo periodo di drenaggio (almeno 12 ore) per evitare l'eventuale gocciolamento di liquido contaminato durante le operazioni successive di trattamento, dopo la separazione del nucleo dal corpo di un trasformatore elettrico.		
d	Controllo e monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera	Le tecniche consistono, ad esempio: — raccogliere e trattare con filtri a carbone attivo l'area della zona di decontaminazione — collegare lo sfianto della pompa a vuoto di cui alla tecnica "c" a un sistema terminale di abbattimento (ad esempio inceneritore ad alta temperatura, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo) — monitorare le emissioni convogliate (cfr. BAT 8) — monitorare la deposizione atmosferica potenziale di PCB (ad esempio, mediante misurazioni fisico-chimiche o biomonitoraggio)		
e	Smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio: — destinare all'incenerimento ad alta temperatura le parti porose contaminate del trasformatore elettrico (legno e carta); — distruggere i PCB contenuti negli oli (ad esempio attraverso dechlorazione, idrogenazione, processi con elettroni solvatati, incenerimento ad alta temperatura).		
f	Recupero del solvente, nel caso di lavaggio con solventi	Il solvente organico è raccolto e distillato per riutilizzarlo nel processo.		
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.				
5 CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA				
5.1 Prestazione ambientale complessiva				
BAT 52 - Miglioramento prestazioni ambientali Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) Monitoraggio dei rifiuti in ingresso ad esempio in termini di: — biodegradabilità (ad esempio BOD, rapporto BOD-COD, test di Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica, (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)); — fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.			NON APPLICABILE	Non vengono effettuati trattamenti di rifiuti liquidi a base acquosa.
5.2 Emissioni nell'atmosfera				
BAT 53 Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			NON APPLICABILE	Non vengono effettuati trattamenti di rifiuti liquidi a base acquosa.
Tecnica		Descrizione		
a	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1		
b	Biofiltro			



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

e	Ossidazione termica	
d	Lavaggio a-umido (wet scrubbing)	

Tabella 6.10: Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa

Parametro	Unità	BAT-AEL ^(*) (Media del periodo di campionamento)
Acido cloridrico (HCl)	mg/N m³	1-5
TVOC		3-20

(*) Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante.
(²) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm³ quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h nel punto di emissione.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

Tabella D1 - Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate

- Aspetti insiti nel territorio in cui è localizzata **Brixambiente** che comunque non costituiscono una vera e propria criticità, ma che conferiscono al territorio stesso una particolarità da tenere in considerazione:

Brixambiente è inserita in un contesto territoriale caratterizzato dall'essere in parte antropizzato ed urbanizzato, con presenza di un'area industriale ed artigianale del Comune di Macclodio, ed al contempo dall'essere ancora un'area di campagna nella quale sono inseriti numerosi elementi tipici del paesaggio agricolo (rogge, cascinali, arginelli, campi).

In particolare, l'area industriale della zona incide in modo rilevante per quanto riguarda l'immissione sonora sia diurna sia notturna (vedi paragrafo C.3).

Altresì, la falda freatica presente nel sottosuolo si estende da pochi metri sotto il piano campagna fino a 15-20 m di profondità con andamento del deflusso orientato NW-SE ed è caratterizzata da sedimenti di buona permeabilità. Tale presenza rende questa porzione di territorio particolarmente sensibile e vulnerabili dal punto di vista di eventuali sversamenti su suolo non impermeabilizzato.

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate

➤ Misure in atto

In considerazione del fatto che PBR si inserisce in un particolare contesto territoriale e dell'impegno che fin dall'inizio la Società ha assunto e dimostrato per limitare gli impatti derivanti dalla propria attività nell'ambiente circostante, qui di seguito si riepilogano le azioni e gli interventi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento messe in atto dalla PBR, **che Brixambiente ha intenzione di proseguire e implementare:**

- Tutta la Piattaforma PBR è stata pensata, realizzata ed è attualmente gestita secondo quanto evidenziato e previsto dal BREF Integrated Pollution Prevention and Control: Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries" dell'Agosto 2005, in particolare gli impianti, i presidi ambientali ed i processi / trattamenti che PBR applica sui rifiuti in ingresso sono in linea con quanto previsto dal BREF soprarichiamato, come d'altronde è già stato evidenziato nelle precedenti tabelle di verifica dello stato di applicazione delle BAT (paragrafo D.1.).

- ❑ L'attività della Piattaforma **PBR** è **stata** gestita secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI ISO 14001:2004 ed è registrata EMAS secondo il Regolamento CEN. 761/2001 del 19.03.2001 che rappresentano presupposti ottimali per l'applicazione delle BAT Generali. **Analoghe certificazioni sono detenute da Brixambiente S.r.l.**
- ❑ Al fine di ridurre il consumo di risorse naturali/materie prime:
 - l'acqua impiegata nel processo di lavaggio terreni contaminati e rifiuti è sottoposta a trattamento di depurazione c/o un impianto chimico-fisico, realizzato proprio a servizio dell'impianto di lavaggio ed alloggiato nel medesimo capannone. L'impianto di depurazione è in grado di rimuovere gli inquinanti dalle acque di processo, rendendola quindi, attraverso il suo ricircolo, riutilizzabile nel processo di decontaminazione e riducendo pertanto la necessità di emungere acqua dal pozzo;
 - dal 2003 è in uso la pratica di riutilizzare, l'acqua meteorica dei tetti, già raccolta tramite apposita rete e stoccata in vasca di accumulo. Infatti se presente, invece di scaricarla in corpo idrico superficiale, quest'acqua, mediante una linea dedicata e provvista di contatore, viene indirizzata all'impianto di lavaggio terreni contaminati e rifiuti per essere lì utilizzata, riducendo così ulteriormente la quantità di acqua emunta dal pozzo;
 - nel processo di bonifica biologica dei terreni contaminati la ghiaia utilizzata per formare la biopila è una quota parte delle frazioni recuperate dall'impianto di lavaggio terre. In tal modo si realizza il recupero di materia prima all'interno della Piattaforma stessa e, conseguentemente il risparmio di risorse naturali primarie;
 - è installato un sistema di fasatura automatico e controllo del $\cos \phi$;
 - tutta la gestione della biopila, struttura principale in cui si realizza la bonifica biologica dei terreni contaminati, è gestita in tal senso: durante la costruzione del tumulo si applica una copertura con idoneo telo che permette di contenere il calore che si genera, evitando così una dispersione termica e l'evaporazione degli inquinanti e dell'acqua interstiziale. Viene inoltre attuato il ricircolo dell'aria (circa l'85% dell'aria insufflata) e del "brodo biologico" all'interno del cumulo;
- ❑ Al fine di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente:
 - si opera per mantenere in buon stato la pavimentazione della Piattaforma mediante interventi di manutenzioni cadenzati da uno specifico programma.
- ❑ Al fine di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi:
 - è stata realizzata una particolare struttura della pavimentazione della Piattaforma che, rispetto ad altre aziende della stessa tipologia di **Brixambiente**, è caratterizzata da elementi innovativi (ad es. il fondo totalmente impermeabilizzato con uno strato di HDPE), che garantiscono la protezione totale del suolo e degli strati sottostanti, in special modo della falda freatica qui presente fino a poco più di un metro dal piano campagna;
 - sono stati installati tutta una serie di presidi ambientali (sistemi di captazione e trattamento delle emissioni per le matrici ambientali): filtri di vario tipo in relazione alle diverse tipologie di inquinanti presenti per le emissioni in atmosfera, sistemi di raccolta

delle acque, impianto depurazione chimico-fisico delle acque utilizzate nell'impianto di lavaggio, impianto di depurazione chimico-fisico delle acque di dilavamento dei piazzali lavaggio piazzali e dei colaticci e, qualora si rendesse necessario, delle acque meteoriche dei tetti, ecc...;

- controllo e limitazione delle emissioni diffuse in fasi di lavorazione ove non è tecnicamente possibile convogliarle (es: fasi di carico/scarico materiale semipolverulento,...) attraverso la messa in atto di opportune azioni prestabilite e codificate con procedure specifiche;
 - sono stati apposti agli impianti dotati di grosse motorizzazioni opportuni giunti elastici, detti "vibroshock", in modo da assorbire totalmente eventuali vibrazioni ed attenuare, se presenti, rumorosità residue;
- Al fine di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente:
- il Piano di Emergenza, il cui fine ultimo è il contenimento degli effetti di incidenti sull'ambiente e la protezione dei lavoratori, è stato redatto e messo a punto sulla base delle risultanze di una precedente analisi del rischio nella quale sono stati valutati i seguenti aspetti:
 - allagamento del piazzale e dell'impianto;
 - errori analitici nella valutazione della conformità di rifiuti ed acque di scarico;
 - eventi meteorologici fortemente avversi;
 - incendio;
 - incidenti tra mezzi di trasporto all'interno dello Stabilimento;
 - rotture di tubazioni ed altre sezioni impiantistiche con dispersione di rifiuti o materiali pericolosi;
 - spandimento di materiali e rifiuti sul piazzale.

Per ogni evento sopramenzionato sono stati esaminati i potenziali aspetti ambientali rapportandoli anche ai sistemi di protezione già predisposti dalla PBR (per es. l'esistenza di un impianto di antincendio automatico, la presenza di reti di raccolta delle acque e dei colaticci, il posizionamento di bacini di contenimento ove necessario,...).

Il Piano è così composto da procedure di emergenza manuali ed automatiche (per es.: in caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di contenimento /abbattimento delle emissioni opportuni dispositivi di sicurezza si azionano per fermare automaticamente gli impianti presidiati).

- In merito allo sviluppo di tecniche per il recupero ed il riciclo delle sostanze emesse ed usate nel processo ed ove opportune dei rifiuti:
- sono state condotte ricerche sulla bioremediation di terreni contaminati da sostanze recalcitranti (PCB) che però non hanno fornito i risultati attesi;
 - sono state svolte ricerche sui sistemi di utilizzo di materie prime recuperate da rifiuti in collaborazione con l'Università di Brescia.
- Attività di AutoMonitoraggio degli impatti derivanti dalla propria attività su diversi comparti ambientali, in aggiunta alle ordinarie analisi di autocontrollo previste dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti in materia ambientale:

- **Indagine batteriologica nell'aria esterna:** per rilevare l'eventuale presenza di microrganismi patogeni o incrementi della carica batterica nell'aria a seguito del trattamento biologico svolto presso la linea di Bioremediation. Tale indagine è stata svolta per la prima volta nel 2003, dopo aver acquisito, con un'indagine iniziale in un "punto bianco" indisturbato a circa 500 m a monte dell'impianto, "valori di fondo" da usarsi come riferimento. Poi è stata ripetuta in successivi periodi di rilevazione indagando tre punti differenti all'interno della Piattaforma, di cui uno in prossimità dell'impianto sopra indicato.
- **Indagine sulla qualità delle acque sotterranee:** una volta all'anno Brixiamambiente effettua campagne di indagine per evidenziare eventuali differenze tra qualità delle acque a monte ed a valle della Piattaforma nella direzione del flusso della falda e per il controllo del rispetto dei limiti di legge per i singoli parametri considerati. A questo scopo è stata allestita una rete di pozzi di controllo costituita da due piezometri posti a monte della Piattaforma nella direzione del flusso della falda e da uno posto a valle.
- **Qualità del suolo:** una volta all'anno sono prelevati ed analizzati campioni di suolo agricolo di proprietà di terzi allo scopo di verificare eventuali ricadute di polveri provenienti dalle attività di Brixiamambiente, (ovvero di altre attività della zona) a seguito di emissioni convogliate ed eventuali emissioni diffuse. Queste analisi sono effettuate su campioni di suolo prelevati in corrispondenza di punti ben definiti ed allineati alla direzione dei venti prevalenti (Est-Ovest). Sono periodicamente effettuate indagini annualmente indagando i parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e smi.
- **Sedimenti e corsi d'acqua superficiali:** il controllo è fatto sia sulla Roggia Chizzola (direttamente interessata dagli scarichi delle acque dei tetti e delle acque eccedenti la prima pioggia) sia sulle Rogge Baioncello e Serioletta, sebbene quest'ultime non interessate da alcuno scarico della PBR. L'indagine sui sedimenti viene svolta campionando il deposito dei corsi d'acqua in corrispondenza di due punti a monte ed a valle della Piattaforma nel senso di scorrimento dell'acqua: su tali campioni vengono effettuati gli stessi controlli analitici previsti per l'accertamento della qualità del suolo circostante Brixiamambiente. In aggiunta viene determinato l'Indice Biotico Esteso (IBE, ogni due anni). Vengono periodicamente effettuate i controlli sulle Rogge Baioncello e Serioletta e la determinazione dell'IBE (a seguito di specifica indicazione del Decreto VIA Ministeriale).
- **Indagine della qualità dell'aria esterna:** una volta all'anno Brixiamambiente effettua un'indagine della qualità dell'aria contemporaneamente in tre punti posti sul confine dell'insediamento rilevando i seguenti parametri: polveri totali, metalli totali, acidi inorganici e COV. Tale indagine viene svolta con cadenza annuale.

➤ **Misure di miglioramento programmate dalla Azienda**

La Società Brixiamambiente, nell'ambito della propria Dichiarazione Ambientale, ha definito un Programma Ambientale che intende perseguire per il Triennio 2019-2021.

Qui di seguito si riportano le misure di miglioramento programmate dall'azienda per il periodo 2019 – 2021:



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

PRINCIPI DELLA POLITICA DEL SGA	OBIETTIVO/ MIGLIORAMENTO APPORTATO	TRAGUARDO	AZIONE/ INTERVENTO	TEMPISTICA	INDICATORI DELLA QUALITA' O AMBIENTALI
Miglioramento della gestione delle risorse	Diminuire i consumi specifici di gasolio	Ridurre i consumi di gasolio del 5%	Dismissione delle vecchie attrezzature di movimentazione	Entro il 2022	Consumi di gasolio
Miglioramento della gestione delle risorse	Diminuzione rifiuti da avviare a terzi	5%	Produzione di EoW	Entro il 2022	Rapporto tra rifiuti in uscite e in ingresso
Miglioramento della gestione delle risorse	Massimizzare il recupero di acqua meteorica pluviali	>90%	Registrazione acqua utilizzata	Entro il 2022	Rapporto tra acqua utilizzata nei processi e rifiuti ritirati
Miglioramento della gestione dell'impianto	Miglioramento pulizia dei piazzali	-	Acquisto nuova spazzatrice	Entro primo semestre 2021	//

Tabella D4 – Misure di miglioramento programmate

Nel programma di miglioramento obiettivi e traguardi relativo al triennio 2019-2021, relativo ad aspetti riguardanti qualità, ambiente e sicurezza, vengono evidenziate azioni al fine di perseguire obiettivi di ricerca di nuovi trattamenti dei rifiuti, ottenimento di certificazioni ISO 45001, aggiornamento della cartellonistica, istruzioni e protocolli presenti in azienda, perseguire un miglioramento dei luoghi di lavoro.

E. QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Attività à IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm³/h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE
		Sigla	Descrizione				
5.1c)	E10	M5	Locale triturazione: sistema di triturazione, ricondizionamento e riduzione volumetrica	Portata massima diurna (per 6h/d circa) 15.600 Nm³/h Portata massima notturna (per 16h/d circa) 10.000 Nm³/h	6h/g	Polveri	5 mg/Nm³
5.1d)		M6	Locale di stoccaggio rifiuti da tritare e triturati ed eventuale sconsigliamento			IPA	0,1 mg/Nm³
5.5						Σ(Pb,Mn,Cu,V,Sn,Zn):	5 mg/Nm³ (compresi nel limite delle polveri)
						Σ(CrVI,Ni,Co, As,Cd):	1 mg/Nm³ (compresi nel limite delle polveri)
						TCOV	50 mg/Nm³
						Aerosol alcalini espresso come NaOH	5 mg/Nm³
		Aerosol acidi espressi come HCl	5 mg/Nm³				
5.1b)	E11	M7	inertizzazione: tramoggia di carico, mescolatore/miscelatore, nastro alimentatore, stoccaggio reagenti	Portata massima (per 5h/d circa) 36.000 Nm³/h Portata massima (per 2h/d circa) 63.000 Nm³/h	7h/g	Polveri	5 mg/Nm³
5.1c)		M8	Stoccaggio Inertizzazione: scarico automezzi, movimentazione rifiuti con pala gommata			IPA	0,1 mg/Nm³
5.1d)						Σ(Pb,Mn,Cu,V,Sn,Zn):	5 mg/Nm³ (compresi nel limite delle polveri)
5.3a)						Σ(CrVI,Ni,Co, As,Cd):	1 mg/Nm³ (compresi nel limite delle polveri)
II						Piombo e composti	0,1 mg/Nm³
5.5						Cadmio e composti	0,1 mg/Nm³
						Mercurio e composti	0,1 mg/Nm³
						Nichel e composti	0,1 mg/Nm³
						Arsenico e composti	0,5 mg/Nm³
						Manganese e composti	5 mg/Nm³
						PCB	-
						PCDD + PCDF	0,1 ng I-TEQ/Nm³
						TCOV	40 mg/Nm³
						NH3	-
						Aerosol alcalini espresso come NaOH	5 mg/Nm³
		Aerosol acidi espressi come HCl	5 mg/Nm³				

Attività à IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm³/h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE
		Sigla	Descrizione				
5.1b) 5.3a) II 5.5	E11 bis	... omissis...					
5.1a) 5.1c) 5.1d) 5.3a) I 5.5	E12	M9	Bonifica biologica: cumulo in trattamento	100 Nm³/h	24h/g	TCOV Unità odorimetriche polveri NH₃ H₂S	40 mg/Nm³ 300 5 mg/Nm³ - -
5.1b) 5.1c) 5.1d) 5.3a) II 5.5	E13	M11	Impianto di lavaggio: serbatoio calce idrata (reagente)	-	1h/ogni 15gg	Polveri TVOC	5 mg/Nm³ 40 mg/Nm³
Non IPPC	E14	... omissis...					
Non IPPC	E15	... omissis...					
5.2a)	E16	... omissis...					



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Attività à IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm³/h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE
		Sigla	Descrizione				
5.2a)	E18						... omissis...
5.2a)	E19						... omissis...
5.2a)	E21						... omissis...
5.2a)	E22						... omissis...

§ riferiti ai gas secchi in condizioni normali a una concentrazione di ossigeno libero nei fumi pari al 5%.

Relativamente ai silos di stoccaggio del materiale polverulento, i limiti di emissione si considerano rispettati qualora i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, o comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrali annotate in apposito registro.

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera

... omissis...

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle condizioni di ordinario esercizio dell'impianto specificando l'operazione di trattamento svolta durante il campionamento.
- III) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- IV) La portata dell'aeriforme dovrà essere espressa in Nm³/h (a c.n. – 273K e 101,323 kPa).

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- V) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- VI) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- VII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate da operazioni di movimentazione rifiuti/terre contaminate durante il carico / scarico nelle aree di stoccaggio, di trasferimento dei rifiuti/terre contaminate da una sezione impiantistica all'altra e nella formazione delle biopile devono essere praticate, ove necessario, operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.
- VIII) Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento M14 devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
- IX) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

Essi dovranno essere annotati su appositi registri, dove riportare la data di effettuazione, il tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

- X) Tutti i sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera adottati devono almeno rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 3552/2012 ed eventuali smi., anche relativamente ai sistemi di manutenzione e controllo.

...omissis...

E.1.4 Prescrizioni generali

- XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti se non nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio (comma 13, art. 271 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.).
- XII) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

(Per i nuovi punti di emissione e/o oggetto di modifica):

- XII) L'esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime deve comunque essere comunicata al Comune ed all'ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.
- XIII) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- XIV) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni

derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.

- XV) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.
- XVI) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimentale entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.
- XVII) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
- XVIII) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 16911-1 e 2: 2013.
- XIX) Per mitigare gli effetti sulla qualità dell'aria del traffico indotto dall'attività lavorativa dovrà essere adeguatamente pianificata la logistica.
- XX) Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare uno studio di fattibilità per la conversione dell'alimentazione dei propri mezzi a biometano.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del d.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- II) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- III) All'uscita dell'impianto di depurazione chimico-fisico delle acque trattate ed a monte del punto di immissione dello scarico depurato in pubblica fognatura deve essere individuato un adeguato punto di campionamento, al fine di garantire il controllo agli enti competenti delle sole acque depurate, prima della congiunzione con le acque civili provenienti dalla palazzina uffici e laboratorio.
- IV) La portata oraria massima dello scarico S1 in pubblica fognatura è di 5 m³/h.
- V) Il sistema di pompaggio installato deve essere in grado di garantire l'invio delle acque di prima pioggia al bacino di accumulo esistente senza determinare l'allagamento dei piazzali e lo stesso si attivi immediatamente con l'inizio dell'evento meteorico;

- VI) Deve essere garantito in ogni condizione lavorativa che nel bacino di accumulo esistente vi sia sempre un volume utile disponibile pari ad almeno il volume di prima pioggia proveniente dalla superficie scolante più i volumi di accumulo dei pozzetti scolmatori;
- VII) Ogni sistema di separazione delle acque di prima pioggia:
 - a. deve essere collegato ad un pluviometro, ad una sonda di rilevazione della pioggia e ad un temporizzatore finalizzato a quantificare le ore di asciutta per la corretta determinazione dell'inizio e della fine degli enti meteorici;
 - b. deve essere collegato ad un misuratore di portata dotato di totalizzatore che determini il volume inviato alla vasca di accumulo. In particolare, il sistema deve garantire che una volta inviato ad accumulo un volume di acque meteoriche (misurato dal misuratore) pari al volume di prima pioggia più il volume di accumulo del pozzetto scolmatore venga interrotto il funzionamento delle pompe che potrà riavviarsi solo trascorse 96 ore consecutive di asciutta e in presenza di acqua;
- VIII) qualora non già presenti, deve essere installato un pozzetto di campionamento sul terminale delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e di lavaggio delle ruote, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche;
- IX) qualora non già presente, deve essere realizzato un pozzetto di ispezione tipo "Firenze" sul terminale di scarico in pubblica fognatura, al confine con la proprietà pubblica e continuativamente accessibile dall'esterno;
- X) lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- XI) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore del SII ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;

E.2.4 Prescrizioni generali

- XII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento eccezionale (incidente, evento catastrofico, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA e al dipartimento ARPA competente per territorio; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.
- XIII) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; in merito, per facilitare la raccolta dei dati, dovrà essere installato, qualora mancasse, un misuratore di portata sullo scarico principale.
- XIV) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- XV) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione e all'Ufficio d'Ambito il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

L'azienda è tenuta a rispettare i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Macclodio.

I limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono stabiliti in base alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati nella tabella sottostante:

Classe Acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite assoluti di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Devono essere rispettati, inoltre, limitatamente agli impianti soggetti a modifiche successivamente all'entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996, i seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 Db(A); notturno: 3 Db(A).

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) L'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico e l'individuazione dei recettori sensibili vengono riportati nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.
- III) La Ditta deve presentare al Comune e all'ARPA Dipartimento di Brescia una proposta di monitoraggio in cui vengono indicati i punti in cui intende effettuare le valutazioni/misure e i limiti normativi che, per ogni punto, verranno valutati. Decorso 30 giorni, nel caso in cui gli Enti indicati non propongano ulteriori/diversi punti di valutazione o variazioni ai limiti da valutare nei punti di misura/valutazione, la proposta è da intendersi accettata.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

- IV) La Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, atta a verificare il rispetto dei limiti di zona, entro 90 giorni dalla messa a regime delle nuove emissioni.

E.3.4 Prescrizioni generali

- V) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da

concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

- VI) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico ambientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo l'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.

E.4 Suolo

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

Quadro aggiornato alla normativa vigente. Il riesame per aggiornamento delle prescrizioni in relazione alla produzione di EoW caso per caso verrà effettuato a seguito di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

E.5.1 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio, pretrattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1 e a quanto riportato nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento.
- II) Le tipologie di rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo C.5.
- III) la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
 - **acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore che descriva le modalità di classificazione, secondo le disposizioni della Decisione n. 2014/955/Ue e del regolamento UE n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx xx 99;**

- qualora si tratti di rifiuti pericolosi il rifiuto potrà essere accettato previa analisi chimica che ne definisca le caratteristiche di pericolosità. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali è previsto un codice EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”. Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale
 - verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento n. 2019/1021/CE e smi, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- IV) i rifiuti con descrizione generica possono essere conferiti all’impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella B.6 del presente allegato tecnico;
- V) fino alla definitiva entrata in vigore del Registro elettronico nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RenTri), istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. 135/18, convertito con modifiche dalla Legge n.12 del 11/02/2019, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione.
- VI) I rifiuti non direttamente recuperati nell’impianto, ai sensi dei criteri di priorità previsti dall’art. 179 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere inviati ad impianti autorizzati per svolgere operazioni di recupero prioritariamente di materia, poi energetico ed in subordine allo smaltimento;
- VII) i rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, costituiti da frazioni estranee non recuperabili come recupero di materia, ai sensi del citato art. 179 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere inviati prioritariamente al recupero energetico (R1) con il codice EER 19.12.xx e in subordine, qualora il recupero energetico non sia possibile, allo smaltimento;
- VIII) il pre-trattamento di rifiuti destinati a incenerimento e coincenerimento non può superare le 50 t/g per operazioni di smaltimento e di 75 t/g per operazioni di recupero;
- IX) Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36.
- X) lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno.
- XI) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’art.29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- XII) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- XIII) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

- XIV) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
- XV) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione.
- XVI) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice dell'EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- XVII) Il box utilizzato per la linea di disidratazione/desorbimento è uno solo individuato tra i box 2, 3 e 6;
- XVIII) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XIX) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.
- XX) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
 - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
- XXI) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emissioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d.lgs n.95/92 e dal d.m. 392/96 deve rispettare le caratteristiche tecniche di seguito descritte.
- XXII) I serbatoi per i rifiuti liquidi:
- devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento.
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
 - se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
- XXIII) La capacità del bacino di contenimento, nel caso del serbatoio fuori terra, deve essere:
- nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso;
 - nel caso di più serbatoi, uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi.

XXIV) Possono essere operate fasi di miscelazione, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/06, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del recupero e/o smaltimento finale; comunque non può essere optata nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili ovvero con la finalità di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06. La miscelazione e/o il raggruppamento devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
- le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violenta ed incontrollata o che possono incendiarsi a contatto con l'aria;
- la miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codice EER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità) e le quantità originarie dei rifiuti e delle sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice EER attribuito alla miscela risultante;
- deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione;
- sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- le operazioni di miscelazione devono avvenire previa verifica preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, avente idonei requisiti (titolo di studio e esperienza), sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- in conformità al divieto di cui al c. 5-ter dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;
- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti

per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;

- la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i. che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
- ogni miscela ottenuta deve essere registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- il codice di ogni miscela risultante deve essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il codice EER della miscela dovrà essere pericoloso;
- le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per il tempo tecnicamente necessario secondo le modalità presentate dai soggetti interessati; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;
- l'attività relativa alle prove di miscelazione deve essere descritta in una procedura operativa che dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione;
- il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione:
 - ✓ la tipologia dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;
 - ✓ le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;
 - ✓ la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;
 - ✓ annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;

- ✓ ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere analizzata in merito ai parametri critici per l'impianto di destino finale, prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, salvo che le partite dei rifiuti che hanno originato la miscelazione provengano da ciclo tecnologico continuo ben definito (periodicità analisi come da provvedimento autorizzativo in essere);
 - ✓ le motivazioni degli eventuali carichi respinti dal destinatario che ha ricevuto la partita di rifiuti miscelati al fine del loro recupero o smaltimento finale;
 - non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o sostanze o materiali, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
 - salvo casi specifici valutati singolarmente non sono ammissibili miscele di rifiuti e/o sostanze o materiali, molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti con destino D8 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,...);
 - i rifiuti oleosi recuperabili, in quanto soggetti alle disposizioni del D.M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., debbono essere gestiti in modo da privilegiare le operazioni di recupero, è ammessa la miscelazione di rifiuti di natura differente nei casi in cui non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile il recupero (ad es. fanghi, morchie, emulsioni, filtri dell'olio). La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;
 - i rifiuti con codice EER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione solo se di caratteristiche chimico-fisiche ben definite in sede di istanza e sempre con limitazione esplicita che ne identifichi la natura;
 - i codici EER riferibili a rifiuti da avviare prioritariamente a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, codici EER di batterie ed accumulatori, codici EER riferibili a RAEE) si ritiene non possano essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il successivo recupero. Relativamente ai sopra citati codici EER è possibile ammettere miscele diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili;
- XXV) Non sono ammessi al trattamento di inertizzazione/**stabilizzazione parziale** rifiuti che in ambiente alcalino producano esotermia, sviluppino gas o che risultino comunque incompatibili con il processo.
- XXVI) Il rifiuto "inertizzato" dovrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello smaltimento definitivo in cui il rifiuto verrà collocato.
- XXVII) Sui rifiuti inertizzati, depositati in area protetta (al coperto e su fondo impermeabilizzato con sistema di raccolta di eventuali percolamenti), prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento, la ditta deve provvedere alle analisi sull'eluato secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- XXVIII) Per le operazioni di inertizzazione/**stabilizzazione parziale** di rifiuti solidi è ammesso un apporto di rifiuti liquidi (**come reagenti con azione fluidificante e concorrente al trattamento**) con un rapporto funzionale alla tipologia di agente inertizzante utilizzato, secondo le ricette previste nel Manuale Operativo.

- XXIX) Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come pure le operazioni di pressatura dove deve essere raccolto il “colaticcio” e captate eventuali emissioni.
- XXX) Le acque provenienti dai lavaggi devono essere considerate rifiuti e trattate di conseguenza.
- XXXI) I terreni/rifiuti da avviare all’impianto di lavaggio, se contaminati da polvere e fibre libere di amianto, durante la fase di stoccaggio e successivo trasporto, devono essere mantenuti bagnati.
- XXXII) I fanghi filtropressati in uscita dalla linea di lavaggio, a seguito di trattamento di terre e rifiuti contaminati da amianto dovranno essere inviati, ancora umidi, all’impianto di inertizzazione entro la stessa giornata di lavorazione. Durante le operazioni di movimentazione di detti fanghi dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione di fibre.
- XXXIII) Per i rifiuti identificati ai codici dell’EER 170106*, 170903*, 170503* (se contaminati da amianto) non è autorizzato il loro invio alla linea di bonifica biologica.
- XXXIV) Per i rifiuti contenenti amianto identificati ai codici dell’EER 160111*, 160212* e per i rifiuti identificati ai codici dell’EER 150111*, 150202*, 190306*, 190304* e 170503* (se contaminati da amianto), per i quali è previsto l’invio alla Sezione di Stoccaggio ed Adeguamento Volumetrico, non è autorizzata l’operazione di triturazione e frantumazione preventiva all’invio all’impianto di lavaggio e deve essere garantita la separazione dagli altri rifiuti.
- XXXV) Per i rifiuti identificati ai codici dell’EER 190306*, 190304*, 170106*, 170903*, 170503* (se contaminati da amianto) e ogni altro rifiuto potenzialmente contaminato da amianto per i quali è previsto il trattamento presso la Sezione di inertizzazione deve essere previsto un idoneo stoccaggio in area identificata e separata dagli altri rifiuti.
- XXXVI) I rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono essere avviati allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
- XXXVII) I rifiuti che possono essere ritirati all’impianto devono essere sottoposti a verifica della pericolosità anche in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2004/850/CE e smi, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- XXXVIII) I rifiuti riconducibili a RAEE dovranno essere obbligatoriamente avviati ad operazioni di recupero (R13, R12). Tale prescrizione riguarda in toto i codici presenti nel presente allegato tecnico che individuano esclusivamente apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- XXXIX) I terreni, se sottoposti a trattamento biologico (bioremediation) per la bonifica, materia regolata dal d.lgs. n. 152/06, qualora vengano riutilizzati, devono rispettare i limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, dell’Allegato 5 allo stesso decreto.
- XL) Le analisi necessarie (test di cessione) per poter considerare “inerte” il rifiuto generato dalla sezione di lavaggio delle scorie di incenerimento R.S.U., al quale è attribuito il codice 19.12.09, devono essere compiute per ogni partita di rifiuto conferita in discarica.
- XLI) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero effettuate attraverso il trattamento di lavaggio devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, rientrare nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.



XLII) Per quanto riguarda le linee di bonifica biologica e di lavaggio terre, a seguito di caratterizzazione del rifiuto stoccato, ricevuto sia in R13 che in D15, la ditta potrà avviare a recupero il rifiuto che presenta le caratteristiche di recuperabilità ed inviare a smaltimento i rifiuti non altrimenti recuperabili.

XLIII) La ditta, deve aggiornare/redigere, se necessario, il protocollo di gestione dell'impianto, nel quale devono essere racchiusi tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.

Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.

XLIV) Il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;

XLV) il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;

E.5.2 Prescrizioni generali

- I. Per tutti i casi in cui è prevista la gestione di terre /rifiuti contaminati da amianto devono essere indicate ed adottate specifiche procedure e istruzioni operative, da ricomprendere nel Manuale Operativo, per garantire la salvaguardia degli operatori e delle matrici ambientali. In particolare deve essere evitata qualsiasi dispersione di fibre di amianto in tutte le fasi di lavorazione a cui sono sottoposti i terreni/rifiuti contaminati da esso.
- II. I terreni/rifiuti contaminati da amianto in polvere ed in fibre libere devono essere sottoposti ad operazioni di trattamento che portino alla stabilizzazione al fine dello smaltimento finale in discarica come previsto dalla normativa vigente.
- III. I rifiuti sanitari di cui ai codici dell'EER 18.00.00 devono essere gestiti e smaltiti secondo le modalità previste dal DPR 15 luglio 2003, n. 254, ed accompagnati da dichiarazione che ne attesti la assenza di rischio sanitario.
- IV. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
- V. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- VI. Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti prodotti, nell'ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che effettuino il recupero dei rifiuti.
- VII. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.
- VIII. Devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite allo stoccaggio devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.
- IX. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
 - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
 - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
 - rispettare le norme igienico - sanitarie;
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
- X. Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. I contenitori degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- XI. Per gli eventuali rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero.
- XII. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e comunque prima della messa in esercizio dell'installazione il Gestore deve predisporre il Protocollo di gestione dei rifiuti nel quale devono essere racchiuse, nel rispetto della normativa ambientale vigente, tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.
- XIII. Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo.
- XIV. Il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili.

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I) Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'ARPA verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
- II) Qualora l'ARPA competente non provveda alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
- III) Ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'art. 5 comma 1 lettera I) del Decreto stesso e nei termini di cui all'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i...
- IV) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- V) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 decies, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.



- VI) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati nel quadro prescrittivi E, la Ditta dovrà:
- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti (riduzione/ sospensione dell'attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni (aria, acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili);
 - comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
 - comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
 - a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio periodico (non SME), in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 31/01/2005 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio"* la valutazione della conformità del valore rilevato dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l'incertezza ad esso associata.

Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:

1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza risulta inferiore al limite;
2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell'intervallo di incertezza si ottiene un valore superiore al limite;
3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto inferiore all'intervallo di incertezza.

Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. il gestore, **entro 20 giorni dalla data di ricezione del relativo certificato di analisi**, dovrà comunicare tale evento all'Autorità Competente ed all'ARPA unitamente ai certificati relativi all'analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell'analisi con il limite previsto dall'autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da ISPRA (Manuali e Linee guida n. 52/2009).

L'Autorità ispettiva effettuerà i controlli ordinari sull'installazione IPPC nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'art. 29 sexies c. 6 ter e art. 29 decies c. 11 bis e 11 ter, come da pianificazione regionale (D.G.R. n. 7607/2017) e conseguente

programmazione triennale, fatte salve ulteriori previsioni in applicazione dell'art. 23 della Direttiva 75/2010.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il Piano di Emergenza, che, tra l'altro, deve garantire la tutela delle Rogge Chizzola, Baioncello e Serioletta in caso di incidente, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il Piano di Emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività presentare all'A.C., all'ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del sistema idrico integrato ed all'Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, dovrà aver attuato al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, quelle BAT "NON APPLICATE" o "PARZIALMENTE APPLICATE" o "IN PREVISIONE" individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

RIFERIMENTO BAT	INTERVENTO	TEMPISTICHE
--------------------	------------	-------------



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

CONCLUSION N.		
1	Eventuale integrazione del SGA con tutte le indicazioni e i criteri indicati nella BAT1 e attuazione	entro la scadenza comunitaria del 17/08/2022.
2	La ditta, deve aggiornare/redigere il protocollo di gestione dell'impianto, nel quale devono essere racchiusi tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente document e delle disposizioni di cui alla d.g.r. 3398 del 20/07/2020. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate	entro la scadenza comunitaria del 17/08/2022.
3	Eventuale integrazione del SGA con tutte le indicazioni e i criteri indicati nella BAT3. (In particolare, devono essere definite le sostanze rilevanti/pertinenti secondo i criteri definiti nella DGR XI/3398 del 20/07/2020.)	entro la scadenza comunitaria del 17/08/2022.
8	deve essere attivato il piano di monitoraggio e controllo conforme a quanto richiesto dalla BAT in termini di parametri, frequenze e metodiche al fine di verificare il rispetto dei BAT-AEL.	a partire dal 17/08/2022
10	Monitoraggi odori secondo PdM	a partire dal 17/08/2022
12	Predisposizione e attuazione di un piano di gestione degli odori come prescritto dalla BAT 12.	entro la scadenza comunitaria del 17/08/2022
tab. 6.3	deve essere rispettato il valore limite BAT_AEL di cui al cap. E.1 tabella E.1	A partire dal 17/08/2022
tab. 6.7	deve essere rispettati i valore limite BAT_AEL di cui al cap. E.1 tabella E.1	A partire dal 17/08/2022
tab. 6.8	deve essere rispettato il valore limite BAT_AEL di cui al cap. E.1 tabella E.1	A partire dal 17/08/2022

Tabella E2 – BAT prescritte

Il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di rilascio della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

INTERVENTO		TEMPISTICHE
1	Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 DM 272/14) di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e presentazione degli esiti all'Autorità Competente ai sensi dell'art.3 comma 2 dello stesso decreto. In caso di verifica positiva, il gestore è tenuto a presentare all'Autorità Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del presente atto.	La ditta ha trasmesso in data 08/09/2018 (P.G. provinciale n. 109796 del 13/08/2019) la relazione di sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento.
3	Il Gestore deve adeguare il sistema di abbattimento a presidio dell'emissione E11 bis ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 3552/2012: la temperatura minima di esercizio deve essere superiore ai 750°C (in assenza di COV alogenati) e superiore ai 950°C (in presenza di COV alogenati); la	... omissis ...



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Maclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

INTERVENTO		TEMPISTICHE
	temperatura deve essere misurata e registrata in continuo, secondo quanto prescritto dalla DGR 3552/2012.	
4	Il Manuale di Gestione SME deve essere redatto dalla Ditta e concordato con ARPA	... omissis ...
5	<p>Il Gestore deve comunicare la data di ultimazione dei lavori di installazione dell'impianto di incenerimento (M14) e l'ARPA verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.</p> <p>Qualora l'ARPA non provveda alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.</p>	... omissis ...
6	Il Gestore dovrà presentare uno studio di fattibilità per la conversione dell'alimentazione dei propri mezzi a biometano.	Conversione dei mezzi valutata non fattibile
7	La Ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica, atta verificare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale.	... omissis ...



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

INTERVENTO		TEMPISTICHE
8	Trasmettere a tutti gli Enti l'aggiornamento del documento di "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento", utilizzando il fac simile allegato alla d.G.R. n. 5065 del 18/4/2016 (Allegato 2) e con le modalità ivi indicate	La ditta ha trasmesso in data 08/09/2018 (P.G. provinciale n. 109796 del 13/08/2019) la relazione di sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento. Inoltre, come richiesto in sede di riunione tecnica del 02/10/2019, con PEC del 26/11/2019 è stata trasmesso l'aggiornamento della relazione per la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento mediante l'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 del decreto n. 95 del 15/04/2019; la verifica esclude l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento l'installazione IPPC della scrivente.
9	La Ditta deve presentare un progetto di adeguamento al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 in merito alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.	<p>La ditta ha trasmesso in data 08/09/2018 (P.G. provinciale n. 109796 del 13/08/2019) la relazione progettuale relativa all'adeguamento del Regolamento Regionale n. 4/2006, in cui la ditta sosteneva la non sostenibilità delle modifiche di adeguamento.</p> <p>La provincia in data 28/11/2018 (P.P. 157369/2018), visto il parere di ATO ha richiesto un progetto di adeguamento al rr 4/2006, in quanto il sistema attuale non garantisce la corretta separazione delle acque di prima e seconda pioggia.</p> <p>La ditta ha trasmesso documentazione integrativa in data 28/12/2018 (P.G. provinciale n. 170462), per la quale la provincia ha richiesto parere all'ATO in data 14/01/2019 (P.P. n. 5235), sollecitato in data 14/03/2019 (P.P. n. 36635).</p>



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

INTERVENTO		TEMPISTICHE
10	Realizzazione del progetto di adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque al R.R.4/2006 secondo il progetto presentato per il quale l'Ufficio d'Ambito di Brescia con nota del 04/06/2019 (p.g.prov.n. 80193 del 05/06/2019) ha espresso parere favorevole	Entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, salvo diverse determinazioni nel procedimento PAU in itinere.

Tabella E3 – Interventi prescritti

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA		X
Aria	X	X
Acqua	X	X
Suolo	X	X
Rifiuti	X	X
Rumore	X	X
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento	X	X
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)	X	X
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. PRTR) alle autorità competenti	X	X
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento	X	X
Gestione emergenze (RIR)	X	X
Altro (consumi di energia, acqua, metano, carburanti)	X	X

Tabella F1 – Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella n. 2 rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno) – acqua di scarico	X
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	X

Tabella F2 – Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

F.3.1 Risorsa idrica

La tabella seguente individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /tonnellata di prodotto finito)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo
POZZO	X	interno	annuale	X	X	-	-

Tabella F3 – Risorsa idrica



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Volume annuo totale (m ³ /anno)	Recupero annuo specifico (m ³ /tonnellata di prodotto finito)	Recupero annuo per fasi di processo (m ³ /anno)
Acque meteoriche	X	Selezione lavaggio terreni	Annuale	X	X	-

Tabella F3 bis – Recupero acque meteoriche

F.3.2 Risorsa energetica

Le tabelle seguenti riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica.

N. ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia risorsa energetica	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh /anno)	Consumo annuo specifico (KWh /t di rifiuto trattato)
Intero complesso	Energia elettrica	X	Trattamento rifiuti	annuale	X	X
Intero complesso	Metano per riscaldamento e alimentazione caldaia di backup a supporto della centrale di cogenerazione	X	Uso uffici	annuale	X	-
Intero complesso	Gasolio per autotrazione	X	Movimentazione rifiuti	annuale	X	X

Tabella F4 – Combustibili e Consumi specifici

Prodotto	Consumo termico (KWh/t di prodotto)	Consumo energetico (KWh/t di prodotto)	Consumo totale (KWh/t di prodotto)
n.1	-	X	X
n.2	-	X	X

Tabella F5 – Consumo energetico specifico

F.3.3 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione (fatta eccezione per la nuova E16 di cui si dirà in seguito), in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Norme Campionamento: Punto di prelievo: UNI EN 13284-2003 – UNI EN 15259:2008



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

	Parametro	E10	E11	E12	E13	Modalità di controllo		Metodi (1)
						Continuo	Discontinuo	
	TCOV	X	X	X	X		semestrale	UNI EN 12619
	NH ₃		X ³	X ³			Semestrale	-----
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Cadmio (Cd) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Cromo (Cr) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Rame (Cu) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Mercurio (Hg) e composti	X ³	X				annuale	EN 14385
	Nichel (Ni) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Piombo (Pb) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Zinco (Zn) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Manganese (Mn) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Vanadio (V) e composti	X					annuale	EN 14385
	Cobalto (Co) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Antimonio	X ³					annuale	EN 14385
	Tallio	X ³					annuale	EN 14385
	Stagno (Sn) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Alluminio e composti		X ³				annuale	EN 14385
	Selenio (Se) e composti	X	X				annuale	EN 14385
	Ritardanti di fiamma bromurati	X ³					annuale	--
	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	X ³	X				Annuale	EN 1948-1, -2, -4
	Policlorobifenili (PCB) ²	X ³	X				annuale	EN 1948-1, -2, -4
	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	X	X				annuale	ISO 11338 -1
Altri composti	Cloro e composti inorganici	X	X				annuale	HCI - UNI EN 1911-1,2 e 3
	Fluoro e composti inorganici	X	X				annuale	HF – UNI 10787
	polveri	X	X	X	X		semestrale	EN 13284-1
	H ₂ S			X ³			semestrale	UNI 11574
	Altro – Aerosol alcalini espressi come NaOH	X	X				annuale	NIOSH 7401
	Altro – Aerosol acidi espressi come HCl	X	X				annuale	
	Nebbie oleose	X					annuale	UNI EN 13284
	Concentrazione odore			X			semestrale	EN 13725

(1) Qualora non siano disponibili norme EN, occorre applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

(2) Determinazione dei seguenti singoli congeneri:

Policlorobifenili dioxin like PCB 81, PCB 77, PCB 123, PCB 118, PCB114, PCB 105, PCB 126, PCB 167, PCB 156, PCB 157, PCB 169, PCB 189.

PCB Marker (6 congeneri indicati nella norma tecnica UNI EN 1948:4 e nella DGR della Regione Lombardia 10222:2009) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB153, PCB 180.

Altri singoli congeneri, generalmente presenti in elevata concentrazione) PCB 5, PCB 18, PCB 95, PCB 110.

Determinazione in concentrazione dei PCB per famiglie:

monoclorobifenili, diclorobifenili, triclorobifenili, tetraclorobifenili, pentaclorobifenili, esaclorobifenili, eptaclorobifenili, octaclorobifenili, nonaclorobifenili, decaclorobifenili.

(3) monitoraggio conoscitivo i cui esiti devono essere trasmessi alla Provincia che si riserva ulteriori determinazioni di competenza, previo acquisizione del parere ARPA

Tabella F6 – Inquinanti monitorati

... omississ ... per le emissioni E11 bis e per le emissioni da E14 a E22

F.3.4 Altri monitoraggi previsti

Inquinanti	Postazioni di misura Coordinate WGS84 32N	Modalità di controllo discontinuo	Metodi
Fibre aereodisperse di amianto	X	annuale	S.E.M.
PM10	X (3 punti di monitoraggio)	annuale	gravimetrico

Tabella F7 – Controllo qualità dell'aria



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Parametri da ricercare	Punto di campionamento Coordinate WGS84 32N	Punto emissivo	Durata del campionamento - Esposizione	Metodi
metil-etilchetone/metilisobutilchetone; disolfuro di carbonio; isopropil-mercaptano; N-propil mercaptano; 1butene/1,3 butadiene/isoprene/n-pentano/metilpentano isomeri/n-esano/cicloesano.	//	E12	istantaneo	Campionamento con canister e analisi GC/MS EPA TO-15**
Metil-mercaptano /etil-mercaptano / propil mercaptano /N-butilmercaptano/ sec-propil mercaptano /isobutil-mercaptano terbutil- mercaptano tiofene / tetraidrotiofene				
acetaldeide; acroleina; benzaldeide; butanale; esanale; formaldeide; glutaraldeide; isopentanale; pentanale; propanale;	Monte e valle direzione prevalente dei venti*	//	7 giorni	Substrato di captazione NIOSH 2016:2003 + NIOSH 2018:2003
Ammoniaca			14 giorni	Substrato di captazione + Lange LCK 304
dimetilsolfuro /dietilsolfuro			14 giorni	Substrato di captazione + UNI CEN/TS 13649:2015 (escluso campionamento)
Idrogeno solforato				
Limonene				
etil acetato; acetone; acrilonitrile; butil acetato; n-esano; isobutil acetato; metil acetato; n-nonano; propil acetato;				
Benzene; clorobenzene; metil-ter-butyl etere (MTBE); toluene; tricloroetilene; m-xilene; o- xilene; p-xilene; stirene; tetracloroetilene; 1,1,1-tricloroetano; etilbenzene; diclorometano; 1,1-dicloroetano; 1,2- dicloroetano; Clorodifluorometano				

Tab. F7 B - Controllo emissioni odorigene

Legenda:

(*) La direzione prevalente dei venti deve essere ottenuta dall'elaborazione dei dati della direzione del vento rilevati da centrale meteo, appartenente alla rete di monitoraggio di ARPA Lombardia, localizzata, secondo la zonizzazione della qualità dell'aria come stabilito dal Decreto Legislativo n. 155/2010, in area omogenea a quella d'indagine, ai sensi D.g.r. n. 2605 del 30 novembre 2011.

F.3.5 Acqua

F.3.5.1 Acque di Scarico

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	S1	Modalità di controllo		Metodi (*)
		Continuo	Discontinuo	
Volume acqua (m ³ /anno)	X		Annuale	misuratori di portata
pH	X		Annuale	APAT IRSA CNR 2060
Temperatura	X		Annuale	APAT IRSA CNR 2100
Torbidità	X		Annuale	



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Conducibilità	X		Annuale	APAT IRSA CNR 2030
Solidi sospesi totali	X		Annuale	EN 872
BOD ₅	X		Annuale	EN 1899-1 ISO 5815 -1
COD	X		Annuale	ISO 15705:2002
TOC (in alternativa al COD)	X		Annuale	EN 1484
Cianuro libero CN ⁻	X		Annuale	UNI EN ISO 14403-1 UNI EN ISO 14403-2
Arsenico (As)	X		Annuale	UNI EN ISO 11885 UNI EN ISO 17294-2 UNI EN ISO 15586
Cadmio (Cd)	X		Annuale	
Cromo (Cr)	X		Annuale	
Rame (Cu)	X		Annuale	
Piombo (Pb)	X		Annuale	
Nichel (Ni)	X		Annuale	
Zinco (Zn)	X		Annuale	
Manganese	X		Annuale	
Alluminio	X		Annuale	
Bario	X		Annuale	
Boro	X		Annuale	
Ferro	X		Annuale	
Selenio	X		Annuale	
Stagno	X		Annuale	
Mercurio (Hg)	X		Annuale	UNI EN ISO 17852 UNI EN ISO 12846
Cromo esavalente VI	X		Annuale	UNI EN ISO 10304-3 UNI EN ISO 23913
Solfuri	X		Annuale	APAT 4160
Solfiti	X		Annuale	APAT 4150
Solfati	X		Annuale	EN ISO 10304-1 ISO 15923-1
Cloruri	X		Annuale	EN ISO 10304-1
Fluoruri	X		Annuale	EN ISO 10304-1
Fosforo totale	X		Annuale	EN ISO 15681-1 EN ISO 15681-2 EN ISO 6878 EN ISO 11885
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X		Annuale	EN ISO 11732 ISO 5664; ISO 6778 ISO 7150 - 1
Azoto nitroso (come N)	X		Annuale	EN 26777 ISO 6777 EN ISO 13395



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Azoto nitrico (come N)	X		Annuale	ISO 7890 – 3 EN ISO 13395
TKN	X		Annuale	EN 25663 ISO 5663
Indice degli idrocarburi (HOI)	X		Annuale	UNI EN ISO 9377-2
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	X		Annuale	UNI EN ISO 9562
Tensioattivi totali	X		Annuale	APAT IRSA CNR 5170 (anionici) APAT IRSA CNR 5180 (non ionici)
Fenoli	X		Annuale	

Tabella F8 – Inquinanti monitorati

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, le specifiche tecniche prescelte devono fare riferimento a metodi riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale e attuati da laboratori certificati.

F.3.5.2 Monitoraggio del CIS recettore

Per il monitoraggio del corpo idrico recettore si prevede il seguente monitoraggio:

Roggia	Presenza scarichi	Tipologia di indagine	Parametri	Frequenza monitoraggio
Chizzola	Scarico acque meteoriche di seconda pioggia e tetti	Chimica sui sedimenti Punti Monte e valle scarico	Residuo a 105°C, sottovaglio 2 mm, sopravaglio 2 mm, pH, conducibilità, Cd, Cr tot, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn	annuale
		Biologica Punti Monte e valle scarico	IBE	biennale

Tabella F9 – Inquinanti monitorati

F.3.5.3 Monitoraggio delle acque sotterranee

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.) da p.c.	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
N.1 PM1	Monte		X		annuale
N.2 PM2	Monte		X		annuale
N.3 PV1	Valle		X		annuale

Tabella F10 – Misure piezometriche quantitative



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Parametri	Frequenza	Metodi*
Conducibilità a 20°C	annuale	UNI EN 27888:1995
temperatura*	annuale	APAT CNR IRSA 2100
Livello piezometrico della falda	annuale	
pH*	annuale	UNI EN ISO 10523:2012
ossidabilità kubel	annuale	UNI EN ISO 8467:1997
Cloruri	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Fe	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Mn	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Azoto ammoniacale	annuale	UNI 11669:2017
Azoto nitroso	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto nitrico	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Cr tot	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cr VI	annuale	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913
BOD ₅	annuale	APAT CNR IRSA 5120
TOC	annuale	EN 1484:1999
Ca	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Na	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
K	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Fluoruri	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
As	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cu	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Cd	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Hg	annuale	EN ISO 17852, EN ISO 12846
Ni	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Pb	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Mg	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
Zn	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2016
IPA: Benzo (a)antracene Benzo (a)pirene Benzo (b)fluorantene Benzo (k) fluorantene Benzo (g,h,i) perilene Crisene Dibenzo (a,h) antracene Indeno (1,2,3-c,d) pirene Pirene	annuale	UNI EN 16691:2015
SOMMATORIA IPA (n.31, 32, 33, 36 di cui al D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2)	annuale	indicare oltre alla sommatoria i valori dei singoli congeneri utilizzare il medium bound)
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) Solventi clorurati ricercando i seguenti : Clorometano; 1,2-dicloroetano; Triclorometano; Cloruro di vinile; 1,1-dicloroetilene;Tricloroetilene; Tetracloroetilene; Esaclorobutadiene; 1,1,1-tricloro-etano	annuale	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Sommatoria dei seguenti organoalogenati : Clorometano; 1,2-dicloroetano; Triclorometano; Cloruro di vinile; 1,1-dicloroetilene;Tricloroetilene; Tetracloroetilene; Esaclorobutadiene;	annuale	(indicare oltre alla sommatoria i valori dei singoli congeneri (riportare medium bound)
Fenoli	annuale	APAT CNR IRSA 5070 B EN ISO 14402
Cianuri	annuale	UNI EN ISO 14403-1:2013 APHA Standard Methods ed 22nd 2012 4500-CN- E M.U. 2251:08 (Lange LCK 315)



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Parametri	Frequenza	Metodi*
PFOS** - PFOA**	annuale	ISO 25101:2009 "Water quality- Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA)
AOX**	annuale	EN ISO 9562
Solventi organici aromatici	annuale	APAT CNR IRSA 5060
Solventi organici azotati	annuale	EPA 3510 + EPA 8270D
Pesticidi fosforati e totali	annuale	APAT CNR IRSA 5060
PCB totali ***	annuale	-

Tabella F11 – Misure piezometriche qualitative

*** I metodi possono essere metodi equivalenti eseguiti in laboratori riconosciuti a livello nazionale/internazionale che operano in conformità alla norma UNI EN ISO 17025.*

**** Congeneri di PCB da ricercare ai fini della determinazione del valore di PCB totali: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189, 194, 196, 203, 209.*

F.3.6 Rumore

La società effettua annualmente indagini fonometriche al fine di monitorare l'impatto acustico della propria attività.

Nella tabella seguente, si individuano gli interventi di monitoraggio che la Ditta intende realizzare in merito all'inquinamento acustico delle zone comprese nel raggio di 500 m dal perimetro dello stabilimento.

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tabella F12 – Verifica d'impatto acustico

F.3.7 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la società effettua:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti/materiale in entrata	automatico	continuo	Stampa dei superamenti delle soglie di allarme
Rifiuti/materiale in uscita	automatico	continuo	Stampa dei superamenti delle soglie di allarme

Tabella F13 – Controllo radiometrico

F.3.8 Rifiuti

Le tabelle proposte riportano le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso/uscita al complesso:

Tabella F14 – Controllo rifiuti in ingresso

EER	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio Indicare tutte frasi HP assegnate al rifiuto	Quantità annua (t)	Quantità specifica (t di rifiuto prodotto / t di rifiuto trattato)	Verifica	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti non pericolosi senza codice specchio	-	X	X	Visivo corrispondenza EER, amministrativo,	Ad ogni conferimento	Informatica/cartacea
	-	X	X	Analitico limitatamente alle sostanze di cui all'allegato IV regolamento 2004/850/Ce e s.m.i. pertinenti al processo produttivo	Ad ogni conferimento, ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica è almeno semestrale.	Informatica/cartacea
Rifiuti NON pericolosi con codice specchio	X	X	X	Visivo corrispondenza EER, amministrativo,	Ad ogni conferimento	Informatica/cartacea
	X	X	X	Analitico sostanze di cui all'allegato IV regolamento 2004/850/Ce e s.m.i. pertinenti al processo produttivo E Sostanze correlate ad attribuzione classi di pericolo riscontrate in sede di omologa	Ad ogni conferimento, ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica è almeno semestrale.	Informatica/cartacea
Rifiuti pericolosi	X	X	X	Visivo corrispondenza EER, amministrativo,	Ad ogni conferimento	Informatica/cartacea
	X	X	X	Analitico sostanze di cui all'allegato IV regolamento 2004/850/Ce pertinenti al processo produttivo E Sostanze correlate ad attribuzione classi di pericolo riscontrate in sede di omologa	Ad ogni conferimento, ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica è almeno semestrale.	Informatica/cartacea

Tabella F14 – Controllo rifiuti in ingresso

EER	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica (t di rifiuto prodotto/t di rifiuto trattato)*	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Non pericolosi senza specchio	-	X	X	-	-	Cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo / digitale	X
Codici Specchio	X	X	X	Verifica analitica della non pericolosità	Semestrale		X
Pericolosi	X	X	X	Assegnazione classi di pericolo	Semestrale		X

Tabella F15 – Controllo rifiuti in uscita

EER	Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio*	Quantità annua prodotta (t)	Quantità specifica (t di rifiuto prodotto/t di rifiuto trattato)*	Linea di trattamento a cui è destinato il rifiuto	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento
Non pericolosi senza specchio	-	X	X	X	-	-	Cartaceo da tenere a disposizione degli enti di controllo / digitale	X
Codici Specchio	X	X	X	X	Verifica analitica della non pericolosità	Semestrale		X
Pericolosi	X	X	X	X	Assegnazione classi di pericolo	Semestrale		X

Tabella F15a – Controllo materiali/prodotti recuperati all'impianto

*i rifiuti contenenti sostanze elencate in allegato IV regolamento 2004/850/CE e smi, in concentrazione superiore al limite di rilevanza LOQ, possono essere avviate esclusivamente alle linee R1/D10 – D9. Per quanto non specificato si rimanda al regolamento richiamato.

F.4 Gestione dell'impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le tabelle seguenti specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri				Perdite	Modalità di registrazione dei controlli
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase ¹	Modalità di controllo	Inquinante	
Ricezione (campionamento/ingresso impianto)	-	ad ogni carico	regime	strumentale	-	Registro
Trasferimento (tubature, pompe, valvole)	-	ad ogni carico/scarico	regime	visiva	-	-
Pretrattamenti meccanici	Intasamento	Giornaliero	Regime		Materiale grossolano	-
Caricamento e mescolamento reattori	Intasamento	Giornaliero	Regime	visiva	Varie	-
Sistema di controllo dello scarico in fognatura (pHmetro, conduttimetro, misuratore di portata)	-	ad ogni scarico	prima dello scarico	controllo pHmetro e conduttimetro	-	Registro



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri				Perdite	Modalità di registrazione dei controlli
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase ¹	Modalità di controllo	Inquinante	
Misuratore di portata allo scarico	Portata istantanea e totalizzatore non azzerabile	continuo	Regime	Controllo funzionamento	-	L'andamento della portata dovrà essere registrata sul plc in grafico da cui è possibile estrarre i momenti di scarico e le portate
Sistemi di estrazione e di abbattimento effluenti gassosi	Grado di efficienza	Ogni 15 giorni	regime	Controllo visivo	-	Registro emissioni
	Manutenzione totale	Semestrale	regime			
scrubber ad umido	HCl, HF, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , H ₂ S, HCN, metalli	Annuale	regime	Strumentale	HCl, HF, HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , H ₂ S, HCN, metalli	Registro d'impianto
	Minimo livello del liquido abbattente	Giornaliera		Automatico		
	pHmetri	Giornaliera		Visivo		
Autocampionatore	Controlli e manutenzione da eseguire secondo le modalità previste dal relativo manuale d'uso e manutenzione					Registro d'impianto
Pesa mezzi asservente l'impianto	Taratura	Secondo ufficio metrico	Assicurazione adempimenti imposti dall'ufficio metrico			Digitale/cartaceo
	Stampata pesate	Settimanale	Controllo inchiostro stampante e della corretta leggibilità dei tagliandi di pesata stampati			Digitale/cartaceo
	Data e ora riportati dal sistema di pesatura	Settimanale	Controllo della correttezza di ora e data del sistema di pesatura			Digitale/cartaceo
Sistema di backup dati ambientali	Avvenuto backup	Giornaliero	La ditta assicuri il backup di tutti i dati acquisiti dai sistemi di registrazione informatica connessi agli impianti ovvero i file utilizzati per la registrazione ogni 24 ore			Digitale/cartaceo
Portali radiometrici e/o strumenti portatili	Verifiche e tarature come da procedura redatta / validata da esperto qualificato in radioprotezione	Secondo periodicità prevista da esperto qualificato	sempre			Come da procedura predisposta da esperto qualificato

Tabella F16 – Controlli sui punti critici

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio (materie ausiliarie, rifiuti in ingresso e in uscita) e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
Tipologia	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Bacini di contenimento	Verifica integrità	Semestrale	Registro



PROVINCIA
DI BRESCIA

**Installazione IPPC: Brixambiente S.r.l. – installazione in comune di Macclodio,
via Molino n. Emili n. 22**

Serbatoi	Prove di tenuta dei serbatoi e relativi accessori (linee carico e scarico)	Semestrale	Registro
	Verifica d'integrità strutturale (valutare assenza di perdite e condizioni strutturali e condizioni di installazione, misura spessore pareti e stato conservazione rivestimento interno)	Quinquennale	Registro
Vasche	Prove di tenuta: verifica della tenuta mediante misurazione e registrazione dato prima e dopo (12 ore minimo)	Annuale	Registro
	Verifica d'integrità strutturale: controllo visivo dell'integrità strutturale	Annuale	Registro
Pavimentazione	Verifica integrità	Annuale	Registro
Sili di stoccaggio	Pulizia filtri	Semestrale	Registro cartaceo/informatico

Tab. F17 – Controlli aree di stoccaggio